



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 28 LUGLIO 2025



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUL
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023
DEI COMUNI DELLA
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 28 LUGLIO 2025

Relatore: Consigliere Franco Vietti.

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

Mirko Bérard e Federica Chouquer.



Deliberazione n. 16/2025

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
Collegio n. 2

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	presidente
Fabrizio Gentile	consigliere
Franco Emilio Mario Vietti	consigliere relatore
Davide Floridia	primo referendario

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n.1214 e s.m.i.;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.i.;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i.;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;

visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 22;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 31 dicembre 2021, n. 341, recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 23 aprile 2024, n. 8 con la quale sono stati approvati le Linee Guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2023;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 27 febbraio 2025, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2025;

visto il decreto del Presidente della Sezione 24 aprile 2025, n. 1, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell’art. 3, del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto del Presidente della Sezione 22 aprile 2025, n. 3, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2025, le funzioni di controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e degli enti strumentali, sono state assegnate al consigliere Franco Emilio Mario Vietti;

vista l’ordinanza 23 luglio 2025, n. 10 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’adunanza in data 28 luglio 2025 in collegamento da remoto (videoconferenza), per l’esame e l’approvazione della relazione in argomento;

visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta e dell’ampio contraddittorio instaurato con gli enti oggetto del presente controllo;

udito il relatore, cons. Franco Emilio Mario Vietti;

DELIBERA

di approvare la *“Relazione sugli esiti del controllo sul rendiconto dell’esercizio 2023 dei Comuni della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”*, che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, al Presidente del CPEL, e, tramite il sistema Con.te, agli Enti oggetto di controllo.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.

Il relatore

(Franco Vietti)



FRANCO EMILIO
MARIO VIETTI
28.07.2025 14:39:12
GMT+02:00

Il presidente

(Cristiana Rondoni)



CRISTIANA
RONDONI
CORTE DEI
CONTI
28.07.2025
17:29:55
GMT+02:00

Depositato in segreteria
alla data della firma del funzionario.

Il funzionario

(Debora Marina Marra)



DEBORA
MARINA
MARRA
29.07.2025
07:52:26
GMT+02:00

INDICE

Premessa.	
1. Il rendiconto dell'esercizio 2023; la metodologia del controllo.	2
2. Valutazioni preliminari rispetto ai principali adempimenti correlati alla gestione dell'esercizio 2023.	3
2.1 Approfondimenti sul rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2023.	22
3. Parametri di deficitarietà.	39
4. Gli equilibri economico-finanziari della gestione 2023.	46
4.1 L'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.	57
4.2 Il risultato di amministrazione.	104
4.3 La dimensione funzionale del risultato di amministrazione.	110
4.3.1 Approfondimenti sulla regolazione dei rapporti finanziari derivanti dalle risorse COVID-19 e sulle quote vincolate a rendiconto 2023.	115
4.4 Gli equilibri di cassa.	121
4.5 La gestione dei residui.	134
4.5.1 Residui attivi.	140
4.5.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).	150
4.5.3 Residui passivi.	156
4.5.4 Tempestività dei pagamenti.	163
4.6 Fondo pluriennale vincolato (FPV).	168
4.7 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso.	170
4.7.1 Debiti fuori bilancio.	171
4.7.2 Fondo rischi contenzioso.	174
4.8 Organismi partecipati.	178
4.9 Indebitamento e strumenti di finanza derivata.	184
5. Conclusioni.	195
 Allegati:	
Allegato A - Riepilogo della composizione del risultato di amministrazione 2023.	201

Premessa.

Nell'ambito dei controlli intestati alla Corte dei conti, la Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, disciplinata dal d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dà conto nella presente relazione degli esiti dei controlli effettuati in ordine al rendiconto dell'esercizio 2023 dei Comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche sulla base delle statuizioni integrative adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamate nel testo che segue.

Il presente referto riferisce anche degli esiti del controllo dell'apposito questionario concernente i debiti fuori bilancio e il fondo rischi contenzioso relativo all'esercizio 2023, le cui risultanze concorrono a completare il quadro dell'andamento della gestione.

I Comuni scrutinati sono 73, ovvero tutti i Comuni valdostani ad eccezione del Comune di Aosta. Si precisa, inoltre, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella relazione e che l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Il rendiconto dell'esercizio 2023: la metodologia del controllo.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 8 del 23 aprile 2024, ha approvato le Linee Guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023.

Il questionario è stato reso disponibile agli Enti in argomento sullo specifico applicativo informatico, come da comunicazione del magistrato istruttore prot. n. 736 del 1° agosto 2024, con la quale è stato, inoltre, assegnato il termine del 10 ottobre 2024 per l'invio *on-line* della predetta documentazione.

Unitamente al questionario ad uso relazione, la Sezione delle Autonomie ha predisposto un'apposita tabella per la rilevazione dello stato di attuazione degli interventi finanziari con risorse PNRR che si prefigge di intercettare l'avanzamento finanziario dei progetti alla data del 31.12.2023 e quello procedurale al 30.06.2024.

La predetta tabella è stata resa disponibile sullo specifico applicativo informatico, come da comunicazione del magistrato istruttore prot. n. 535 del 24 maggio 2024, con la quale è stato assegnato il termine del 31 luglio 2024 per l'invio *on-line* della stessa.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 8/2024, le Linee guida e

il correlato questionario tengono conto del quadro di finanza pubblica in costante mutamento tentando di intercettare i fenomeni di maggior rilevanza nell'ottica della verifica e conservazione, anche in chiave dinamica, degli equilibri di bilancio. La struttura del questionario è stata rivista con la finalità di semplificare e ridurre, ove possibile, gli adempimenti dei soggetti compilatori. In tale prospettiva è stata espunta la sezione *"Emergenza sanitaria"* che caratterizzava i questionari dei precedenti due esercizi finanziari per il venir meno degli effetti prodotti sui bilanci dalle misure emergenziali. Inoltre, sempre seguendo lo stesso criterio, è stata espunta la sezione *"Dati di cassa"* in considerazione della possibile acquisizione delle informazioni ivi contenute dalla BDAP. Le altre domande sulla consistenza di cassa sono state traslate nella sezione relativa agli *"Equilibri finanziari"*. L'esame del questionario è stato integrato con ulteriori atti, quali le deliberazioni consiliari e giuntali di approvazione del rendiconto e di riaccertamento ordinario dei residui, nonché delle correlate relazioni dell'Organo di revisione.

In continuità con quanto già posto in essere dalla Sezione relativamente al rendiconto 2022 e nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie con la sopra citata deliberazione, la presente relazione dà conto dell'esame dei principali istituti che compendiano il sistema contabile armonizzato, anche in una prospettiva comparativa e tendenziale con gli esiti delle verifiche esperite in ordine ai rendiconti degli esercizi precedenti, nonché di quanto emerso in sede istruttoria laddove si è reso necessario esperire i necessari approfondimenti e acquisire i chiarimenti degli Enti interessati.

Per quanto possibile, il controllo dell'esercizio 2023 è stato aggiornato anche mediante la rilevazione dei saldi contabili più recenti nella disponibilità della Sezione, ovvero riferiti al rendiconto dell'esercizio 2024, che sarà, in ogni caso, oggetto di specifico referto.

Oltre al predetto questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023, la presente relazione riferisce anche sul controllo dei questionari concernenti i debiti fuori bilancio 2023, pervenuti a questa Sezione nel termine del 15 novembre 2024.

2. Valutazioni preliminari rispetto ai principali adempimenti correlati alla gestione dell'esercizio 2023.

Come già ampiamente richiamato in sede di controllo dei precedenti rendiconti, corre l'obbligo, ancora una volta, di evidenziare come gli Organi di revisione economico-finanziaria di alcuni enti – invero pochi – incontrino inspiegabili difficoltà nell'osservanza del termine dato da questa Sezione per l'inoltro della documentazione richiesta (questionario ad uso relazione, deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, parere sul rendiconto), nonostante, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, la comunicazione di apertura della compilazione dei questionari venga

trasmessa sempre con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine di volta in volta fissato.

I questionari ad uso relazione riferiti ai Comuni di Emarèse, Issime e Lillianes sono pervenuti oltre il termine. Gli Organi di revisione dei predetti Comuni replicano la *performance* negativa riscontrata anche in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2022.

Le deliberazioni consiliari di approvazione del rendiconto e il parere dell'Organo di revisione dei Comuni di Bard, Champdepraz, Courmayeur, Emarèse, Introd, Issime, Lillianes, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, sono pervenuti oltre il termine.

Questo Collegio richiama gli Organi di revisione dei predetti Enti all'osservanza dei termini per l'inoltro dei questionari ad uso relazione e della ulteriore documentazione correlata al rendiconto.

La sezione del questionario riservata alle informazioni preliminari è finalizzata al controllo delle verifiche che gli Organi di revisione degli enti debbono porre in essere, con particolare riferimento ad eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione, alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP, alla congruenza dei dati inviati, nonché ad altri aspetti correlati alle novelle legislative e giurisprudenziali intervenute.

Dallo scrutinio dei questionari, come trasmessi dagli Organi di revisione, si rileva, preliminarmente, che:

- non sono state rilevate gravi irregolarità contabili o particolari anomalie gestionali tali da compromettere gli equilibri dei bilanci. Tale verifica di primo livello operata dagli organi di revisione si pone in continuità con quanto rilevato in ordine ai rendiconti del sessennio precedente (2017-2022) come confermato, peraltro, anche da questa Sezione nei correlati referti; non sono, inoltre, segnalate misure correttive suggerite dai revisori e non adottate dagli enti;
- nel corso dell'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Ciò posto, si osserva, inoltre, quanto segue:

- a) è stata verificata dagli Organi di revisione, per tutti i rispettivi enti, la completa trasmissione alla BDAP dei documenti allegati al rendiconto 2023 elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. Al riguardo, nonostante analoghe attestazioni fossero contenute nei questionari ad uso relazione degli esercizi precedenti (in particolare, riferiti al 2019, 2020, 2021 e 2022), la Sezione ha rilevato alcune lacune informative, soprattutto avuto riguardo al mancato invio alla BDAP degli elenchi dei residui attivi e passivi, come invece prescritto dalla lettera m) del comma 4 dell'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011. In relazione al rendiconto 2023, si rilevano inadempimenti per i Comuni di Champdepraz, Issime, Oyace e Valtournenche, i quali, a seguito di specifica segnalazione della Sezione, hanno successivamente ottemperato.

Questa Sezione raccomanda ai predetti Enti e ai rispettivi Organi di revisione di assicurare la coerenza e la completezza delle informazioni trasmesse alla predetta banca dati, a tal fine rimarcando quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte: *“Va ribadita l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, co. 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all’elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’ente di competenza in esso presenti”*¹.

- b) tutti gli Enti hanno trasmesso alla BDAP le risultanze del consuntivo aggregate secondo la struttura del piano dei conti integrato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011;
- c) i Comuni di Charvensod e Pollein non hanno allegato la relazione dell’Organo di revisione al rendiconto trasmesso alla BDAP. La Sezione osserva che la relazione dell’Organo di revisione è espressamente prevista, quale allegato al rendiconto, all’art. 11, comma 4, lettera p), del d.lgs. n. 118/2011 ed invita i predetti Comuni, per il futuro, a trasmettere alla BDAP la documentazione completa;
- d) in ordine all’eventuale utilizzo nel corso della gestione 2023 di quote di avanzo libero del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, viene accertato il rispetto delle prescrizioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), ad eccezione dei Comuni di Emarèse, La Thuile, Oyace, Quart e Verrès, per i quali viene indicato *“non ricorre la fattispecie”*. Tale attestazione non è corretta, in quanto, in base ai dati nella disponibilità della Sezione, i predetti Comuni hanno utilizzato quote di avanzo libero nel corso della gestione 2023. Nel rinviare al successivo paragrafo 4.1 (L’applicazione dell’avanzo dell’esercizio precedente) per la disamina degli approfondimenti al riguardo esperiti, in questa sede occorre, comunque, ribadire (cfr. deliberazione n. 28/2024) che l’inibizione all’utilizzo dell’avanzo libero in presenza delle situazioni delineate agli artt. 195 e 222 del TUEL è prevista dall’art. 187, comma 3-bis dello stesso Testo unico, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193.

¹ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2022/INPR.

- e) con riferimento all'applicazione nel corso del 2023 dell'avanzo vincolato presunto e accantonato (dunque, non ancora accertato in sede di rendiconto) sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, commi 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL, nonché le prescrizioni disposte ai punti 8.11, 9.2.5 e 9.2.10 del principio applicato 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011 nei 21 Enti che hanno proceduto in tal senso. Per altri 50 Enti non è stato invece necessario (risposta *"non ricorre la fattispecie"*), mentre per due Comuni, Pré-Saint-Didier e Quart, è stato dato riscontro negativo. Tale ultima attestazione confligge, peraltro, con quanto indicato dagli Organi di revisione dei due Comuni nel parere sul rendiconto trasmesso a questa Sezione. Non è, infatti, infrequente rilevare incoerenze di dati e informazioni tra quanto riportato nei questionari ad uso relazione e nei pareri degli organi di revisione. A seguito di interlocuzione, gli Organi di revisione dei Comuni di Pré-Saint-Didier e Quart hanno successivamente confermato che trattasi di errore materiale di compilazione del questionario, rettificando la risposta negativa con *"non ricorre la fattispecie"*. La Sezione richiama gli Organi di revisione a controllare accuratamente le risposte fornite nel questionario prima dell'inoltro a questa Corte;
- f) quanto al conseguimento del risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, gli Organi di revisione dei Comuni di Allein, Arnad e Donnas rispondono negativamente. Nel rinviare ai controlli esperiti al riguardo nel successivo paragrafo n. 4, si anticipa in questa sede che la suddetta attestazione non risulta corretta (Allein W1= euro 425.322,11; Arnad W1 = euro 1.632.804,53; Donnas W1= euro 927.581,65). La Sezione reitera il richiamo agli Organi di revisione di controllare accuratamente le risposte fornite nel questionario prima dell'inoltro a questa Corte;
- g) in relazione al nuovo prospetto dimostrativo riguardante il risultato di amministrazione, come modificato dal DM 27 luglio 2023 e applicabile a far data dal rendiconto 2023, unicamente 39 Comuni hanno dato evidenza dei residui attivi incassati alla data del 31/12/2023 in conti correnti postali o bancari diversi dal conto di tesoreria principale. Per ulteriori 28 Comuni non sono rilevati incassi su conti postali o bancari.

I restanti 6 Comuni (Bionaz, Champderaz, Charvensod, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve) non hanno dato evidenza dei residui attivi incassati su altri conti diversi dalla tesoreria principale. L'unico Ente per il quale vengono fornite nel questionario delle precisazioni è il Comune di Villeneuve, il cui Organo di revisione attesta che *"Non è stato inserito per errore l'importo di € 2.152,91"*. La Sezione raccomanda ai predetti 6 Comuni di dare attuazione alle prescrizioni normative sopra richiamate, anche tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate al paragrafo n. 3.2 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, il quale ora stabilisce che *"L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla*

riscossione di specifiche entrate. Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3.”;

- h) 12 Comuni (Arvier, Ayas, Courmayeur, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Jovençon, La Salle, Montjovet, Nus, Pollein, Saint-Vincent, Valpelline) hanno in essere operazioni economiche in cui ricorrono congiuntamente i requisiti di cui all'art. 174 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), peraltro, oggetto di recenti modifiche ad opera dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Alcune tra queste vengono segnalate ancorché concluse successivamente all'esercizio 2023 (Arvier, Gressoney-Saint-Jean, Pollein, tutte riferite all'esercizio 2024). Il Comune di Ayas è l'unico Ente ad avere due operazioni di partenariato pubblico-privato.

Trattasi nella totalità dei casi di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale (art. 173, comma 3), il quale comprende *“le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”*. L'oggetto è prevalentemente riconducibile ad interventi concernenti l'illuminazione pubblica (n. 8), seguito da interventi concessori in materia idroelettrica (n. 2). I restanti 3 interventi riguardano concessioni per la realizzazione di azioni di riqualificazione di aree e beni pubblici.

Rispetto alle informazioni contenute nella tabella n. 7.2 del questionario e a seguito delle precisazioni rese sul punto dagli Organi di revisione dei Comuni di Pollein e Valpelline (che rettificano errate risposte fornite nel questionario), si rileva che gli Enti hanno esperito le valutazioni ai fini della corretta allocazione del rischio operativo e che la modalità di contabilizzazione di ciascuna operazione è *off-balance*, in ciò attestando che non si realizza, sostanzialmente, un trasferimento del rischio dal soggetto privato a quello pubblico (sul punto, cfr. Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 3/2021 e n. 200/2021);

- i) nel corso del 2023, 39 Comuni (pari al 53% del totale) non hanno effettuato assunzioni di personale, mentre i restanti 34 hanno proceduto in tal senso. Per tale secondo contingente di Enti, i rispettivi Organi di revisione attestano nel questionario il rispetto della disciplina

regionale in materia di facoltà assunzionali di cui all'art. 12 della l.r. 21 dicembre 2022, n. 32². La citata disposizione, che modifica la previgente disciplina dettata dall'art. 1 della l.r. 22 dicembre 2021, n. 35³, basata sostanzialmente sulle cessazioni dal servizio (*turn over*), prevede, al comma 1, che, nel triennio considerato, gli enti locali possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di reclutamento stabiliti negli atti di programmazione vigenti e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore a un valore soglia determinato quale percentuale, differenziata per fascia demografica, della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Pertanto, la nuova disciplina regionale, incentrata sulla sostenibilità finanziaria in chiave prospettica, si allinea sostanzialmente a quella statale recata dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il comma 4 rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL, la determinazione delle fasce demografiche e i valori soglia di cui al comma 1, valutando le peculiarità delle relative forme associative e apportando eventuali correttivi, anche relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva del personale e delle entrate correnti. Peraltro, il comma 5 stabilisce, in sede di prima applicazione del nuovo sistema assunzionale, che, nelle more di adozione della sopra citata deliberazione e sino al primo giorno del mese successivo all'adozione, debbano trovare applicazione le previgenti disposizioni di cui alla richiamata l.r. n. 35/2021.

La Giunta regionale ha provveduto in merito con deliberazione n. 335 dell'11 aprile 2023⁴. Con tale provvedimento è stato, tra l'altro, approvato un modulo di rilevazione dei parametri individuati per determinare il valore soglia, da compilarsi a cura di ciascun ente e da trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto - opportunamente sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario, dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione - alla Regione e al CPEL.

Quanto poi alle modalità attuative del nuovo sistema assunzionale, il comma 6 dispone che gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia determinato con la deliberazione di cui al

² Recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali".

³ Recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali".

⁴ Le soglie individuate sono le seguenti:

- a) Comuni con popolazione sino a 1000 abitanti: 31%;
- b) Comuni con popolazione da 1001 a 2000 abitanti: 29,5%;
- c) Comuni con popolazione da 2001 a 15.000 abitanti: 27,5%;
- d) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 25%.

comma 4 possono incrementare la spesa di personale sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica di appartenenza; gli enti locali che si collocano al di sopra del medesimo valore soglia adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento, anche applicando un *turn over* inferiore al 100%. Questa Sezione, in fase istruttoria, ha acquisito dal Servizio Enti locali dell'Amministrazione regionale i dati concernenti i valori soglia comunicati dagli Enti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, rappresentati nella tabella che segue:

Tabella 1 - Sostenibilità finanziaria della spesa di personale dei comuni nell'anno 2023. Rispetto valore soglia.

Comuni	Popolazione e residente al 31/12/2023	Valore soglia di riferimento DGR 335/2023 (rapporto % tra spesa e entrata)	Risultato verifica limite assunzionale (rapporto % tra spesa e entrata)	Limite	Comuni	Popolazione residente al 31/12/2023	Valore soglia di riferimento DGR 335/2023 (rapporto % tra spesa e entrata)	Risultato verifica limite assunzionale (rapporto % tra spesa e entrata)	Limite
Allein	209	31	18,85	rispettato	La Magdeleine	99	31	23,14	rispettato
Antey-Saint-André	565	31	18,72	rispettato	La Salle	2032	27,5	16,62	rispettato
Arnad	1232	29,5	20,33	rispettato	La Thuile	776	31	12,39	rispettato
Arvier	806	31	22,03	rispettato	Lillianes	412	31	25,41	rispettato
Avisè	303	31	22,81	rispettato	Montjovet	1748	29,5	17,69	rispettato
Ayas	1369	29,5	13,77	rispettato	Morgex	2057	27,5	17,91	rispettato
Aymavilles	2096	27,5	18,62	rispettato	Nus	2950	27,5	18,01	rispettato
Bard	102	31	24,51	rispettato	Ollomont	165	31	12,91	rispettato
Bionaz	222	31	11,34	rispettato	Oyace	202	31	23,16	rispettato
Brissogne	953	31	25,84	rispettato	Perloz	451	31	30,97	rispettato
Brusson	814	31	20,49	rispettato	Pollein	1501	29,5	25,98	rispettato
Challand-Saint-Anselme	740	31	18,18	rispettato	Pontboset	170	31	21,02	rispettato
Challand-Saint-Victor	546	31	22,84	rispettato	Pontey	778	31	23,60	rispettato
Chambave	869	31	20,59	rispettato	Pont-Saint-Martin	3541	27,5	23,53	rispettato
Chamois	108	31	19,47	rispettato	Pré-Saint-Didier	955	31	13,27	rispettato
Champdepraz	726	31	28,54	rispettato	Quart	4127	27,5	12,67	rispettato
Champorcher	369	31	23,72	rispettato	Rhêmes-Notre-Dame	76	31	23,99	rispettato
Charvensod	2423	27,5	19,04	rispettato	Rhêmes-Saint-Georges	163	31	22,89	rispettato
Châtillon	4346	27,5	20,25	rispettato	Roisin	1014	29,5	19,78	rispettato
Cogne	1310	29,5	18,56	rispettato	Saint-Christophe	3468	27,5	17,97	rispettato
Courmayeur	2602	27,5	10,84	rispettato	Saint-Denis	368	31	27,84	rispettato
Donnas	2391	27,5	23,27	rispettato	Saint-Marcel	1331	29,5	20,36	rispettato
Doues	505	31	23,25	rispettato	Saint-Nicolas	334	31	19,71	rispettato
Emarèse	225	31	12,72	rispettato	Saint-Oyen	194	31	19,98	rispettato
Etroubles	481	31	21,62	rispettato	Saint-Pierre	3292	27,5	16,36	rispettato
Fénis	1769	29,5	15,98	rispettato	Saint-Rhémy-en-Bosses	331	31	22,11	rispettato
Fontainemore	432	31	24,78	rispettato	Saint-Vincent	4456	27,5	16,00	rispettato
Gaby	418	31	19,14	rispettato	Sarre	4787	27,5	18,48	rispettato
Gignod	1687	29,5	17,68	rispettato	Torgnon	557	31	15,93	rispettato
Gressan	3375	27,5	16,81	rispettato	Valgrisenche	186	31	20,71	rispettato
Gressoney-La-Trinité	320	31	14,06	rispettato	Valpelline	588	31	15,00	rispettato
Gressoney-Saint-Jean	760	31	15,48	rispettato	Valsavarenche	154	31	17,28	rispettato
Hône	1159	29,5	20,69	rispettato	Valtournenche	2179	27,5	14,48	rispettato
Introd	653	31	21,64	rispettato	Verrayes	1283	29,5	20,34	rispettato
Issime	381	31	23,60	rispettato	Verrès	2508	27,5	20,59	rispettato
Issogne	1290	29,5	23,32	rispettato	Villeneuve	1276	29,5	19,10	rispettato
Jovençon	714	31	22,68	rispettato					

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta su dati acquisiti dagli enti locali.

Tutti i comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti rispettano i valori soglia determinati dalla normativa regionale innanzi richiamata.

Nel contempo, si osserva che soltanto in 23 Comuni l'Organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, come obbligatoriamente prescritto dal comma 1 dell'art. 12 della l.r. n. 32/2022, mentre nella maggior parte degli enti (50) ciò non è avvenuto. Questa Sezione richiama gli Enti e i rispettivi organi di revisione inadempienti al rispetto della citata disposizione e si riserva di effettuare ulteriori controlli in sede di esame del rendiconto dell'esercizio successivo;

- j) con riferimento alla certificazione da parte dell'Organo di revisione della costituzione del fondo per il salario accessorio (FUA), questa Sezione si è già espressa a più riprese (cfr. deliberazioni n. 31/2023 e n. 28/2024). A rendiconto 2023 sussistono ancora diversi enti inadempienti (13 per il FUA relativo al personale appartenente alle categorie del CCRL e 53 per il FUA del personale dirigenziale). E' necessario, al riguardo, ribadire che il recente intervento normativo regionale di cui all'art. 10, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25⁵ (in vigore dal 1° gennaio 2024), ha modificato l'art. 47, comma 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22⁶, che ora così recita: *“A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 [ndr.: enti locali compresi], redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate dagli organi di revisione o di controllo degli stessi enti e, per l'Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14, istitutiva dello stesso”*.

Nel rammentare l'obbligatorietà di tale certificazione da parte degli Organi di revisione degli enti locali, si ricorda, inoltre, che, a mente dell'art. 47, comma 10, della citata l.r. n. 22/2010, gli enti locali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, i contratti decentrati o di settore stipulati, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

Questa Sezione si riserva di esperire ulteriori controlli in sede di esame del rendiconto dell'esercizio successivo;

- k) in tutti gli Enti, gli agenti contabili (a denaro e a materia) hanno reso il conto della propria gestione, ad eccezione del Comune di La Magdeleine, per il quale l'Organo di revisione segnala quanto segue: *“Solo il tesoriere. L'ente ha sempre sostenuto di non avere agenti contabili. E' in corso una istruttoria da parte della Procura della Corte dei conti”*. Per il Comune di Torgnon, viene, inoltre,

⁵ Recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali”*. In vigore dal 1° gennaio 2024.

⁶ Recante *“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”*.

specificato *“solo per quanto riguarda il tesoriere”* e che *“non sono stati nominati agenti contabili a materia (si rinvia a quanto già richiesto all’Ente dalla Corte dei conti procura generale [regionale])”*.

Inoltre, per 67 Enti viene attestato che il conto è stato reso nei termini di cui all’art. 233 del TUEL, mentre nei Comuni Bard, Etroubles, La Thuile, Saint-Rhémy-en-Bosses e Torgnon tali prescrizioni non sono state rispettate.

Infine, in tutti gli Enti, ad eccezione dei Comuni di Antey-Saint-André e Torgnon, viene attestato che i conti resi dagli agenti contabili a denaro e a materia hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle rispettive scritture contabili. Al riguardo, l’Organo di revisione del Comune di Antey-Saint-André precisa che *“il controllo è stato effettuato dal C2, in futuro sarà sottoposto alla firma della figura apicale”*.

Ciò posto, questo Collegio rammenta che, in sede di controllo del rendiconto dell’esercizio 2022, era stata effettuata una specifica istruttoria nei confronti del Comune di Antey-Saint-André in quanto veniva attestata l’assenza di agenti contabili nell’Ente. Tale verifica dava, inoltre, modo alla Sezione di rilevare la mancata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Regolamento di contabilità, nonché, una volta acquisto, l’obsolescenza e l’incompatibilità dello stesso rispetto alla normativa sopravvenuta rispetto alla data di adozione (2001). Nel rinviare, per quanto argomentato sul punto, alla deliberazione n. 28/2024, preme in questa sede riportare quanto all’epoca segnalato: *“questa Sezione sollecita il Comune di Antey-Saint-André a procedere con la necessaria tempestività ad una revisione organica del Regolamento di contabilità, a darne pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa sul proprio portale istituzionale, nonché ad individuare gli agenti contabili interni, i quali dovranno, in ogni caso, operare nella rigorosa osservanza delle disposizioni di cui all’art. 233 del TUEL”*. Ciò posto, questa Sezione ha inteso verificare se il Comune di Antey-Saint-André abbia dato corso alla sollecitazione di questa Sezione, in tal modo superando le criticità rilevate. Il Segretario dell’Ente riscontra quanto segue: *“il Comune di Antey-Saint-André non ha (dal lontano anno 2000 come verificato a seguito di indagine richiesta dalla Procura regionale della Corte dei conti) mai nominato agenti contabili. L’eventuale nomina dovrebbe avvenire a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale (competenza residuale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000), come avvenuto nei vicini Comuni di La Magdeleine e di Torgnon (nomina agenti contabili esterni per la gestione dei parcheggi comunali a pagamento e dei relativi proventi in contanti), in assenza di disposizioni che attribuiscono la competenza della nomina ad altri organi. Relativamente alla presenza di agenti contabili che gestiscano denaro di fatto, si può escludere che esistano essendo oramai operativi in municipio da anni i POS ed essendo stati tutti i dipendenti severamente ammoniti a non accettare denaro in contante. Il regolamento di contabilità è obsoleto e non è stato aggiornato, anche in relazione alla presenza nel regolamento proposto dal CELVA di diversi passaggi non in linea con la normativa nazionale obbligatoriamente applicabile che determinerebbe l’espressione di un parere contrario per violazione di legge nel provvedimento di approvazione (di competenza del Consiglio Comunale)”*.

Alla luce di quanto riferito dall'Ente, è stata disposta un'ulteriore richiesta istruttoria con la quale è stato invitato il Comune di Antey-Saint-André a fornire esaustivi dettagli in relazione alla *“presenza nel regolamento proposto dal CELVA di diversi passaggi non in linea con la normativa nazionale obbligatoriamente applicabile”*, nonché a trasmettere copia del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, non pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Con successivo riscontro, il Segretario del Comune riferisce quanto segue: *“nell'allegare copia dell'ultimo schema di Regolamento di contabilità proposto dal CELVA (approvato per la sua diffusione ai comuni valdostani con deliberazione del consiglio di amministrazione del CELVA 17 ottobre 2017, n. 57), precisa che agli art. 25 (Rendiconto della gestione -procedura), 26 (Funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria), 27 (Termini per l'espressione dei pareri da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria) e 28 (Composizione e funzionamento dell'organo di revisione economico-finanziaria) viene citato come fonte il Regolamento Regionale 3 febbraio 1999, n. 1; ora poiché tra le materie rientranti nella potestà legislativa previste dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta né all'art. 2 né all'art. 3 vi è traccia della competenza “organi di revisione”, la competenza legislativa non potrebbe essere esercitata così come non potrebbe essere esercitata neppure la funzione amministrativa. Pertanto la fonte andrebbe trovata nel titolo VII del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Revisione economico-finanziaria). Inoltre la norma di riferimento non è neppure di rango legislativo, ma è un regolamento (R.R. 1/1999), dunque di rango sotto-ordinato alla Legge (criterio della tipologia normativa), e per di più è pure precedente (criterio della successione delle norme nel tempo) al D.Lgs. 267/2000 che così dovrebbe essere l'unica fonte di riferimento”*. Quanto al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, viene precisato che *“il sottoscritto segretario comunale ha verificato che il regolamento in questione non era stato a suo tempo pubblicato e dunque ne ha chiesto (e ottenuto) la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in data 14.02.2025 [...]. Se ne trasmette pertanto copia alla scrivente Sezione.”*

Rispetto alla situazione rilevata e alle precisazioni fornite dagli Enti indicati alla presente lettera k) e, in particolare, dal Comune di Antey-Saint-André, questa Sezione osserva quanto segue:

k.1) sulla mancata nomina degli agenti contabili: i Comuni di Antey-Saint-André e La Magdeleine attestano di non aver mai provveduto alla nomina degli agenti contabili interni, mentre per quello di Torgnon la mancata nomina è limitata agli agenti contabili a materia, come risultante, per tutti i 3 Comuni, *“da istruttoria della Procura regionale della Corte dei conti”*. Tale ultimo aspetto, in base alle informazioni nella disponibilità di questa Sezione, attiene ad una richiesta di informazioni della Procura regionale relativamente agli agenti contabili degli enti locali e alla gestione di riferimento.

Per quanto di competenza di questa Sezione in ordine alla regolarità della gestione, occorre ribadire come le prescrizioni di cui all'art. 233 del TUEL, come peraltro quelle contenute all'art. 226 del medesimo T.U., si applichino pacificamente agli enti locali valdostani, in

quanto non ricomprese nelle esclusioni disposte dalla legge regionale n. 19/2015 in riferimento alle disposizioni contenute nella parte II del TUEL.

Per quanto precede, questa Sezione, nel rispetto della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, raccomanda agli enti interessati di procedere alla nomina degli agenti contabili e alla stretta osservanza delle disposizioni sopra richiamate. Tale ultima raccomandazione è formulata anche nei confronti dei Comuni di Bard, Etroubles, La Thuile, Saint-Rhémy-en-Bosses;

k.2) sulle giustificazioni del Comune di Antey-Saint-André in relazione alla mancata nomina degli agenti contabili: il Comune di Antey-Saint-André giustifica la mancata nomina degli agenti contabili interni precisando che, con riferimento *“alla presenza di agenti contabili che gestiscano denaro di fatto, si può escludere che esistano essendo oramai operativi in municipio da anni i POS ed essendo stati tutti i dipendenti severamente ammoniti a non accettare denaro in contante”*. Tale giustificazione non può in alcun modo essere idonea a superare l'irregolarità riscontrata. Questo Collegio rammenta, preliminarmente, che, oltre al maneggio di denaro pubblico, la figura dell'agente contabile e le correlate responsabilità riguardano anche coloro che sono incaricati della gestione dei beni dell'ente locale, i quali, al pari degli altri, debbono *“rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”* (art. 93, comma 2, TUEL, a cui rinvia espressamente l'art. 233 del medesimo testo unico). In secondo luogo, si rappresenta al Comune di Antey-Saint-André che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come il significato dell'espressione *“maneggio di denaro”* debba essere latamente inteso *“sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio”* (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. I d'appello, sentenza n. 324 del 15 luglio 2008).

Inoltre, anche l'utilizzo di mezzi elettronici (carta di credito o POS –*“point of sale”*) è da ricondurre ad attività di maneggio di denaro e, dunque, alla disciplina degli agenti contabili e al conseguente obbligo di resa del conto nelle modalità prescritte dalla stessa (cfr. Sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. Giurisdizionale Sardegna sentenza n. 294/2018; Sez. Giurisdizionale Marche sentenza n. 89/2022).

Infine, si rammenta all'Ente che, anche qualora non sia intervenuto alcun incarico formale di nomina di agente contabile, la sola gestione di fatto di denaro (latamente inteso) comporta le medesime responsabilità amministrative e contabili e i medesimi obblighi di resa del conto giudiziale previsti per gli agenti contabili incaricati a seguito di provvedimento formale,

laddove *“il contabile di fatto espleti le medesime mansioni di quello di diritto”* (ex multis, Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 155/2020);

k.3) sulla mancata attestazione di conformità dei conti nei Comuni di Antey-Saint-André e Torgnon: per il primo Comune, viene evidenziato *“che il controllo è stato effettuato dal C2, in futuro sarà sottoposto alla firma della figura apicale”*, mentre per il secondo nulla viene precisato. Questo Collegio rammenta ad entrambi i Comuni che a mente dell’art. 139, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, vige l’obbligo di *“individuare un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del contro, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”*. Quanto alla *“relazione degli organi di controllo interno”*, come statuito dalle SS.RR. in sede consultiva, con deliberazione n. 2/2018, debbono intendersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti, in quanto la predetta relazione *“si riconduce alla normale attività assegnata al collegio dei revisori dei conti”*.

Per quanto precede, i Comuni di Antey-Saint-André e Torgnon, al pari dei rispettivi Organi di revisione, sono tenuti al rispetto della disciplina innanzi richiamata;

k.4) sulla competenza alla nomina degli agenti contabili: come visto il Segretario del Comune di Antey-Saint-André riferisce che la nomina dovrebbe avvenire *“a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in assenza di disposizioni che attribuiscono la competenza della nomina ad altri organi (competenza residuale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000)”*.

Al riguardo, questo Collegio, in primo luogo, ha acquisito in sede istruttoria il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, avendo quest’ultimo già trasmesso in sede di controllo del rendiconto 2022 il Regolamento di contabilità, peraltro oggetto di puntuali osservazioni riportate nel correlato referto. In entrambi i Regolamenti, espressione dell’autonomia organizzativa attribuita agli enti locali, non è rinvenibile alcuna disposizione che indichi i criteri e le modalità concernenti la nomina degli agenti contabili, ad eccezione dell’economista *“il quale assume la qualifica di agente contabile”* (art. 4, comma 1, Regolamento di contabilità).

Si osserva, inoltre, che il Regolamento di organizzazione trasmesso dall’Ente riporta, nel frontespizio, la data del 2006. Al pari del Regolamento di contabilità (cfr. deliberazione n. 28/2024), tale atto risulta superato e incompatibile con la corrispondente disciplina successivamente intervenuta. Gran parte dei riferimenti normativi in esso contenuti fanno riferimento ad atti normativi statali e regionali abrogati.

Questa Sezione ritiene di rimarcare, sul punto, la grave inerzia amministrativa dovuta all’assenza, per un ventennio, di alcun aggiornamento regolamentare di atti di particolare

rilevanza per la corretta organizzazione e gestione dell'attività comunale, necessariamente orientata alla cura dell'interesse pubblico.

In secondo luogo, pur non essendo questa la sede deputata a fornire un indirizzo orientativo al Comune in argomento, ad avviso di questo Collegio, in questo caso, la disciplina applicabile è rinvenibile nella legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), con particolare riguardo agli artt. 23 (Competenze della Giunta comunale), 35 (Regolamenti comunali), 46 (Organizzazione degli uffici e del personale), tenendo presente la necessità di operare nel rispetto del principio della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa, come richiamato anche nella legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale). Pertanto, il Comune di Antey-Saint-André, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, è sollecitato a definire criteri e modalità di nomina degli agenti contabili, i quali dovranno, in ogni caso, operare nella rigorosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 233 del TUEL;

k.5) infine, occorre rivolgere l'attenzione sulla raccomandazione formulata da questa Sezione in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2022 di “procedere con la necessaria tempestività ad una revisione organica del Regolamento di contabilità, a darne pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa sul proprio portale istituzionale”. Il Segretario comunale riferisce, in sede di riscontro istruttorio, che il regolamento di contabilità non è stato aggiornato “*anche in relazione alla presenza nel regolamento proposto dal Celva di diversi passaggi non in linea con la normativa nazionale obbligatoriamente applicabile che determinerebbe l'espressione di un parere contrario per violazione di legge nel provvedimento di approvazione (di competenza del Consiglio Comunale)*”.

Le presunte illegittimità, a dire del Segretario comunale, riguarderebbero gli artt. 25, 26, 27 e 28 del regolamento proposto dal Celva (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta) nel 2017 a tutti i comuni valdostani e deriverebbero dal riferimento in essi operato al Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1. Di conseguenza, sostiene il Segretario comunale di Antey-Saint-André, “*poiché tra le materie rientranti nella potestà legislativa previste dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta né all'art. 2 né all'art. 3 vi è traccia della competenza “organi di revisione”, la competenza legislativa non potrebbe essere esercitata così come non potrebbe essere esercitata neppure la funzione amministrativa. Pertanto la fonte andrebbe trovata nel titolo VII del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Revisione economico-finanziaria). Inoltre la norma di riferimento non è neppure di rango legislativo, ma è un regolamento (R.R. 1/1999), dunque di rango sotto-ordinato alla Legge (criterio della tipologia normativa), e per di più è pure precedente (criterio*

della successione delle norme nel tempo) al D.Lgs. 267/2000 che così dovrebbe essere l'unica fonte di riferimento".

I plurimi profili sopra evidenziati, addotti a giustificazione del mancato adeguamento del regolamento di contabilità del Comune di Antey-Saint-André, riguardano l'attività di revisione economico-finanziaria negli enti locali, che rappresenta una fondamentale quanto imprescindibile azione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica finalizzata al perseguimento della corretta e sana gestione delle risorse pubbliche, da considerarsi ancor più rilevante "nel rinnovato contesto" dell'armonizzazione dei sistemi contabili (cfr. Sezione Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 6/2017).

Sebbene la sede naturale in cui esaminare in dettaglio quanto sollevato dal Segretario del Comune di Antey-Saint-André sia quella consultiva, pur nel rispetto dei vincoli perimetrali all'interno dei quali valutare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva di un eventuale quesito, si formulano le seguenti considerazioni.

A livello statale, la disciplina generale concernente la revisione economico-finanziaria degli enti locali è contenuta nella Parte II (Ordinamento finanziario e contabile), Titolo VII (Revisione economico-finanziaria) del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Specifiche declinazioni delle competenze poste in capo all'Organo di revisione sono contenute nella disciplina contabile armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai principi applicati n. 4/1 e n. 4/2, fermo restando l'esercizio dell'attività di vigilanza e di verifica dettato da ulteriori disposizioni di volta in volta introdotte dal legislatore statale (a mero titolo esemplificativo, quelle prescritte dall'art. 1, comma 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, circa le verifiche poste in capo all'Organo di revisione in ordine alla corretta attuazione delle misure concernenti il debito commerciale residuo, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti e la costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali e quelle disposte dall'art. 6, comma 2, del d.l. 19 ottobre 2024, relative alla verifica del Piano annuale dei flussi di cassa e sulla congruità dello stesso)⁷. Quanto poi ai criteri e modalità di individuazione degli Organi di revisione, si rammenta che in base alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato dall'art. 57-ter, comma 1, lett.

⁷ Il citato d.l. 155/2024 dispone all'art. 6, commi 1 e 2, quanto segue: "1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1."

a), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, negli enti locali l'Organo di revisione, monocratico o collegiale, è scelto mediante estrazione nell'ambito di specifici elenchi. L'art. 19-bis del citato d.l. n. 138/2011 dispone, inoltre, che *“L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Sul versante della disciplina regionale, questo Collegio rileva che il regolamento regionale n. 1/1999 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta) è stato adottato in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 [*Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 - Interventi regionali in materia di finanza locale - e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)*], poi abrogata ad opera dell'art. 31, comma 7 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19⁸.

Anche il predetto regolamento n. 1/1999 è stato abrogato dalla stessa disposizione della citata legge regionale n. 19/2015, ad eccezione del Titolo VIII (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta) - artt. da 64 a 69 - nel quale è contenuta la disciplina dell'attività di revisione presso gli enti locali regionali. La vigenza della disciplina è, infatti, confermata dall'art. 31, comma 5, della citata l.r. n. 19/2015, peraltro non oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo, il quale dispone che *“Gli enti locali applicano il Titolo VIII del regolamento regionale n. 1/1999 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta) fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia”*.

Le predette abrogazioni intervengono contestualmente alla scelta del legislatore regionale di dettare ulteriori disposizioni *“in materia di contabilità per il coordinamento con la disciplina statale vigente e per l'applicazione del sistema contabile armonizzato”*, contenute al Capo VII, artt. da 27 a 31, della citata l.r. n. 19/2015. In particolare, per i fini che qui interessano:

- l'art. 27, comma 2, della l.r. n. 19/2015 dispone che gli enti locali e le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano applicare le disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs. n. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto all'art. 31, comma 2 (ovvero, l'opzione esercitabile dagli enti locali, in relazione all'anno 2016, in ordine all'applicazione o meno dei nuovi schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal sistema contabile armonizzato);

⁸ Recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali”*.

- l'art. 28 stabilisce che agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ad eccezione delle seguenti disposizioni⁹:
 - lettere c) e f) del comma 4 dell'articolo 152;
 - comma 2 dell'art. 153;
 - articoli 155, 156 e 158;
 - articoli dal 234 al 239;
 - articoli dal 241 al 269.

Ricompresa in tale ultimo gruppo di disposizioni, escludenti dall'ambito soggettivo di applicazione gli enti locali regionali, vi è anche la disciplina concernente l'attività di revisione economico-finanziaria (artt. da 234 a 240 del TUEL).

Dalle disposizioni sopra riportate si ricava che la vigenza del regolamento regionale n. 1/1999, quantomeno con riferimento alle funzioni dell'Organo di revisione (art. 67), deve essere necessariamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs. n. 118/2011, applicabile agli enti locali regionali per espressa previsione dell'art. 27, comma 1, della l.r. n. 19/2015.

Il Titolo I del citato d.lgs. n. 118/2011, stabilisce al comma 1 dell'art. 3 (Principi contabili generale e applicati) che le amministrazioni pubbliche debbano conformare *“la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)”;*

Diversamente opinando, si determinerebbe un ingiustificato, quanto illogico, depotenziamento della funzione degli Organi di revisione degli enti locali valdostani.

Ricostruito in estrema sintesi il quadro normativo di riferimento, questo Collegio rammenta, preliminarmente, che ha già avuto modo di effettuare un primo approfondimento sulla disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria (cfr. deliberazione n. 31/2023), con riferimento all'obbligatorietà dello svolgimento del controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e del rilascio delle correlate certificazioni da parte dell'Organo di revisione, non previsto

⁹ Tra le disposizioni della parte II del TUEL, escluse dall'ambito di applicazione, erano previste inizialmente anche quelle dettate dagli articoli dal 196 al 198-*bis*, concernenti il controllo di gestione. Tale esclusione è stata successivamente abrogata dal comma 12 dell'art. 9 della l.r. 24 dicembre 2018, n. 12.

nell'ambito del citato regolamento regionale n. 1/1999 ma espressamente prescritto al paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n.118/2011, in forza del disposto dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. A seguito dell'attività istruttoria all'epoca svolta, si evidenziava quanto segue: *“Conclusivamente sul punto, la Sezione, ad esito dei primi approfondimenti effettuati sul tema in argomento, auspica un aggiornamento delle disposizioni normative contenute nel regolamento regionale n. 1/1999, nella parte ad oggi vigente e concernente l'attività di revisione economico-finanziaria negli enti locali regionali e, nelle more, invita gli Enti ad integrare il proprio regolamento di contabilità con la previsione delle funzioni ad oggi non espressamente attribuite all'Organo di revisione (possibilità contemplata dall'art. 67 del ripetuto r.r. n. 1/1999), fermo restando che, anche in assenza dei predetti interventi di aggiornamento normativo, per le ragioni innanzi esposte, parrebbe potersi sostenere che ogni adempimento previsto dal d.lgs. n. 118/2011 posto in capo all'Organo di revisione debba essere rigorosamente osservato”*. Tale orientamento veniva rimarcato anche in sede di conclusioni finali del referto sul controllo del rendiconto dell'esercizio 2021, laddove veniva ulteriormente precisato che *“a fronte delle risultanze degli approfondimenti istruttori svolti in relazione alla mancata certificazione da parte dell'Organo di revisione della costituzione del Fondo unico aziendale preordinato alla sottoscrizione dell'accordo integrativo decentrato, la Sezione, per le ragioni dettagliatamente esposte, ritiene necessario che gli Enti e i rispettivi Organi di revisione diano corso a tutti gli adempimenti connessi ai controlli prescritti dai principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011. Nel contempo, questa Sezione auspica un aggiornamento anche della disciplina regionale regolante l'attività di revisione economico-finanziaria degli enti locali, di cui al r.r. n. 1/1999, nella parte ad oggi vigente”*.

La lacuna normativa relativa all'attività - obbligatoria - di certificazione della contrattazione integrativa da parte dell'Organo di revisione è stata colmata dal legislatore regionale mediante una modifica alla già richiamata l.r. n. 22/2010 (cfr. precedente lettera j).

Tuttavia, l'auspicato intervento di adeguamento della disciplina concernente l'attività di revisione economico-finanziaria non è ad oggi intervenuto.

Tutto ciò posto, ad avviso di questo Collegio le giustificazioni della mancata revisione del regolamento di contabilità, nei termini espressi dal Segretario del Comune di Antey-Saint-André, non appaiono condivisibili:

- in primo luogo, l'espressione *“Organi di revisione”* non può rappresentare, come sostenuto dall'Ente, una *“materia”* nell'ambito della quale ascrivere o meno una competenza legislativa da attribuire allo Stato o alla Regione. Diversamente opinando, la stessa dovrebbe espressamente essere ricompresa in quelle contenute all'art. 117, commi secondo e terzo della Costituzione, ove invece nulla si rinviene. Ciò per la semplice ragione che, ad avviso di questo Collegio, la disciplina della revisione economico-finanziaria degli enti locali attiene all'ordinamento finanziario e contabile dello Stato, ovvero all'armonizzazione dei bilanci pubblici, materia riservata alla legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma

secondo, lettera e) della Costituzione, come peraltro ad essa ricondotta nell'ambito della sentenza della Corte Costituzionale 80/2017. Conseguentemente, come riportato nella richiamata sentenza della Consulta, *"le misure adottabili dalla normativa regionale vanno circoscritte ad aspetti che completano e integrano la disciplina statale e che siano oggettivamente e strettamente correlati e funzionali a specifiche esigenze locali"*;

- in secondo luogo, lo schema tipo di regolamento proposto dal CELVA non ha alcun effetto vincolante per l'Ente locale, in quanto elaborato non in forza a competenze normative ma nello svolgimento di una funzione di consulenza/assistenza tecnica erogata a tutti i comuni associati (peraltro, prevista all'art. 5, comma 3, lettera a, dello Statuto del CELVA stesso), proprio al fine di agevolare gli enti locali valdostani nell'effettuare le proprie scelte nell'esercizio, nel caso di specie, della competenza ad essi attribuita dall'art. 35 della legge regionale n. 54/1998 e dall'art. 152 del TUEL. Al tempo stesso, nulla vieta all'ente locale valdostano di discostarsi dalle proposte operate dal CELVA, oppure di affidare nel proprio regolamento di contabilità ulteriori funzioni all'organo di revisione, possibilità, questa, espressamente contemplata sia all'art. 67, comma 3 del r.r. n. 1/1999, sia all'art. 29 dello schema di regolamento proposto dal CELVA, con una chiara finalità ampliativa dell'attività inerente ai controlli di regolarità amministrativa e contabile. Tra l'altro, gli articoli richiamati come *"illegittimi"* dello schema di regolamento - che attengono essenzialmente a questioni procedurali e alle funzioni dell'organo (ovvero: art. 25, "Rendiconto della gestione procedura"; art. 26 "Funzioni dell'Organo di revisione economico finanziaria"; art. 27, "Termini per l'espressione dei pareri da parte dell'Organo di revisione economico finanziaria") - non rivelano profili sostanzialmente distonici rispetto all'omologa disciplina recata dal TUEL, atteso che lo stesso schema vi opera espresso richiamo, come nel caso dell'art. 25, oppure effettua un'integrazione della scarsa declinazione contenuta nel r.r. n. 1/1999 prevedendo, per esempio, anche i pareri sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sui programmi di opere pubbliche e sui piani economico-finanziari per gli investimenti;
- inoltre, come chiarito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 80/2017 per fattispecie analoga, anche laddove la disciplina regionale non prevedesse espressamente che il revisore fornisca pareri sugli strumenti di programmazione economico finanziaria (di cui all'art. 239, comma 1 lettera b, numero 1, del d.lgs. n. 267/2000), sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni (art. 239, comma 1 lettera b, numero 3), sulle proposte di ricorso all'indebitamento (art. 239, comma 1, lettera b, numero 4), sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia (art. 239, comma 1, lettera, numero 5) e sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e

applicazione di tributi locali (art. 239, comma 1, lettera b, numero 7), è da ritenersi evidente come tutti i predetti adempimenti obbligatori rientrino pienamente nel concetto “*di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione*” di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) del r.r. n. 1/1999, di analogo tenore della disposizione sottoposta al vaglio di costituzionalità nella sentenza sopra richiamata¹⁰;

- considerazioni di tipo diverso devono essere formulate, invece, in relazione alla composizione dell’organo di revisione di cui all’art. 28 dello schema di regolamento, il quale nel riproporre la disposizione dell’art. 64, comma 1, del r.r. n.1/1999 ne prevede la scelta *intuitu personae* da parte dell’organo rappresentativo, comunque, tra soggetti in possesso di determinati requisiti. Tale disposizione appare essere in contrasto con i principi dell’ordinamento statale contenuti nell’art. 16, comma 25, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, che, come visto, non ha trovato ancora soluzione mediante il doveroso adeguamento della disciplina regionale “*ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia*”, come, invero, previsto dall’art. 31, comma 5, della citata l.r. n. 19/2015;
- questo Collegio non ritiene, in ogni caso, convincenti i richiami evocati dal Segretario del Comune di Antey-Saint-André per determinare quale fonte primaria della disciplina in argomento quella recata dal TUEL, e, in particolare, il criterio gerarchico (ovvero la prevalenza della fonte di rango superiore – la legge ordinaria - rispetto a quella di livello inferiore – il regolamento regionale -, precludendo a quest’ultimo di derogarvi o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata), e il criterio cronologico (ovvero la prevalenza, in caso di norme giuridiche di pari grado gerarchico, di quella più recente rispetto alla norma precedente con essa incompatibile, c.d. abrogazione tacita), in quanto in caso di contrasto tra fonti provenienti da ordinamenti giuridici differenti, nel caso di specie

¹⁰ Precisa, infatti la Corte, che “*la disposizione impugnata (art. 66, della legge prov. n. 17 del 2015) richiama, come quella interposta (art. 239 del d.lgs. 267/2000) l’istituto del parere che – con riguardo all’attività dei revisori – può essere definito obbligatorio e non vincolante. Infatti, il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile cui appartiene la revisione contabile non è vincolante per le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto, le quali sono comunque di pertinenza dell’organo amministrativo responsabile (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1999) ma è obbligatorio come prescritto sia dalla disposizione impugnata (art. 66, comma 2, della legge prov. n. 17 del 2015), sia da quella interposta (art. 239, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000) secondo cui i pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione. In buona sostanza, se l’attività degli organi di revisione non può sovrapporsi al potere decisionale dell’ente locale, la segnalazione di violazioni di regole contabili, finanziarie ed economiche e di appropriate prescrizioni per la loro rimozione pone l’ente interessato di fronte alla responsabilità politica ed amministrativa di adottare eventuali decisioni in difformità a tali prescrizioni, che potrebbero comportare ipotesi di consapevole illegittimità od illecito nell’espletamento delle proprie funzioni. Così interpretato, il combinato disposto della disposizione impugnata e di quella interposta non presenta profili di contrasto con l’art. 117, secondo comma lettera e), Cost. poiché spiega esaurientemente il significato pregnante della funzione consultiva dei revisori e l’inerenza di detta attività all’obiettivo di avvertire e salvaguardare gli organi preposti dal rischio di adottare eventuali decisioni non conformi alla legge su tutte le questioni che hanno un impatto sulla gestione del bilancio, ivi comprese la programmazione economico-finanziaria, la gestione dei servizi, la costituzione o la partecipazione ad organismi esterni, il ricorso all’indebitamento, l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa, l’adozione del regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e l’applicazione dei tributi locali. Detti adempimenti sono, dunque, astrattamente ricompresi nella norma regionale impugnata*”. Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017, punto 16.1 - considerazioni in diritto.

tra norme regionali e norme statali, il criterio da seguire è quello della competenza, ovvero la riserva in capo ad un soggetto giuridico della facoltà di regolare una determinata materia;

- conclusivamente, questo Collegio reitera l'auspicio a che la Regione autonoma Valle d'Aosta proceda a dar corso ad un tempestivo quanto completo ed esaustivo adeguamento della disciplina della revisione economico-finanziaria negli enti locali valdostani come previsto dall'art. 31 comma 5 della citata legge regionale n. 19/2015, fermo restando che l'attuale quadro normativo regionale rappresentato dal r.r. n. 1/1999, non appare aggiornato alle esigenze di un mutato contesto normativo che ha interessato l'attività di revisione negli enti locali, e suscita, per le ragioni innanzi esposte, molte perplessità in rapporto ai principi rinvenibili nella disciplina statale di riferimento.

Specifiche raccomandazioni sono reiterate anche nei confronti del Comune di Antey-Saint-André ad adottare con tempestività i necessari adeguamenti al proprio regolamento di contabilità.

2.1 Approfondimenti sul rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2023.

Gli esiti del controllo svolto in ordine ai quattro esercizi precedenti hanno posto in evidenza diffuse criticità in relazione all'adempimento in argomento (cfr., da ultimo, deliberazione n. 28/2024), le quali, per alcuni enti, si sono rivelate strutturali, in quanto reiterate nel tempo.

Occorre, al riguardo, richiamare preliminarmente le statuizioni della Sezione delle Autonomie circa la necessità di rispettare *“tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo del bilancio”*, la quale *“è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni”*¹¹.

Se per il rendiconto del 2019 soltanto 18 Comuni risultavano inadempienti, i rendiconti del 2020, 2021 e 2022 sono stati approvati oltre il termine, rispettivamente, da 30, 52 e 38 Comuni. Pur registrando un miglioramento tra il 2021 e il 2022 (+14 enti rispettosi dell'adempimento in parola) questa Sezione evidenziava come tale esito restituisse *“un quadro complessivo ancora piuttosto negativo, in quanto l'inadempimento è quantitativamente più marcato rispetto ai due ultimi esercizi pre-pandemici (2018 e 2019)”*.

Le giustificazioni addotte dagli enti interessati sono principalmente riconducibili a carenze di personale e al conseguente sottodimensionamento degli organici, nonché all'elevato *turn over* delle figure preposte al presidio di tali procedimenti.

¹¹ Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 9/2020.

Quanto al rendiconto 2023 e con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 151, comma 7, come ripetute all'art. 227, comma 2, del TUEL, il termine di approvazione è stato osservato da 60 Comuni e, dunque, si riducono a 13 gli enti inadempienti.

A livello complessivo, ciò rappresenta un risultato positivo rispetto all'andamento pregresso ed anche più performante rispetto agli esercizi pre-pandemici.

Inoltre, i ritardi rilevati nei 13 enti inadempienti appaiono più contenuti, in quanto, contrariamente a quanto riscontrato a rendiconto 2022¹², soltanto un comune ha protratto l'inadempimento sino al mese di luglio.

Con riferimento agli enti inadempienti, si delinea la seguente situazione:

- 10 Comuni hanno approvato il rendiconto entro il mese di maggio (Arvier, Avise, Aymavilles, Chambave, Chamois, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, La Thuile, Roisan, Saint-Marcel). Per i Comuni di Chamois e Gressoney-Saint-Jean lo sfioramento è piuttosto contenuto e limitato ad alcuni giorni, mentre per gli altri appare più dilatato;
- 2 Comuni (Courmayeur e Pontey) hanno approvato il rendiconto nel mese di giugno;
- il Comune di Valtournenche ha approvato il rendiconto nel mese di luglio.

Ciò premesso, ed anche con riferimento alle risultanze del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022, si osserva quanto segue:

- a) in relazione al gruppo di enti - Brusson, Champdepraz, Courmayeur, Gignod, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Torgnon, Valgrisenche - che non hanno rispettato il termine di approvazione per ogni esercizio del quinquennio 2018-2022 e oggetto di plurimi rilievi e correlate raccomandazioni da parte di questa Sezione, nonché di specifici approfondimenti istruttori tesi a verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-*quinqes*, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e s.m. e i., si rileva che tutti i predetti Comuni, ad eccezione del Comune di Courmayeur, sono riusciti a superare la ripetuta criticità approvando il rendiconto 2023 nel termine normativamente prescritto.

Ad un primo esame della documentazione concernente il rendiconto dell'esercizio 2024, si rileva che i Comuni di Brusson, Gignod, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Torgnon hanno rispettato il termine ordinario di approvazione, mentre i Comuni di Champdepraz e Valgrisenche non sono riusciti a dare continuità all'inversione di tendenza rilevata nel presente referto, approvando il

¹² La situazione rilevata in esito al controllo del rendiconto 2022 è la seguente:

- 26 Comuni hanno approvato il rendiconto entro il mese di maggio (Antey-Saint-André, Arnad, Avise, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Gaby, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Issogne, La Thuile, Montjovet, Morgex, Roisan, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès). Per alcuni enti lo sfioramento è stato piuttosto contenuto e limitato ad alcuni giorni, mentre per altri è stato più dilatato;
- 7 Comuni entro il mese di giugno (Chamois, Champdepraz, Emarèse, Pontey, Pré-Saint-Didier, Saint-Denis, Valpelline);
- 5 Comuni entro il mese di luglio (Chambave, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre).

rendiconto dell'esercizio 2024 nel mese di giugno 2025. Nel rinviare ad un esame più approfondito che sarà condotto in sede di controllo del rendiconto 2024, questa Sezione invita i Comuni di Brusson, Gignod, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Torgnon a proseguire il percorso intrapreso anche per i prossimi documenti contabili e, al contempo, raccomanda ai Comuni di Champdepraz e Valgrisenche di porre in essere ogni idonea misura organizzativa atta a rispettare il dettato normativo sopra richiamato.

Quanto al Comune di Courmayeur, che, dunque, per sei esercizi consecutivi non ha rispetto il termine di approvazione del rendiconto, le giustificazioni, piuttosto laconiche, addotte dall'Ente ad esito della nota istruttoria inviata in relazione al rendiconto 2022 si sostanziano nella *"notevole mole di lavoro"* e nella *"carezza di organico degli uffici"*, senza null'altro precisare in dettaglio.

In relazione al rendiconto 2023, è stata disposta la convocazione dell'Ente presso la Sezione in data 20 febbraio 2025. In sede di contraddittorio, il Segretario comunale ha riferito che *"L'incremento delle attività, unitamente agli organici ridotti e alla mancanza di continuità del Servizio finanziario, determinano una gestione spesso in affanno, con ritardi che si ripercuotono anche sul rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto"*. A tale riguardo, ha evidenziato che *"il Comune di Courmayeur risulta essere un Ente piuttosto decentrato rispetto al comune capoluogo di Regione e che il reperimento delle figure professionali necessarie ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ente è sempre piuttosto difficile"*. A supporto di tale affermazione, viene precisato, *"che da oltre due anni l'Ente non riesce a coprire due posti da geometra (Cat. C, posizione C2), nonostante i concorsi espletati. Quanto ai Servizi finanziari, essi si compongono attualmente di 5 unità di cui n. 1 categoria D (che riveste il ruolo di Responsabile) e n. 4 categoria C, di cui n. 3 posizione C2 (di cui n. 1 part time al 50% e n. 1 al 66%) e n. 1 posizione C1 (part time al 73%). Però, occorre precisare che a metà dell'anno 2021 è stata assunta una ragioniera, la quale però nel 2023 ha cessato dal servizio, in quanto entrata in ruolo in altro ente. Soltanto al 1° ottobre 2024 è stato possibile procedere con una nuova assunzione di n. 1 unità C2, ragioniera, la quale deve, in ogni caso, essere formata adeguatamente sulla contabilità armonizzata. Il Comune di Courmayeur ha una dimensione del bilancio piuttosto significativa, oltre 30 milioni di euro, e le attività da gestire di competenza dei Servizi finanziari, anche in favore di altri Servizi che hanno un'elevata attività provvedimentale, ad esempio i Servizi tecnici, sono molteplici (circa 1.100 determine all'anno e oltre 300 deliberazioni). A ciò occorre aggiungere, negli anni recenti, la gestione dei progetti PNRR e di n. 3 progetti Interreg."*

Inoltre, l'Ente riferisce che *"il bilancio di previsione 2025/2027 sarà approvato il 28 di febbraio 2025, nel rispetto della proroga concessa e che è previsto nell'ambito degli organici dei Servizi finanziari un ulteriore funzionario di Cat. D, il quale, nelle previsioni ad oggi ipotizzabili, dovrebbe entrare nei ruoli entro la fine del corrente anno, o al massimo, ai primi mesi del 2026. Ciò consentirà di rinforzare le attività dei predetti Servizi e di sgravare il carico di lavoro in capo all'attuale Responsabile. Precisa, ancora, che*

da parte sua, così come del Vicesindaco con delega al bilancio e dell'intera Giunta comunale, vi è la consapevolezza dell'importanza e della necessità di operare nel rispetto dei termini fissati e che, al riguardo, vengono spesso impartite sollecitazioni in tal senso al Responsabile dei servizi finanziari".

Infine, l'Ente evidenzia che "una volta approvato il bilancio di previsione, gli uffici potranno dedicarsi alla predisposizione del rendiconto e che sarà fatto tutto il possibile per risolvere la perdurante criticità mediante l'approvazione del rendiconto 2024 nel termine di legge, dando corso alle raccomandazioni della Sezione di Controllo della Corte dei conti. Riferisce, infine, che, con riferimento al rendiconto 2023, sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016".

Questa Sezione ritiene che le giustificazioni addotte dall'Ente – che, in base all'ultima rilevazione disponibile del Conto annuale del personale delle pubbliche amministrazioni, consta di 46 dipendenti in servizio - non siano idonee a giustificare la reiterata violazione delle citate disposizioni del TUEL, tenuto conto che ci si trova in presenza di una criticità cronicizzata, in relazione alla quale l'Ente, per sei anni consecutivi, non è riuscito a porre in essere le idonee, quanto necessarie, misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del termine di approvazione dei rendiconti. A ciò si aggiunga che, ad un primo esame dei dati più attuali nella disponibilità della Sezione, il Comune di Courmayeur non è riuscito a rispettare il termine di approvazione anche del rendiconto dell'esercizio 2024, provvedendo soltanto il 28 maggio 2025. Ad avviso di questa Sezione, tale ulteriore violazione disattende in modo palese quanto riferito in sede istruttoria dal Segretario comunale dell'Ente, come sopra riportato, ed appare inoltre confliggente con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione che, necessariamente, deve declinarsi con un incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, specie laddove tali canoni non risultino pienamente osservati, come statuito dalla Corte Costituzionale: *"Il rendiconto opera in termini di responsabilità degli amministratori per l'impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa"*, considerando *"la connotazione e le implicazioni prettamente giuridiche del rendiconto, come strumento di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo del bilancio attraverso il confronto con i dati previsionali"* (cfr. Corte cost. sentenza n. 250/2020);

- b) ulteriori approfondimenti istruttori sono stati esperiti nei confronti dei comuni che, oltre ad aver approvato il rendiconto dell'esercizio 2023 oltre il termine di legge, presentano analoga criticità reiterata per diversi esercizi consecutivi: Pontey (5 esercizi, 2019-2023); Avise, Chambave e Gressoney-Saint-Jean (4 esercizi, 2020-2023); Chamois, La Thuile, Roisan, Saint-Marcel e Valtournenche (3 esercizi, 2021-2023).

Gli esiti del contraddittorio instaurato con i predetti Comuni - finalizzato ad acquisire anche elementi tesi a comprendere quali misure siano state adottate (o vi sia l'intendimento di adottare) al fine di superare la persistente criticità, nonché le tempistiche dagli stessi prefigurate

per l'approvazione del rendiconto 2024, e, infine, a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - sono, nell'ordine, di seguito rappresentati:

b.1) Pontey: *"1. l'Ente versa in una situazione critica legata alla carenza di personale (l'unico funzionario di categoria D addetto all'ufficio ragioneria ricopre attualmente una carica elettiva in relazione alla quale usufruisce dei permessi previsti dalla normativa), cui si è cercato, nel tempo, di far fronte, anche attraverso il ricorso ad un servizio di supporto/tutoraggio esterno. Si segnala che le criticità organizzative, pur persistenti, sono oggetto di puntuale attenzione da parte dell'ente che ha provveduto, nel corso dell'anno 2024, a valutare la ridefinizione di alcuni flussi informativi e la redistribuzione di alcune funzioni tra i vari uffici dell'Ente; 2. l'Ente ha avviato un percorso di riallineamento del rispetto dei termini relativi ai principali adempimenti; nel corso dell'ultimo biennio, il bilancio di previsione per il triennio successivo è stato approvato entro la data del 31 dicembre, consentendo una migliore programmazione delle attività al fine del rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legge. In relazione alle previsioni circa l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024, si segnala che l'Ente ha avviato, ad oggi, le operazioni propedeutiche al riaccertamento ordinario dei residui e si sta adoperando al fine di porre in essere tutte le attività per rispettare il termine fissato dalla normativa in relazione a tale adempimento; corre tuttavia l'obbligo di comunicare che, nel corso dell'autunno 2024, il comune di Pontey ha dato attuazione all'adesione al progetto "INVA-SIEL – Soluzione software in modalità SAAS installata in cloud su data center unico regionale a supporto dei procedimenti amministrativi e gestionali degli Enti Locali Valdostani", promosso e condotto da IN.VA S.p.A. in accordo con il CELVA e la Regione Valle d'Aosta e aggiudicato a Maggioli Informatica s.p.a. a seguito di gara a evidenza pubblica. Ciò ha comportato il cambiamento dei sistemi informatici precedentemente in dotazione all'Ente il cui utilizzo, tuttavia, continua a generare difficoltà e rallentamenti che influiscono sulla quotidiana gestione delle attività. Al di là delle difficoltà operative legate a tale cambiamento, che ha avuto un notevole impatto su tutte le attività e i servizi del Comune, sono state pianificate apposite e specifiche sessioni formative e di supporto, destinate all'Ufficio ragioneria, con l'obiettivo di addivenire alla redazione e approvazione del rendiconto da parte degli Organi comunali nei termini di legge; 3. a fronte del ritardo sopra indicato in relazione all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i. Si precisa che l'assunzione di un collaboratore di qualifica C1 (nel profilo di agente di polizia locale), a seguito di trasferimento per mobilità presso altro ente locale del personale precedentemente assunto, è avvenuta in data antecedente alla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto.";*

b.2) *Avise: “Il Comune di Avise, ai sensi della legge 6/2014, fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 con i Comuni di Arvier, Saint-Nicolas e Valgrisenche e pertanto, come ben noto, gli adempimenti si moltiplicano (4 bilanci di previsione, 4 rendiconti, variazioni di bilancio dedicate, 4 tesorerie, 4 contratti manutenzioni per ogni servizio, ecc...); - gli organici del servizio finanziario sino al 31.12.2024 erano fortemente sottodimensionati e pertanto in forte difficoltà nel riuscire a istruire anche le pratiche di ordinaria amministrazione che, da qualche anno sono in notevole aumento, e seppure si sia cercato di garantire il turnover dei posti resi vacanti da pensionamenti, solo recentemente si è riusciti a provvedere alla sostituzione di due posti vacanti all’Ufficio finanziario, con le assunzioni a tempo indeterminato e pieno di un Collaboratore (categoria C – posizione C2) nel profilo di assistente amministrativo-contabile con decorrenza 9 ottobre 2024 e di un Funzionario (categoria D – posizione D), nel profilo di istruttore amministrativo contabile con decorrenza 1° dicembre 2024; per tali risorse sono in corso le attività di formazione; - in relazione al sottodimensionamento e al turnover di personale del personale assegnato agli uffici dell’Ambito (ben 6 dipendenti amministrativi su 21 sostituiti tra il 2021 e 2023) senza possibilità di affiancamento e passaggi di consegna, si sono accumulate pratiche e ritardi nell’esecuzione dei procedimenti; - agli enti facenti parte dell’Ambito, inoltre, negli ultimi anni sono state assegnati diversi finanziamenti statali che hanno richiesto e richiedono una puntuale rendicontazione di complessa attuazione in relazione alla mole di lavoro a carico degli uffici associati, con particolare riferimento all’ufficio tecnico e a quello finanziario; - al sottodimensionamento strutturale degli uffici si è aggiunto il significativo carico di lavoro derivante negli ultimi anni dall’assegnazione del progetto PNRR da 20 milioni di Euro conferito al comune di Arvier; solo dal 1° febbraio 2024, a seguito di diversi confronti e interlocuzioni con Ministero della Cultura e Regione, con l’istituzione della struttura temporanea dedicata costituita da un dirigente e tre livelli, tale criticità è stata in parte risolta per le attività amministrative e di rendicontazione, ma, per carenza di specifiche competenze in capo ai dipendenti assegnati alla struttura, l’Ufficio finanziario associato, come già evidenziato già di per sé carente di personale, fino ad oggi è stato dedicato in modo crescente alle attività contabili correlate agli interventi inseriti nel progetto PNRR (crescita a livello esponenziale delle registrazioni e degli adempimenti contabili); - si è cercato di sopperire a tali difficoltà mettendo in atto le seguenti azioni:*

- *assunzione da parte dei Segretari dal 1.5.2023 della responsabilità del servizio finanziario al fine di dedicare il funzionario precedentemente preposto a tale ruolo unicamente ad attività operative;*
- *parziale distacco di risorse interne di altri uffici (Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Segreteria) per supportare il servizio finanziario;*
- *assunzione di personale interinale;*
- *oltre alla disponibilità dei dipendenti che hanno rinunciato più volte alle ferie per cercare di porre rimedio a tale situazione;*

Si precisa altresì che sono in atto, in collaborazione con la regione, azioni mirate per garantire il rafforzamento della struttura temporanea PNRR del Comune di Arvier, con l'intento di ridurre il carico di lavoro in capo al Servizio finanziario associato relativamente all'attuazione del progetto PNRR.

Si precisa infine che, a fronte del predetto inadempimento riferito al rendiconto dell'esercizio 2023, sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i.";

b.3) Chambave: "1. L'Ente versa in una situazione di criticità organizzativa, stante la presenza di un'unica unità di personale, di categoria D, inquadrata presso l'Ufficio Ragioneria (attualmente in part-time al 50%). In tale situazione, a fronte dei numerosi e sempre più complessi adempimenti cui i Comuni sono sottoposti, si sono nel tempo accumulati ritardi che hanno influito sul rispetto delle tempistiche di approvazione dei documenti contabili. A decorrere dall'anno 2023, l'Ente ha, in ogni caso, avviato un percorso di risistemizzazione di alcuni processi e flussi informativi e dedicato notevoli energie verso un progressivo riallineamento che ha portato, tra l'altro, negli ultimi due anni, all'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione triennale (precedentemente approvato ad esercizio già avviato), al rispetto dei termini di pagamento delle fatture (rientrando stabilmente nei limiti) e ad una riduzione del ritardo nell'approvazione del rendiconto dell'ultimo anno (il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale in data 23.04.2024). Con l'intenzione di far fronte alla situazione di criticità descritta e per permettere una prima parziale riorganizzazione delle attività dell'ufficio ragioneria, è stato fatto ricorso ad un servizio di supporto amministrativo-contabile esterno; 2. in relazione alle tempistiche di approvazione del rendiconto 2024, si segnala che l'Ente ha avviato, allo stato attuale, le operazioni propedeutiche al riaccertamento ordinario dei residui. Corre, tuttavia, l'obbligo di comunicare che, nel corso dell'anno 2023, l'ente ha aderito al progetto "INVA-SIEL – Soluzione software in modalità SAAS installata in cloud su data center unico regionale a supporto dei procedimenti amministrativi e gestionali degli Enti Locali Valdostani", promossa e condotta da IN.VA S.p.A. in accordo con il CELVA e la Regione Valle d'Aosta e aggiudicata a Maggioli Informatica s.p.a. a seguito di gara a evidenza pubblica, e che, pertanto, a decorrere dal mese di settembre 2024 sono in uso presso il Comune nuovi programmi informatici il cui utilizzo, tuttavia, continua a generare difficoltà e rallentamenti che influiscono sulla quotidiana gestione delle attività. L'Ente sta, comunque, adoperando ogni possibile risorsa al fine di rispettare, nell'anno in corso, il termine di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024, anche attraverso la pianificazione di apposite e specifiche sessioni formative e di supporto, destinate all'Ufficio ragioneria; 3. a fronte del ritardo sopra indicato, sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i. Si precisa che l'assunzione di un collaboratore di qualifica C1 (nel profilo di agente di polizia locale), mediante mobilità volontaria alla pari con altro Comune valdostano, è avvenuta in una fase successiva all'approvazione del rendiconto 2023";

b.4) Gressoney-Saint-Jean: *“lo schema di rendiconto 2023 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 41 in data 02 aprile 2024 e il relativo parere risulta rilasciato in data 10 aprile 2024; tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, per almeno 20 giorni prima dalla data prevista per l’approvazione, a far data dal 12 aprile 2024, come disposto dall’articolo 24 del Regolamento comunale di contabilità; al fine di ottimizzare l’attività amministrativa, la seduta del Consiglio comunale è stata fissata per il 9 maggio 2024, consentendo all’Ente di approvare – nella medesima seduta – ulteriori atti amministrativi di competenza del Consiglio. Si precisa che sono state riaspettate le prescrizioni concernenti il divieto assunzionale di cui all’art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i. Si comunica, infine, che al fine di predisporre il rendiconto 2024 entro i termini previsti dalla norma, sono state definite, unitamente agli uffici comunali, le priorità e definito un piano di lavoro da monitorare periodicamente”;*

b.5) Chamois: l’Ente, per il tramite del Segretario comunale riscontra precisando quanto segue: *“per l’approvazione del rendiconto 2023 non è stato rispettato il termine di legge da parte dell’organo competente per la sua approvazione (Consiglio comunale). La Giunta comunale approvò lo schema di rendiconto in data 03.04.2023, ma il Consiglio fu chiamato ad approvarlo solo il 06.05.2024, con un ritardo di circa una settimana rispetto alla scadenza del termine. Il sottoscritto segretario comunale non è a conoscenza dei motivi di tale ritardo di approvazione visto che l’ufficio ragioneria depositò tutta la documentazione relativa al rendiconto fin dall’inizio di aprile e che la tempistica di convocazione dei consigli rientra nella discrezionalità degli organi politici elettivi”. Inoltre, con riferimento alle azioni di ordine organizzativo intraprese o da intraprendere per risolvere la persistente criticità (quattro esercizi consecutivi), il Segretario comunale “nel ribadire che l’ufficio ragioneria predispone tutta la documentazione di competenza nei termini di legge e sta già predisponendo quella del rendiconto es. 2024, sottolinea che non rientra tra le funzioni del segretario comunale quella di promuovere azioni organizzative al fine di superare le criticità e i termini in parola, né di imporre tempistiche di approvazione agli organi politici elettivi, come affermato proprio nei suoi personali confronti dalla Sentenza TAR Aosta 15/2022 (allegata); va detto peraltro che in ogni atto sul quale il segretario viene chiamato ad esprimere un parere di legittimità o regolarità amministrativa, egli provvede a rilevare le eventuali criticità esistenti (ad esempio nella deliberazione di approvazione del rendiconto 2023 – deliberazione n. 8 del 6 maggio 2024, scrisse «Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime PARERE FAVOREVOLE» con ciò sottolineando che il Comune a causa della mancata adozione delle menzionate azioni organizzative difficilmente riesce a dar corpo agli adempimenti di legge in maniera corretta (in questo caso il disordine organizzativo ha probabilmente determinato la mancata corretta concatenazione temporale nell’approvazione degli atti e il conseguente ritardo). In taluni*

casi più gravi, poi, il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di controllo di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti di cui all'art. 9, della L.R. 19 agosto 1998, n. 46, all'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1009, n. 54 e dell'art. 147bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n., 267 (funzioni confermate dalla giurisprudenza della Corte dei conti anche nei territori appartenenti a Regioni o province autonome, vedasi da ultimo la sentenza n. 2 del 2024 della Sezione Trentino-Alto-Adige), rappresenta all'Amministrazione Comunale le sue perplessità in ordine a determinati procedimenti, informando pure delle singole questioni la Procura Regionale della Corte dei Conti".

Infine, viene attestato che sono "state osservate le prescrizioni concernenti il divieto assunzionale [...] sino all'avvenuto adempimento", nel rispetto delle disposizioni normative già richiamate;

b.6) La Thuile: "Le date di approvazione del rendiconto dell'ultimo triennio sono le seguenti:

- Rendiconto 2021 delibera di Consiglio comunale n. 24 del 24/05/2022;*
- Rendiconto 2022 delibera di Consiglio comunale n. 17 del 24/05/2023;*
- Rendiconto 2023 delibera di Consiglio comunale n. 24 del 27/05/2024;*

Durante il periodo interessato dall'approvazione dei suddetti rendiconti (anni 2022-2023-2024) la situazione del personale addetto all'ufficio ragioneria è stata la seguente:

- 1) in data 30 marzo 2022 la dipendente addetta alla ragioneria, con elevata esperienza nel settore tenuto conto dell'anzianità di servizio, è andata in pensione;*
- 2) a partire dal 01 giugno 2022, grazie ad una mobilità interna volontaria, un dipendente dell'Ente di categoria C2, fino ad allora Agente di polizia locale, è stato trasferito all'ufficio ragioneria. La nuova figura, pur avendo una laurea in Scienza dell'Economia e della Gestione Aziendale – Management delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, ha dovuto essere formato e diventare esperto della materia, cosa peraltro non semplicissima non avendo potuto godere di un periodo di affiancamento;*
- 3) per cercare di rafforzare il settore finanziario in data 15 giugno 2022 è stata assunta anche una nuova figura di operatore amministrativo contabile – categoria C2 attraverso una mobilità volontaria dall'Azienda USL di Aosta. Anche in tale caso la nuova dipendente ha dovuto essere formata;*
- 4) a partire dal 15 gennaio 2024 la dipendente di cui al punto 3), dopo un solo anno e mezzo di attività, è rimasta assente per malattia per poi entrare direttamente in astensione anticipata dal lavoro per maternità dall'11 marzo 2024 e alla fine, in data 12 agosto 2024 ha rassegnato le dimissioni volontarie in quanto vincitrice di un concorso con assunzione presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Si sottolinea che ancora oggi la dipendente non può essere sostituita in quanto gode del beneficio della conservazione del posto di lavoro per il periodo di prova che ad oggi non si sa se è cominciato o meno;*
- 5) per coprire l'assenza della dipendente per maternità di cui al punto 4, in data 21 marzo 2024 è stata avviata immediatamente una chiamata pubblica e con determina del Segretario n. 64 del 17 aprile 2024 è stata assunta una dipendente che una volta formata per supportare l'ufficio ragioneria, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 12 agosto 2024;*

6) l'Ente ha immediatamente attivato una nuova richiesta al Centro per l'impiego di Aosta attingendo dalla graduatoria disponibile a seguito della chiamata pubblica di cui al punto 5). Con determina del Segretario comunale n. 153 del 27 settembre 2024 è stata assunta una nuova unità con decorrenza 08 ottobre 2024 che al momento è stata collocata a supporto dell'ufficio tributi per affrontare le scadenze improrogabili legate alle entrate tributarie.

Dal riepilogo sopra riportato si può notare come l'Ente scrivente ha fin da subito attivato azioni organizzative, sulla base delle possibilità fornite dalla legge, per mantenere presidiato l'ufficio ragioneria e ad oggi, pur con le difficoltà riportate ai punti 4) e 5), si può affermare di aver raggiunto l'obiettivo. Certamente ci sono stati dei ritardi nell'approvazione del rendiconto ma gli stessi non hanno influito sulla corretta e sana gestione nonché sul buon andamento dell'azione amministrativa. Si precisa al proposito che solo grazie all'unico dipendente addetto alla ragioneria (quello citato al punto 2), che in totale autonomia si è formato e ha avuto la capacità di governare le procedure finanziarie, anche rinunciando a periodi di ferie, il ritardo dei termini di approvazione del rendiconto è stato molto contenuto. Peraltro, fatto salvo il bilancio di previsione 2023/2025 approvato in data 06/02/2023 (comunque nei termini delle proroghe concesse dalla legge nazionale) i bilanci di previsione 2024/2026 e 2025/2027 sono stati approvati entro il 31 dicembre (cosa che lo scrivente ritiene fondamentale per una corretta gestione della programmazione finanziaria).

L'Ente scrivente sta continuando a cercare di risolvere i problemi di personale attuando tutte le possibilità previste dalla legge (concorso, mobilità, chiamate pubbliche) ma è sempre più complicato per gli Enti delle valli laterali trovare personale disponibile a percorrere diversi chilometri per lavorare. Attualmente è stata richiesta la copertura di due ulteriore posti da C2, di cui uno contabile-amministrativo e uno amministrativo per rafforzare l'intera struttura comunale. La procedura concorsuale è in fase di espletamento presso l'Unité des Communes Monte Emilius e non si conosce attualmente l'esito finale anche se, dalle esperienze degli ultimi anni, non si ritiene che potrà essere risolutivo. Infatti, oltre alle difficoltà a reperire personale, lo stesso è soggetto ad un elevato turn-over tenuto conto che il Comune di La Thuile è distante dalla città di Aosta e sovente il personale preferisce [...] partecipare a nuovi concorsi per trasferirsi più vicino a casa o ancora meglio presso l'Ente Regione.

Con quanto fino a qui riportato si ritiene di aver risposto alla richiesta di fornire i chiarimenti e le giustificazioni circa il mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda le altre richieste e in particolare:

- precisare quali azioni organizzative l'Ente intenda promuovere al fine di superare la perdurante criticità e rispettare il termine in parola, indicando quale previsione sia ad oggi possibile formulare circa le tempistiche di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 – l'Ente, come già indicato, continua a provare a reperire il personale necessario con i pochi strumenti messi a disposizione della legge. Nel frattempo si sta cercando di svolgere già le attività per arrivare ad approvare il rendiconto dell'esercizio 2024 tenuto anche conto della disponibilità del personale, ed in particolare dell'unica figura addetta

all'ufficio ragioneria, a rinunciare a periodi di ferie, cosa che non è possibile perpetrare a tempo indeterminato. A tale proposito si sottolinea che, vista la situazione e l'incombenza di diverse attività, il dipendente di cui al punto 2) ha accumulato ferie pregresse e lo scrivente, per legge, ad un certo punto dovrà obbligarlo a recuperarle in quanto non è possibile il pagamento delle stesse. Infine si rappresenta il fatto che il dipendente in questione ha più volte manifestato la volontà di richiedere mobilità per un avvicinamento a casa ed al momento l'Ente non ha potuto venirgli incontro pur essendo lo stesso altamente meritevole. Purtroppo spiace constatare che a momento non ci sono altre azioni organizzative che si possono attuare;

- precisare se, a fronte del predetto inadempimento riferito al rendiconto dell'esercizio 2023, siano state osservate le prescrizioni concernenti il divieto assunzionale di cui all'art. 9, comma 1- quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i. - nel periodo 01/05/2024 – 27/05/2024, come indicato al punto 5) ben prima del 30 aprile 2024 l'Ente scrivente ha avviato le procedure per l'assunzione attraverso una chiamata pubblica. La determina di assunzione è la n. 64 del 17 aprile 2024 con decorrenza dal 01 maggio 2024”;

b.7) Roisan: “Il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2023 si è concretizzato con la data del 16 maggio 2024, con un ritardo di 16 giorni. Va sottolineato che tale ritardo è inferiore rispetto agli anni precedenti, in cui purtroppo si erano verificati ritardi più consistenti. Si evidenzia tuttavia un miglioramento rispetto agli esercizi passati. Si segnala che le difficoltà organizzative, la carenza di personale e l’aumento dei compiti amministrativi hanno significativamente influenzato il rispetto dei termini previsti.

Sofferenze organizzative e gestionali

Le difficoltà riscontrate nel rispetto dei termini sono anche riconducibili a un evidente squilibrio tra l'aumento dei compiti e delle responsabilità, sempre più numerosi e complessi, e la ridotta forza lavoro a disposizione. La mole di lavoro è notevolmente aumentata, mentre la struttura degli uffici è sottodimensionata rispetto alle esigenze.

In particolare, il servizio finanziario è gestito esclusivamente dalla sottoscritta, responsabile del servizio finanziario, e da una risorsa di categoria C2 a tempo parziale.

La responsabilità del servizio finanziario è affiancata a numerosi altri compiti, quali:

Segretario comunale

Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2007;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei contratti di fornitura e servizi;

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Responsabile del trattamento dei dati personali.

La mole di compiti legati a queste funzioni ha limitato notevolmente il tempo disponibile per dedicarsi alla verifica e agli adempimenti necessari per l'approvazione del rendiconto 2023.

Inoltre, ai sensi della Legge 6/2014, la nostra amministrazione fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale con il Comune di Valpelline. Ciò implica che le attività sopra menzionate vengono svolte in favore di entrambi i Comuni, con la conseguente duplicazione di adempimenti e oneri amministrativi, che richiedono un notevole impegno di risorse e tempo.

Anche la dipendente di categoria C2, oltre a occuparsi delle attività istruttorie necessarie per l'approvazione del rendiconto, ha dovuto affrontare anche tutte le altre incombenze ordinarie del servizio finanziario.

Finanziamenti e rendicontazioni complesse

Negli ultimi anni sono stati assegnati diversi finanziamenti statali, che hanno richiesto e continuano a richiedere una rendicontazione molto dettagliata e complessa. La gestione e attuazione di questi finanziamenti hanno inevitabilmente comportato un aggravio di lavoro e tempo sottratto alle attività di preparazione del rendiconto.

Carenza di personale e cambiamenti organizzativi

Un ulteriore fattore determinante è stata la carenza di personale.

Nel 2021 l'Ufficio Tecnico ha subito un completo avvicendamento del personale, con la sostituzione del Segretario comunale e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, insieme al personale che è stato trasferito da un altro ente. Questo ha causato difficoltà nella definizione della situazione dei residui, specialmente in assenza di un adeguato passaggio di consegne.

Inoltre, l'Ufficio di Segreteria è stato privo di personale dal novembre 2023 fino a dicembre 2024, con la conseguente difficoltà nella gestione degli atti amministrativi. Durante questo periodo, l'addetto dell'Ufficio Ragioneria ha dovuto occuparsi anche degli adempimenti legati all'assenza di personale, aggiungendo ulteriore pressione sull'organizzazione.

Si precisa che le difficoltà legate alla mancanza di personale hanno avuto carattere contingente e che tali difficoltà sono state superate con l'assunzione di una nuova unità di personale all'Ufficio Tecnico nel gennaio 2023 e con l'assunzione di un'ulteriore risorsa per l'Ufficio di Segreteria a dicembre 2024. Tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene le difficoltà contingenti siano state affrontate, persistono alcune difficoltà strutturali, legate principalmente al sottodimensionamento degli uffici. Questi limiti strutturali non consentono interventi rapidi ed efficaci per ottimizzare completamente l'attività, e potrebbero continuare a incidere sulle tempistiche di alcune attività amministrative.

Non si prevedono tuttavia ritardi per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto 2024.

Con riferimento all'inadempimento relativo all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, si comunica infine che sono state osservate le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modifiche e integrazioni. In tal senso, si precisa che l'unica assunzione di personale effettuata nel corso del 2024 è stata formalizzata con la determinazione del Segretario comunale n. 40 del 29 novembre 2024, con decorrenza a partire dal 1° dicembre 2024”;

b.8) Saint-Marcel: *“Il servizio di contabilità è gestito in forma associata tra il Comune di Nus e l’ambito territoriale ottimale Fénis-Saint-Marcel e ha una dotazione di quattro unità di personale, di cui una part-time all’85%. Ormai da diversi anni è stato caratterizzato da diverse sostituzioni di personale; in particolare per quanto concerne il dipendente in organico presso il Comune di Saint-Marcel fino a fine 2022 si è registrato un continuo turn over del personale e solo da tale data il posto in organico è occupato in pianta stabile. Dall’assunzione ad oggi la dipendente ha potuto iniziare ad entrare a regime per quanto concerne gli adempimenti di gestione del bilancio dell’Ente e tutti gli adempimenti connessi alla gestione contabile e successivamente apprendere e occuparsi del ciclo di programmazione dell’ente con i suoi documenti principali: Bilancio di Previsione Pluriennale, Dups e Rendiconto, in collaborazione con le colleghe del Servizio Finanziario associato, del Responsabile del Servizio e della sottoscritta. Parallelamente, a decorrere dal mese di febbraio 2024 sino al mese di settembre 2024, è risultato scoperto il posto in organico del Comune di Fénis, facendo sì che il servizio associato si sia trovato con continue carenze di personale. Ciò ha portato purtroppo, negli ultimi anni ad approvare il rendiconto oltre i termini di legge, ed in particolare con riferimento al rendiconto 2023 il 20 maggio 2024; contestualmente al rendiconto si è allo stesso tempo approvata una variazione di bilancio, cercando di ridurre l’incidenza del ritardo sulla programmazione dell’esercizio successivo.*

Tutto ciò premesso, questo Ente è consapevole e condivide l’importanza di una corretta programmazione contabile, nel rispetto dei termini ordinari previsti, ed ha cercato, con le proprie risorse organizzative, ad ovviare alle criticità evidenziate, ad esempio andando ad approvare gli ultimi bilanci di previsione nel termine ordinario del 31 dicembre. Per quanto riguarda il rendiconto dell’esercizio 2024, sono iniziate le attività propedeutiche alla predisposizione del rendiconto, il riaccertamento ordinario dei residui, e quindi ad oggi l’approvazione del rendiconto 2024 è stata prevista nei termini di legge. Si precisa, inoltre, che il Comune di Saint-Marcel ha rispettato le prescrizioni concernenti il divieto assunzionale di cui all’art.9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i., e che i dati del rendiconto 2023 sono comunque stati trasmessi alla BDAP nei termini ordinari, in data 29 maggio 2024”;

b.9) Valtournenche: *“Fin dall’anno 2021 il sottoscritto [Segretario comunale] svolge, oltre alle funzioni che gli sono proprie, anche quelle di responsabile del Servizio finanziario e di responsabile del Servizio tecnico (edilizia privata e lavori pubblici). La concentrazione di queste funzioni in un unico soggetto non dipende da una scelta organizzativa dell’Amministrazione che, come comprovato dalla documentazione allegata alla presente, si è più volte attivata al fine di addivenire all’assunzione di funzionari da assegnare alle suddette Aree; l’obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto nel mese di giugno dell’anno corrente sia a causa dall’assenza di candidati nelle procedure di reclutamento, sia in quanto questo Comune non è stato prescelto dai candidati risultati idonei. L’assenza di un funzionario esclusivamente addetto al*

Servizio finanziario (con esclusione del periodo 01/03/2022-15/07/2022) è causa del ritardo nell'approvazione dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022. Con riferimento all'esercizio 2023, l'inosservanza del termine per l'approvazione del rendiconto è stata inoltre causata:

- dal ritardo nel trasferimento di dati da parte dell'operatore economico ADS nel nuovo programma di contabilità ai fini dell'aggiornamento dell'inventario; il predetto operatore economico è stato più volte sollecitato come da corrispondenza che si allega alla presente;*
- dall'incremento dei carichi di lavoro per effetto dell'evento alluvionale verificatosi nei giorni 29 e 30 giugno 2024.*

Come accennato precedentemente, nel mese di giugno del corrente anno è stata espletata una ulteriore procedura concorsuale per l'assunzione di un funzionario contabile; il relativo bando ha previsto la riserva di un posto al Comune di Valtournenche ed è risultata idonea una dipendente di questo Comune.

In data 1° giugno 2024 sono state assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assegnate, rispettivamente, al Servizio finanziario ed al Servizio di Segreteria n. 2 unità di personale di categoria "C" al fine di non compromettere ulteriormente il funzionamento dei predetti servizi, essendo cessate n. 2 unità di personale in forza nelle rispettive Aree".

A fronte di quanto innanzi riportato, si rileva che le giustificazioni addotte dagli Enti sopra indicati sono prevalentemente riconducibili (ad accezione del Comune di Gressoney-Saint-Jean) alla carenza di personale, sia del singolo ente sia del servizio finanziario associato, laddove istituito. A questa motivazione si aggiungono il cambiamento dei sistemi informatici che hanno generato *"difficoltà e rallentamenti"* (Pontey, Chambave, Valtournenche), l'incremento del carico di lavoro (Avisse, Roisan, Valtournenche) in particolare anche derivante dalla gestione di progetti PNRR (Avisse), l'elevato *turn over* del personale nell'ambito dei servizi finanziari (La Thuile, Saint-Marcel).

Pur considerando le difficoltà palesate, che si acquiscono in particolare nei piccoli comuni con organici numericamente ridotti e con uffici *"mono-funzionario"*, l'irregolarità rilevata da questa Sezione, persistente per diversi esercizi finanziari consecutivi e reiterata anche con riferimento al rendiconto 2023, non può, comunque, essere superata dall'insieme delle predette giustificazioni, in quanto appare palese come tali Comuni, a differenza di tutti gli altri, presentino difficoltà permanenti nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia del ciclo della programmazione (peraltro innovata in modo significativo con il DM 25 luglio 2023)¹³, cui i predetti enti non hanno saputo porvi rimedio nel medio-lungo periodo. E ciò,

¹³ Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

nonostante le reiterate raccomandazioni in tal senso formulate nel tempo dalla Sezione che, in questa sede, debbono intendersi fermamente riproposte, unitamente alla sollecitazione a porre in essere ogni idonea misura di ordine organizzativo finalizzata al superamento della criticità evidenziata e ad invertire una tendenza particolarmente negativa per la corretta e sana gestione dell'Ente locale.

Quanto poi al Comune di Gressoney-Saint-Jean, che nulla spiega in ordine alla persistenza della criticità rilevata, si osserva, con riferimento all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 e in base alla scansione temporale del procedimento, come la calendarizzazione della seduta del Consiglio comunale, oltre il termine di legge del 30 aprile, sia dovuta alla necessità di *"ottimizzare l'attività amministrativa"* e di approvare, nella stessa seduta, *"ulteriori atti amministrativi di competenza del Consiglio"*. Pur considerando che il ritardo nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 sia stato piuttosto ridotto, questo Collegio ritiene che tale motivazione non sia idonea a giustificare la criticità rilevata, tenuto conto che un'accurata programmazione delle attività amministrative può consentire di organizzare i susseguenti procedimenti in base alle scadenze di legge.

Tuttavia, questo Collegio prende atto di quanto riferito dall'Ente circa la definizione di un piano di lavoro condiviso con gli uffici comunali con il quale sono state individuate le *"priorità"* della propria attività amministrativa.

Quanto al Comune di Chamois, occorre rilevare come, nel riscontro istruttorio del Segretario comunale, vengano in evidenza plurimi profili, alcuni dei quali non propriamente conferenti in ordine alla richiesta istruttoria. Questo Collegio svolge, al riguardo, le seguenti considerazioni:

- in primo luogo, occorre osservare la persistenza della criticità rilevata per tre esercizi consecutivi (2021, 2022 e 2023). Relativamente all'esercizio 2023, il Segretario riferisce di non essere a conoscenza dei motivi del ritardo di approvazione del rendiconto *"visto che la Giunta comunale approvò lo schema di rendiconto in data 03.04.2023 [in realtà 03.04.2024] ma il Consiglio fu chiamato ad approvarlo solo il 06.05.2024"*. Precisa, inoltre, che *"l'ufficio ragioneria depositò tutta la documentazione relativa al rendiconto fin dall'inizio di aprile e che la tempistica di convocazione dei consigli rientra nella discrezionalità degli organi politici elettivi"*. Da quanto precede si ricava che il ritardo di approvazione del rendiconto 2023 non sia dovuto a carenze di personale ma ad una tardiva convocazione da parte del Consiglio comunale, a fronte della disponibilità dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta comunale già in data 3 aprile 2024.

Si richiama al riguardo, l'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), pacificamente applicabile agli enti locali valdostani, il quale prescrive che il rendiconto della gestione deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti del Consiglio comunale prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal

regolamento di contabilità. L'art. 25, del regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/2017, prescrive (comma 1) che la Giunta comunale, almeno 26 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, approva lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione. La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, la relazione sulla gestione, la relazione dell'organo di revisione sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione. Del deposito viene dato avviso notificato a tutti i componenti dell'organo rappresentativo e all'organo di revisione (comma 3).

Va, inoltre, considerato che il d.lgs. n. 118/2011 disciplina in modo rigoroso modalità e criteri di redazione del rendiconto e di determinazione di tutti i saldi contabili, primo tra tutti il risultato di amministrazione, di cui dare rappresentazione in specifico prospetto (allegato A, al rendiconto).

Le disposizioni normative e regolamentari richiamate sono preordinate, tra l'altro, a fornire una scansione temporale del procedimento di approvazione del rendiconto che metta nelle condizioni l'Ente di rispettare il termine ordinario normativamente stabilito del 30 aprile. Di conseguenza, ad avviso di questo Collegio, pur restando nella disponibilità dell'organo consiliare la scelta in ordine alla calendarizzazione delle sedute dell'assemblea, l'esercizio del potere amministrativo risente, in tal caso, di limiti esterni dettati dalle norme richiamate che ne condizionano l'an, il quid, il quomodo e, in modo particolare, il quando. Ciò posto, il rispetto del termine di approvazione deve essere ottemperato in modo rigoroso, in quanto l'eventuale inosservanza integra una grave irregolarità contabile e un agire non conforme al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, determinando diverse conseguenze negative in capo all'ente inadempiente tra le quali, solo per richiamarne alcune, il divieto di utilizzo di quote di avanzo di amministrazione e il divieto di procedere ad assunzioni di personale sino all'assolvimento dell'adempimento in argomento;

- in secondo luogo, il Segretario comunale riferisce di provvedere a rilevare puntualmente le eventuali criticità esistenti, come avvenuto in sede di approvazione del rendiconto 2023, come di seguito richiamato: *“relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime PARERE FAVOREVOLE con ciò sottolineando che il Comune a causa della mancata adozione delle menzionate azioni organizzative difficilmente riesce a dare corpo agli adempimenti di legge in maniera corretta (in questo caso il disordine organizzativo ha probabilmente determinato la mancata corretta concatenazione temporale nell'approvazione degli atti e il conseguente ritardo)”*. Relativamente a quanto segnalato dal Segretario del Comune di Chamois, questo Collegio deve rilevare, come peraltro effettuato in relazione al Comune di Emarèse (cfr. deliberazione n. 28/20024) che la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante *“Nuova disciplina*

dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montante", stabiliva, all'art. 19, comma 1, l'obbligo per i Comuni di esercitare obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, funzioni e servizi inerenti settori di attività tra i quali sono ricompresi quelli attinenti alla "gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali".

Tutto ciò posto, non è dato comprendere, alla luce della situazione palesata dal Segretario del Comune di Chamois, per quale ragione non si sia dato corso con tempestività allo svolgimento in forma associata dei servizi in argomento. Tuttavia, occorre rilevare che con l.r. 26 maggio 2025, n. 15 è stata disposta una revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, introducendo una modifica alle leggi regionali. n. 6/2014 e n. 1/2002. Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha espressamente abrogato, tra l'altro, il Capo V della l.r. n. 6/2014 eliminando l'obbligatorietà di esercitare in ambito sovracomunale le funzioni e i servizi ivi ricompresi, i quali, nell'attuale formulazione del novellato art. 18 della l.r. n. 6/2014, possono essere esercitati *"anche in forma associata mediante convenzione"* (comma 1).

A fronte di quanto precede, questa Sezione, al fine di attualizzare per quanto possibile l'attività di controllo, rileva che i Comuni di Avise, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile, Roisan e Saint-Marcel hanno approvato il rendiconto dell'esercizio 2024 entro il termine ordinario, in tal modo superando le reiterate irregolarità. Al contrario, per i Comuni di Chambave, Chamois, Pontey e Valtournenche si riscontra nuovamente l'irregolarità in argomento, avendo gli stessi approvato i rispettivi rendiconti oltre il termine normativamente prescritto.

Conclusivamente sul profilo in argomento, questa Sezione:

- prende atto delle attestazioni rese in sede istruttoria da parte di tutti gli enti interessati in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e s.m. e i., evidenziando che per il Comune di Valtournenche, in base a quanto riferito in sede istruttoria, le predette disposizioni non risultano rispettate;
- rileva la persistenza dell'irregolarità per i Comuni di Courmayeur, Chambave, Chamois, Pontey e Valtournenche anche in relazione all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 e raccomanda con fermezza di porre in essere ogni idonea misura organizzativa atta a rispettare il termine di legge, rimarcando che il rispetto dei termini di tutti gli atti afferenti al

ciclo della programmazione è indice di affidabilità dell'ente locale. Per converso, la tardiva adozione degli atti del ciclo del bilancio, specie se sistematica, rappresenta un *vulnus* al buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto, tra l'altro, che l'approvazione del rendiconto, oltre a certificare i risultati della gestione e i relativi saldi, costituisce il necessario presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio, anche al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri in chiave dinamica.

Con riserva di esperire ulteriori controlli sul profilo in argomento in sede di esame del prossimo rendiconto.

3. Parametri di deficitarietà.

Come già rilevato in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, l'esame delle risultanze della situazione concernente i parametri di deficitarietà non ha disvelato profili di rischio particolarmente problematici, sebbene nel 2022 si sia rilevato un lieve aumento del numero di Comuni con un parametro deficitario rispetto al 2021, da 5 a 8. In ogni caso, l'esito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2022 accerta che non sono stati osservati enti con due parametri in soglia deficitaria, come peraltro riscontrato anche in relazione al rendiconto dell'esercizio 2021. Si rammenta che il riferimento normativo per il tema in argomento è rappresentato dal DM 4 agosto 2023.¹⁴

Ciò posto, si rileva che tutti gli enti hanno allegato al rendiconto e trasmesso alla BDAP il prospetto contenente i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi dell'art. 227, comma 5, lett. b) del TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e, con riferimento al citato DM 4 agosto 2023, i parametri obiettivi, costituiti da altrettanti indicatori di bilancio individuati all'interno del "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*".

¹⁴ In sostituzione di quanto disposto con DM 28 dicembre 2018 per il triennio 2019-2021, con DM 4 agosto 2023 sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per i comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) i parametri obiettivi costituiti da indicatori di bilancio – individuati all'interno del Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio attesi, approvato con il sopra citato DM 5 agosto 2022 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà (di cui all'Allegato A del decreto);
- b) le tabelle contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare secondo quanto stabilito dal TUEL, al bilancio di previsione [art. 172, comma 1, lettera d) e al rendiconto della gestione (art. 227, comma 2 lettera b) e art. 228, comma 5)], contenenti le relative soglie di deficitarietà (di cui all'Allegato B del decreto).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2022.

Si rammenta, inoltre, che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, l'art. 37-quinquies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'art. 242 del TUEL, gli enti locali includano tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

Si rammenta, ancora, che un Ente è considerato deficitario qualora registri quattro parametri in soglia deficitaria, situazione, peraltro, mai verificatasi in alcun comune valdostano.

Il controllo del sopra citato prospetto allegato al rendiconto 2023 consente di rilevare che:

- a) in nessun Comune si configura una situazione di deficitarietà strutturale, ovvero non si rilevano enti che registrano almeno quattro parametri deficitari. Ciò si pone in linea di positiva continuità rispetto all'esito del controllo sui rendiconti 2019, 2020, 2021 e 2022;
- b) 62 Comuni (pari all'85%) non presentano alcun parametro deficitario. Sarebbero, quindi, 11 i Comuni che attestano profili di criticità: 10 Comuni per un solo parametro (Allein, Antey-Saint-André, Champdepraz, Emarèse, Oyace, Pontboset, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses); 1 Comune (Ayas) per due parametri.

In realtà tali risultanze non sono pienamente corrette.

Si rappresenta, infatti, che, a seguito dei controlli successivamente esperiti sui prospetti trasmessi alla BDAP, i Comuni che non presentano alcun parametro deficitario sono 64 (pari all'88%), in quanto, come indicato alla successiva lettera c), i Comuni di Antey-Saint-André e Rhêmes-Saint-Georges, pur avendo denunciato il superamento della soglia deficitaria in relazione, rispettivamente, all'indicatore 13.1 (debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, riferito al parametro P6) e all'indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziati, riferito al parametro P4), non presentano alcun parametro deficitario. Inoltre, il Comune di Ayas, che attesta due parametri deficitari (P6 e P7), è invece deficitario soltanto in relazione ad un parametro (il P6).

In ogni caso, tale esito mostra un lieve peggioramento tendenziale nell'ultimo triennio, atteso che nel 2021 ben 68 enti (pari al 93%) non presentavano parametri in soglia deficitaria, mentre nel 2022 diminuivano a 65 (pari al 90,40%);

- c) quanto ai Comuni di Antey-Saint-André e Rhêmes-Saint-Georges, si osserva quanto segue:
 - Antey-Saint-André: nella sotto-sezione relativa agli "Indicatori sintetici" contenuta nel prospetto concernente il "Piano degli indicatori e risultati attesi - Indicatori sintetici", trasmesso dall'Ente alla BDAP, viene riportato dall'Ente il valore di 21.745,97, che appare, all'evidenza, palesemente errato, in quanto il dato da indicare è riferito ad un rapporto (l'incidenza percentuale appunto) che non deve essere maggiore dell'1%. Di conseguenza, nel prospetto concernente i "Parametri comuni" (allegato 1 al rendiconto), l'Ente attesta la deficitarietà del parametro P6. In effetti, il valore riportato si riferisce all'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, pari appunto ad euro 21.745,97, come risultanti nell'apposito questionario trasmesso dall'Ente a questa Sezione. Applicando la metodologia normativamente prescritta per determinare la soglia di deficitarietà, si ottiene il valore dello 0,66%, dunque inferiore alla soglia dell'1% (debiti fuori bilancio finanziati e

riconosciuti/impegni Titolo 1 e Titolo II - contenuti nel "Quadro generale riassuntivo": 21.745,97/2.028.234,58+1.250.085,19=0,66%).

Il Comune di Antey-Saint-André, ad avviso di questo Collegio, non è pertanto deficitario rispetto al parametro P6.

Una specifica nota istruttoria è stata trasmessa all'Ente, il quale ha confermato tutti i valori rilevati da questa Sezione e, successivamente, ha provveduto a ritrasmettere alla BDAP i pertinenti prospetti opportunamente corretti;

- Rhêmes-Saint-Georges: in base ai dati nella disponibilità della Sezione circa il debito residuo risultante a rendiconto 2023 (pari a euro 506.290,49; limite ex art. 204 TUEL pari a 2,57%) ed in considerazione della progressiva riduzione dello stesso operata dall'Ente (estinzione anticipata effettuata nell'esercizio 2023 per euro 177.558,79), l'indicatore 10.3, riferito al parametro P4 e concernente la sostenibilità dei debiti finanziari, pari al 23,16%, ha suscitato alcune perplessità, atteso, inoltre, che nel precedente esercizio tale indicatore era pari all'8,70%, ben al di sotto della soglia deficitaria (>16%).

In base alla metodologia di calcolo normativamente prescritta, il valore viene rideterminato nel 9,02%¹⁵.

Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges, ad avviso di questo Collegio, non è pertanto deficitario rispetto al parametro P4.

Una specifica nota istruttoria è stata trasmessa all'Ente, il quale ha confermato tutti i valori rilevati da questa Sezione e, successivamente, ha provveduto a ritrasmettere alla BDAP i pertinenti prospetti opportunamente corretti;

- d) quanto al Comune di Ayas si osserva che lo stesso denuncia criticità in relazione ai parametri P6 (debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, i quali devono essere rapportati agli impegni dei Titoli 1 e 2 del bilancio) e P7 (debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento, i quali devono essere rapportati agli accertamenti dei primi tre Titoli del bilancio). Ciò è chiaramente riportato dall'Ente nel prospetto "Parametri comuni" (allegato I al rendiconto), mentre nel prospetto "Piano degli indicatori e dei risultati attesi - Indicatori sintetici", l'Ente attesta i seguenti valori: P6 106,09% (valore soglia > 1%); P7 1,72% (valore soglia > 0,60%).

¹⁵ La metodologia di calcolo dell'indicatore in argomento è piuttosto complessa e, al fine di non appesantire la relazione, viene riportata nella presente nota: "[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3". Di conseguenza, in base ai dati trasmessi dall'Ente alla BDAP, concernenti i "Dati contabili analitici - Rendiconto finanziario delle Entrate e delle Uscite" e delle informazioni contenute nel questionario ad uso relazione trasmesso a questa Corte dell'Organo di revisione, si ha: [(32.782,11-0-0+258.134,99-177.558,79) - (0+0+0)] / (183.315,78+851.681,86+220.901,42) = 9,02%.

In base agli approfondimenti istruttori esperiti da questa Sezione, i predetti valori sono errati, come di seguito esposto.

Quanto al parametro P6, correlato all'indicatore 13.1, nel 2023 risultano riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 150.784,98, come indicato dall'Ente nel questionario sui debiti fuori bilancio e dall'Organo di revisione economico-finanziaria alla pag. 29 della propria relazione sullo schema di rendiconto 2023. Applicando la metodologia di calcolo normativamente prescritta si ha: $150.784,98 / (7.040.619,65 + 3.103.100,46)^{16} = 1,49\%$, e non, dunque, 106,09%.

Quanto al parametro P7, correlato alla somma degli indicatori 13.2 e 13.3, non risultano debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento, ovvero le altre declinazioni di tali passività diverse dai debiti riconosciuti e finanziati. Come, infatti, evidenziato nella Nota metodologica al DM del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di definizione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale nel triennio 2019-2021, cui fare riferimento anche per il triennio 2022-2024, nell'ambito dei debiti fuori bilancio *“si mira all'emersione completa del fenomeno, che viene inserito in tutte le sue possibili declinazioni: debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, riconosciuti ed in corso di finanziamento, riconosciuti e finanziati, in modo che nessuna partita possa rimanere occulta al momento della determinazione della condizione di ente strutturalmente deficitario. Quindi vengono inseriti due parametri il secondo dei quali è dato dalla somma di due indicatori”*.

Ad avviso di questo Collegio, nella determinazione del parametro P7, l'Ente è incorso nell'errore di sommare anche l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati (che afferiscono invece al parametro P6, correlato all'indicatore 13.1). Infatti, il valore di 1,72% è il risultato del seguente rapporto: $150.784,98 / (6.141.194,70 + 719.819,77 + 1.883.377,89)^{17}$.

Di conseguenza, non avendo l'Ente debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento e debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento, il valore del parametro P7 deve essere pari a 0 e non, dunque, a 1,72%.

Ciò determina per il Comune di Ayas l'assenza di deficitarietà in relazione al parametro P7, ferma restando, comunque, la deficitarietà del parametro P6, ancorché con un valore diverso rispetto a quello indicato dall'Ente.

Una specifica nota istruttoria è stata inviata all'Ente il quale, nel confermare i valori e le condizioni rilevati da questa Sezione (di cui al QGR e al questionario debiti fuori bilancio 2023), ha successivamente provveduto a trasmettere alla BDAP i pertinenti prospetti corretti;

¹⁶ Importi degli impegni dei Titoli 1 e 2.

¹⁷ Importi degli accertamenti dei Titoli 1,2 e 3.

e) alla luce di quanto precede, pertanto, sono 9 i Comuni (+ 1 rispetto al 2022 e + 4 rispetto al 2021) - Allein, Ayas, Champdepraz, Emarèse, Oyace, Pontboset, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses – che presentano un parametro deficitario, come in dettaglio rappresentato:

e.1) i Comuni di Allein, Oyace, Pontboset e Saint-Rhémy-en-Bosses registrano criticità in relazione al parametro P2 (corrispondente all'indicatore 2.8), concernente l'incidenza degli incassi delle entrate proprie (Titolo 1 e Titolo 3) sulle previsioni definitive di cassa di parte corrente dei primi tre Titoli delle entrate (incluso, pertanto, il Titolo 3, concernente i trasferimenti). Come già precisato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 28/2024), tale parametro evidenzia la capacità di riscossione (sia in conto competenza, sia in conto residui) delle entrate proprie da parte dell'ente locale rispetto alle entrate previste in via definitiva in parte corrente. E ciò anche al fine di scongiurare eventuali criticità di liquidità e preservare gli equilibri di cassa. Il valore soglia stabilito dal DM 4 agosto 2023 resta invariato rispetto a quello individuato dal precedente DM 28 dicembre 2018: <22%. Rispetto a tale limite, i valori rilevati sono i seguenti: Allein 15,97%; Oyace 20,85%; Pontboset 18,74%; Saint-Rhémy-en-Bosses 21,35%.

A rendiconto 2023, il valore medio rilevabile nell'ambito dei comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari al 38,03%, e non mostra scostamenti sostanziali rispetto al corrispondente dato riferito al rendiconto del 2022 (37,94%). Il predetto valore medio è principalmente la risultante di incidenze molto elevate delle entrate proprie in alcuni Comuni (Ayas, Courmayeur, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Valtournenche, i quali, analogamente a quanto rilevato a rendiconto 2022, confermano valori ampiamente al di sopra del 60%), controbilanciate da un gruppo di Comuni, 15 in totale (18 nel 2022), che presentano un valore superiore alla soglia deficitaria (22%) ma inferiore al 30%.

Quanto ai quattro Comuni in soglia deficitaria nel 2023 in relazione al parametro P2, si osserva quanto segue:

- per il Comune di Allein, la deficitarietà del parametro P2 appare strutturale in quanto persistente nell'intero quinquennio 2019-2023, ancorché il dato del 2023 presenti un lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente (incidenza delle entrate proprie maggiore di 1,88 punti percentuali);
- per il Comune di Pontboset, la deficitarietà del parametro P2, pur presentando nel tempo un andamento discontinuo (cfr. deliberazione n. 28/2024), mostra criticità per due esercizi consecutivi (2022 e 2023), peraltro in lieve peggioramento (da 19,47% a 18,74%);
- per i Comuni di Oyace e Saint-Rhémy-en-Bosses il parametro P2 si presenta deficitario per la prima volta (atteso che nel 2022 il valore era sopra soglia e, rispettivamente, pari a

26,60% e 42,94%), e, comunque, i dati rilevati a rendiconto 2023 mostrano criticità piuttosto contenute in quanto molto prossimi al valore soglia del 22%.

In considerazione di quanto precede, questa Sezione reitera ulteriormente nei confronti dei Comuni di Allein e Pontboset la raccomandazione di porre in essere ogni idonea misura per rispettare il valore soglia normativamente stabilito, specie in relazione all'incremento delle riscossioni in conto residui delle entrate del Titolo 1 e del Titolo 3, nonché di monitorare, in corso di gestione, l'andamento dei restanti parametri al fine di intercettare, con la necessaria tempestività, eventuali ulteriori profili problematici. Analoga raccomandazione è formulata nei confronti dei Comuni di Oyace e Saint-Rhémy-en-Bosses.

Questa Sezione ha, comunque, verificato che tutti i Comuni sopra indicati assicurano, anche in prospettiva dinamica, gli equilibri di cassa, come meglio precisato nel successivo paragrafo n. 4.4.

Infine, con riferimento al parametro P2, questa Sezione prende atto che la criticità manifestata al riguardo dai Comuni di Arvier e Bard a rendiconto 2022 è stata superata nell'esercizio in esame.

e.2) i Comuni di Champdepraz, Saint-Christophe e Saint-Nicolas attestano deficitarietà in relazione al parametro P6, concernente i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati. Rispetto alla soglia normativamente stabilita ($P6 > 1\%$, determinata dal rapporto tra debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati e il totale degli impegni del Titolo 1 e del Titolo 2 del bilancio), i valori riportati nel prospetto degli indicatori sintetici di bilancio trasmesso alla BDAP sono i seguenti: Champdepraz 13,02%; Saint-Christophe 2,28%; Saint-Nicolas 2,70%.

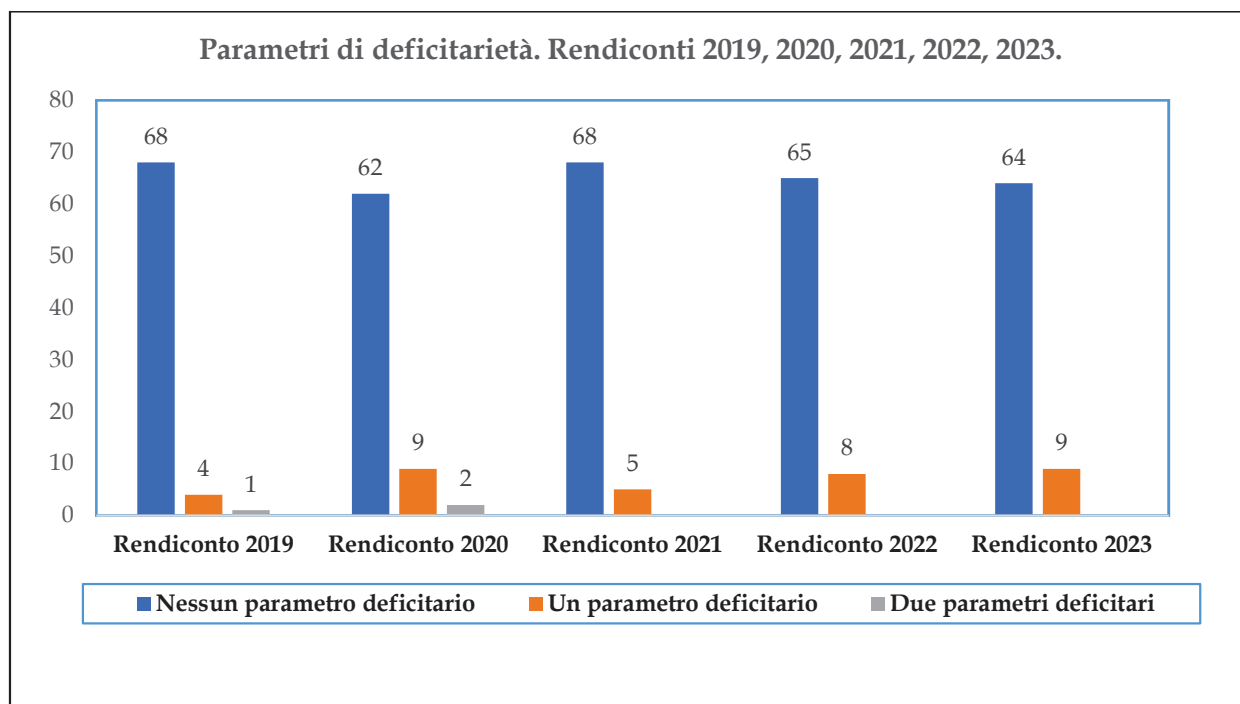
Pur essendo un fenomeno piuttosto contenuto nell'ambito del sistema dei comuni valdostani, questa Sezione raccomanda agli enti sopra indicati di porre in essere ogni idonea misura atta a contenere il più possibile la formazione di passività potenzialmente pregiudizievoli degli equilibri e della sana e corretta gestione del bilancio. Analogamente alla metodologia seguita in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, questo Collegio ha ritenuto di verificare la coerenza della deficitarietà rilevata in rapporto alle attestazioni effettuate dagli enti nell'apposito questionario dei debiti fuori bilancio riferito all'esercizio in esame. Nel rinviare al successivo paragrafo n. 4.7 l'esame completo delle risultanze del predetto questionario, si richiama in questa sede che, in relazione all'esercizio 2023, 9 Comuni hanno segnalato di aver maturato debiti fuori bilancio: Antey-Saint-André, Ayas, Brusson, Champdepraz, Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Vincent. In disparte i Comuni di Antey-Saint-André e di Ayas, di cui già si è detto (cfr., rispettivamente, precedenti lettere c e d), al pari di quelli di Champdepraz, Saint-Christophe e Saint-Nicolas (cfr. precedente lettera e.2), questa Sezione ha verificato che i Comuni di Brusson,

Courmayeur, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent, pur avendo riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio, non manifestano criticità in relazione al parametro P6;

e.3) il Comune di Emarèse presenta criticità in relazione all'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione correlato al parametro P8, come attestato dall'Ente nel prospetto "Parametri comuni" trasmesso alla BDAP. Il parametro è riferito al totale delle entrate e la percentuale di riscossione complessiva è calcolata rapportando le riscossioni in c/competenza e in c/residui agli accertamenti incrementati dai residui definitivi iniziali. La soglia deficitaria, normativamente individuata, è pari a <47%. In base alle risultanze contenute negli "Indicatori analitici di bilancio", parte Entrate, il Comune di Emarèse si attesta al 40,04%, mentre nel 2022 il corrispondente dato era pari all'85,88% (con una contrazione, pertanto, pari al -45,84%). Tale esito evidenzia come nell'esercizio in esame il Comune abbia avuto particolari criticità nella riscossione delle poste attive, specie se si considera che, a parte le riscossioni del Titolo 3 (che segnano un +12,49%), gli altri Titoli principali delle entrate registrano forti decrementi (Titolo 1, -13,25%; Titolo 2, -14,79%; Titolo 4, -54,54%). Sebbene tale *performance* negativa non si sia riverberata sugli equilibri di cassa dell'Ente, questa Sezione raccomanda al Comune di Emarèse di porre in essere ogni azione idonea a superare la criticità riscontrata.

Il quadro comparativo del quinquennio 2019-2023 è riportato nel grafico che segue.

Grafico n. 1 - Parametri di deficitarietà. Confronto rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP e a seguito dell'attività istruttoria svolta.

4. Gli equilibri economico-finanziari della gestione 2023.

Con riferimento alla previsione delle entrate di competenza formulate per il triennio 2023-2025, così già come osservato in relazione al bilancio di previsione 2022-2024 rapportato alla previsione 2021-2023, si rileva, in relazione al primo esercizio del triennio considerato e al complesso degli Enti in esame, una previsione in aumento delle stesse rispetto al bilancio di previsione 2022-2024. L'aumento della previsione del totale complessivo delle entrate rispetto a quella effettuata in relazione all'esercizio 2022 è pari complessivamente a euro 43.588.382,96, circa quattro volte superiore alla differenza in aumento riscontrata nel precedente referto (euro 10.738.984,79).

La previsione delle entrate di competenza dell'annualità 2023, con riferimento a quella iniziale e non definitiva, è riportata nella tabella che segue:

Tabella n. 2 – Riepilogo generale delle previsioni delle entrate dei bilanci. Annualità 2023 del bilancio di previsione 2023-2025.

ENTRATE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	97.272.710,57	22,85%	236.496.155,02	55,55%	30,05%	73,07%
Titolo 2: Trasferimenti correnti	99.253.005,47	23,31%			30,67%	
Titolo 3 : Entrate extratributarie	39.970.438,98	9,39%			12,35%	
Titolo 4 : Entrate in conto capitale	86.580.730,77	20,34%	86.580.730,77	20,34%	26,75%	26,75%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	574.506,11	0,13%	574.506,11	0,13%	0,18%	0,18%
Totale entrate finali	323.651.391,90	76,03%	323.651.391,90	76,03%	100,00%	100,00%
Titolo 6: Accensione prestiti	2.651.506,11	0,62%	61.672.012,49	14,49%		
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.359.016,00	0,55%				
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	56.661.490,38	13,31%				
Totale titoli entrate	385.323.404,39	90,51%	385.323.404,39	90,51%		
Utilizzo avanzo presunto amministrazione	4.808.644,91	1,13%	4.808.644,91	1,13%		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Fondo pluriennale vincolato	35.583.629,08	8,36%	35.583.629,08	8,36%		
Totale complessivo entrate	425.715.678,38	100,00%	425.715.678,38	100,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A fronte della previsione iniziale formulata dal complesso degli enti, a rendiconto 2023 si rileva la situazione di seguito riepilogata.

Tabella n. 3 – Riepilogo generale degli accertamenti. Rendiconto 2023.

ENTRATE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	99.949.773,82	20,32%	246.902.286,78	50,19%	31,87%	78,73%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	103.270.978,63	20,99%			32,93%	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.681.534,33	8,88%			13,93%	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	66.714.008,14	13,56%	66.714.008,14	13,56%	21,27%	21,27%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
Totale entrate finali	313.616.294,92	63,75%	313.616.294,92	63,75%	100,00%	100,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	805.287,59	0,16%	39.069.193,68	7,94%		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32.793,49	0,01%				
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	38.231.112,60	7,77%				
Totale entrate dell'esercizio	352.685.488,60	71,70%	352.685.488,60	71,70%		
Utilizzo avanzo di amministrazione	74.656.830,09	15,18%	139.225.241,39	28,30%		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.799.953,14	0,57%				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	61.768.458,16	12,56%				
Totale complessivo entrate	491.910.729,99	100,00%	491.910.729,99	100,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento alla previsione iniziale rispetto a quanto rilevato a rendiconto, si osserva che:

- il valore complessivo delle entrate a rendiconto (considerando anche il FPV, il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) registra un incremento di euro 66.195.051,61, pari a +15,55% (da euro 425.715.678,38 a euro 491.910.729,99). L'aumento rilevato tra previsione e rendiconto della gestione 2023 appare meno marcato di quanto realizzato in rapporto al 2022 (euro 80.679.780,22, pari a un incremento del 21,11%);
- le entrate del titolo 1 (gettito tributario) sommano complessivamente a euro 99.949.773,82. Rispetto alla previsione iniziale mostrano un aumento di euro 2.677.063,25, pari a +2,75, che appare più contenuto di quanto non rilevato in ordine alla gestione 2022, laddove l'aumento tra previsione iniziale e rendiconto è stata pari a 5.425.702,91 (+5,91%);
- le entrate del titolo 2 (trasferimenti correnti) registrano accertamenti in aumento rispetto alla previsione iniziale di complessivi euro 4.017.973,16, pari a +4,05% (da euro 99.253.005,47 a euro

103.270.978,63). Benché lo scarto tra previsione e valori a rendiconto sia diminuita rispetto alla precedente annualità che era pari a +6,53% (ovvero euro 5.841.539,95, da euro 89.372.295,51 a euro 95.213.835,46) si rileva nel 2023 un aumento del valore a previsione rispetto al corrispondente valore del 2022 che era pari a +9,96% (ovvero euro 9.880.709,96, da euro 89.372.295,51 a euro 99.253.005,47);

- le entrate del titolo 3 (extratributarie) registrano nella gestione 2023 un aumento rispetto alla previsione iniziale di euro 3.711.095,35, pari a +9,28 (da euro 39.970.438,98 a euro 43.681.534,33). Tale esito si mantiene su valori sostanzialmente analoghi a quanto rilevato in relazione all'esercizio 2022 pari a +9,10 (ovvero euro 3.652.034,27, da euro 36.669.435,33 a euro 40.321.469,60);
- le entrate del titolo 4 (c/capitale) presentano, al termine della gestione, lo scostamento in diminuzione (-19.866.722,63) più rilevante tra previsioni (euro 86.580.730,77) e rendiconto (euro 66.714.008,14), molto più significativo rispetto a quanto riscontrato in sede di confronto tra previsione e consuntivo in relazione all'esercizio 2022, laddove, a fronte di previsioni iniziali pari a euro 72.768.366,40, sono stati definitivamente accertati euro 65.909.991,87 (-6.358.374,53);
- la composizione dei primi tre titoli dell'Entrata si mostra a rendiconto 2023 in incremento rispetto alla previsione: l'aggregato complessivo delle entrate correnti accertate dei primi tre titoli somma a euro 246.902.286,78 corrispondente al 50,19% delle entrate finali, a fronte di una previsione iniziale di euro 236.496.155,02, per una differenza in aumento pari a euro 10.406.131,76. Si osserva, al riguardo, una diminuzione rispetto a quanto rilevato dal raffronto tra previsione e rendiconto 2022, laddove l'aumento che ha interessato le somme definitivamente accertate è stato pari a euro 14.919.277,13. In ogni caso, quanto precede, in linea con quanto già evidenziato nei precedenti referti, appare, a livello complessivo, rispondere all'osservanza di un principio prudenziale nella predisposizione dei primi tre titoli dei bilanci di previsione (entrate correnti), mai sovrastimati rispetto all'andamento effettivo della gestione, come accertata poi a rendiconto. Situazione differente, invece, si realizza in ordine alle previsioni delle entrate del titolo 4 (conto capitale) che appaiono, a rendiconto, costantemente sovrastimate e, pertanto, caratterizzate da una certa aleatorietà;
- in relazione a tale ultimo profilo, occorre infatti osservare che le entrate complessive dei primi quattro titoli del bilancio (escludendo il titolo 5 che non presenta accertamenti rispetto ad una previsione comunque piuttosto contenuta, pari a euro 574.506,11) mostrano uno scostamento in diminuzione tra previsione e rendiconto pari a -9.460.590,87 (da euro 323.076.885,79 a euro 313.616.294,92), dovuto a maggiori entrate correnti (+10.406.131,76) e minori entrate in conto capitale (-19.866.722,63);

- l'aumento delle entrate complessive è, pertanto, principalmente riconducibile ad un utilizzo significativo dell'avanzo di amministrazione che, da una previsione di soli euro 4.808.644,91 (avanzo presunto applicato al bilancio), risulta effettivamente impiegato per euro 74.656.830,09.

In raffronto al rendiconto dell'esercizio 2022, la composizione delle entrate complessive si mostra in aumento di euro 29.103.654,35. Tale aumento appare sostanzialmente analogo a quanto rilevato tra il 2021 e il 2022 (euro 29.935.869,98).

Ciò nonostante, la composizione percentuale degli aggregati appare sostanzialmente simile. La percentuale dei primi tre titoli dell'entrata passa da 50,28% a 50,19%, mentre quella delle entrate finali (primi cinque titoli dell'Entrata) rispetto al totale complessivo delle entrate si riduce di un punto percentuale da 64,75% a 63,75%.

Come per gli esercizi 2020 e 2021, nel 2023 le entrate da trasferimenti correnti (titolo 2) ritornano ad essere la voce più rilevante delle entrate degli enti locali. Nel 2022, infatti, erano quelle tributarie (titolo 1) ad aver raggiunto il valore maggiore (euro 97.160.578,39) rispetto alle entrate del titolo 2 (euro 95.213.835,46). Nel 2023 il valore per trasferimenti correnti raggiunge euro 103.270.978,63, superando anche il valore del 2021 (euro 102.388.104,25).

In incremento anche l'importo delle entrate del titolo 1, per un valore pari ad euro 2.789.195,43 (da euro 97.160.578,39 a euro 99.949.773,82), ma inferiore rispetto a quanto registrato nelle annualità precedenti (euro 6.178.863,87 nel 2021, euro 7.832.267,77 nel 2020 ed euro 3.974.777,08 del periodo pre-pandemico).

Medesimo trend per le entrate patrimoniali che, ammontando a euro 43.681.534,33, registrano un incremento di euro 3.360.064,73, valore comunque inferiore rispetto a quanto registrato nei precedenti rendiconti (euro 5.997.869,85 nel 2021, euro 7.165.728,99 nel 2020 ed euro 2.748.159,59 nel 2019).

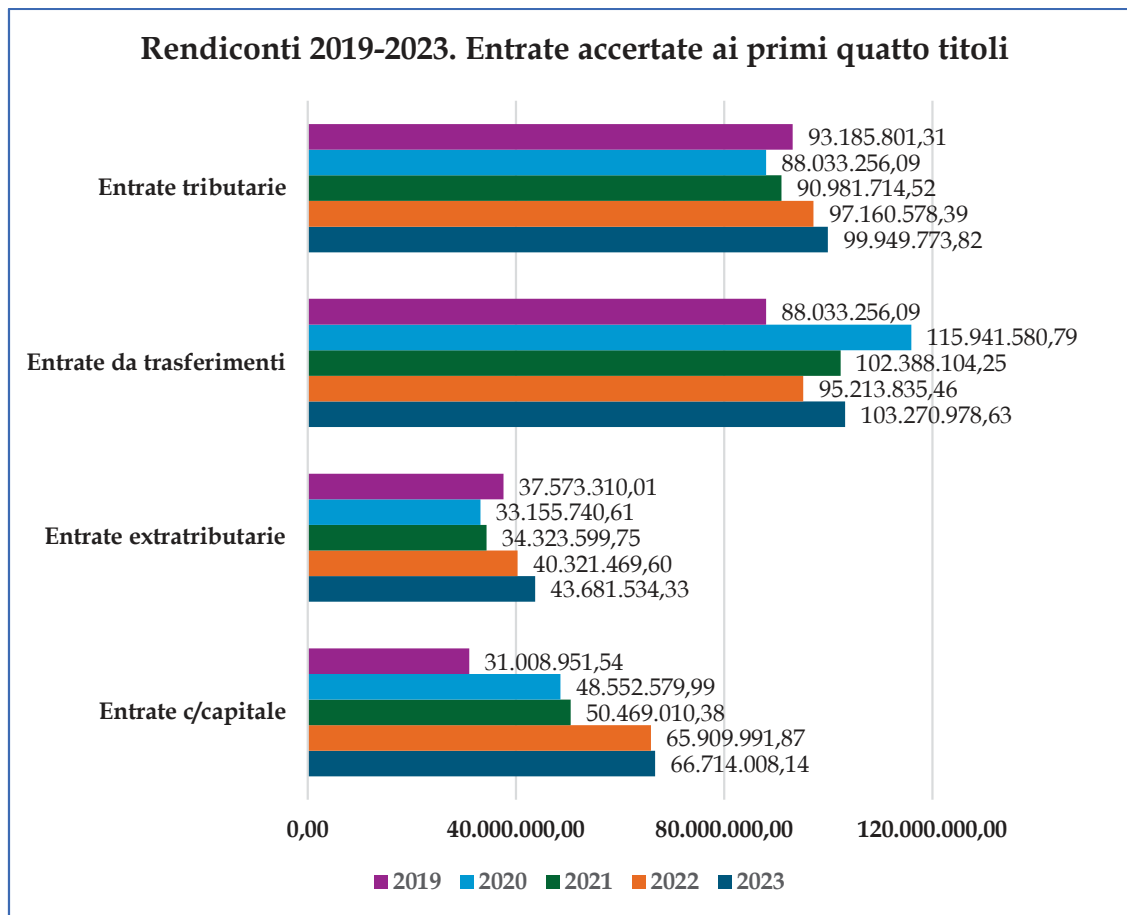
Quanto alle entrate in parte capitale, che ammontano ad euro 66.714.008,14, si rileva un aumento meno significativo (euro 804.016,27) sia in relazione agli incrementi degli altri titoli, sia in relazione all'incremento registrato al titolo 4 rispetto alla precedente annualità (euro 15.413.981,49 nel 2021).

Quanto a composizione percentuale in rapporto alle entrate finali, a rendiconto 2023, le entrate derivanti da trasferimenti correnti rappresentano il 32,93%, seguite da quelle tributarie, pari al 31,87%, a quelle in conto capitale, pari al 21,27%, e alle entrate patrimoniali, pari al 13,93%.

Nel 2022 non risultano entrate da attività finanziarie.

L'andamento del quinquennio 2019-2023 è riepilogato nel grafico che segue.

Grafico n. 2 – Accertamenti riferiti ai primi quattro titoli di entrata. Rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento alle spese, la previsione dell'esercizio 2023 sommava, a pareggio delle entrate, ad euro 425.715.678,38, di cui euro 227.873.603,26 al titolo 1 (spese correnti), pari al 53,53% delle spese finali e al 62,98% delle spese totali. Le spese al titolo 2 (c/capitale) sommavano ad euro 133.364.818,52, pari al 31,33% delle spese finali e al 36,86% delle spese totali. Rispetto alla previsione iniziale, a rendiconto 2023 le spese impegnate al titolo 1 ammontano complessivamente ad euro 205.315.126,91, in diminuzione per euro 22.558.476,35 (-9,9%) mentre quelle al titolo 2 sommano a euro 93.078.063,82, in diminuzione per euro 40.286.754,70 (-30,21%). Il raffronto dell'andamento del triennio 2021-2023 relativamente agli scostamenti previsione/rendiconto è di seguito riepilogato:

- esercizio 2021:
 - titolo 1 (-17.616.005,77), pari al -8,7%;
 - titolo 2 (-32.939.439,10), pari al - 29,82%;
- esercizio 2022:
 - titolo 1 (-16.775.001,60), pari a -8,04%;
 - titolo 2 (-27.085.572,30), pari a -23,56%.
- esercizio 2023:
 - titolo 1 (-22.558.476,35), pari al -9,9%;

- titolo 2 (-40.286.754,70), pari al -30,21%.

Come già più volte rilevato da questa Sezione in sede di controllo dei rendiconti, gli scostamenti più rilevanti tra previsione e rendiconto si realizzano in relazione agli investimenti del titolo 2, segno che la difficoltà generalizzata incontrata dagli enti nella fase emergenziale (esercizi 2020 e 2021) concernente la programmazione degli investimenti pubblici appare caratterizzare ancora gli esercizi 2022 e 2023. Ciò significa che una buona parte degli interventi prefigurati in fase di programmazione non trovano avvio nel corso della gestione. Il dettaglio delle spese nella fase di previsione e di rendiconto dell'esercizio 2023 è riportato nelle due tabelle che seguono.

Tabella n. 4 – Riepilogo generale delle previsioni delle spese dei bilanci. Annualità 2023 del bilancio di previsione 2023-2025.

SPESE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 1: Spese correnti	227.873.603,26	53,53%	62,98%
di cui fondo pluriennale vincolato	230.991,28	0,05%	0,06%
Titolo 2: Spese in conto capitale	133.364.818,52	31,33%	36,86%
di cui fondo pluriennale vincolato	1.848.224,84	0,43%	0,51%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	574.506,11	0,13%	0,16%
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00%	0,00%
Totale spese finali	361.812.927,89	84,99%	100,00%
Titolo 4: Rimborso prestiti	4.882.244,11	1,15%	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00%	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.359.016,00	0,55%	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	56.661.490,38	13,31%	
Totale titoli	425.715.678,38	100,00%	
Totale complessivo spese	425.715.678,38	100,00%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 5 – Riepilogo generale degli impegni. Rendiconto 2023.

SPESE	TOTALE IMPEGNI 73 COMUNI	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0	0,00%	0,00%
Titolo 1 - Spese correnti	205.315.126,91	49,49%	55,27%
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.442.716,49	0,83%	0,93%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	93.078.063,82	22,44%	25,06%
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	69.633.492,70	16,79%	18,75%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0,00%	0,00%
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0,00%	0,00%
Totale spese finali	371.469.399,92	89,54%	100,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.113.741,39	1,23%	
Fondo anticipazioni di liquidità	0	0,00%	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	32.793,49	0,01%	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	38.231.112,60	9,22%	
Totale spese dell'esercizio	414.847.047,40	100,00%	
Totale complessivo spese	414.847.047,40	100,00%	

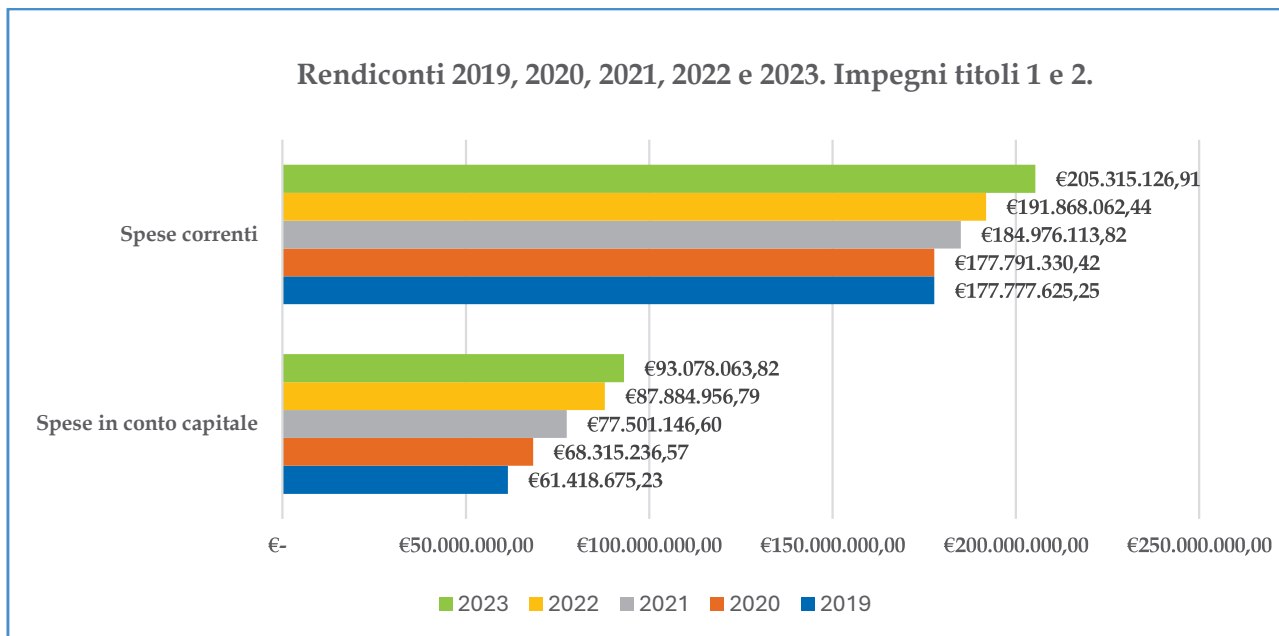
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Quanto, invece, agli impegni rilevati a rendiconto, si osserva nel 2023 un incremento significativo della spesa corrente per euro 13.447.064,47 (+7,01%) ed un aumento, meno marcato, degli impegni in conto capitale di euro 5.193.107,03 (+5,91%).

I titoli 1 e 2 si mostrano in tendenziale incremento, più contenuto per quanto riguarda la spesa corrente rispetto alla spesa per investimenti. Dal 2019 al 2023, la prima aumenta di euro 27.537.501,70, pari a +15,49%, mentre la seconda segna un incremento di euro 31.659.388,59, pari a +51,55%. Pur con le difficoltà legate alla fase programmatoria osservate a seguito del raffronto tra previsione e rendiconto, si osserva un'espansione della spesa pubblica nell'ultimo quinquennio.

Il quadro di sintesi è riportato nel grafico che segue.

Grafico n. 3 – Impegni riferiti ai Titoli 1 e 2. Rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Quanto agli equilibri di bilancio, declinati nei tre saldi normativamente prescritti (di competenza, di bilancio e complessivo), i risultati dei 73 Enti a rendiconto 2023 sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella n. 6– Equilibri a rendiconto 2023. Risultato di competenza, Equilibrio di bilancio ed Equilibrio complessivo.

ENTE	Equilibri finanziari rendiconto 2023			ENTE	Equilibri finanziari rendiconto 2023		
	Risultato di competenza W1	Equilibrio di bilancio W2	Equilibrio complessivo W3		Risultato di competenza W1	Equilibrio di bilancio W2	Equilibrio complessivo W3
Allein	425.322,11	371.766,02	374.771,76	La Magdeleine	459.856,85	316.464,90	291.457,56
Antey-Saint-André	740.691,76	733.478,76	696.973,80	La Salle	2.907.258,27	1.395.015,00	1.398.637,73
Arnad	1.632.804,53	1.567.771,84	1.595.496,70	La Thuile	2.080.711,45	1.705.303,45	1.338.962,23
Arvier	2.489.225,08	491.930,50	407.756,44	Lillianes	180.840,52	158.840,52	147.434,23
Avisè	596.516,16	396.939,10	383.610,28	Montjovet	549.625,28	356.980,86	408.852,34
Ayas	6.108.570,37	5.512.491,00	5.649.132,04	Morgex	628.908,03	293.751,06	350.248,43
Aymavilles	397.468,17	361.181,34	186.231,06	Nus	705.349,76	418.904,53	500.915,27
Bard	354.575,43	155.490,38	163.249,76	Ollomont	528.819,77	437.279,26	443.552,81
Bionaz	513.061,60	444.944,49	444.944,49	Oyace	388.891,07	352.064,38	366.449,11
Brissogne	1.326.240,57	1.225.171,53	1.362.345,32	Perloz	397.666,09	122.666,09	99.187,88
Brusson	1.587.256,25	1.546.134,17	1.429.077,99	Pollein	1.424.968,03	514.851,12	469.851,12
Challand-Saint-Anselme	739.767,86	671.342,56	631.537,49	Pont-Saint-Martin	1.190.270,74	857.090,59	864.978,27
Challand-Saint-Victor	438.326,92	385.559,38	385.559,38	Pontboset	446.556,83	424.492,64	419.682,11
Chambave	1.043.854,82	681.915,53	564.012,77	Pontey	1.024.159,95	530.284,34	539.060,70
Chamois	586.980,49	348.074,58	358.844,98	Pré-Saint-Didier	1.214.747,31	1.054.533,07	945.343,31
Champdepraz	1.454.074,85	824.845,22	756.535,05	Quart	2.204.562,36	1.610.937,86	1.959.953,33
Champorcher	630.992,53	473.037,53	788.322,50	Rhêmes-Notre-Dame	680.000,78	310.667,76	329.593,80
Charvensod	1.757.364,46	665.518,74	625.518,74	Rhêmes-Saint-Georges	541.173,85	211.006,82	260.204,29
Châtillon	1.729.606,45	983.804,90	1.432.466,37	Roisan	560.378,97	179.202,30	105.994,12
Cogne	1.108.664,51	790.078,82	739.861,37	Saint-Christophe	2.557.299,60	2.086.391,95	2.346.327,49
Courmayeur	5.577.034,70	4.948.038,99	4.396.753,23	Saint-Denis	609.063,92	395.851,58	383.717,29
Donnas	927.581,65	730.502,82	697.107,89	Saint-Marcel	564.400,68	201.414,80	245.306,49
Doues	352.365,26	255.356,91	247.356,91	Saint-Nicolas	690.275,31	347.316,16	391.555,81
Emarèse	344.023,66	317.301,72	287.682,46	Saint-Oyen	374.965,85	312.101,91	311.980,44
Etroubles	469.317,03	379.595,30	375.386,82	Saint-Pierre	1.197.911,57	901.674,48	1.050.633,49
Fénis	936.304,07	719.581,61	732.075,68	Saint-Rhémy-en-Bosses	755.829,43	657.494,54	445.869,22
Fontainemore	209.775,79	133.775,79	98.283,64	Saint-Vincent	1.508.881,62	1.433.855,85	1.442.436,37
Gaby	642.613,77	513.999,23	475.705,03	Sarre	1.419.283,99	1.096.990,52	827.284,26
Gignod	661.308,00	416.674,74	448.679,87	Torgnon	570.737,27	531.543,27	498.889,84
Gressan	1.693.001,54	1.268.775,80	1.739.336,49	Valgrisenche	552.984,24	285.846,29	312.263,27
Gressonney-La-Trinité	783.205,15	750.857,34	719.307,34	Valpelline	1.056.395,42	404.644,21	302.830,74
Gressoney-Saint-Jean	968.789,13	650.978,27	605.095,41	Valsavarenche	757.793,74	537.102,02	534.101,64
Hône	520.902,27	509.309,38	499.309,38	Valtournenche	1.100.635,62	841.684,92	594.220,07
Introd	396.599,15	332.527,89	347.975,67	Verrayes	777.437,33	607.556,45	559.728,23
Issime	514.656,81	433.228,18	413.428,02	Verrès	1.034.562,37	961.917,37	983.569,15
Issogne	1.097.093,98	1.022.482,54	1.065.312,86	Villeneuve	702.512,82	617.698,88	606.139,80
Jovençon	962.029,02	868.010,64	879.911,42				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Rispetto al quadro sopra riepilogato, la Sezione rileva quanto segue:

- a) in tutti i Comuni scrutinati il Risultato di competenza (W1) è positivo e risulta rispettata la prescrizione prevista all'art. 1, comma 821, della legge n. 148/2018; come già osservato in relazione al rendiconto 2022, in diversi casi si conseguono margini del risultato di competenza

piuttosto elevati in rapporto alla dimensione dei bilanci (il numero di enti con saldi positivi oltre il milione di euro aumenta di tre unità, da 24 a 27);

- b) tutti gli enti segnano saldi positivi dell'Equilibrio di bilancio (W2) e all'Equilibrio complessivo (W3), così come rilevato anche in ordine agli esercizi 2021 e 2022, ferme restando le precisazioni di cui alla successiva lettera d). Con riferimento al concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica in rapporto al rinnovato quadro di riferimento dettato dalla nuova *governance* europea, si segnala agli enti scrutinati che l'art. 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207¹⁸, dispone che a decorrere dal 2025, l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, è rispettato, in sede di rendiconto, in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Di conseguenza, il nuovo saldo richiesto ai fini del rispetto di quanto in precedenza segnalato sarà rappresentato dall'equilibrio di bilancio, al momento¹⁹ identificato nel saldo W2 del prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, come peraltro indicato dalla Commissione Arconet nella seduta del 13 novembre 2024;
- c) il saldo positivo del risultato di competenza è in aumento in 36 Comuni, rispetto al rendiconto 2022 e in diminuzione nei restanti 37. Tale esito appare in peggioramento rispetto a quanto rilevato a rendiconto 2022, laddove in 30 enti il risultato di competenza risultava in diminuzione. A Rendiconto 2023 i Comuni che registrano le diminuzioni percentualmente più rilevanti sono Aymavilles (-60,71%), Challand-Saint-Anselme (-52,03%), Emarèse (-41,28%), Etroubles (-50,42%), Fénis (-51,04%), Gignod (-45,39%), Roisan (-61,57%), Valtournenche (-51,50%);
- d) il risultato di competenza (W1) è determinato dalla somma degli equilibri di parte corrente e di parte capitale, risultanti dagli accertamenti e dagli impegni imputati all'esercizio (comprensivi del FPV in entrata e del FPV in parte spesa impegnato nell'anno e imputato a esercizi successivi e dall'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione). Tutti gli enti raggiungono un risultato positivo del risultato di competenza di parte corrente (O1), mentre, per quanto riguarda il risultato di competenza di parte capitale (Z1), si rilevano valori negativi per i Comuni di Aymavilles (-94.555,12), Fontainemore (-18.971,13), Montjovet (-109.239,74), e ciò nonostante siano state applicate quote di avanzo di amministrazione per investimenti pari, rispettivamente,

¹⁸ Recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

¹⁹ L'art. 1, comma 894, della legge n. 207/2024, prevede, infatti, che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028".

a euro 984.574,43, euro 88.514,59, euro 109.239,74. In relazione ai tre predetti Comuni, si rileva ancora che, mentre per Aymavilles l'equilibrio di bilancio di parte capitale (Z2) non subisce ulteriori decrementi rispetto all'equilibrio di competenza finale, nei Comuni di Fontainemore e Montjovet il saldo Z2 peggiora essendo, rispettivamente pari a -93.971,13 e -185.552,40, in quanto influenzato dalla necessità di considerare ai fini dell'equilibrio le poste vincolate in bilancio non impegnate. Pur raggiungendo i predetti Comuni valori positivi in tutti e tre i saldi totali (W1,W2,W3), in considerazione del margine di parte corrente, questa Sezione raccomanda di programmare l'utilizzo delle risorse disponibili nel perseguimento degli equilibri anche di parte capitale e di monitorarne l'andamento in corso di gestione.

Infine, si dà atto che il Comune di Perloz che presentava analoga criticità a rendiconto 2022 (Z1 negativo) registra a rendiconto un saldo positivo, pur non raggiungendo l'equilibrio di bilancio di parte capitale (Z2 pari a -25.647,24) e l'equilibrio complessivo di parte capitale (medesimo risultato negativo);

- e) quanto al risultato della gestione di competenza, calcolato come saldo tra accertamenti e impegni del solo esercizio 2023, al netto del FPV e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero limitato alle risorse accertate nel corso della gestione in rapporto alle spese con esse sostenibili, questo Collegio rileva, secondo quanto riportato nei questionari riferiti al rendiconto 2023 (sezione II – Dati contabili: risultati della gestione finanziaria. Tab. 42. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione), che risulta positivo in 49 Comuni, mentre risulta negativo nei restanti 24 di seguito indicati: Allein (-112.945,02); Antey-Saint-André (-559.526,08); Ayas (-515.047,68); Bionaz (-140.752,28); Brissogne (-63.473,18); Chamois (-38.378,77); Etroubles (-38.111,76); Gressoney-Saint-Jean (-443.653,38); Hône (-521.521,71); Issogne (-343.417,47); Lillianes (-149.146,77); Morgex (-395.093,76); Ollomont (-151.673,38); Pontboset (-796.091,05); Pré-Saint-Didier (-375.471,14); Rhêmes-Notre-Dame (-264.337,87); Roisan (-135.071,19); Saint-Marcel (-62.196,16); Saint-Oyen (-70.233,87); Saint-Pierre (-445.663,76); Saint-Vincent (-57.269,22); Sarre (-395.775,04); Valgrisenche (-120.827,36); Valtournenche (-506.506,67). Per i predetti 24 enti, tra i quali i Comuni di Fontainemore, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Lillianes, Morgex, Pontboset, Pré-Saint-Didier, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche e Valtournenche presentavano un saldo negativo della gestione di competenza anche a rendiconto dell'esercizio 2022, il risultato di competenza (W1) si positivizza solo al lordo del saldo (entrata/uscita) del Fondo pluriennale vincolato e dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Rispetto ai tre esercizi precedenti, si osserva un maggior numero di enti che a rendiconto 2023 presentano una gestione di competenza con saldo negativo (+4 rispetto al 2022, +7 rispetto al 2021 e + 16 rispetto al 2020).

Fermo restando che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione resta nella disponibilità dell'Ente locale, in ragione delle scelte operate in sede di programmazione ed anche nel corso della gestione nel perseguimento delle plurime finalità pubbliche, questa Sezione ribadisce quanto già segnalato nel precedente referto e cioè che ai fini del mantenimento degli equilibri in una prospettiva dinamica di lungo periodo, occorre fare riferimento alle entrate effettivamente disponibili e alle spese effettivamente sostenibili e che vi sia un *“costante bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il raggiungimento delle finalità pubbliche”* (Corte costituzionale sentenza n. 192/2012).

Pertanto, questa Sezione, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale contabile per analoghe fattispecie (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 54/2021), richiama l'attenzione dei predetti Enti sulla necessità di ricondurre gli equilibri all'interno della loro ordinaria fonte di finanziamento e alla necessità di dover operare precisi e mirati adeguamenti delle previsioni dell'entrata e/o della spesa, in particolare per quei Comuni che presentano una progressiva diminuzione del risultato di amministrazione e, soprattutto, in ragione della sostenibilità prospettica in termini finanziari e di salvaguardia degli equilibri delle scelte operate.

4.1 L'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

Sebbene l'esercizio 2023 registri il venir meno di gran parte delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia da COVID-19, permangono nell'esercizio considerate specifiche disposizioni per fornire copertura, in via straordinaria, a spese emergenziali legate agli effetti economici negativi prodotti dalla crisi ucraina.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 7/2023/INPR), tra le misure più significative introdotte per liberare risorse e fornire copertura dei maggiori costi energetici sostenuti, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha, tra l'altro, disposto all'art. 1, comma 822, l'autorizzazione anche per gli enti locali e i loro enti strumentali a utilizzare quote di avanzo vincolato non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con l'esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali.

Ulteriore misura attiene alla previsione dell'art. 1, comma 875, della citata legge n. 197/2022, con riferimento all'utilizzo dell'avanzo libero: *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*. Successivamente, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025,

ordinariamente previsto dall'art. 151, comma 1 del TUEL, è stato poi prorogato: al 31 maggio (DM 19 aprile 2023); poi al 31 luglio (DM 30 maggio 2023); infine, al 15 settembre (DM 28 luglio 2023). Tale disposizione di carattere eccezionale, che sostanzialmente ripropone per l'esercizio 2023 quanto disposto dall'art. 40, comma 4, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50²⁰, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per l'esercizio 2022, oltre a incidere sul ciclo della programmazione dell'ente locale, si pone come derogatoria, limitatamente ai maggiori oneri da sostenere, dell'ordine di priorità di utilizzo della quota disponibile del risultato di amministrazione disposta dall'art. 187, comma 2, del TUEL: debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, spese di investimento, spese correnti a carattere non permanente, estinzione anticipata dei prestiti.

Riguardo a tale possibilità, si rileva che il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato da 24 enti entro il termine ordinario del 31 dicembre. Dei restanti 49 enti, 45 hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2025 e 4 (Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche, ovvero tutti gli enti appartenenti allo stesso Ambito) al mese di luglio 2023.

Soltanto 4 Comuni hanno approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dopo il rendiconto 2022 (Arvier, Avise, Saint-Nicolas, Valgrisenche), con il quale è stato accertato il Risultato di amministrazione dell'esercizio. Il Comune di Villeneuve ha approvato entrambi i documenti nella stessa seduta consiliare ma il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato (deliberazione n. 12 del 27/04/2023) dopo il rendiconto 2022 (deliberazione n. 6 del 27/04/2023). In base ai documenti nella disponibilità della Sezione (con riferimento, in particolare, al prospetto concernente gli equilibri di bilancio), i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche non hanno applicato quote di avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2023-2025, né in parte corrente né in parte capitale. Soltanto il Comune di Villeneuve ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 applicando quote della parte libera del Risultato di amministrazione 2022, per complessivi euro 280.190,73 e, come dichiarato, *"per spese in conto capitale"*. Le osservazioni della Sezione sul punto sono rappresentate negli approfondimenti istruttori di seguito esperiti nei confronti del Comune di Villeneuve.

Ciò posto, in sede istruttoria questa Sezione ha, preliminarmente, verificato la coerenza dei dati contenuti nel pertinente questionario predisposto dagli Organi di revisione con le informazioni presenti in BDAP, come trasmesse dagli enti (tabelle da n. 1 a n. 6 contenute nel quesito n. 38 del questionario ad uso relazione e prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto) e, laddove presenti, anche nelle relazioni dell'Organo esecutivo sullo schema di rendiconto e nel prescritto parere degli Organi di revisione.

²⁰ Recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*.

Al riguardo, si rilevano elementi di incoerenza per 28 Comuni, pari al 38% del totale.

Tale situazione evidenzia, una volta di più, una verifica piuttosto approssimativa dei dati e delle informazioni trasmessi a questa Corte da parte degli Organi di revisione e solleva qualche perplessità in ordine ai controlli esperiti da questi ultimi sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in corso di gestione, in quanto anche i dati contenuti nei pareri dei Revisori sono, in alcuni casi, incoerenti rispetto a quanto riportato nel prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso dagli Enti alla BDAP. Tale ultimo documento rappresenta, ad avviso di questo Collegio, la certificazione delle esatte quote di avanzo utilizzato in parte corrente e in parte capitale da ciascun Comune nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto da esso si ricavano l'equilibrio di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo, a seguito della determinazione degli equilibri di parte corrente e di parte capitale, a loro volta influenzati anche dall'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Anche a considerare che in alcuni casi il totale dell'avanzo applicato non varia, risultano valori differenti circa l'utilizzo in parte corrente e in parte capitale che determinano risultati differenti dei rispettivi equilibri e, pertanto, non restituiscono una corretta rappresentazione, sia formale che sostanziale, del correlato prospetto.

Riguardo a quanto precede, alcune divergenze sono state risolte incrociando tutti i dati disponibili, anche con riferimento a quelli contenuti nel questionario dei debiti fuori bilancio 2023.

Laddove ciò non è stato possibile e persistendo, quindi, margini di dubbio, sono state disposte apposite istruttorie.

Quanto alla prima fattispecie, che interessa 8 Comuni, le incoerenze rilevate sono risolte nel modo seguente:

- Arvier: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 467.660,22, di cui euro 174.631,19 per spese correnti ed euro 293.029,03 per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione, il dato dell'utilizzo complessivo dell'avanzo risulta coerente, al pari della disaggregazione tra parte corrente e parte capitale. Non così per la destinazione: l'Organo di revisione attesta, infatti, euro 141.100,00 utilizzati per la copertura di debiti fuori bilancio in parte capitale. Trattasi di errore materiale in quanto lo stesso Organo di revisione indica nel proprio parere che tale somma è invece destinata a spese di investimento, come confermato nel questionario debiti fuori bilancio ove l'Ente attesta di non aver riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso del 2023;
- Ayas: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 5.075.528,75, di cui euro 212.399,98 per spese correnti ed euro 4.863.128,77 per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione

(quesito n. 38 e tabelle da n. 1 a n. 6) i dati indicati sono completamente divergenti, in quanto viene in esso attestato un utilizzo totale del risultato di amministrazione per euro 1.180.941,43. Tale divergenza è dovuta all'erronea iscrizione nelle tabelle delle somme effettivamente impegnate rispetto a quelle applicate. Ciò si ricava dai dati contenuti nella relazione sul rendiconto dell'Organo esecutivo che risultano coerenti con quelli contenuti nel prospetto degli equilibri di bilancio presente in BDAP;

- Bionaz: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 641.392,28, di cui euro 28.713,56 per spese correnti ed euro 612.678,72 per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione, il dato dell'utilizzo complessivo dell'avanzo risulta coerente, al pari della disaggregazione tra spese correnti e spese per investimenti. Vi sono però alcuni profili contraddittori: in primo luogo, viene attestato l'utilizzo della parte disponibile per euro 584.740,00 per la copertura di debiti fuori bilancio in parte capitale. In secondo luogo, si attesta l'utilizzo di euro 9.893,56 di parte vincolata da "mutuo" per spesa corrente: se così fosse costituirebbe una grave violazione dell'impiego delle somme derivanti da indebitamento, in quanto utilizzabili esclusivamente per spese di investimento.

Quanto al primo profilo di incoerenza, si rileva che, in base ai dati contenuti nel questionario debiti fuori bilancio riferiti all'esercizio 2023, l'Ente attesta di non aver riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso di tale esercizio. Inoltre, nel parere dell'Organo di revisione, contrariamente a quanto dallo stesso riportato nel questionario, viene indicato l'utilizzo di euro 584.740,00 per spese di investimento.

Quanto al secondo profilo di incoerenza, dall'esame del prospetto di cui all'allegato a.2) - *"Risorse vincolate"* presente in BDAP, si rileva che l'Ente non ha poste vincolate derivanti da mutui e che le poste utilizzate per euro 9.893,56 attengono a vincoli da trasferimenti. Ciò, peraltro, viene confermato nel parere dell'Organo di revisione, il quale, contrariamente a quanto indicato nel questionario ad uso relazione, indica l'utilizzo di tale posta vincolata come derivante da trasferimenti e non da mutui;

- Lillianes: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 25.000,00, interamente destinato a spesa corrente. Nel questionario ad uso relazione l'importo totale dell'avanzo utilizzato risulta coerente ma, contrariamente a quanto sopra riportato, ne viene attestato l'intero utilizzo (avanzo vincolato) in parte capitale. Tale ultimo dato appare un errore materiale di compilazione del questionario, in quanto dal prospetto a.2), allegato al rendiconto, si evince che tale somma è stata destinata alla copertura delle spese derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dell'Ente, dunque per spesa corrente. Tale riscontro è ulteriormente confermato

dalla relazione dell'Organo esecutivo e dalla relazione dell'Organo di revisione. Quanto alle poste vincolate destinate ai rinnovi contrattuali del personale, si rinvia al successivo paragrafo 4.3;

- Ollomont: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 292.610,39, di cui euro 31.610,39 per spese correnti ed euro 260.000,00 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione il totale dell'avanzo utilizzato risulta coerente, ma, contrariamente a quanto sopra riportato, ne viene attestato l'utilizzo della parte disponibile per euro 259.940,00 per la copertura di debiti fuori bilancio in parte capitale. Trattasi di errore materiale di compilazione del questionario. Ciò si ricava dall'esame della relazione dell'Organo di revisione che conferma l'utilizzo per spese di investimento ed anche da quanto riportato nel questionario sui debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023, ove l'Ente attesta di non averne riconosciuti e finanziati;
- Rhêmes-Notre-Dame: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 592.059,07, di cui euro 172.300,00 per spese correnti ed euro 419.759,07 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, al pari della disaggregazione tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Tuttavia, la relazione dell'Organo di revisione riporta dei dati confliggenti, in quanto il totale del risultato di amministrazione utilizzato è pari a euro 322.892,19; anche le parti funzionali indicate mostrano diversi profili di incoerenza con quanto riportato nel questionario ad uso relazione. Trattasi di errate indicazioni. Ciò si ricava dall'esame della relazione dell'Organo esecutivo, particolarmente dettagliata ed esaustiva sul punto, nella quale sono confermati i valori contenuti nel prospetto degli equilibri di bilancio e nel questionario ad uso relazione;
- Rhêmes-Saint-Georges: dal prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 483.846,58, di cui euro 260.250,00 per spese correnti ed euro 223.596,58 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, al pari della disaggregazione tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Tuttavia, la relazione dell'Organo di revisione riporta dei dati confliggenti, in quanto il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulterebbe pari a euro 292.500,96; anche le parti funzionali indicate mostrano diversi profili di incoerenza con quanto riportato nel questionario ad uso relazione. Trattasi di errate indicazioni. Ciò si ricava dall'esame della relazione dell'Organo esecutivo, particolarmente dettagliata ed esaustiva sul punto, nella quale sono confermati i valori contenuti nel prospetto degli equilibri di bilancio e nel questionario ad uso relazione;

- Sarre: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.749.964,95, di cui euro 14.029,21 per spese correnti ed euro 1.735.935,74 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, ma non la disaggregazione tra spesa corrente (euro 10.680,00) e spesa in conto capitale (euro 1.739.284,95). Tale divergenza appare risolta nella relazione dell'Organo di revisione, laddove viene specificato che è stato utilizzato avanzo disponibile (euro 10.680,00) e vincolato (euro 3.349,21) per spesa corrente per complessivi euro 14.029,21. Tuttavia, in tale ultimo documento si riscontrano ulteriori elementi di incoerenza in quanto:
 - la parte disponibile del risultato di amministrazione utilizzata risulta pari a euro 342.951,85 e non a euro 400.951,85 come indicato nel questionario ad uso relazione e confermato nella relazione dell'Organo esecutivo;
 - la parte vincolata risulta utilizzata per euro 845.387,76 e non per euro 787.387,76 come indicato nel questionario ad uso relazione e confermato nella relazione dell'Organo esecutivo.

L'esame del prospetto a.2, allegato al bilancio, consente di confermare l'utilizzo di risorse vincolate per euro 787.387,76, e, di conseguenza, un utilizzo complessivo di risorse disponibili per euro 400.951,85.

Per i predetti 8 Comuni e per i rispettivi Organi di revisione, resta, in ogni caso, ferma la raccomandazione di controllare i dati trasmessi a questa Corte e la necessaria coerenza degli stessi, oltre a porre in essere idonee verifiche circa la completezza e la correttezza dei questionari ad uso relazione, come meglio conclusivamente precisato.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, che interessa 20 Comuni, si riassumono di seguito gli esiti dell'attività istruttoria condotta:

- Aymavilles: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.075.482,90, di cui euro 90.908,47 per spese correnti ed euro 984.574,43 per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione, il dato dell'utilizzo complessivo dell'avanzo risulta coerente, ma non la disaggregazione, che invece riporta euro 85.387,61 per spese correnti ed euro 990.095,29 in parte capitale. Gli stessi valori sono riportati nel parere dell'Organo di revisione. La differenza è pari a euro 5.520,86. A seguito di richiesta di precisazioni, l'Ente spiega *“che i dati relativi agli utilizzi dell'avanzo di amministrazione in parte corrente e in conto capitale contenuti nel prospetto degli equilibri di bilancio approvato dall'ente e trasmesso alla BDAP sono corretti e coincidono con le risultanze del programma di*

contabilità. Per mero errore materiale di elaborazione dei dati della tabella di utilizzo del risultato di amministrazione effettuata con il supporto dell'ufficio ragioneria, sia il parere del revisore al punto n. 2.2, sia la tabella 1 del punto n. 38 del Questionario sul rendiconto della gestione presenta[no] una suddivisione non corretta tra finanziamento di spese di investimento (pari a euro 271.931,48 anziché ad euro 277.452,34) e di spese correnti (pari ad euro 11.221,40 anziché 5.700,54)".

I chiarimenti dell'Ente risolvono la divergenza rilevata e confermano la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri. Resta ferma l'irregolarità riscontrata in ordine all'applicazione delle quote del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 nel corso della gestione 2023 a seguito dell'accertata sottostima del FCDE (come anticipato da questa Sezione con deliberazione n. 28/2024).

Si rinvia, in ogni caso, alle considerazioni e alle raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Challand-Saint-Anselme: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.219.690,40, di cui euro 62.318,00 per spese correnti ed euro 1.157.372,40 per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione, il dato dell'utilizzo complessivo dell'avanzo risulta coerente, ma non la disaggregazione tra spese correnti (euro 67.925,20) e spese per investimenti (euro 1.151.765,20). E' stato richiesto all'Ente di evidenziare la correttezza dei dati. Nel riscontro istruttorio viene riferito che *"il dato corretto è quello trasmesso al BDAP da parte dell'Ente. L'utilizzo del risultato di amministrazione è di complessivi euro 1.219.690,40 di cui euro 62.318,00 per spese correnti e euro 1.157.372,40 per spese di investimento. Sentito anche il revisore dei conti, per mero errore materiale, ha indicato la somma di euro 5.607,20 avanzo destinato a spese di investimento nell'avanzo destinato alle spese correnti"*.

I chiarimenti forniti risolvono la divergenza rilevata e confermano la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Chamois: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 500.388,41, di cui euro 98.272,17 per spese correnti ed euro 402.116,24 per spese di investimento. Per contro, nel questionario ad uso relazione (quesito n. 38, tabelle da n. 1 a n. 6) l'importo totale dell'utilizzo del risultato di amministrazione risulta pari a euro 528.903,21 (per una differenza di euro 28.514,80), peraltro tutto utilizzato per spese in conto capitale, in quanto nessuna voce di utilizzo di parte corrente viene valorizzata. È stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti. Nel riscontro trasmesso dall'Organo di revisione viene indicato che *"Si conferma che l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2023 risulta essere di € 528.903,21. Dal controllo interno, anche il prospetto equilibri*

BDAP risulta riportare il totale di € 528.903,21. Si segnala che alla lettera J è evidenziato l'uso del risultato di amministrazione per incremento di attività finanziarie per € 28.514,80 (conferimento alla In-House Chamois Servizi srl) che poi non ha avuto luogo". Viene allegato il prospetto della verifica degli equilibri e viene ulteriormente riferito che "Allo stesso modo ho provveduto al controllo delle tabelle del questionario Consuntivo 2023 ed effettivamente vi è un errore di compilazione della sola tabella 3 in quanto ho inserito l'importo di € 98.272,17 di avanzo accantonato applicato, in parte c/capitale, mentre avrebbe dovuto essere valorizzata la cella sovrastante". Viene allegata la tabella n. 3 del quesito n. 38 corretta.

Rispetto a quanto riscontrato, questo Collegio rileva la correttezza dei dati inseriti nel prospetto di verifica degli equilibri presente in BDAP.

Con riferimento agli altri aspetti riferiti, l'Organo di revisione ritiene esservi un errore nella sola tabella n. 3 (concernente l'utilizzo delle risorse accantonate). Tale dichiarazione suscita qualche perplessità, in quanto nel prospetto a.2 - "risorse vincolate", allegato al rendiconto 2023, viene indicata nella colonna b) - "risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023" la cifra di euro 179.675,79, mentre nella tabella n. 4 del questionario viene riportato un utilizzo di risorse vincolate del risultato di amministrazione per complessivi euro 26.336,25. Non viene, inoltre, precisato quale parte dell'avanzo sia stata utilizzata per l'incremento di attività finanziarie relativo "al conferimento alla In-House Chamois Servizi srl", il quale non ha avuto seguito. Nel prospetto a.1 - "risorse accantonate", allegato al rendiconto 2023, viene indicato nella colonna b) - "risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023", l'utilizzo di euro 80.000,00 per (testualmente) "Rischi per servizi eccezionali e/o imprevisi affidati alla Società in House", pertanto di molto superiore all'utilizzo dell'avanzo indicato dall'Organo di revisione (euro 28.514,80). Sono stati richiesti gli ulteriori necessari chiarimenti al Comune di Chamois con riferimento a quanto sopra osservato. L'Organo di revisione dell'Ente evidenzia che "Per quanto riguarda invece l'avanzo accantonato applicato in prima variazione di € 98.272,17 esso è composto da FUA per € 15.000,00, trasferimenti VVFF per € 1.228,17, contributo continuità dei servizi per € 2.044,00 ed infine da € 80.000,00 del fondo rischi eventi eccezionali/imprevisi in house. Si segnala che tale fondo è stato accantonato prudenzialmente a seguito di valutazioni quanto la Chamois Servizi srl in house ha preso in carico la gestione della funivia Buisson Chamois dalla RAVDA nel 2022. In tale occasione, cautelativamente, alla luce dei possibili rischi gestionali e di risultato economico negativo, l'ente ha accantonato circa il 10% del valore della convenzione e degli obblighi annessi. Si segnala che il fondo non è stato utilizzato e a fine esercizio l'intero importo di € 80.000,00 è stato riaccantonato. Alla luce della gestione positiva del triennio e considerato che non è mai stato necessario ricorrere al fondo, è intenzione dell'amministrazione ridurlo con il rendiconto 2024. Per quanto riguarda le tabelle A2 e A3 si riallegano quelle corrette, in precedenza ne era stata inviata una versione elaborata in automatico dal programma in via preliminare ed errata. Infine, le tabelle del questionario Consuntivo 2023 QFIT sono state rielaborate

interamente e si allegano (si segnala che nella tabella di avanzo libero, il conferimento alla In-House Chamois Servizi srl di € 25.514,80 è rimasto nella colonna spesa in c/(capitale, ma è stato spostato nella riga altre modalità)". Vengono allegati i prospetti a.2 e a.3 e le pertinenti tabelle del questionario ad uso relazione corretti.

I chiarimenti forniti risolvono le divergenze rilevate, confermando, al tempo stesso l'erronea rappresentazione degli allegati a.2 e a.3 i quali, in ogni caso, nei saldi finali risultano corretti (31.12.2023: allegato a.2, risorse vincolate euro 153.791,91; allegato a.3, risorse destinate agli investimenti euro 26.266,82).

Il Comune di Chamois è tenuto a trasmettere alla BDAP i prospetti a.2 e a.3 corretti. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Champdepraz: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.068.070,12, di cui euro 129.786,30 per spese correnti ed euro 938.283,82 per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione, il dato dell'utilizzo complessivo dell'avanzo risulta coerente, al pari della disaggregazione tra spese correnti e spese per investimenti. Vi sono però alcuni aspetti contraddittori riportati nella tabella n. 1 del quesito n. 38, laddove viene indicato, tra l'altro, un utilizzo di euro 763.050,04 di avanzo disponibile per la copertura di debiti fuori bilancio, di cui euro 37.147,71 di parte corrente ed euro 725.902,33 di parte capitale. Quanto precede appare contraddittorio con quanto riportato dallo stesso Organo di revisione nel proprio parere sul rendiconto, nel quale dà evidenza, in dettaglio, delle somme dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente utilizzate nel corso della gestione 2023, distinte per la parte corrente e quella in conto capitale. Inoltre, nel questionario debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023, l'Ente attesta di aver riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio per euro 321.737,77, a tal fine utilizzando anche euro 57.491,96 di "avanzo di amministrazione". Infine, tale approfondimento istruttorio, consente a questa Sezione di osservare che l'Ente avrebbe applicato avanzo disponibile anche per euro 41.486,90 per "spese correnti non permanenti" e per euro 14.600,00 per "altra modalità di utilizzo".

E' stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti.

Nel riscontro dell'Ente e dell'Organo di revisione viene trasmessa la tabella n. 1 del quesito n. 38 con i dati corretti, di seguito riportata:

<i>Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente</i>	<i>Totale parte disponibile utilizzata per spese precedenti</i>	<i>Totale parte disponibile utilizzata per spese c/capitale</i>	<i>Totale parte disponibile utilizzata</i>
<i>Copertura dei debiti fuori bilancio</i>	37.147,71 €	20.344,25 €	57.491,96 €
<i>Salvaguardia equilibrio di bilancio</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<i>Finanziamento spese di investimento</i>	0,00 €	705.558,08 €	705.558,08 €
<i>Finanziamento di spese correnti non permanenti</i>	56.086,90 €	0,00 €	56.086,90 €
<i>Estinzione anticipata dei prestiti</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Altra modalità di utilizzo</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Totale delle parti utilizzate</i>	93.234,61 €	725.902,33 €	819.136,94 €

Viene, inoltre, confermato il dato concernente i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel corso dell'esercizio 2023, pari a euro 321.737,77 (finanziati per euro 57.491,96 mediante utilizzo di quote disponibili del risultato di amministrazione) e, infine, rettificato il dato concernente l'applicazione di quote di avanzo disponibile per "spese correnti non permanenti", pari a complessivi euro 56.086,90 di cui viene esplicitata la tipologia.

I chiarimenti forniti risolvono la divergenza rilevata e confermano la correttezza del prospetto degli equilibri. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate, con particolare riguardo alle spese correnti non permanenti finanziate con quote disponibili del risultato di amministrazione;

- Champorcher: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 481.258,75, di cui euro 67.532,75 per spese correnti ed euro 413.726,00 per spese di investimento. Tali dati sono confermati anche nel parere dell'Organo di revisione. Tuttavia, si osserva una lieve incoerenza rispetto a quanto indicato nel questionario ad uso relazione, laddove viene riportato (quesito n. 38, tabelle da n.1 a n.6) un utilizzo del risultato di amministrazione di euro 484.258,75, di cui euro 70.532,75 per spese correnti ed euro 413.729,00 per spese di investimento. Si osserva, inoltre che l'Ente ha utilizzato euro 27.513,53 di avanzo disponibile/libero per "spese correnti non permanenti". E' stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti e le precisazioni circa la correttezza dei dati. L'Organo di revisione riscontra precisando che "Si conferma che l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2023 risulta essere di € 481.258,75. Di questi € 413.726,00 applicati per investimenti ed € 67.532,75 applicati in parte corrente. Avendo quindi provveduto al controllo delle tabelle del questionario Consuntivo 2023 è emerso effettivamente un errore di compilazione della sola tabella 3 in quanto è stato inserito l'importo di € 43.019,22 in luogo di 40.019,22 di avanzo accantonato applicato. Questo è probabilmente un errore di battitura [...] Grazie a questa correzione anche la tabella 6 riporterebbe i risultati corretti in automatico e risulterebbero corrette le destinazioni in parte corrente (€ 67.532,75) e capitale (€ 413.726,00). Per quanto concerne l'applicazione di € 27.513,53 in parte corrente a spese non ripetitive si segnala che trattasi di due servizi (servizi ricreativi per minori e navetta skibus dedicata) nuovi e innovativi a carattere non permanente (prima mai realizzati) che l'amministrazione ha scelto di sperimentare nel corso del 2023 in un'ottica di sviluppo turistico del territorio. Visto il riscontro positivo ottenuto, questi servizi sono

successivamente entrati a regime nell'offerta turistica del Comune e finanziati, negli anni a seguire, con risorse della parte corrente del bilancio di competenza."

I chiarimenti forniti risolvono la divergenza rilevata e confermano la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri.

Tuttavia, rispetto a quanto riferito, si osserva che nella colonna di cui alla lettera b), del prospetto a.1 *"Risorse accantonate"* allegato al rendiconto, il totale delle quote accantonate applicate al bilancio è invece pari a euro 43.019,22. Pertanto, se fosse corretto quanto riferito dall'Organo di revisione, l'Ente avrebbe erroneamente rappresentato l'allegato a.1 e, di conseguenza, non avrebbe correttamente determinato le risorse accantonate al 31.12.2023 nel risultato di amministrazione, in quanto inferiori di euro 3.000,00 rispetto al dato riportato nello stesso allegato al 31.12.2023. Su tale ulteriore profilo di criticità, l'Organo di revisione riferisce che: *"A seguito di quanto già trasmesso, si segnala che l'allegato A1 (avanzo di amministrazione accantonato) del Comune di Champorcher riporta un errore. Il totale delle risorse accantonate al 31.12.2023 è corretto (€ 15.980,78). Così come l'avanzo accantonato applicato, che è di € 40.019,22 e non 43.019,22 in quanto in sede di variazione di bilancio i 3.000 euro accantonati in sede di bilancio di previsione sono stati liberati, ma invece di popolare la colonna d) per rilevare l'operazione, è stata utilizzata la colonna b) (come se si trattasse di risultato di amministrazione). Pertanto, la riga corretta relativamente alla voce "Fondo rinnovi..." è qui allegata:*

		Altri accantonamenti				
		Fondo rinnovi contrattuali (anche anni precedenti)				
0.0000	-		56.000,00	-40.019,22	3.000,00	-3.000,00
E.0.00.00.00.000						15.980,78

Questa Sezione prende atto dell'ulteriore precisazione e rileva, comunque, la non corretta predisposizione dell'allegato a.1) al rendiconto 2023 come trasmesso dall'Ente alla BDAP, in quanto, pur non variando l'ammontare totale delle somme accantonate al 31.12.2023 (pari a euro 15.980,78), non fornisce la corretta rappresentazione dei fatti gestionali relativi alle risorse accantonate. Il Comune di Champorcher è tenuto a trasmettere alla BDAP il prospetto a.1 allegato al rendiconto 2023 opportunamente corretto. In sede di contraddittorio conclusivo, il Comune di Champorcher ha comunicato di aver provveduto all'invio alla BDAP del prospetto a.1) corretto. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate, con particolare riguardo alle spese correnti non permanenti finanziate con quote disponibili del risultato di amministrazione;

- Charvensod: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.341.171,88, di cui euro 180.839,97 per

spese correnti ed euro 1.160.331,91 per spese di investimento. Il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente con i dati riportati nella relazione sul rendiconto 2023 dell'Organo esecutivo, nella quale, comunque, non sono indicati gli utilizzi per la parte corrente e per quella in conto capitale.

Inoltre, i predetti valori appaiono contraddittori rispetto a quanto indicato dall'Organo di revisione, sia nel questionario ad uso relazione (quesito n. 38, tabelle da n. 1 a n. 6) sia nel proprio parere sul rendiconto 2023, laddove il totale del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente utilizzato risulta complessivamente pari a euro 335.100,97.

Infine, con specifico riferimento al questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, nessun utilizzo del risultato di amministrazione per spese di parte corrente viene valorizzato, contrariamente a quanto indicato nel prospetto degli equilibri di bilancio.

E' stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti e le precisazioni circa la correttezza dei dati.

L'Organo di revisione riscontra confermando *“i dati trasmessi dall'ente alla BDAP relativamente all'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente il quale combacia con quanto rilevato da parte del revisore nei pareri espressi sulle singole variazioni di bilancio effettuate dall'ente durante l'esercizio 2023. Per quanto riguarda i valori inseriti sia nella tabella della relazione dell'organo di revisione sia in quelle nel questionario ad uso relazione (tabelle quesito n.38) risultano derivati da un'errata elaborazione automatica dell'applicativo in utilizzo dall'Ente a supporto dell'attività del revisore e che pertanto sono da non considerare corretti.”* Viene, inoltre, allegato il file contenente le tabelle da n. 1 a n. 6 del quesito n. 38 opportunamente corrette, i cui totali, sia per la parte corrente che per la parte capitale, sono coerenti con il prospetto di verifica degli equilibri presente in BDAP.

I chiarimenti forniti risolvono la divergenza rilevata e confermano la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Cogne: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 997.610,69, tutti per spese per investimento, in quanto nulla viene valorizzato per la spesa corrente. Nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, così come nel parere dell'Organo di revisione, il valore del totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente. Tuttavia, nel primo documento, viene valorizzato un utilizzo di euro 342.610,69 di quote vincolate per spesa corrente e, inoltre, nel prospetto di cui all'allegato a.2 - *“Risorse vincolate”* le poste vincolate *“applicare al bilancio dell'esercizio 2023”* (colonna b) risultano pari a euro 318.585,69, per una differenza rispetto a quanto attestato dall'Organo di revisione (sia nel proprio parere sia nel questionario) di euro 24.025,00. Si rileva,

ancora, che nella relazione dell'Organo esecutivo, è riportato un prospetto di verifica degli equilibri che evidenzia valori di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti e per spese in conto capitale differenti rispetto all'analogo prospetto trasmesso alla BDAP. Infine, si segnala l'ulteriore incoerenza tra quanto indicato nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione, concernente l'utilizzo di euro 20.000,00 di avanzo disponibile per *"spese correnti non permanenti"*, con la seguente attestazione contenuta nella relazione dell'Organo esecutivo: *"Nella parte Spesa rientrano nelle non ricorrenti le seguenti spese; -Titolo I "spese correnti" – non vi sono state spese non ripetitive"*. E' stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti e le precisazioni circa la correttezza dei dati.

Il riscontro dell'Ente, pervenuto oltre il termine assegnato, evidenzia che *"nell'anno 2023 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente è stato utilizzato per complessivi euro 997.610,69 nel seguente modo:*

- SPESE CORRENTI – Euro 362.610,69
 - euro 20.000,00 (quota avanzo libero) – spesa una tantum – per integrare le spese del contratto della gestione delle piste di fondo erroneamente cancellate in sede di riaccertamento dei residui 2022;
 - euro 24.025,00 (quota avanzo vincolato da leggi) – per Fondo Unico aziendale FUA2022 dei dipendenti comunali non contrattato entro il 31 dicembre 2022;
 - euro 295.185,82 (quota avanzo vincolato derivante da leggi) – spesa da restituire allo Stato relativa al *"Fondone Covid-19"* non utilizzato;
 - euro 23.399,87 (quota avanzo vincolato derivante da trasferimenti) – spesa da restituire allo Stato relativa ai trasferimenti in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19
- SPESE INVESTIMENTO – Euro 635.000,00
 - euro 385.037,45 (quota derivante da investimenti) – spese destinate agli investimenti;
 - euro 249.962,55 (quota parte avanzo disponibile) – spese destinate agli investimenti".

Dal riscontro si rileva, preliminarmente, che, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, quale operazione preordinata all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, l'Ente ha erroneamente cancellato un residuo passivo. Di conseguenza, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 contiene un errore dovuto alla non corretta determinazione delle poste passive, in relazione alle quali ed ai fini della necessaria copertura l'Ente ha provveduto nel corso del 2023 mediante l'utilizzo di quote di avanzo libero, per euro 20.000,00. Sebbene il riscontro del Comune non fornisca un quadro esaustivo sul punto evidenziato, si può desumere, anche a seguito della successiva interlocuzione instaurata, che l'erronea cancellazione sia riferita ad un impegno di spesa regolarmente effettuato dall'Ente che ha generato un residuo passivo poi erroneamente cancellato in sede di riaccertamento ordinario. Al riguardo, questo Collegio, richiama quanto statuito per fattispecie analoga (cancellazione di residuo passivo a fronte di regolare impegno di spesa) da condivisibile giurisprudenza di questa Corte, escludendo che

possa configurarsi un debito fuori bilancio, quanto piuttosto una passività pregressa, la quale a differenza del primo si colloca *“all’interno dell’ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto a un regolare impegno, ma che per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito dal fatto della procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL)”*²¹.

In secondo luogo, si rileva che il prospetto di verifica degli equilibri trasmesso alla BDAP non è correttamente predisposto. Trattasi, in questo caso di un mero errore materiale di caricamento di dati, in quanto il riscontro istruttorio conferma i dati indicati nel prospetto di verifica degli equilibri contenuto nella relazione dell’Organo esecutivo sul rendiconto 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2024.

Per quanto concerne, poi, le quote vincolate (euro 24.025,00 Fondo Unico Aziendale 2022; euro 295.185,82 restituzione allo Stato relativa al *“Fondone Covid-19”* non utilizzato; euro 23.399,87 restituzione allo Sato *“relativa ai trasferimenti in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza Covid-19”*) si rilevano profili di incoerenza con quanto indicato nel prospetto allegato a.2, che appare divergente già nei valori riportati nella colonna di cui alla lettera a) *“Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023”*, pari a euro 318.585,69, mentre nel risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2022 il corrispondente valore è pari a euro 342.610,69. Inoltre, non risultano valorizzate le quote accantonate relative al Fondo Unico Aziendale, pari a euro 24.025,00 come invece dichiarato dall’Ente nel riscontro istruttorio.

Per quanto riguarda, infine, le quote accantonate, il prospetto a.1 riporta unicamente gli accantonamenti effettuati a FCDE e, dunque, non si rilevano altre provviste destinate ai rinnovi contrattuali del personale, come invece l’Ente, in via prudenziale, avrebbe dovuto disporre.

Con riferimento a quanto precede, è stato richiesto di fornire ulteriori chiarimenti e di trasmettere il prospetto a. 2 allegato al rendiconto 2023 come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2024.

L’Ente riscontra evidenziando che *“la somma di euro 24.025,00 relativa al Fondo Unico Aziendale 2022, per mero errore materiale, non è stata inserita né nella colonna di cui alla lettera (a) né nella colonna di cui alla lettera (d) dell’Allegato a/2) «Risultato di amministrazione – quote vincolate» in quanto la stessa è stata interamente impegnata nel corso dell’anno 2023. Le risorse vincolate di euro 305.475,00 restano*

²¹ Crf. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 175/2023 e n. 290/2023.

pertanto confermate alla data del 31/12/2023. Nell'Allegato a/1 «Risultato di amministrazione – quote accantonate» non è stata destinata alcuna somma per i rinnovi contrattuali del personale in quanto alla chiusura del rendiconto 2023 non era ancora stato sottoscritto l'accordo collettivo regionale di lavoro e quindi non erano stati stabiliti gli importi degli aumenti salariali e degli arretrati del personale. Si fa presente che nell'anno 2023 non è stato utilizzato interamente l'avanzo disponibile e che lo stesso è confluito nell'avanzo dell'anno 2024. Nella predisposizione del rendiconto 2024 sono pertanto state accantonate le somme relative agli arretrati contrattuali e che le stesse rientrano nel prospetto dell'Allegato a/1) «Risultato di amministrazione – quote accantonate». Si allega alla presente l'Allegato a/2) «Risultato di amministrazione – quote vincolate» approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2024.

L'ulteriore precisazione del Comune di Cogne conferma l'errata predisposizione del prospetto a.2 *“Risorse vincolate”*, allegato al rendiconto 2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2024. Trattasi pertanto di un documento già in origine viziato e non un mero errore materiale di caricamento dati nella BDAP (a seguito della mancata valorizzazione per euro 24.025,00 delle colonne a e d). Le risorse vincolate accertate al 31.12.2023 restano comunque invariate, pari a 305.475,00, come riportato anche nel prospetto concernente il Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023.

Quanto al mancato accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, la motivazione dell'Ente non può essere condivisa. Questa Sezione ha già formulato, al riguardo, le proprie osservazioni per analoghe fattispecie in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2022 (cfr. deliberazione n. 28/2024), anche nei confronti del Comune di Cogne, rimarcando che, sebbene il paragrafo 5.2, lettera a) del principio contabile n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 non contenga un obbligo a carico degli enti ma soltanto un *“auspicio”* (*“Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione”*), l'accantonamento in parola risponde *“comunque, sia, ad un criterio di sana gestione che lente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste di bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi”* (cfr. Sezione di controllo Liguria, deliberazione n. 10/2021). E ciò anche tenuto conto della necessaria osservanza del principio della prudenza, finalizzato a tenere l'ente locale al riparo da eventuali criticità dovute alla difficoltà di reperimento delle risorse correnti necessarie a dare copertura alla maggior spesa per i rinnovi contrattuali in assenza di risorse in precedenza accantonate.

Questo Collegio prende atto, comunque, che l'Ente ha dichiarato di aver superato tale criticità in sede di predisposizione del rendiconto 2024, in ordine al quale si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Comune di Cogne è tenuto a trasmettere alla BDAP il prospetto di verifica degli equilibri e il prospetto a.2 "Risorse vincolate" allegati al rendiconto 2023 corretti.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Courmayeur: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 6.138.983,73, di cui euro 919.408,93 per spese correnti ed euro 5.219.574,80 per spese per investimento. Nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, così come nel parere dell'Organo di revisione, il valore del totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente. Tuttavia, in entrambi i documenti, la disaggregazione tra l'utilizzo per spese correnti (euro 819.815,73) e spese in conto capitale (euro 5.319.168,00) è differente rispetto a quanto riportato nel citato prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, per una differenza di euro 99.593,20.

È stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti e le precisazioni circa la correttezza dei dati.

Il risconto congiunto del Comune di Courmayeur e dell'Organo di revisione evidenzia che " - l'avanzo di amministrazione 2022 risulta applicato per complessivi euro 6.138.983,73 di cui euro 819.815,73 per spese correnti ed euro 5.319.168,00 per spese di investimento; - nel Quadro Verifica equilibri Allegato n. 10 - Rendiconto della Gestione, approvato dal Consiglio comunale e in base al quale viene generato il file trasmesso alla BDAP, per mero errore materiale l'importo applicato per spese correnti è stato indicato in Euro 919.408,93. Si precisa che, mentre la quasi totalità dei campi viene popolata automaticamente dal software, il campo specifico risulta inserito manualmente. Si specifica inoltre che nonostante l'errore gli equilibri risultano rispettati".

Quanto precede attesta che il prospetto degli equilibri, approvato dall'Ente, allegato al rendiconto e poi trasmesso alla BDAP, è errato, in quanto valorizza (riga H) avanzo utilizzato in parte corrente per euro 919.408,93 in luogo di euro 819.815,73, per una differenza di euro 99.593,20, in aumento in parte corrente e in diminuzione in parte capitale (riga P).

Ciò richiede alla Sezione di svolgere le ulteriori seguenti osservazioni:

- per effetto dell'errore commesso dall'Ente, non risultano correttamente determinati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, che debbono essere ridefiniti nel modo seguente: Risultato di competenza di parte corrente (riga O1), euro 2.876.580,77; Equilibrio di bilancio di parte corrente (riga O2), euro 2.692.564,77; Equilibrio complessivo di parte corrente (riga O3), euro 2.141.279,01; Risultato di competenza in c/capitale (riga Z1), euro

2.700.453,93; Equilibrio di bilancio in c/capitale (riga Z2), euro 2.255.474,22; Equilibrio complessivo in c/capitale (riga Z3), euro 2.255.474,22;

- in considerazione di quanto evidenziato risulta non correttamente rappresentato anche il quadro concernente il *“Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali”* del prospetto degli equilibri di bilancio;
- il Risultato di competenza (W1), l'Equilibrio di bilancio (W2) e l'Equilibrio complessivo (W3), in quanto sommatoria dei parziali di parte corrente e di parte capitale riportati al punto precedente non subiscono variazioni e risultano pari, rispettivamente, a euro 5.577.034,70, euro 4.948.038,99, euro 4.396.753,23;

Il Comune di Courmayeur è tenuto a trasmettere alla BDAP il prospetto di verifica degli equilibri corretto. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Donnas: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.113.751,76, di cui euro 138.574,92 per spese correnti ed euro 975.176,84 per spese per investimento. Il totale dell'avanzo di amministrazione applicato risulta confermato nel parere dell'Organo di revisione, seppure siano in esso riportate indicazioni contraddittorie: *“l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per euro 1.113.751,76 per finanziare spese d'investimento”* e, successivamente, *“La quota disponibile utilizzata per il finanziamento di spese correnti non ripetitive è stata utilizzata per il pagamento di arretrati contrattuali”*. Si rileva, inoltre, che, rispetto a quanto precede, nel questionario ad uso relazione, al quesito n. 38 (tabelle da n. 1 a n. 6), sono riportati dati confliggenti, per un totale utilizzato di euro 988.751,76, tra l'altro interamente finalizzato a spese in conto capitale. Infine, nella relazione dell'Organo esecutivo non si rinvergono elementi informativi idonei a chiarire le incoerenze evidenziate. E' stato richiesto al Comune di Donnas di fornire i necessari chiarimenti.

Il riscontro dell'Ente conferma che nell'esercizio 2023 è stata applicata *“una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente pari a euro 1.113.751,76. Di tale quota, euro 975.176,84 sono stati utilizzati per il finanziamento di spesa in conto capitale ed euro 138.574,92 – derivanti da avanzo vincolato e accantonato – per il finanziamento di spesa corrente. Viene prodotto uno specifico prospetto riepilogativo. Quanto al questionario ad uso relazione, l'Ente “segnala che non risulta in effetti valorizzata la cella relativa all'utilizzo della parte vincolata Ente per un importo di euro 125.000,00 con la conseguenza che il totale delle parti utilizzate risulta inferiore all'ammontare dell'avanzo effettivamente applicato. Inoltre, i dati di utilizzo dell'avanzo sono stati inseriti tutti nel campo relativo al finanziamento di spesa in conto capitale, laddove invece per un importo pari a euro 138.574,92 avrebbero dovuto essere allocati nel rigo relativo all'utilizzo di spesa corrente”*.

Quanto precede mostra come il prospetto di verifica degli equilibri sia stato correttamente predisposto. Tuttavia, con riferimento alle quote accantonate e vincolate applicate al bilancio nell'esercizio 2023, si osserva, per le prime, una ulteriore divergenza con quanto contenuto nell'allegato a.1, colonna di cui alla lettera b), che non risulta correttamente valorizzata (risorse accantonate accertate al 1/1/2023, pari a euro 117.923,86, *vs* risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023, pari a euro -126.952,61) e che potrebbe, pertanto, comportare un'erronea determinazione delle quote finali derivanti da *"Altri accantonamenti"* (colonna di cui alla lettera e), pari a euro 159.140,11.

A seguito di successiva interlocuzione instaurata con l'Ente, questo Collegio conferma sostanzialmente il totale delle risorse derivanti da *"Altri accantonamenti"* come indicato nel prospetto a.1, pur rilevano la non corretta rappresentazione delle colonne c) e d) dell'allegato a.1 *"Risorse accantonate"*, che il Comune di Donnas è tenuto a correggere e ritrasmettere alla BDAP. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Emarèse: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 517.877,03, unicamente per spese di investimento. Nel questionario ad uso relazione sono riportati dati confliggenti: il totale utilizzato è pari a euro 79.573,37, di cui 67.370,01 utilizzati per spesa corrente. Il parere dell'Organo di revisione nulla spiega in dettaglio sul punto, al pari della relazione dell'Organo esecutivo, ancorché in entrambi i documenti sia confermato l'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 517.877,03. E' stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti circa la correttezza dei dati. Il riscontro dell'Organo di revisione conferma che *"l'avanzo è stato utilizzato nell'esercizio 2023 per € 517.877,03 impiegati per spese di investimento"*. Vengono, inoltre, prodotte le pertinenti tabelle con l'evidenza delle parti del risultato di amministrazione utilizzate nelle quali viene attestato quanto segue:

- parte disponibile: euro 178.135,85 (per spese di investimento);
- parte accantonata: euro 0;
- parte vincolata: euro 327.537,82 (derivante da trasferimenti e utilizzata per spese di investimento);
- parte destinata agli investimenti: euro 12.203,36.

Il riscontro dell'Organo di revisione non chiarisce le criticità rilevate, poiché permane la presenza di ulteriori profili di incoerenza con:

- quanto riportato nel prospetto allegato a.1 *"Risorse accantonate"*, allegato al rendiconto 2023, in quanto la colonna di cui alla lettera b) riporta un utilizzo di risorse accantonate di euro 14.000,00;

- quanto riportato nel prospetto allegato a.2 *“Risorse vincolate”*, allegato al rendiconto dell’esercizio 2023, in quanto la colonna di cui alla lettera b) riporta dati difformi da quanto riscontrato (risorse vincolate applicate al bilancio nell’esercizio 2023: euro 313.847,70, di cui euro 3.983,54 vincoli da legge, euro 288.270,01 vincoli da trasferimenti, euro 21.594,15 altri vincoli).

In considerazione della persistenza di un quadro poco chiaro e contraddittorio è stato nuovamente richiesto all’Ente di fornire definitivi elementi atti a chiarire quanto rilevato. Il riscontro congiunto dell’Organo di revisione e dell’Ente conferma che *“L’avanzo di amministrazione del 2022 è pari a € 629.174,94. Tale avanzo è stato utilizzato nell’esercizio 2023 per € 517.877,03, come meglio dettagliato sotto, impiegati per spese di investimento: Parte accantonata pari ad € 14.000,00 Parte vincolata pari a € 313.847,70 così ulteriormente suddivisa: € 3.983,54 da vincoli da legge € 288.270,01 vincoli da trasferimenti € 21.594,15 altri vincoli Parte destinata agli investimenti pari a € 12.203,36 Parte disponibile pari a € 177.825,97”*. Vengono allegati i prospetti a.1, a. 2 e a. 3 verificati *“con gli uffici competenti del Comune”*.

Il secondo riscontro corregge i dati attestati dall’Organo di revisione in risposta alla prima nota istruttoria, che ora risultano coerenti con quanto riportato nei prospetti a.1 e a.2 allegati al rendiconto dell’esercizio 2023, e conferma la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Etroubles: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 926.108,76, unicamente per spese di investimento. Per contro, nel questionario ad uso relazione (quesito n. 38, tabelle da n. 1 a n. 6), come trasmesso dall’Organo di revisione, si rileva l’utilizzo della parte accantonata per spesa corrente per complessivi euro 65.000,00, dato quest’ultimo che appare confermato nel parere sul rendiconto 2023 reso dallo stesso Organo di revisione: *“l’avanzo di amministrazione 2022 è stato utilizzato per euro 926.108,76, di cui euro 861.108,76 per spese di investimento”*. Si evidenzia, altresì, che il predetto importo di euro 65.000,00 risulta, a sua volta, incoerente con quanto contenuto nel prospetto a.1) – *“risorse accantonate”* allegato al rendiconto, ove la colonna di cui alla lettera b) indica l’importo di euro 45.985,00.

È stato richiesto all’Ente di fornire i necessari chiarimenti circa la correttezza dei dati.

L’Organo di revisione dell’Ente riferisce che *“l’avanzo è stato applicato per complessivi euro 926.108,76 di cui 45.985,00 euro per spese correnti. L’Ente ha provveduto in data 02/04/2025 a ricaricare in BDAP il prospetto di Verifica degli equilibri 2023 corretto che evidenzia quanto sopra riportato”*.

Il riscontro dell’Organo di revisione attesta l’erronea predisposizione del prospetto di verifica degli equilibri trasmesso alla BDAP, e conferma gli errori contenuti nel proprio parere e nel

questionario ad uso relazione. Di conseguenza, nel prospetto in origine inviato sono errati anche il Risultato di competenza di parte corrente (O1), l'Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2), l'Equilibrio complessivo di parte corrente (O3), che si presentano quindi in aumento per l'importo di euro 45.985,00, al pari del Risultato di competenza di parte capitale (Z1), l'Equilibrio di bilancio in c/capitale (Z2) e l'Equilibrio complessivo di parte capitale, che diminuiscono di pari importo, restando, in ogni caso, positivi. Inoltre, non risulta correttamente rappresentato anche il quadro relativo al *"Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali"*.

Il Risultato di competenza (W1), l'Equilibrio di bilancio (W2) e l'Equilibrio complessivo (W3), in quanto sommatoria dei parziali di parte corrente e di parte capitale richiamati in precedenza non subiscono variazioni e risultano pari, rispettivamente, a euro 469.317,03, euro 379.595,30, euro 375.386,82.

Questo Collegio prende atto di quanto riferito dall'Ente circa il caricamento in BDAP del prospetto corretto. Restano ferme le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Gaby: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 308.371,58, di cui euro 38.071,58 per spese correnti ed euro 270.300,00 per spese per investimento. Nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, così come nel parere dell'Organo di revisione, il valore del totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente. Tuttavia, nel questionario ad uso relazione viene riportato un utilizzo di avanzo di amministrazione per spesa corrente pari a euro 61.571,58, di cui euro 23.500,00 di spesa corrente a carattere non permanente finanziata con avanzo disponibile/libero. Tali ultimi due valori sono, peraltro, confermati, anche nella pertinente tabella contenuta nella relazione dell'Organo esecutivo sullo schema di rendiconto 2023, mentre nel prospetto di verifica degli equilibri riportato nella stessa relazione viene riproposta analoga divergenza tra spesa corrente e spesa per investimenti, come sopra evidenziata. E' stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti e di specificare per quali spese correnti non ricorrenti sia stato utilizzato avanzo disponibile/libero.

L'Organo di revisione dell'Ente riferisce quanto segue: *"Si conferma che l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2023-25 risulta essere di € 308.371,58. Di questi € 270.300,00 applicati per investimenti ed € 38.071,58 applicati in parte corrente (€ 1.071,58 di avanzo vincolato e € 37.000,00 di avanzo accantonato), come indicato negli equilibri.*

Si è quindi verificato cosa avesse determinato l'aggancio erroneo sulle tabelle ConTe della quota di € 23.500,00 di avanzo libero applicato a spesa corrente. È emerso che in sede di bilancio di previsione 2023/25 erano state finanziate con avanzo economico alcune voci di spesa per investimento. Nel corso dell'esercizio, con variazioni di bilancio, l'ente ha provveduto poi a variare le fonti di finanziamento di tali spese in conto

capitale sostituendolo con avanzo libero, liberando così avanzo economico per la spesa corrente. Tuttavia nelle tabelle ConTe l'aggancio non è stato trasferito e risultava così avanzo libero a finanziare spesa corrente. Si riallegano pertanto le tabelle ConTe relativamente all'applicazione dell'avanzo e la pagina 5 della relazione dell'organo esecutivo".

Questo Collegio prende atto di quanto precisato dall'Organo di revisione che chiarisce gli errori contenuti nel questionario ad uso relazione, nel proprio parere ed anche nella relazione dell'Organo esecutivo (nella parte concernente il prospetto di verifica degli equilibri) e che attesta che la quota di avanzo disponibile è stata utilizzata unicamente per spese di investimento.

Il prospetto di verifica degli equilibri risulta correttamente predisposto.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- *Issime: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 396.059,69 di cui euro 46.031,42 per spese correnti ed euro 350.028,27 per spese per investimento. Tuttavia, il quadro denominato "Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali" del predetto prospetto non risulta valorizzato nella parte concernente l'"Utilizzo del risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità". Di conseguenza, non è correttamente rappresentato l'"Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali".*

Nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, così come nella relazione dell'Organo esecutivo, il valore del totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, mentre la relazione dell'Organo di revisione sul punto nulla spiega e, pertanto, appare carente.

Si rileva, inoltre, che la disaggregazione tra spesa corrente e spesa in conto capitale riportata nel questionario ad uso relazione risulta differente: euro 23.542,03 per spesa corrente (avanzo vincolato) ed euro 372.517,66 per spesa di investimento (avanzo disponibile/libero).

È stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti e di trasmettere le pertinenti tabelle opportunamente corrette, oltre ad indicare le quote di avanzo disponibile utilizzato a copertura di spese correnti non permanenti specificandone la tipologia. Il riscontro congiunto dell'Ente e dell'Organo di revisione evidenzia che *"per mero errore materiale nel prospetto degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP è stato evidenziato un utilizzo di avanzo a copertura delle spese di parte corrente di euro 46.031,42 a fronte di un reale utilizzo di euro 31.031,42. Si specifica infatti che la somma totale di avanzo utilizzato è effettivamente di € 396.059,69, così disaggregato: - € 365.028,27 avanzo libero, utilizzato a copertura di spese per investimento; € 23.542,03 avanzo accantonato per rinnovi contrattuali, utilizzato a copertura dell'erogazione degli arretrati contrattuali in parte corrente; € 4.073,39 avanzo libero, utilizzato a parziale copertura dell'erogazione degli arretrati contrattuali – trattasi di spese in parte corrente non ricorrenti; - € 3.416,00 avanzo libero, utilizzato a copertura di spese straordinarie per incarichi di*

supporto inerenti i bandi PNRR – trattasi di spese in parte corrente non ricorrenti”. Vengono allegate le tabelle innanzi citate e un’ulteriore tabella di riepilogo.

Quanto sopra riportato, unitamente all’esame delle tabelle trasmesse, evidenzia l’errata predisposizione del prospetto di verifica degli equilibri trasmesso alla BDAP. Di conseguenza, nel prospetto inviato sono errati anche il Risultato di competenza di parte corrente (O1), l’Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2), l’Equilibrio complessivo di parte corrente (O3), che si presentano quindi in diminuzione per l’importo di euro 15.000,00, al pari del Risultato di competenza di parte capitale (Z1), l’Equilibrio di bilancio in c/capitale (Z2) e l’Equilibrio complessivo di parte capitale, che aumentano di pari importo, restando, in ogni caso, positivi. Inoltre, non risulta correttamente rappresentato il quadro relativo al *“Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali”*.

Il Risultato di competenza (W1), l’Equilibrio di bilancio (W2) e l’Equilibrio complessivo (W3), in quanto sommatoria dei parziali di parte corrente e di parte capitale richiamati al punto precedente non subiscono variazioni e risultano pari, rispettivamente, a euro 514.656,61, euro 433.228,18, euro 413.428,02.

Infine, non si hanno osservazioni in relazione all’utilizzo di avanzo libero per spese correnti non ricorrenti, peraltro di importo piuttosto contenuto (euro 7.489,39), se non l’evidenza che le somme accantonate per i *“rinnovi contrattuali”* non sono risultate sufficienti a coprire interamente le spese da essi derivanti. Restano ferme le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- La Thuile: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 960.150,18, di cui euro 107.311,71 per spese correnti ed euro 852.838,47 per spese per investimento. Tali valori sono confermati nella relazione dell’Organo esecutivo. Tuttavia, nel questionario ad uso relazione, così come nella relazione dell’Organo di revisione, si osservano profili di incoerenza sia rispetto al totale utilizzato (euro 947.150,18), sia rispetto all’avanzo utilizzato per spesa corrente (euro 94.311,71). È stato richiesto di fornire i necessari chiarimenti sul punto.

Il riscontro congiunto dell’Ente e dell’Organo di revisione evidenzia che *“per l’incoerenza rilevata si tratta di un mero errore materiale, in quanto nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, così come nella relazione dell’Organo di revisione non sono stati conteggiati € 15.000,00 di avanzo disponibile applicati per parte corrente con la variazione di bilancio n. 3 approvata con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 31/07/2023. Nello specifico l’applicazione di avanzo disponibile di € 8.000,00 andava a finanziare l’organizzazione dell’evento per il trentennale della Biblioteca di La Thuile e quello per i 40 anni della sezione dell’AVIS del territorio. I restanti € 5.000,00 sono stati utilizzati per l’organizzazione di una gita*

correlata all'evento del trentennale della biblioteca". Vengono allegate le pertinenti tabelle del questionario ad uso relazione corrette dall'Ente e dall'Organo di revisione.

In disparte l'ulteriore errore materiale contenuto nel riscontro istruttorio (la finalizzazione delle spese - euro 13.000,00 - è diverso, seppur per un importo assai contenuto, rispetto all'asserito importo della variazione - euro 15.000,00 - poi rettificato successivamente in euro 13.000,00 con ulteriore precisazione fornita dall'Ente), i chiarimenti resi e l'esame delle pertinenti tabelle rettifiche mostrano la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri presente in BDAP e la corretta ripartizione dell'utilizzo dell'avanzo per spesa corrente (euro 107.311,71) e spesa di investimento (euro 852.838,47). Restano ferme le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate, con specifico riferimento all'utilizzo di quote disponibili del risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti non permanenti;

- Pollein: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 809.857,89, di cui euro 161.857,89 per spese correnti ed euro 648.000,00 per spese in conto capitale. Tali valori confliggono con quanto riportato nel questionario ad uso relazione: totale avanzo utilizzato euro 438.285,89, tutto per spese di investimento. Nella relazione dell'Organo esecutivo viene confermato il valore di euro 809.857,89, ma nulla viene riportato in ordine all'utilizzo tra parte corrente e parte capitale, mentre nella relazione dell'Organo di revisione il totale dell'avanzo utilizzato è pari a euro 438.285,89.

È stato richiesto all'Ente di fornire le necessarie precisazioni e di trasmettere le pertinenti tabelle del quesito n. 38 del questionario ad uso relazione opportunamente corrette.

Il primo riscontro dell'Organo di revisione contiene tre *files*, di cui due riferiti ad un'altra istruttoria svolta nei confronti del Comune di Charvensod.

Per tale ragione, che suscita non poche perplessità, indipendentemente o meno dalla correttezza del terzo *file* (che contiene le tabelle da n.1 a n. 6 del quesito n. 38 del questionario ad uso relazione), questa Sezione non può assumerlo come conforme.

A fronte dell'ulteriore segnalazione da parte del magistrato istruttore, l'Organo di revisione riferisce che *"a seguito di confronto con il responsabile del servizio finanziario, si confermano i dati trasmessi dall'ente alla BDAP relativamente all'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente il quale combacia con quanto rilevato da parte del revisore nei pareri espressi sulle singole variazioni di bilancio effettuate dall'ente durante l'esercizio 2023. Per quanto riguarda i valori inseriti sia nella tabella della relazione dell'organo di revisione sia in quelle nel questionario ad uso relazione (tabelle quesito n. 38) risultano derivati da una errata elaborazione automatica dell'applicativo utilizzato dall'Ente*

a supporto dell'attività del revisore e che pertanto sono da non considerare corretti." Vengono allegate le sopra citate tabelle.

Questa Sezione dà atto che il riscontro dell'Organo di revisione conferma gli errori riscontrati e i valori contenuti nel prospetto di verifica degli equilibri, che risulta pertanto corretto. Le risorse del risultato di amministrazione disponibili sono state utilizzate per il finanziamento di spese di investimento e la parte corrente è stata finanziata da risorse accantonate e vincolate.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Pontey: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 777.990,93, di cui euro 280.960,73 per spese correnti ed euro 497.030,20 per spese in conto capitale.

Nel questionario ad uso relazione, le tabelle da n. 1 a n. 6 del quesito n. 38, che debbono riportare quali parti dell'avanzo dell'esercizio precedente siano state utilizzate e per quali finalità, non sono compilate.

La relazione dell'Organo di revisione riporta unicamente il valore del totale dell'avanzo utilizzato, che risulta coerente con quanto indicato nel prospetto degli equilibri di bilancio, ma nulla spiega relativamente alle parti impiegate e alla finalità (spesa corrente o spesa in conto capitale) e, pertanto, risulta carente sul punto. L'esame delle informazioni contenute nella relazione dell'Organo esecutivo, sebbene evidenzino quali parti del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente siano state utilizzate, non contengono alcuna disaggregazione tra spesa corrente e spesa in conto capitale. E' stato richiesto all'Ente di fornire le necessarie precisazioni e di trasmettere le pertinenti tabelle del quesito n. 38 del questionario ad uso relazione opportunamente corrette, nonché di precisare l'eventuale utilizzo del risultato di amministrazione per spese correnti non permanenti.

Il riscontro dell'Organo di revisione dell'Ente evidenzia che *"la quota dell'avanzo non destinato a spese in conto capitale è così dettagliata: - € 27.400,00 per il finanziamento degli arretrati stipendiali dei dipendenti (che ho inserito nella tabella del primo foglio nella voce Finanziamento di spese correnti non permanenti, cella B19) - € 10.000,00 ad alimentare il fondo rischi contenzioso (che ho inserito nella tabella del primo foglio nella voce Altre modalità di utilizzo, cella B21) - € 236.560,73 ad alimentare il fondo passività potenziali (che ho inserito nella tabella del primo foglio nella voce Altre modalità di utilizzo, cella 21) - € 7.000,00 per il finanziamento delle utenze. In questo caso si è trattato del finanziamento di natura ricorrente, ai sensi della legge 187/2022, art. 1 comma 775...(ho inserito anche questa voce nella tabella del primo foglio nella voce Altra modalità di utilizzo"*. Vengo trasmesse le tabelle da n. 1 a n. 6 del quesito n. 38.

In base al riscontro istruttorio e all'esame delle tabelle trasmesse, si rileva la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri trasmesso alla BDAP.

Si osserva, inoltre, che l'utilizzo di quote disponibili di avanzo di amministrazione per euro 27.400,00 destinato a coprire la spesa derivante dagli *"arretrati stipendiali dei dipendenti"* mostra come l'Ente non abbia prudenzialmente provveduto ad effettuare in passato adeguati accantonamenti.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Quart: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.678.867,40, di cui euro 110.374,00 per spese correnti ed euro 1.568.493,40 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, ma non la disaggregazione tra spesa corrente (euro 100.374,00, interamente utilizzata per *"spese correnti non permanenti"*, di parte disponibile/libera) e spesa in conto capitale (euro 1.578.493,40). Tali valori sono riportati anche nella relazione dell'Organo di revisione, nella quale, però, la parte descrittiva appare contraddittoria: *"Il Revisore ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art.187, co.2 del TUEL, in relazione alle quali l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per euro 1.678.867,40 per finanziare spese d'investimento"* e, successivamente, *"La quota disponibile utilizzata per il finanziamento di spese correnti non ripetitive è stata utilizzata per il pagamento di arretrati contrattuali"*. Infine, nella relazione dell'Organo esecutivo non si rinvencono elementi informativi che possano chiarire la divergenza sopra riportata.

È stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti.

Il riscontro evidenzia *"che il dato corretto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è il seguente € 1.678.867,40 di cui € 100.374,00 in parte corrente ed € 1.578.493,40 per il finanziamento delle spese di investimento. Per mero errore materiale nel file degli equilibri è stata inserita manualmente la cifra di € 110.374,00."*

Da quanto precede, risulta errato il prospetto di verifica degli equilibri nella parte concernente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per una differenza in diminuzione per spese correnti di euro 10.000,00, e, conseguentemente, in aumento di pari importo per spese per investimenti. Pertanto, nel prospetto inviato sono errati anche il Risultato di competenza di parte corrente (O1), l'Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2), l'Equilibrio complessivo di parte corrente (O3), che si presentano quindi in diminuzione per l'importo di euro 10.000,00 (restando, in ogni caso positivi), al pari del Risultato di competenza di parte capitale (Z1), l'Equilibrio di bilancio in c/capitale (Z2) e l'Equilibrio complessivo di parte capitale, che aumentano di pari importo. Inoltre, non risulta correttamente rappresentato il quadro relativo al *"Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali"*.

Ciò posto, tenuto conto che il prospetto di verifica degli equilibri, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2024 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, contiene la stessa incoerenza dei dati, è possibile escludere che trattasi di un mero errore materiale dovuto all'inserimento manuale dei valori in BDAP di un documento compiutamente corretto, proprio in quanto già in origine viziato.

Tanto osservato, occorre ancora rilevare che l'utilizzo di avanzo disponibile per il finanziamento delle spese derivanti dai rinnovi contrattuali suscita qualche margine di dubbio, peraltro anticipato nell'interlocuzione instaurata con l'Ente a seguito di quanto indicato nel riscontro istruttorio. Si osserva, infatti, che l'allegato a.1 al rendiconto 2023, come rilevato in BDAP, riporta nell'ambito degli "Altri accantonamenti" al 1° gennaio 2023 somme pari a euro 201.488,21 (Fondo rinnovi contrattuali), che non risultano applicate al bilancio di esercizio (colonna b non valorizzata) ma che risultano successivamente essere state oggetto di variazione in diminuzione per euro 100.374,00 in sede di rendiconto (colonna d). Tale disponibilità di risorse, prudenzialmente accantonate dal Comune di Quart, per la richiamata specifica finalità, avrebbe dovuto essere utilizzata in luogo della parte di avanzo disponibile.

Qualora fosse stata effettivamente utilizzata la parte accantonata, risulterebbe, però, non correttamente rappresentato il citato prospetto a.1 (pur non variando nel saldo definitivo al 31.12.2023) e, di conseguenza, anche il prospetto di verifica degli equilibri, poiché, oltre a quanto già evidenziato, risulterebbe errato anche nella rappresentazione dell'Equilibrio complessivo di bilancio (W3).

E' stata, pertanto, disposta un'ulteriore nota istruttoria al fine di ottenere i necessari chiarimenti in relazione a quale parte del risultato di amministrazione sia stata utilizzata per la copertura delle spese in argomento.

L'Ente, definitivamente riferisce che: *"- per la copertura delle spese derivanti dai rinnovi contrattuali pari ad € 100.374,00 è stata utilizzata la quota accantonata "Altri accantonamenti" con le variazioni del Consiglio comunale n. 25 del 25/07/2023 per € 85.660,00 e Consiglio comunale n. 32 del 18/06/2023 per € 14.714,00; - risulta valorizzata erroneamente la colonna (d) per € 100.374,00 anziché la colonna (b - non valorizzata) del prospetto A1 per € 100.374,00. Risulta, pertanto, necessario procedere alla rettifica nel primo Consiglio comunale utile del prospetto di Verifica degli Equilibri di Bilancio e del Quadro generale riassuntivo e conseguentemente procedere alla successiva trasmissione dei due prospetti aggiornati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)".*

Questo Collegio rileva la non corretta predisposizione dei prospetti sopra menzionati, unitamente alla volontà dell'Ente di procedere alla necessaria rettifica e alla successiva trasmissione alla BDAP. Dà atto, inoltre, che i saldi degli equilibri (W1, W2 e W3) restano ampiamente positivi.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Valsavarenche: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 793.845,00, di cui euro 38.610,00 per spese correnti ed euro 755.235,00 per spese in conto capitale.

Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, ma non la ripartizione tra spesa corrente (euro 30.000,00) e spesa capitale (euro 763.845,00). Si osserva, inoltre, che nella tabella n. 1 del quesito n. 38 del predetto questionario è riportato un utilizzo di euro 444.936,90 per la copertura di debiti fuori bilancio in parte capitale, mentre nel questionario sui debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023, l'Ente ha dichiarato di non aver riconosciuto e finanziato tali passività.

La relazione dell'Organo di revisione riporta la stessa divergenza contenuta nel questionario ad uso relazione riferito all'esercizio 2023, mentre nella relazione dell'Organo esecutivo non si rinvencono elementi informativi che possano chiarire l'utilizzo delle parti dell'avanzo di amministrazione per spesa corrente e spesa in conto capitale.

È stato richiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti.

Il riscontro dell'Organo di revisione evidenzia, testualmente, quanto segue *“Ho indicato, nel questionario consuntivo 2023, l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione (successivamente ridotto con la quarta variazione) sommato a quello applicato con le altre variazioni. L'incoerenza riscontrata tra la documentazione trasmessa dal Comune alla BDAP e quanto da me inserito nel questionario, è relativa all'applicazione di avanzo di amministrazione disponibile di € 8.610,00 che io ho imputato a spese in conto capitale e che il Comune, non tenendo conto dal parere sulla seconda variazione al bilancio 2023, ha destinato alle spese correnti per l'affidamento di servizi esterni per la copertura dell'ufficio finanziario la cui dipendente, nel 2023, era in maternità. Infatti, il parere sulla seconda variazione di bilancio dell'esercizio 2023, rilasciata il 6 giugno 2023, era stato indicato: « ...omissis...2. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero di € 8.610,00 per finanziare una spesa in conto capitale in origine finanziata con l'avanzo di parte corrente. L'Avanzo economico viene ora utilizzato per la copertura di spese correnti». Poiché si è trattato di un'incomprensione per non arrecare un aggravio ulteriore di lavoro al Comune, mi assumerei la responsabilità di avere sbagliato a compilare il questionario. In relazione all'altro rilievo mosso da codesta Corte, relativo all'indicazione nella tabella 1 Allegato n. 38, dell'avanzo applicato alle spese in conto capitale nel rigo relativo ai debiti fuori bilancio, è dovuto ad un mio mero errore materiale. Infatti, nella relazione al rendiconto, ho indicato che il Comune non aveva riconosciuto debiti fuori bilancio”*.

Quanto riferito dall'Organo di revisione dell'Ente, seppur di non immediata intelligibilità, conferma la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri e l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese in parte corrente pari a euro 38.610,00, di cui euro 30.000,00 di risorse accantonate destinate alle spese per i rinnovi contrattuali ed euro 8.610,00 di risorse disponibili

per spesa corrente non permanente, per l'affidamento di servizi esterni per la copertura dell'ufficio finanziario, temporaneamente scoperto a causa dell'astensione obbligatoria per maternità.

L'esame delle spese correnti non permanenti finanziate da quote di avanzo disponibile conduce questo Collegio a non formulare osservazioni. Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate;

- Valtournenche: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.806.988,60, di cui euro 561.964,71 per spese correnti ed euro 1.245.023,89 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta coerente, ma non la disaggregazione tra spesa corrente (euro 212.856,46) e spesa capitale (1.594.132,14). Si osserva, tra l'altro, che nella tabella n. 1 del quesito n. 38 del predetto questionario viene attestato l'utilizzo della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione per euro 68.692,46 per la copertura di debiti fuori bilancio, mentre nel questionario sui debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023 l'Ente ha dichiarato di non aver riconosciuto e finanziato tali passività. La relazione dell'Organo di revisione riporta la stessa incoerenza riscontrata nel questionario ad uso relazione relativa all'utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione anche per finanziarie debiti fuori bilancio per euro 68.692,46 (tra l'altro in ulteriore contraddizione con quanto dichiarato nello stesso parere: *"L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto nel corso del 2023 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio"*).

Infine, nella relazione dell'Organo esecutivo non si rinvergono elementi informativi utili a chiarire l'utilizzo delle specifiche parti funzionali del risultato di amministrazione e per quali finalità (spesa corrente e spesa in conto capitale), in quanto le indicazioni contenute nel predetto documento non sono conferenti sul punto.

È stato richiesto all'Ente di fornire le necessarie precisazioni.

Il riscontro conferma che *"l'importo di complessivi € 1.806.988,60, derivante dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione e comunicato alla BDAP risulta essere corretto; il suddetto importo è stato destinato per € 561.964,71 al finanziamento di spese correnti e per € 1.245.023,89 al finanziamento di spese in conto capitale. Inoltre si precisa che: a) l'importo di € 212.856,46, riferito al rendiconto 2023 e riportato erroneamente nel questionario ad uso relazione, deriva dall'applicazione di avanzo disponibile; tale importo è stato destinato per la quota di € 204.264,00 al finanziamento di spese correnti; sono stati inoltre destinati al finanziamento di spese correnti l'importo di € 184.810,00 derivante dall'avanzo di amministrazione accantonato, e l'importo di € 172.890,71, derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato; b) l'importo di € 68.692,46 deriva dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed è stato stanziato per il finanziamento di debiti fuori bilancio; tuttavia tali debiti non sono stati riconosciuti nell'anno 2023 essendo*

emersa la necessità di effettuare approfondimenti in merito; pertanto tale importo non è stato contabilmente impegnato ed è quindi nuovamente confluito nell'avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2023; d) l'importo di € 144.164,00 è stato destinato al finanziamento delle seguenti spese correnti a carattere non permanente: € 100.000,00 per servizi di assistenza legale; € 44.164,00 per il noleggio di un capannone ai fini dello svolgimento di manifestazioni in Loc. Breuil-Cervinia".

Quanto riferito dall'Ente conferma la correttezza del prospetto di verifica degli equilibri e consente alla Sezione di ricostruire il quadro, sfuggito all'Organo di revisione (sia nel proprio parere sia nel questionario ad uso relazione), delle quote utilizzate e per quali finalità. I predetti valori trovano corrispondenza nei prospetti a.1 e a.2 allegati al rendiconto 2023.

Ciò posto, si osserva quanto segue:

- la somma di euro 7.379,78, derivante da risorse vincolate nel risultato di amministrazione con descrizione *"Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso"* fa riferimento, come emerso nella successiva interlocuzione con il Comune, a trasferimenti ministeriali destinati ai centri estivi che non sono stati utilizzati dall'Ente e oggetto, quindi, di restituzione a seguito di mancata rendicontazione. Ad avviso di questo Collegio, tale risultanza confligge con il principio di corretta e sana gestione e, pertanto, si raccomanda al Comune di Valtournenche di porre in essere ogni idonea misura di ordine organizzativo tesa a scongiurare eventuali ulteriori mancati utilizzi di fondi erogati;
- l'avanzo disponibile utilizzato per euro 68.692,46 per *"il finanziamento di debiti fuori bilancio"* non è stato impegnato nel corso del 2023 in quanto *"tali debiti non sono stati riconosciuti"*²² in considerazione della *"necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito"*. Ciò posto, la somma di euro 68.692,46 è poi confluita nella parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2023. Questo Collegio ritiene che tale scelta non possa essere condivisa, in quanto, nelle more di completare i suddetti approfondimenti, il principio generale della prudenza, come enucleato nell'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, avrebbe dovuto orientare l'Ente nel far confluire tali somme nella parte accantonata del risultato di amministrazione (fondo rischi per passività potenziali). Pur considerando l'ampia capienza del risultato di amministrazione del rendiconto 2023 (euro 3.921.800,13, di cui euro 770.063,88 di parte disponibile) e il mantenimento tendenziale degli equilibri, nelle diverse declinazioni normativamente prescritte, si raccomanda all'Ente di osservare in futuro quanto sopra rilevato.

²² In effetti, quanto riferito dall'Ente risulta coerente con l'attestazione contenuta nel questionario sui debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023 concernente l'assenza di debiti riconosciuti e finanziati, laddove, nel contempo viene evidenziato tra i *"debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2023"* l'importo di euro 23.042,88 (derivanti da acquisizione di beni e servizi). Tale importo, notevolmente più contenuto di quanto presuntivamente ritenuto dall'Ente, trova ulteriore riscontro nella deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 9 luglio 2024, avente ad oggetto *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 D.LGS. N. 267/2000"*, trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate, con particolare riferimento alle spese correnti non permanenti finanziate con quote disponibili del risultato di amministrazione;

- Villeneuve: dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio trasmesso alla BDAP risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione di complessivi euro 675.510,56, di cui euro 163.718,43 per spese correnti ed euro 511.792,13 per spese in conto capitale. Nel questionario ad uso relazione, riferito al rendiconto 2023, il totale del risultato di amministrazione utilizzato risulta incoerente, pari a euro 691.786,06, così come l'utilizzo per spese in conto capitale, pari a euro 528.067,63.

La relazione dell'Organo di revisione riporta sul punto dei valori ulteriormente divergenti rispetto a quanto contenuto nel questionario ad uso relazione: utilizzo totale dell'avanzo per euro 675.510,56, di cui euro 93.718,43 per spese correnti ed euro 581.792,13 per spese in conto capitale. Si osserva, inoltre, che anche le parti funzionali utilizzate e le finalità di impiego presentano profili di incoerenza.

Infine, nella relazione dell'Organo esecutivo non si rinvergono elementi informativi sull'utilizzo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente che possano chiarire quanto sopra evidenziato.

È stato richiesto all'Ente di fornire le necessarie precisazioni e di specificare la tipologia di spesa corrente non permanente finanziata con avanzo disponibile.

Nel riscontro dell'Organo di revisione viene evidenziato quanto segue:

“Avanzo disponibile: € 280.190,73 applicato al bilancio di previsione per spese in conto capitale [...] € 9.281,57 applicato con la prima variazione di bilancio per spese in conto capitale [...] € 10.718,43 applicato con la prima variazione di bilancio per spese correnti non ripetibili;

Avanzo accantonato: € 83.000,00 applicato al bilancio di previsione per spese correnti (Fondo rinnovi contrattuali);

Avanzo vincolato: € 222.759,23 applicato al bilancio di previsione 2023 derivante da trasferimenti in conto capitale [...] € 897,59 applicato al bilancio di previsione 2023 derivante da vincoli attribuiti dall'Ente per spese in conto capitale;

Avanzo destinato: € 68.663,01 applicato al bilancio di previsione 2023.

La relazione sul consuntivo è pertanto corretta. L'incoerenza riscontrata tra la relazione al consuntivo e questionario deriva: per l'avanzo disponibile ho sbagliato rigo nell'indicare gli importi corretti [...] l'avanzo accantonato corrisponde a quanto indicato in relazione [...] l'avanzo vincolato è sbagliato l'importo indicato per i vincoli attribuiti dall'ente [...] l'avanzo destinato corrisponde a quanto indicato in relazione.”

Viene, pertanto, confermata la correttezza dei valori riportati nel prospetto di verifica degli equilibri e nel parere sul rendiconto, unitamente agli errori contenuti nel questionario ad uso relazione. Dunque, le uniche risorse del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

applicate per spesa corrente, come dichiarato dal revisore, sarebbero quelle accantonate, pari a 83.000,00, e una parte della quota disponibile, pari a euro 10.718,43, per un totale di euro 93.718,43. Di conseguenza, sarebbe errata la ripartizione indicata nel prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto 2023, laddove l'utilizzo dell'avanzo per spese correnti ammonta invece a euro 163.718,43, per una differenza in aumento di euro 70.000,00.

Si ha ragione di dubitare di quanto riscontrato dall'Organo di revisione per le ragioni che seguono:

- in primo luogo, le risorse accantonate utilizzate, come indicate dall'Organo di revisione e pari a complessivi euro 83.000,00, risultano incoerenti con quanto indicato nel prospetto a.1 *"Risorse accantonate"*, allegato al rendiconto 2023, laddove nella colonna di cui alla lettera b) sono invece pari a euro 44.116,54;
- in secondo luogo, le risorse vincolate utilizzate, come indicate dall'Organo di revisione e pari a complessivi euro 223.656,82, risultano incoerenti con quanto riportato nel prospetto a.2 - *"Risorse vincolate"*, in quanto l'importo indicato nella colonna di cui alla lettera b) è pari a complessivi euro 217.947,43;
- infine, nel rispetto del principio di continuità dei bilanci, occorre focalizzare l'attenzione sul bilancio di previsione 2023/2025. Il controllo del prospetto di verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025 rivela che l'Ente ha approvato il bilancio (dopo aver approvato il rendiconto) con l'applicazione di euro 655.510,56 di quote del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022. Il prospetto degli equilibri relativo al bilancio di previsione 2023/2025, riporta un utilizzo di avanzo di amministrazione di euro 160.067,50 per spese correnti ed euro 495.443,06 per spese di investimento. Tenuto conto che, in base al riscontro istruttorio, l'Organo di revisione dell'Ente sostiene che le quote di avanzo libero applicato al bilancio di previsione sono pari a euro 280.190,73, tutte per spese in conto capitale, e che le uniche quote applicate al bilancio per spese correnti sono quelle accantonate (euro 83.000,00), appare evidente come le quote libere non siano state applicate soltanto in parte capitale ma anche per spesa corrente, per un importo almeno pari a euro 77.067,50 (dato dalla differenza dell'applicazione di avanzo per spese correnti, pari a euro 160.067,50, e le uniche risorse accantonate applicate per spesa corrente, pari a 83.000,00).

Quanto sopra osservato disvela la persistenza di un quadro palesemente contraddittorio, che assume contorni ancor più gravi, sotto plurimi profili, rispetto a quanto ulteriormente precisato dall'Organo di revisione: *"in effetti ci sono delle discordanze che non posso giustificare io, perché il Comune ha prodotto delle variazioni di bilancio senza che io sapessi nulla e per le quali non ho rilasciato parere"*.

È stato richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di fornire i definitivi elementi informativi di seguito indicati:

- trasmettere le tabelle da n. 1 a n. 6 del quesito n. 38 del questionario ad uso relazione compiutamente e correttamente compilate;
- spiegare esaurientemente le incongruenze tra quanto indicato dall'Organo di revisione e i citati prospetti a.1 e a.2, allegati al rendiconto 2023 e concernenti, rispettivamente, le risorse accantonate e le risorse vincolate;
- indicare la tipologia di spesa corrente non permanente finanziata con l'utilizzo di quote disponibili del risultato di amministrazione, fornendo esaurienti chiarimenti al riguardo (già oggetto della prima richiesta istruttoria di questa Corte, non riscontrata sul punto);
- dare conto esaurientemente di quanto asserito dall'Organo di revisione *"il Comune ha prodotto delle variazioni di bilancio senza che io sapessi nulla e per le quali non ho rilasciato parere"*.

L'ulteriore riscontro congiunto dell'Ente e dell'Organo di revisione riporta quanto segue:

"1. Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato successivamente all'approvazione del rendiconto 2022, pertanto è stato applicato avanzo come segue (come da Allegato 9 – Equilibri di bilancio):

parte corrente per un totale di € 160.067,50:

- *Avanzo accantonato => € 83.000 per rinnovi contrattuali*
- *Avanzo vincolato => € 7.067,50*
- *Avanzo libero => € 70.000 per spese correnti a carattere non permanente*

parte capitale per un totale di € 495.443,06:

- *Avanzo vincolato => € 216.589,32*
- *Avanzo per spese di investimento => € 68.663,01*
- *Avanzo libero => € 210.190,73*

Il parere relativo al rendiconto 2022 e il parere relativo al bilancio di previsione 2023-2025 sono stati correttamente acquisiti come da documentazione disponibile agli atti e debitamente allegati alle relative deliberazioni di Consiglio comunale: rispettivamente alla n. 6 del 27/04/2023 (approvazione del rendiconto 2022) e alla n. 12 del 27/04/2023 (approvazione del bilancio di previsione 2023/2025).

Con la prima variazione al bilancio di previsione 2023-2025 è stato utilizzato ulteriore avanzo disponibile come segue:

- *parte corrente per un totale di € 10.718,43 per spese correnti a carattere non permanente*
- *parte capitale per un totale di € 9.281,47.*

Il parere della suddetta variazione è stato correttamente acquisito come da documentazione disponibile agli atti e debitamente allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 13/09/2023.

2. L'avanzo disponibile applicato alle spese correnti a carattere non permanente è stato utilizzato per far fronte ad una situazione straordinaria e contingente dovuta alla mancanza di personale dell'ufficio tecnico del comune. Sono stati affidati incarichi esterni per permetterne la gestione ordinaria e il supporto al RUP.

Per l'esercizio 2023 è stata prevista pertanto l'applicazione dell'avanzo libero così come consentito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che prevede, all'art. 1, comma 775, che «in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023».

3. Vi è stato un errore di caricamento dei prospetti di seguito indicati:

a. prospetto a.2, allegato al rendiconto 2023 concernenti le risorse vincolate: nei vincoli derivanti da trasferimenti nel secondo rigo alla colonna b) non è stato erroneamente inserito l'importo di € 7.067,50 che invece è stato correttamente applicato al bilancio;

b. prospetto Allegato 10 – equilibri di bilancio rendiconto 2023 utilizzo dell'avanzo di amministrazione: è stato considerato erroneamente l'importo di € 7.067,50 nell'avanzo vincolato in parte capitale quando invece avrebbe dovuto essere indicato nell'avanzo vincolato di parte corrente.

Si allegano i due prospetti correttamente compilati.

4. Si trasmettono le tabelle da n. 1 a n. 6 del Quesito n. 38 ed il quesito n. 37 del Questionario ad uso relazione;

5. Per quanto riguarda l'affermazione dell'Organo di Revisione «il Comune ha prodotto delle variazioni di bilancio senza che io sapessi nulla e per le quali non ho rilasciato parere» si rappresenta che tutte le variazioni di bilancio dell'Ente sono adottate solo dopo avere acquisito il parere favorevole del Revisore."

A conclusione del contraddittorio instaurato con l'Ente in sede istruttoria, si osserva quanto segue:

- il riscontro istruttorio non è esaustivo in quanto non chiarisce la discordanza rilevata in ordine alle risorse accantonate applicate riportate nell'allegato a.1 al rendiconto 2023 (colonna di cui alla lettera b, pari a euro 44.116,54) e quanto asserito dall'Organo di revisione (euro 83.000,00), sia nel primo che nell'ultimo riscontro. Il valore finale riportato nel citato allegato a.1 "Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2023" nel "Totale altri accantonamenti" risulta comunque coerente con quanto riportato nel prospetto allegato a) "Risultato di amministrazione" e pari a euro 50.442,54. Inoltre, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 13.09.2023, avente ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2023/2025", si dà atto che "l'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 applicato al bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023 in fase di previsione [...] risulta essere il seguente: - Fondi accantonati: altri accantonamenti – fondo aumenti contrattuali € 83.000,00". Tale concordanza di dati conferma ad avviso di questa Sezione l'importo di euro 83.000,00 di quote accantonate applicate al bilancio nel 2023. Per tale ragione il prospetto allegato a.1 non è correttamente predisposto in quanto non fornisce idonea e corretta rappresentazione della gestione delle risorse accantonate nel corso del 2023. Il Comune di Villeneuve è tenuto a

- trasmettere alla BDAP il prospetto a.1 *“Risorse accantonate”*, allegato al rendiconto 2023, corretto;
- il prospetto di verifica degli equilibri a rendiconto 2023 riporta la situazione definitivamente verificata dall'Ente e confermata dall'Organo di revisione: utilizzo avanzo di amministrazione per complessivi euro 675.510,56, di cui euro 170.785,93 per spese correnti ed euro 504.724,63 per spese di investimento. Pertanto, il prospetto di verifica degli equilibri approvato dall'Ente in sede di rendiconto 2023 e poi trasmesso alla BDAP è errato in quanto, pur nell'invarianza dei saldi finali (W1, W2 e W3), non fornisce la corretta rappresentazione del risultato di competenza di parte corrente (O1) dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2), dell'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) e dei corrispondenti saldi di parte investimenti (Z1, Z2, Z3). Il Comune di Villeneuve è tenuto a trasmettere alla BDAP il prospetto di verifica degli equilibri, allegato al rendiconto 2023, corretto;
 - l'Ente conferma la non corretta predisposizione del prospetto a.2 *“Risorse vincolate”* allegato al rendiconto 2023, pur nell'invarianza del saldo finale delle risorse vincolate al 31.12.2023, pari a euro 49.996,12. Il Comune di Villeneuve è tenuto a trasmettere alla BDAP il prospetto a.2 *“Risorse vincolate”* allegato al rendiconto 2023, corretto;
 - il riscontro chiarisce definitivamente che gli atti di variazione al bilancio sono adottati solo dopo avere acquisito il parere favorevole del Revisore. Come riportato nella relazione dell'Organo esecutivo sul rendiconto 2023, nel corso dell'esercizio il Comune di Villeneuve ha adottato due provvedimenti di variazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 13.09.2023 e n. 29 del 29.11.2023. Ad essi sono allegati i prescritti pareri dell'Organo di revisione. Ciò posto, questa Sezione richiama l'Organo di revisione – che in più occasioni del presente contraddittorio istruttorio ha smentito sé stesso – di operare con la diligenza richiesta dalla vigente disciplina nell'esercizio del proprio ruolo anche – e soprattutto – nei confronti di questa Corte;
 - infine, corre l'obbligo alla Sezione di svolgere le seguenti osservazioni relativamente a quanto rilevato sul bilancio di previsione 2023-2025. Come visto, l'Ente ha applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione complessivi euro 655.510,56 del risultato di amministrazione 2022 – non già presunto, ma accertato in complessivi euro 853.672,22, in quanto il rendiconto dell'esercizio 2022 è stato approvato prima del bilancio di previsione 2023-2025 – di cui euro 160.067,50 in parte corrente ed euro 495.443,06 in parte investimento. L'Ente ha, pertanto, applicato al bilancio di previsione il 77% del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di cui: l'84% della quota disponibile (euro 280.190,73 vs euro 334.490,44); il 100% della quota destinata agli investimenti (euro 68.663,01).

Tali operazioni contabili consentono all'Ente di raggiungere l'equilibrio di parte corrente (euro 29.106,89) ma non l'equilibrio in parte investimenti (-29.106,89), per un equilibrio finale pari a 0.

L'Ente al riguardo richiama la deroga disposta dall'art. 1, comma 775, della legge n. 197/2022, già in precedenza riportata.

Questo Collegio ritiene che l'operazione contabile posta in essere dal Comune di Villeneuve, in sede previsionale, non trovi fondamento nella predetta deroga, per due ordini di ragioni:

- in primo luogo, la norma citata contempla la possibilità, limitatamente all'esercizio 2023, di applicare al bilancio di previsione la *"quota libera"* del risultato di amministrazione per sopperire al *"protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina"*. Ora, come già richiamato, l'art. 187, comma 1, del TUEL distingue in modo sufficientemente chiaro quali siano le quattro tipologie di quote che compongono il risultato di amministrazione: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati"*. Analoga elencazione è ribadita nel paragrafo n. 9.2.8 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Il comma 2 dell'art. 187 dispone, inoltre, che *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità...."*. Pertanto, la deroga disposta riguarda letteralmente ed esclusivamente la *"quota libera"*, come disciplinata dalle disposizioni evocate, e non anche la *"quota destinata agli investimenti"*, la quale (unitamente alla quota vincolata e accantonata) incide proprio sulla determinazione della prima, restandone, in tal modo, ontologicamente e teleologicamente distinta, come desumibile dal citato comma 1 dell'art. 187: *"Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione"*.

Come rilevato, il Comune di Villeneuve ha approvato il bilancio di previsione con l'applicazione anche di tutta la quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e soltanto in tal modo ha raggiunto un equilibrio finale pari a 0. Qualora l'Ente avesse approvato il bilancio di previsione nella stretta osservanza della norma derogatoria, avrebbe registrato un equilibrio finale negativo;

- in secondo luogo, occorre rilevare che la deroga in argomento trova, comunque, il proprio ancoraggio nel protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina. Pur considerando la genericità della formulazione, tali effetti negativi, hanno prevalentemente inciso sulla spesa corrente legata all'incremento delle tariffe energetiche e del gas e non certo nei confronti di qualsiasi spesa corrente permanente.

Ciò, peraltro, è correlato ad altre disposizioni eccezionali in precedenza adottate per analoghe finalità. Il d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, ha introdotto all'art. 37-ter una modifica del comma 6 dell'art. 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, estendendo la facoltà di impiegare, nel 2022, le risorse contemplate al comma 1 del citato art. 13 *“per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e per periodi omologhi nel 2019”*.

Trattandosi dell'applicazione della quota libera del risultato di amministrazione, il cui utilizzo è tassativamente tipizzato dal comma 2 dell'art. 187 del TUEL e prioritariamente destinato alla corretta e sana gestione e alla salvaguardia degli equilibri, la deroga deve essere necessariamente confinata all'incremento della spesa corrente strettamente correlata agli effetti economici negativi della crisi ucraina. Ciò da un lato impone una precisa valutazione da parte dell'ente relativamente agli incrementi di spesa corrente rilevati (di cui il Comune di Villeneuve non ha fornito dimostrazione alcuna in sede di contraddittorio istruttorio) e dall'altro esclude che possa realizzarsi un'espansione della spesa prima della verifica della salvaguardia degli equilibri ex art. 193 del TUEL, attraverso un'erosione significativa della quota libera del risultato di amministrazione. Come visto, l'Ente ha applicato al bilancio di previsione una parte piuttosto significativa della quota libera del risultato di amministrazione, sia per spesa corrente (euro 77.067,50), sia per spesa per investimenti (euro 210.190,73). Quanto alla spesa corrente l'utilizzo della quota libera è stato finalizzato *“a spesa corrente non permanente”* per far fronte ad *“una situazione straordinaria e contingente legata all'assenza di personale dell'ufficio tecnico del Comune”*, disponendo incarichi esterni per permettere la gestione ordinaria e il supporto al RUP.

Ad avviso di questo Collegio, il Comune di Villeneuve ha applicato al bilancio di previsione quote libere del risultato di amministrazione per finanziare spesa corrente in violazione della disposizione derogatoria in argomento. Inoltre, come innanzi già rilevato in relazione agli equilibri di bilancio nella fase di previsione, in assenza dell'applicazione delle quote di avanzo libero l'equilibrio finale sarebbe stato ancora più significativamente negativo.

Sebbene le predette irregolarità e criticità non abbiano dispiegato effetti pregiudizievoli per gli equilibri in sede di rendiconto, l'intera manovra contabile posta in essere dal Comune di Villeneuve nel corso del 2023 appare ad avviso di questo Collegio confliggente anche con il principio della prudenza, come declinato nell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011.

L'Ente è pertanto tenuto ad osservare quanto precede in occasione della predisposizione dei prossimi documenti contabili.

Restano ferme, in ogni caso, le considerazioni e le raccomandazioni conclusivamente riportate, con particolare riferimento alle spese correnti non permanenti finanziate con quote disponibili del risultato di amministrazione.

Alla luce di quanto precede, questo Collegio formula conclusivamente le seguenti considerazioni e raccomandazioni relative alla completezza dei documenti di accompagnamento al rendiconto, ai numerosi profili di incoerenza rilevati, agli errori riscontrati nei prospetti di verifica degli equilibri e negli allegati a.1, a.2 e a.3 al rendiconto, nonché alle spese correnti non permanenti finanziate da quote di avanzo disponibile:

- in molti casi, che interessano la quasi totalità dei Comuni in precedenza indicati, la Relazione dell'Organo esecutivo sullo schema di rendiconto appare piuttosto carente, laddove, per quanto in questa sede rileva, non si rinvencono informazioni tese a chiarire l'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, distinte per finalità (parte corrente e parte capitale) e per quote funzionali utilizzate. Si rammenta che ai sensi dell'art. 151, comma 6 del TUEL al rendiconto deve essere allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprima valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, il comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che la predetta relazione debba sostanziarsi in un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Tenuto conto degli effetti che dispiega sugli equilibri e sul risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, in particolare nella sua dimensione funzionale, l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, appare essenziale e preordinato alla *ratio* della norma citata (*"ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili"*) darne espressa e puntuale evidenza nella relazione della Giunta. Si rammenta, tra l'altro, che a mente del comma 6, lettera c), del citato art. 11, la relazione deve illustrare le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso dell'anno, comprendendo l'utilizzazione, tra l'altro, *"delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente"*.

Si raccomanda, pertanto, ai Comuni in precedenza scrutinati di tenere conto di quanto sopra riportato;

- in relazione al medesimo profilo di cui al punto precedente, si rammenta che anche i pareri degli Organi di revisione sullo schema di rendiconto, appaiono, in alcuni casi, piuttosto carenti, limitandosi a indicare il valore totale del Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente utilizzato nel corso dell'esercizio, senza offrire alcuna informazione aggiuntiva di ordine qualitativo e dare espressa evidenza delle verifiche poste in essere al riguardo. Tali carenze informative non danno espressamente conto dell'obbligatoria attività di *"vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione"* [art. 239 comma 1 lettera c) del TUEL e, specularmente, art. 67, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale n. 1/1999]. Si osserva, tra l'altro, che, in alcuni casi, i pareri (o relazioni) differiscono in modo sostanziale rispetto ai contenuti informativi indicati nel documento *"Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2023 e documenti allegati"*²³ il quale costituisce *"una traccia per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione"* nella predisposizione del proprio parere e per dare evidenza della completezza delle verifiche esperite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo.

Si raccomanda, pertanto, agli Organi di revisione di tenere conto di quanto sopra riportato;

- corre l'obbligo di soffermarsi, anche, sui questionari ad uso relazione trasmessi a questa Corte e all'elevata, quanto diffusa, incoerenza tra i dati in essi contenuti rispetto a quanto rilevato negli altri documenti a corredo del rendiconto, oppure, in alcuni casi, non compiutamente compilati. Come già raccomandato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 28/2024) si rappresenta, nel solco di condivisibile giurisprudenza contabile, che la corretta, compiuta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti (al pari dei bilanci di previsione) risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Come ripetutamente statuito dalla Sezione delle Autonomie *"Le Linee guida e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale [...] anche per le Sezioni regionali di controllo delle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente [...] L'Attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo"*²⁴

Tale obbligo, ai sensi delle disposizioni normative che regolano l'attività di revisione innanzi richiamate, deve essere svolto con la *"diligenza del mandatario"*, tenuto conto che *"I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni"*.

²³ Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, Fondazione nazionale dei commercialisti e Ancel – Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali, predisposto nel rispetto *"della parte II Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL) e dei principi generali allegati al D.Lgs. 118/2011"*.

²⁴ Cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/2021/INPR.

Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare cura nella compilazione dei questionari, al fine di fornire dati e informazioni precisi, coerenti, attendibili e veritieri, proprio in considerazione delle correlate responsabilità;

- alcuni Comuni hanno approvato in sede di rendiconto e poi trasmesso alla BDAP un prospetto di verifica degli equilibri che non fornisce una corretta rappresentazione degli equilibri di parte corrente e di quelli in conto capitale, pur restando invariati i saldi finali del risultato di competenza, dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo (W1, W2 e W3). Analoga situazione si rileva in ordine agli allegati a.1. a.2 e a.3 al rendiconto dell'esercizio 2023.

Nel rammentare la necessità che anche gli allegati ai documenti contabili siano conformi ai principi generali di cui all'allegato n. 1 al D.lgs. n. 118/2011 (tra gli altri, il n. 5 "*Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*") e pur considerando la possibilità che possano verificarsi errori materiali di caricamento dati, si rappresenta che è possibile, quanto doveroso, rimuovere direttamente il dato errato ritrasmettendo il documento interessato corretto alla predetta banca dati, ma unicamente qualora l'errore riscontrato sia dovuto all'attività di caricamento di un documento in origine corretto.

Per contro, se trattasi di un documento in radice viziato da errori, ad avviso di questo Collegio appare necessario procedere alla rettifica seguendo analogo procedimento amministrativo prescritto per l'approvazione. Diversamente opinando si sarebbe in presenza di documenti contabili formalmente approvati dall'ente con proprio provvedimento amministrativo difformi dagli stessi documenti trasmessi alla BDAP.

Si raccomanda, pertanto, agli Enti e agli Organi di revisione di tenere conto di quanto sopra riportato;

- infine, appare necessario richiamare l'attenzione degli Enti sulle "*spese correnti non permanenti*" e sulla copertura delle stesse attraverso l'utilizzo di quote disponibili del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

Come noto, la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione è, in via generale, contemplata all'art. 187, comma 2, del TUEL il quale, tuttavia, ne individua tassativamente le finalità e l'ordine di priorità: debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri (ove non sia possibile provvedere con mezzi ordinari), spese di investimento, finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, estinzione anticipata di prestiti. E' prevista, inoltre, la facoltà di finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto mediante l'applicazione delle quote "*svincolate*".

La *ratio* della norma risponde alla finalità perseguita dal legislatore di preservare, in prima istanza, gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione dell'ente, come peraltro

ulteriormente prescritto dal principio contabile applicato n. 4/2, paragrafo 9.2.12, allegato al d.lgs. n. 118/2011: *“l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente”*.

Pertanto, come anche chiarito dalla Corte costituzionale, l'avanzo libero *“non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione libero delle autonomie territoriali è soggetto ad un impiego tipizzato”*.

Si rammenta, inoltre, che l'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione, al pari di quella destinata agli investimenti, può essere disposta soltanto dopo l'approvazione del rendiconto, come dispongono le norme richiamate, ovvero a seguito dell'accertamento definitivo dei risultati della gestione con riferimento ad un saldo contabile che può presentare significativi margini di aleatorietà, dovuto alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, come anche ricorda il paragrafo 9.7.2 del principio contabile applicato sopra menzionato.

Ancora, il comma 3-bis dell'art. 187 ne inibisce l'utilizzo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del medesimo testo unico, ovvero qualora l'ente stia utilizzando anticipazione di tesoreria e cassa vincolata per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria. Ne consegue che, in caso di mancata determinazione e gestione della cassa vincolata è, parimenti, precluso l'utilizzo dell'avanzo libero.

Infine, come prescritto dal paragrafo 3.3 del principio contabile n. 4/2 *“Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

Appare, pertanto, cruciale il momento della programmazione delle attività dell'ente locale che deve sostanziarsi nel bilancio di previsione: *“la ratio della limitazione dell'utilizzazione dell'avanzo [...] discende dal principio per cui la costruzione programmatica del previsionale deve comprendere tutta l'attività che il Comune è chiamato a svolgere individuando le risorse cui attingere per la copertura delle spese previste nell'esercizio”*²⁵.

Ciò premesso, l'utilizzo della quota libera per finanziare *“spesa corrente non permanente”*, oltre alle condizionalità sinteticamente richiamate, è subordinato al rispetto dell'ordine di priorità in precedenza ricordato e, di conseguenza, richiede all'Ente di dare espressa evidenza di aver previamente verificato l'assenza della necessità di provvedere ai sensi delle lettere a), b), c) del comma 2 dell'art. 187 del TUEL.

²⁵ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 83/2019.

È, pertanto, il principio della prudenza - unitamente alla tensione dell'ente verso il perseguimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica - che deve guidare le scelte adottate nel corso della gestione, specie in rapporto alle spese correnti non permanenti.

Con riferimento a queste ultime, in rapporto alle spese correnti ricorrenti, si rammenta che questa Sezione ha già avuto modo di fornire alcune coordinate orientative (cfr. deliberazione n. 3/2022) in relazione ad alcuni rilievi mossi al riguardo al Comune di Valtournenche e alle conseguenti raccomandazioni, laddove si invitava il predetto Comune *“a meglio programmare in sede di previsione le proprie attività gestionali”*.

Come all'epoca precisato, anche nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte²⁶, successivamente confermato²⁷, sul piano delle fonti *“una norma a contenuto definitorio utile a delineare la distinzione in esame è contenuta nell'Allegato 7 (Codifica della transizione elementare) al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale al punto 1, lett. G), distingue la spesa ricorrente da quella non ricorrente a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno più esercizi e al punto 5, secondo periodo, reca un elenco esemplificativo delle spese in ogni caso da considerarsi non ricorrenti, individuate in quelle riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti.”*²⁸.

La predetta perimetrazione e la conseguente elencazione non possono, comunque, considerarsi completamente esaustive in rapporto alla *“non permanenza”* prescritta dall'art. 187, comma 2 lettera d) del TUEL. Pertanto, ai fini di una più specifica perimetrazione, occorre affiancare ulteriori profili distintivi di tale caratteristica della spesa, la quale in ogni caso, deve essere riconducibile al novero delle funzioni di competenza dell'ente locale.

Trattasi di una spesa *“una tantum”* caratterizzata dai connotati di imprevedibilità, estemporaneità e dall'assenza di continuità temporale (dunque, anche spese che caratterizzano più esercizi, comunque limitati nel tempo) e certezza, anche sotto il profilo quantitativo ed, infine, escluse dalla disponibilità valutativa dell'ente.

In base ai canoni interpretativi formulati dalla giurisprudenza contabile, alcune spese sostenute dai Comuni di Champdepraz (Riordino dell'archivio euro 14.600,00; acquisto materiale per imballaggio euro 3.000,00; facchinaggio e pulizia euro 3.074,00; studio di fattibilità prestazioni professionali PRGC euro 25.000,00; patrocinio e acquisto volumi euro 1.212,50), La Thuile (evento per il trentennale della biblioteca euro 8.000,00; quarantennale sezione dell'AVIS del territorio; gita correlata al trentennale della biblioteca euro 5.000,00); Valtournenche (euro

²⁶ Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 83/2019.

²⁷ Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 35/2022; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 155/2024.

²⁸ Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 155/2024.

44.164,00 per noleggio capannone per manifestazioni Loc. Breuil-Cervinia) parrebbero ad avviso di questo Collegio non rientrare nella definizione di “*spesa corrente non permanente*” difettando quantomeno del connotato dell’imprevedibilità e, pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di programmazione in sede di bilancio di previsione e finanziate con le entrate correnti di competenza.

In considerazione di quanto precede, sebbene l’utilizzo di avanzo disponibile per il finanziamento di spese correnti non permanenti sia un fenomeno piuttosto contenuto nell’ambito dei comuni scrutinati (sia per numero che per importi) e, comunque, non abbia prodotto effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio, si raccomanda, prima di procedere all’utilizzo dell’avanzo disponibile, di valutare, caso per caso, se le spese correnti sostenute possano rivestire carattere permanente o meno a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta in rapporto alle coordinate orientative elaborate dalla giurisprudenza contabile.

Si rammenta, infine, che, a seguito del 13° correttivo al D.lgs. n. 118/2011, disposto con DM 1° settembre 2021, è stato, tra l’altro, modificato l’allegato n. 1, paragrafo 16, mediante l’inserimento della seguente prescrizione: “*Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto*” (art. 1, comma 1, lettera b). Trattasi di una specificazione che trova precedente fondamento normativo nell’art. 183, comma 9-bis del TUEL, laddove viene prescritto che “*Gli impegni di spesa sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.

Si raccomanda agli enti scrutinati di osservare le predette prescrizioni.

Ricostruita la coerenza delle numerose divergenze tra i dati predisposti dagli Enti e dagli Organi di revisione, si propone, nella tabella di seguito, il quadro riepilogativo dell’utilizzo del risultato di amministrazione nell’esercizio 2023.

Tabella n. 7 – Utilizzo risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. Raffronto esercizi 2022 e 2023.

DENOMINAZIONE ENTE	2022		2023		DENOMINAZIONE ENTE	2022		2023	
	spese correnti	investimenti	spese correnti	investimenti		spese correnti	investimenti	spese correnti	investimenti
Allein	15.822,56	393.247,29	54.427,05	216.049,20	La Magdeleine	0,00	362.853,88	0,00	599.000,00
Antey-Saint-André	40.328,00	1.044.768,00	0,00	1.492.345,44	La Salle	0,00	832.357,96	104.367,07	1.640.138,40
Arnad	30.613,44	762.166,16	40.000,00	1.966.499,24	La Thuile	184.139,36	1.263.624,00	107.311,71	852.838,47
Arvier	180.859,99	192.242,44	174.631,19	293.029,03	Lillianes	16.990,00	150.000,00	25.000,00	0,00
Avisè	61.274,88	364.020,63	77.470,00	318.889,98	Montjovet	32.240,14	535.263,53	144.761,05	945.487,82
Ayas	321.723,11	5.266.083,55	212.399,98	4.863.128,77	Morgex	110.000,00	693.870,00	119.276,00	522.810,00
Aymavilles	34.503,14	743.634,40	90.908,47	984.574,43	Nus	32.840,89	1.001.666,32	75.582,07	821.719,73
Bard	46.500,00	264.592,64	17.581,94	147.631,10	Ollomont	9.754,58	416.936,40	32.610,39	260.000,00
Bionaz	10.658,81	302.234,49	28.713,56	612.678,72	Oyace	18.019,31	356.512,34	28.990,53	238.675,67
Brissogne	0,00	1.090.000,82	49.765,00	1.254.096,22	Perloz	23.462,65	137.062,15	33.054,00	214.038,00
Brusson	164.466,42	1.218.424,79	128.611,34	1.290.222,46	Pollein	314,30	852.792,96	161.857,89	648.000,00
Challand-Saint-Anselme	77.969,24	486.303,40	62.318,00	1.157.372,40	Pont-Saint-Martin	71.743,38	698.620,11	198.498,46	742.295,95
Challand-Saint-Victor	21.964,22	279.030,77	27.334,00	521.640,00	Pontboset	34.095,30	563.706,30	131,17	373.340,61
Chambave	58.950,68	303.000,00	50.000,00	564.525,00	Pontey	60.941,00	540.464,00	280.960,73	497.030,20
Chamois	103.032,93	440.035,36	98.272,17	402.116,24	Pré-Saint-Didier	0,00	539.008,00	0,00	2.284.435,98
Champdepraz	33.540,00	763.813,77	129.786,30	938.283,82	Quart	4.720,11	2.072.524,07	100.374,00	1.578.493,40
Champorcher	95.251,35	580.976,00	67.532,75	413.726,00	Rhêmes-Notre-Dame	47.350,00	423.483,85	172.300,00	419.759,07
Charvensod	6.455,12	558.858,38	180.839,97	1.160.331,91	Rhêmes-Saint-Georges	39.000,00	392.179,04	260.250,00	223.596,58
Châtillon	137.771,39	1.467.027,70	157.630,94	1.741.276,80	Roisin	143.254,43	347.432,36	87.276,65	1.357.532,46
Cogne	0,00	807.234,92	362.610,69	635.000,00	Saint-Christophe	6.168,91	2.702.414,49	117.176,88	2.487.548,96
Courmayeur	252.800,16	3.809.280,11	819.815,73	5.319.168,00	Saint-Denis	13.029,59	465.050,10	61.000,00	668.652,26
Donnas	0,00	363.003,32	138.574,92	975.176,84	Saint-Marcel	0,00	379.573,20	104.765,29	624.628,37
Doues	52.558,33	187.262,47	43.485,12	180.000,00	Saint-Nicolas	53.061,88	355.341,16	49.046,14	568.781,01
Emarèse	71.797,99	137.681,98	0,00	517.877,03	Saint-Oyen	8.904,41	314.209,45	25.436,04	275.526,42
Etroubles	29.198,08	726.741,58	45.985,00	880.123,76	Saint-Pierre	206.897,67	1.079.751,07	261.380,27	864.683,80
Fénis	26.302,00	1.558.674,49	67.327,91	1.678.938,93	Saint-Rhémy-en-Bosses	19.464,79	908.771,89	30.075,00	666.586,00
Fontainemore	14.587,20	151.948,18	31.850,00	88.514,59	Saint-Vincent	20.000,00	1.931.211,31	285.510,44	1.290.360,68
Gaby	32.277,80	517.084,56	38.071,58	270.300,00	Sarre	14.549,76	1.493.215,79	14.029,21	1.735.935,74
Gignod	148.552,01	583.512,49	0,00	1.077.688,72	Torignone	0,00	550.900,00	0,00	511.000,00
Gressan	41.571,94	1.684.332,64	95.200,00	1.563.438,39	Valgrisenche	37.952,31	790.703,73	40.900,00	759.929,13
Gressoney-La-Trinité	22.892,40	980.616,58	45.999,92	898.281,07	Valpelline	58.140,02	859.309,91	103.648,53	978.622,45
Gressoney-Saint-Jean	276.011,60	968.450,44	121.365,48	839.065,57	Valsavarenche	0,00	276.531,92	38.610,00	755.235,00
Hône	0,00	338.498,77	73.758,19	98.015,92	Valtournenche	611.163,59	2.251.483,54	561.964,71	1.245.023,89
Introd	64.452,00	246.183,56	88.500,00	413.571,03	Verrayes	12.482,98	534.795,26	69.493,33	494.802,93
Issime	0,00	265.545,96	31.031,42	365.028,27	Verrès	52.077,11	940.454,30	79.420,00	902.548,00
Issogne	28.425,45	1.531.500,00	42.557,78	577.000,00	Villeneuve	114.356,68	457.268,56	170.785,93	504.724,63
Jovençon	14.638,00	544.646,77	20.000,00	698.728,91	TOTALE	4.574.865,39	60.394.002,36	7.660.199,89	66.968.115,40

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati BDAP come corretti a seguito di specifiche istruttorie, in relazione ai Comuni di Cogne, Courmayeur, Etroubles, Issime, Quart, Villeneuve.

Nel corso della gestione 2023, gli enti in argomento hanno applicato quote di avanzo dell'esercizio precedente per complessivi euro 74.628.315,29 di cui 7.660.199,89 in parte corrente ed euro 66.968.115,40 in parte capitale. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti, come accertato a rendiconto 2023, si mostra in aumento di euro 6.574.113,04 rispetto all'esercizio 2022, passando da euro 60.394.002,36 ad euro 66.968.115,40. Ciò conferma il trend in aumento osservato nel triennio precedente (2020-2022), sebbene gli incrementi realizzati tra 2021 e 2022 e tra quest'ultimo e il 2023 siano molto più contenuto rispetto a quanto osservato tra il 2020 e il 2021 (+17.883.997,76).

Anche per la parte corrente, si osserva un aumento dell'impiego dell'avanzo di amministrazione per complessivi euro 3.085.334,50, da euro 4.574.865,39 a euro 7.660.199,89, che rappresenta un esito nettamente diverso rispetto alla diminuzione rilevata tra il 2021 e il 2022 di euro 407.186,89.

Quanto agli enti interessati, dal 2022 al 2023 si osserva che l'utilizzo in parte capitale è presente in 72 Comuni (manca Lillianes), mentre per la parte corrente diminuiscono da 10 a 8 gli enti che non vi hanno fatto ricorso.

Infine, lo scrutinio dei questionari ad uso relazione pone in rilievo un ulteriore profilo che costituisce idoneo spunto per questa Sezione per rappresentare quanto segue.

I Comuni di Aymavilles, Charvensod, Courmayeur, Donnas, Fénis, Gignod, Gressoney-La-Trinité, Introd, La Salle, Nus, Pollein, Pont-Saint-Martin, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Sarre, Valpelline, Valsavarenche e Villeneuve hanno applicato nel 2023 quote di avanzo vincolato e accantonato presunti, quindi, prima dell'accertamento del risultato di amministrazione a rendiconto. Al riguardo, gli Organi di revisione attestano l'avvenuto rispetto delle condizioni di cui all'art. 187, commi 3, *3-quater*, *3-quinquies*, *3-sexies* del TUEL e ai paragrafi nn. 8.11, 9.2.5 e 9.2.10, del principio contabile applicato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Tuttavia, i revisori dei Comuni di Aymavilles, Gignod, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valpelline e Villeneuve segnalano che i rispettivi enti non hanno approvato con deliberazione di Giunta entro il 31 gennaio il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, ovvero hanno proceduto in tal senso in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Occorre, pertanto, valutare se quanto posto in essere dai predetti Comuni sia conforme alle prescrizioni recate dalla pertinente disciplina e, a fini collaborativi, fornire un avviso orientativo sulla fattispecie in argomento, allo scopo di chiarire se, in assenza del bilancio di previsione approvato, dunque, in esercizio provvisorio, sia o meno necessario adottare entro il termine del 31 gennaio la predetta deliberazione di Giunta.

Ciò premesso si rileva e si osserva quanto segue:

1. questo Collegio ha verificato, preliminarmente, che tutti i predetti 7 Comuni hanno approvato il bilancio di previsione 2023-2025 oltre il termine ordinario del 31/12 e, dunque, hanno gestito in esercizio provvisorio²⁹. Tutti i Comuni, ad eccezione del Comune di Gignod hanno approvato il bilancio di previsione in data successiva al 31 gennaio;
2. in base a quanto riportato nei rispettivi questionari ad uso relazione, gli Enti hanno applicato le seguenti quote:

²⁹ Sulle proroghe concesse per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 si rinvia a quanto riportato all'inizio del presente paragrafo.

- vincolate di cui all'art. 187, comma 3-ter del TUEL: Aymavilles (euro 655.659,95), Gignod (euro 22.500,00), Introd (euro 75.000,00), Rhêmes-Notre-Dame (euro 226.719,84), Rhêmes-Saint-Georges (euro 138.209,56), Valpelline (euro 571.409,64), Villeneuve (euro 223.656,82);
- accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (ovvero il 2021, ex art. 187, comma 3): Valpelline (euro 36.560,16), Villeneuve (euro 83.000,00).

Non risulta applicata nessuna quota accantonata derivante del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (art. 187, comma 3-sexies);

3. tutti i 7 Comuni sopra indicati hanno applicato le predette quote in sede di approvazione del bilancio di previsione e non con variazioni di bilancio in esercizio provvisorio. Risulta, poi, che soltanto il Comune di Aymavilles abbia applicato quote vincolate del risultato di amministrazione presunto (pari a euro 655.659,95) rivelatesi inferiori in sede di accertamento a rendiconto 2022 (euro 650.139,09), per una differenza di euro 5.520,86. In tutti gli altri Comuni le quote vincolate applicate sono inferiori rispetto al dato presunto ed anche a quello poi effettivamente accertato a rendiconto. Quanto alle quote accantonate applicate negli unici due Comuni interessati (Valpelline e Villeneuve), si rileva che le stesse sono inferiori rispetto a quelle presunte ed anche a quelle effettivamente accertate a rendiconto;
4. ciò posto, questo Collegio osserva che l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione soggiace ad una disciplina differente rispetto all'utilizzo delle quote disponibili e destinate agli investimenti, principalmente riconducibile al "*quando*", ovvero al momento di approvazione del rendiconto, nel quale il risultato di amministrazione dell'esercizio abbandona una qualificazione esclusivamente presuntiva per diventare definitivamente accertato (sebbene, anche in tale ultimo caso, come ricorda il paragrafo 9.2.7 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, non sia possibile escludere a priori che il saldo contabile mantenga margini di aleatorietà dovuti ad errori attinenti alla determinazione dei fenomeni finanziari sottostanti, quali, ad esempio, una sovrastima dei residui attivi);
5. la disciplina di riferimento è rinvenibile nell'art. 187, commi 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL, la quale trova ulteriore declinazione nei paragrafi 8.11, 9.2.5, 9.2.10, 9.2.14 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011;
6. in base alla predetta cornice normativa, le quote del risultato di amministrazione presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (nel caso di specie, quello riferito all'esercizio 2022) o da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità di cui sono destinate prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (nel caso di specie, l'esercizio 2023) attraverso:

- l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione (nel caso di specie, il 2024-2026);
- con provvedimento di variazione al bilancio, anche in caso di esercizio provvisorio. In tale ultimo caso, l'utilizzo è disposto, sulla base di una documentata relazione del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio la Giunta deve:

- verificare l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
- approvare l'aggiornamento del Risultato di amministrazione presunto. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente deve provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

La predetta deliberazione è sempre necessaria anche in caso di variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del rendiconto, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate possono essere disposte dai dirigenti se previsto nel regolamento di contabilità o, in assenza di disposizioni, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Qualora, poi l'Ente intenda procedere con variazione di bilancio all'utilizzo di quote del risultato di amministrazione presunto costituite da accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente (nel caso di specie il 2023) prima dell'approvazione del relativo rendiconto le verifiche di preconsuntivo e l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto debbono essere effettuate non solo con riferimento alle quote vincolate ma a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente (sempre il 2023).

Tutto ciò posto, occorre nel contempo considerare che, per quanto rileva in relazione alla fattispecie in esame, l'impianto normativo di riferimento, si riferisce – e non potrebbe essere altrimenti, in considerazione di quanto declinato nel principio contabile applicato 4/1, allegato al d.lgs. n. 118/2011 – all'ipotesi in cui il bilancio di previsione sia approvato dall'ente locale entro il termine ordinario del 31 dicembre, come stabilito all'art. 151, comma 1 del TUEL. In quel momento del ciclo della programmazione, l'ente locale ha già provveduto a quantificare il risultato di amministrazione presunto, in quanto allegato obbligatorio ex art. 11, comma 3,

lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, ma in base a dati ed informazioni comunque non definitivi e, pertanto, non rilevati alla chiusura dell'esercizio. Per tale ragione, nell'eventualità di utilizzo delle quote vincolate e accantonate presunte (sia nel bilancio di previsione, sia con successiva variazione), è necessario procedere ad un aggiornamento del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo, ovvero con riferimento a dati e informazioni rilevabili alla chiusura dell'esercizio.

Ad avviso di questo Collegio, dal tenore letterale delle disposizioni sinteticamente riportate, in assenza di un bilancio di previsione approvato con l'utilizzo di quote vincolate o accantonate o in mancanza dell'esigenza di procedere ad effettuare variazioni dello stesso o variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, l'ente non sarebbe tenuto ad adottare entro il 31 gennaio la deliberazione della Giunta di cui all'art. 187, commi 3-*quater*, 3-*quinqueis* e 3-*sexies*. Nel contempo, occorre osservare che la quantificazione del risultato di amministrazione presunto, il cui prospetto come innanzi rimarcato deve essere allegato obbligatoriamente al bilancio di previsione, deve essere condotta nel rispetto del principio di continuità e della costanza (allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011), al fine di garantire che gli equilibri economici-finanziari siano salvaguardati e perdurino nel tempo, in quanto gli esiti della gestione dell'esercizio precedente dispiegano i propri effetti, positivi o negativi, sull'esercizio successivo.

Come rimarcato da recente giurisprudenza di questa Corte *“la ratio della quantificazione del risultato di amministrazione presunto, come chiarito dal par. 9.7 dell'Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al d.lgs. n. 118/2011, è esattamente quella di evidenziare le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e di consentire l'elaborazione di previsioni coerenti con i risultati dell'ultimo esercizio concluso; la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che impone la corretta quantificazione delle relative componenti secondo le analitiche regole dell'Allegato 4/1, risponde proprio alla funzione di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura”*.

Pertanto, il prospetto del risultato presunto appare elemento essenziale per avere la necessaria contezza delle risultanze dell'esercizio precedente e porre in essere le operazioni contabili tese ad assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Quanto sopra considerato, unitamente ai vincoli derivanti dal rispetto del principio della prudenza, conduce questo Collegio a ritenere opportuno che, pur in assenza di un espresso vincolo normativo, l'approvazione del prospetto del risultato di amministrazione presunto intervenga anche in esercizio provvisorio entro il termine del 31 gennaio, indipendentemente dall'esigenza dell'Ente di procedere o meno ad apportare variazioni di bilancio che prevedano l'utilizzo di quote vincolate o accantonate.

4.2 Il risultato di amministrazione.

Analogamente a quanto già rilevato per i rendiconti 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'esame dei dati contabili non sussistono situazioni di disavanzo in nessun Comune della Regione. Questa Sezione rammenta che *“il risultato di amministrazione, nella previsione dell'art. 186 del TUEL, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato (FPV), poste in detrazione al risultato finale. Come già segnalato nei precedenti referti, l'esito contabile resta, in ogni caso, una grandezza che necessita di accurate valutazioni da parte dell'ente locale, specie in ordine alla corretta determinazione della reale sussistenza della massa dei crediti iscritti a bilancio e all'effettiva capacità di riscossione degli stessi, atteso che all'aumento della distanza temporale di maturazione del credito si correla un incremento dell'incertezza del relativo incasso, nonché dei residui passivi, che debbono essere mantenuti a rendiconto nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata”* (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 31/2023).

I macro-dati contabili concernenti il risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2023, riferiti al sistema dei comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risultano complessivamente pari a euro 144.088.056,83, per effetto di un fondo cassa di euro 184.387.634,83, di un saldo positivo tra residui attivi e residui passivi, pari a euro 32.776.631,19, e delle poste iscritte a FPV per complessivi euro 73.076.209,19. L'incremento del risultato di amministrazione dell'insieme dei comuni dal 2022 al 2023 è di complessivi euro 4.141.602,85. L'aumento del saldo appare molto meno consistente di quanto non osservato tra il 2021 e il 2022 (+14.654.207,54).

Pur prendendo atto del progressivo consolidamento del saldo contabile in argomento, sotto il profilo degli equilibri di bilancio da valutare, in prospettiva dinamica, di certo positivamente, si osserva nel contempo che dal 2019 al 2023 i comuni valdostani sono passati da un risultato di amministrazione complessivo di euro 77.661.453,48 ad euro 144.088.056,83, per un aumento di euro 66.426.603,35, pari a +85,53%, dovuto, in maniera preponderante ad un aumento rilevato tra il 2019 e il 2020 di euro 37.306.563,31. Pertanto, come già evidenziato nel referto relativo al rendiconto 2022, gli effetti dell'emergenza pandemica sulla gestione degli enti, caratterizzati da un lato da una compressione della spesa pubblica dovuta a generalizzate e oggettive difficoltà di realizzazione degli investimenti e, dall'altro, alla disponibilità di maggiori risorse, sia nazionali che regionali, trasferite agli enti in una situazione di straordinarietà, non solo non hanno provocato criticità per gli equilibri di bilancio, complessivamente considerati, o situazioni di deficitarietà o disavanzi di amministrazione, ma hanno determinato un significativo accumulo di risorse, sia di competenza che di cassa.

La grandezza contabile in argomento risulta maggiormente influenzata dall'aumento dei residui attivi riportati a rendiconto, che passano da euro 88.608.611,73 del 2021, ad euro 129.393.175,76 per un aumento pari a euro 40.784.564,03. Nel rinviare al successivo paragrafo 4.5 l'analisi della gestione

dei residui, in questa sede occorre rimarcare che il saldo tra residui attivi e passivi a rendiconto 2023 risulta pari a euro 32.776.631,19, più di due volte e mezzo il corrispondente valore accertato a rendiconto 2021, pari a euro 12.693.153,90. Il rapporto tra residui attivi e saldi di cassa passa, infatti, dal 51% del 2021, al 60% del 2022, fino al 70% del 2023. Tenuto conto che tra le due componenti positive del risultato di amministrazione, il saldo di cassa è il solo ad assumere dimensione contabile certa, a differenza dei residui attivi che, come più volte rimarcato da questa Sezione, possono essere soggetti ad una alea di incertezza in ordine all'effettiva realizzazione delle correlate riscossioni, l'esito rilevato a rendiconto 2023 risulta, sotto tale profilo, potenzialmente meno rassicurante.

Relativamente a quanto precede, in sede di controllo del rendiconto 2022 questa Sezione ha rilevato 15 Comuni nei quali i residui attivi sono risultati superiori ai saldi di cassa, per i seguenti, rispettivi, importi: Arvier euro 1.028.729,03; Bionaz euro 190.082,53; Challand-Saint-Anselme euro 575.646,24; Charvensod euro 986.737,96; Doues euro 49.575,89; Gignod euro 147.717,53; Hône euro 178.530,27; Montjovet euro 724.750,84; Morgex euro 24.287,21; Roisan euro 283.174,23; Saint-Vincent euro 80.920,52; Torgnon euro 28.688,62; Valpelline euro 276.936,98; Valsavarenche euro 1.063.849,64 e Verrès euro 441.297,88.

A rendiconto 2023, gli Enti che presentano analoga situazione sono 18, in aumento di 3 unità:

- Brusson euro 614.892,26;
- Charvensod euro 1.017.762,59;
- Emarèse euro 3.485.145,59;
- Gaby euro 916.047,34;
- Gignod euro 968.821,50;
- Hône euro 2.608.550,48;
- La Salle euro 1.184.793,01;
- Montjovet euro 615.157,15;
- Morgex euro 100.229,16;
- Ollomont euro 797.632,95;
- Perloz euro 320.018,73;
- Quart euro 28.690,20;
- Roisan euro 1.101.763,36;
- Saint-Rhémy-en-Bosses euro 617.764,88;
- Torgnon euro 1.605.862,28;
- Valpelline euro 1.439.307,33;
- Valsavarenche euro 532.842,45;
- Verrayes euro 547.849,18.

Come già rimarcato nei referti sul controllo dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, quanto precede può rappresentare, in termini prospettici, una potenziale criticità in ordine all'attendibilità del risultato di amministrazione, tenuto conto che, *“la sovrastima delle poste creditorie non rimosse è elemento che altera la consistenza effettiva del risultato di amministrazione e che, anche se attenuato dalla compensazione degli accantonamenti a FCDE, deve essere, pertanto, oggetto di adeguato monitoraggio da parte degli enti interessati”* (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 31/2023). Si rammenta, ancora, che, come indicato al principio applicato 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, *“Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo”*.

Le tabelle seguenti riportano i dati disaggregati per ogni Comune, sia con riferimento all'andamento del triennio 2021-2023, sia in relazione alla composizione delle grandezze contabili che concorrono alla definizione del risultato di amministrazione.

A livello di singolo ente, diminuiscono di 16 unità, da 57 a 41, i Comuni nei quali il risultato di amministrazione risulta in incremento. Mentre dei restanti 32 Comuni in cui si riscontra un decremento, in 4 di questi il valore percentuale supera il 50% (Aymavilles -632.336,38, pari al -61,03%; Challand-Saint-Anselme -522.372,99, pari al -59,03%; Emarèse -153.584,71, pari al -57,14%; Roisan -826.221,04, pari al -147,12%). In termini assoluti, le diminuzioni più rilevanti interessano i Comuni di Antey-Saint-André (-745.887,31), Fénis (-838.514,35) e Pré-Saint-Didier (-989.182,98), pur restando la diminuzione in termini percentuali inferiore al 50%.

L'elevata differenziazione dei comuni valdostani, più volte osservata da questa Sezione, sia in termini di dimensione quantitativa dei bilanci sia organizzativa, si osserva anche in relazione al risultato di amministrazione, che si colloca tra euro 458.907,58 del Comune di Fontainemore ed euro 8.652.101,88 del Comune di Pré-Saint-Didier. Rispetto a quanto rilevato nel precedente referto, sebbene per importi differenti, quest'ultimo si conferma essere il Comune con l'importo più consistente mentre risultava essere Perloz quello con il valore più contenuto nel 2022.

Tabella n. 8 -Risultato di amministrazione. Andamento triennio 2021-2023.

ENTE	Risultato di amministrazione			ENTE	Risultato di amministrazione		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Allein	773.872,97	553.617,33	728.539,69	La Magdeleine	434.155,53	729.512,27	641.544,97
Antey-Saint-André	1.612.838,86	1.783.363,34	1.037.476,03	La Salle	1.821.388,86	2.749.641,53	3.928.549,65
Arnad	3.186.904,87	3.791.029,35	3.411.751,46	La Thuile	3.374.433,61	4.052.033,15	5.668.680,58
Arvier	865.927,29	1.218.810,90	3.228.580,56	Lillianes	237.893,15	357.098,63	579.109,37
Avisè	995.189,33	1.283.798,64	1.510.311,53	Montjovet	1.910.898,83	2.045.792,27	1.473.462,08
Ayas	7.281.708,24	6.427.308,32	7.472.321,57	Morgex	1.676.746,72	1.732.539,70	1.871.639,83
Aymavilles	1.036.173,95	1.138.950,88	506.614,50	Nus	1.499.149,36	1.464.242,05	1.268.333,59
Bard	744.477,90	986.447,21	1.190.165,71	Ollomont	707.081,52	839.595,55	1.118.319,47
Bionaz	410.948,18	754.754,38	628.158,88	Oyace	786.654,66	842.095,23	975.603,31
Brissogne	1.707.356,82	1.934.852,94	1.873.399,87	Perloz	216.814,89	336.715,16	566.808,22
Brusson	2.034.466,50	2.272.673,80	2.328.932,56	Pollein	1.746.309,83	2.110.282,95	2.700.810,23
Challand-Saint-Anselme	884.950,89	1.858.951,11	1.336.578,12	Pont-Saint-Martin	1.758.832,81	2.047.236,16	2.335.493,15
Challand-Saint-Victor	652.700,36	731.250,42	630.355,28	Pontboset	719.721,13	503.519,40	611.134,33
Chambave	530.529,91	1.097.132,12	1.575.612,75	Pontey	1.202.055,22	1.465.885,80	1.745.288,51
Chamois	667.587,91	630.609,12	707.839,69	Pré-Saint-Didier	9.202.142,95	9.641.284,86	8.652.101,88
Champdepraz	1.700.934,79	1.908.774,47	2.289.088,17	Quart	4.530.926,06	4.362.207,10	4.657.243,90
Champorcher	1.215.481,33	1.133.074,20	1.012.472,92	Rhêmes-Notre-Dame	660.137,94	915.911,00	1.016.051,01
Charvensod	1.372.220,64	2.293.477,59	2.704.426,56	Rhêmes-Saint-Georges	574.987,95	648.582,47	783.987,56
Châtillon	3.232.756,83	3.666.365,67	3.430.803,91	Roisan	561.607,81	1.538.668,92	712.447,88
Cogne	1.159.498,34	1.251.724,36	1.446.008,58	Saint-Christophe	5.079.294,18	4.835.283,63	4.863.744,52
Courmayeur	4.839.484,73	7.833.469,22	7.294.379,21	Saint-Denis	815.469,27	1.003.631,04	872.161,92
Donnas	1.358.128,28	1.865.231,52	1.749.146,56	Saint-Marcel	818.727,72	1.148.961,84	981.588,59
Doues	391.637,80	408.130,52	513.112,68	Saint-Nicolas	710.370,93	923.487,95	957.646,43
Emarèse	268.809,74	629.174,94	475.590,23	Saint-Oyen	572.120,52	733.097,75	821.979,27
Etroubles	1.144.301,82	1.328.367,47	893.916,46	Saint-Pierre	2.849.721,61	3.207.591,15	3.356.512,71
Fénis	2.614.072,11	3.017.120,80	2.178.606,45	Saint-Rhémy-en-Bosses	1.296.510,17	1.040.357,76	1.261.757,16
Fontainemore	239.937,81	335.938,64	458.907,58	Saint-Vincent	5.699.337,14	5.327.783,26	5.094.678,74
Gaby	1.026.883,39	973.120,03	1.366.093,80	Sarre	3.346.990,42	3.339.979,97	3.183.938,26
Gignod	1.221.532,25	1.744.255,58	1.429.988,90	Torgnon	933.664,13	882.281,87	1.019.609,02
Gressan	3.126.229,90	3.278.910,50	3.368.532,64	Valgrisenche	1.220.571,50	1.261.675,56	1.059.908,65
Gressonney-La-Trinité	1.448.222,37	1.393.525,60	1.242.093,55	Valpelline	1.034.652,81	1.214.396,97	1.206.523,28
Gressoney-Saint-Jean	2.020.576,81	1.785.813,46	1.753.338,83	Valsavarenche	1.041.092,98	1.347.400,33	1.297.562,36
Hône	829.548,97	916.148,08	1.321.836,29	Valtournenche	4.983.163,75	4.475.934,79	3.921.800,13
Introd	663.992,64	860.442,19	769.152,33	Verrayes	703.898,37	746.203,05	986.659,11
Issime	970.739,60	1.130.942,86	1.298.511,18	Verrès	2.283.106,89	2.455.184,88	2.419.585,37
Issogne	2.072.642,00	1.266.069,89	1.707.907,53	Villeneuve	768.200,86	853.672,22	892.970,11
Jovençon	1.210.148,23	1.283.058,31	1.712.269,12	TOTALE	125.292.246,44	139.946.453,98	144.088.056,83

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 9 – Determinazione del Risultato di amministrazione esercizio 2023. Saldo di cassa, saldo residui e FPV.

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2023	Residui attivi al 31/12/2023	Residui passivi al 31/12/2023	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2023
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=a+b-c-d-e</i>
Allein	1.122.324,40	559.733,69	751.058,37	38.572,78	163.887,25	728.539,69
Antey-Saint-André	2.486.180,04	521.191,38	1.399.864,61	44.378,04	525.652,74	1.037.476,03
Arnad	4.484.790,34	750.604,89	392.701,15	32.837,67	1.398.104,95	3.411.751,46
Arvier	3.225.026,41	1.289.003,55	555.660,54	113.571,74	616.217,12	3.228.580,56
Avisè	1.618.700,74	433.837,00	387.142,64	11.082,46	144.001,11	1.510.311,53
Ayas	8.981.434,24	3.725.958,43	3.225.278,05	88.359,59	1.921.433,46	7.472.321,57
Aymavilles	2.985.256,37	893.742,83	952.112,36	32.227,05	2.388.045,29	506.614,50
Bard	1.201.864,18	505.918,07	438.069,32	9.398,54	70.148,68	1.190.165,71
Bionaz	1.138.414,40	533.030,07	791.682,25	13.310,76	238.292,58	628.158,88
Brissogne	2.550.724,33	989.439,82	1.187.865,35	26.471,17	452.427,76	1.873.399,87
Brusson	1.673.605,24	2.288.497,50	1.037.281,62	43.993,78	551.894,78	2.328.932,56
Challand-Saint-Anselme	2.210.235,59	1.714.556,40	781.511,52	18.631,42	1.788.070,93	1.336.578,12
Challand-Saint-Victor	1.572.633,02	1.138.522,65	430.912,39	14.423,54	1.635.464,46	630.355,28
Chambave	1.540.384,88	853.797,75	739.367,48	16.677,76	62.524,64	1.575.612,75
Chamois	1.003.860,27	727.460,90	690.633,92	1.220,00	331.627,56	707.839,69
Champdepraz	2.069.618,08	1.249.856,21	568.091,11	47.398,51	414.896,50	2.289.088,17
Champorcher	1.466.422,59	552.891,18	445.809,01	13.159,57	547.872,27	1.012.472,92
Charvensod	1.638.529,51	2.656.292,10	1.343.455,96	113.396,37	133.542,72	2.704.426,56
Châtillon	4.697.276,67	2.530.800,72	1.801.970,02	23.443,58	1.971.859,88	3.430.803,91
Cogne	2.550.363,67	2.172.448,38	2.532.474,07	10.881,60	733.447,80	1.446.008,58
Courmayeur	10.697.322,22	7.478.550,69	4.570.244,68	817.239,59	5.494.009,43	7.294.379,21
Donnas	3.302.793,84	1.078.361,64	1.283.998,88	33.054,15	1.314.955,89	1.749.146,56
Doues	646.111,14	334.548,20	288.377,23	14.244,15	164.925,28	513.112,68
Emarèse	2.362.259,83	5.847.405,42	2.804.794,76	0,00	4.929.280,26	475.590,23
Etroubles	1.107.154,38	1.031.983,28	662.835,41	5.880,00	576.505,79	893.916,46
Fénis	5.525.883,58	1.172.467,38	1.641.242,97	49.806,90	2.828.694,64	2.178.606,45
Fontainemore	1.312.139,43	1.242.491,51	1.863.582,15	0,00	232.141,21	458.907,58
Gaby	635.616,33	1.551.663,67	687.735,86	11.883,14	121.567,20	1.366.093,80
Gignod	1.531.582,13	2.500.403,63	1.127.001,15	42.485,01	1.432.510,70	1.429.988,90
Gressan	4.257.366,79	3.799.530,47	2.108.655,22	53.329,25	2.526.380,15	3.368.532,64
Gressoney-La-Trinité	2.774.308,08	800.276,47	689.358,55	48.149,93	1.594.982,52	1.242.093,55
Gressoney-Saint-Jean	2.557.846,39	1.607.748,83	1.133.736,20	25.330,34	1.253.189,85	1.753.338,83
Hône	388.906,95	2.997.457,43	1.944.457,29	25.084,67	94.986,13	1.321.836,29
Introd	969.728,94	785.298,99	568.918,06	63.912,46	353.045,08	769.152,33
Issime	1.613.951,26	397.622,39	460.083,50	13.372,70	239.606,27	1.298.511,18
Issogne	1.617.302,70	995.733,36	335.310,87	19.428,67	550.388,99	1.707.907,53
Jovençon	1.882.022,84	1.003.438,59	907.954,94	17.866,77	247.370,60	1.712.269,12

- segue -

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2023	Residui attivi al 31/12/2023	Residui passivi al 31/12/2023	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2023
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=a+b-c-d-e</i>
La Magdeleine	1.339.927,29	224.410,78	353.730,19	18.002,26	551.060,65	641.544,97
La Salle	3.352.843,86	4.537.636,87	2.996.865,47	126.893,54	838.172,07	3.928.549,65
La Thuile	5.297.848,77	3.173.609,22	2.142.953,75	52.598,03	607.225,63	5.668.680,58
Lillianes	1.144.146,23	1.123.124,44	1.242.845,81	14.254,73	431.060,76	579.109,37
Montjovet	1.422.803,77	2.037.960,92	725.291,23	29.614,82	1.232.396,56	1.473.462,08
Morgex	1.887.356,22	1.987.585,38	1.485.013,42	66.750,34	451.538,01	1.871.639,83
Nus	2.518.554,52	2.467.806,22	2.664.052,84	82.898,10	971.076,21	1.268.333,59
Ollomont	517.253,36	1.314.886,31	492.240,03	20.983,07	200.597,10	1.118.319,47
Oyace	925.610,27	603.763,98	431.464,92	8.048,51	114.257,51	975.603,31
Perloz	805.983,11	1.126.001,84	945.832,26	20.069,12	399.275,35	566.808,22
Pollein	2.940.916,73	1.779.307,23	1.228.097,83	68.483,58	722.832,32	2.700.810,23
Pont-Saint-Martin	3.321.965,82	2.529.852,43	1.558.662,65	57.770,84	1.899.891,61	2.335.493,15
Pontboset	898.944,12	684.394,30	747.503,35	8.075,33	216.625,41	611.134,33
Pontey	1.637.504,03	1.458.129,88	1.237.209,07	27.155,50	85.980,83	1.745.288,51
Pré-Saint-Didier	11.606.480,97	1.796.667,18	1.556.164,22	109.694,61	3.085.187,44	8.652.101,88
Quart	4.626.314,71	4.655.004,91	3.544.386,65	100.409,65	979.279,42	4.657.243,90
Rhêmes-Notre-Dame	1.224.023,07	700.208,57	593.222,90	97.790,17	217.167,56	1.016.051,01
Rhêmes-Saint-Georges	825.268,33	660.725,32	455.551,51	58.343,26	188.111,32	783.987,56
Roisin	1.039.891,00	2.141.654,36	1.268.167,14	11.400,00	1.189.530,34	712.447,88
Saint-Christophe	6.222.853,13	2.671.581,10	1.724.084,87	60.951,16	2.245.653,68	4.863.744,52
Saint-Denis	1.222.166,85	690.654,34	728.699,29	8.661,24	303.298,74	872.161,92
Saint-Marcel	1.621.243,89	1.319.558,93	1.516.405,87	15.886,52	426.921,84	981.588,59
Saint-Nicolas	868.529,72	697.541,91	485.120,68	8.286,46	115.018,06	957.646,43
Saint-Oyen	1.247.548,58	327.671,75	366.854,90	16.814,21	369.571,95	821.979,27
Saint-Pierre	4.743.962,43	1.697.521,62	2.587.214,31	60.915,70	436.841,33	3.356.512,71
Saint-Rhémy-en-Bosses	1.365.890,40	1.983.655,28	1.010.497,76	23.419,01	1.053.871,75	1.261.757,16
Saint-Vincent	6.405.423,66	5.942.563,96	3.735.317,16	42.054,83	3.475.936,89	5.094.678,74
Sarre	4.269.756,94	3.248.271,81	2.935.616,94	36.722,53	1.361.751,02	3.183.938,26
Torgnon	571.021,67	2.176.883,95	1.297.192,75	13.624,96	417.478,89	1.019.609,02
Valgrisenche	1.976.686,13	635.506,74	1.167.924,90	12.549,95	371.809,37	1.059.908,65
Valpelline	647.509,67	2.086.817,00	986.808,36	24.590,47	516.404,56	1.206.523,28
Valsavarenche	1.652.030,08	2.184.872,53	1.816.709,55	13.104,83	709.525,87	1.297.562,36
Valtournenche	5.497.432,96	3.880.609,36	4.502.888,69	78.380,28	874.973,22	3.921.800,13
Verrayes	757.523,53	1.305.372,71	971.883,32	16.984,70	87.369,11	986.659,11
Verrès	3.172.239,79	1.586.115,88	852.187,99	47.265,29	1.439.317,02	2.419.585,37
Villeneuve	1.412.237,42	1.242.681,28	730.652,53	28.765,23	1.002.530,83	892.970,11
TOTALE	184.387.634,83	129.393.175,76	96.616.544,57	3.442.716,49	69.633.492,70	144.088.056,83

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.3 La dimensione funzionale del risultato di amministrazione.

Con riferimento a quanto disposto all'art. 187, comma 1, del TUEL, il risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati agli investimenti e liberi. La quota disponibile del risultato di amministrazione consente di valutare in modo concreto la situazione di equilibrio degli enti e di escludere situazioni deficitarie, ferma restando la corretta determinazione dei fenomeni contabili sottostanti e delle somme iscritte nelle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti.

I valori complessivi delle singole parti che compongono il risultato di amministrazione 2023 sono di seguito riportati:

- euro 31.207.221,76 quota accantonata;
- euro 25.470.042,05 quota vincolata;
- euro 10.270.403,73 quota destinata agli investimenti;
- euro 77.140.389,29 quota disponibile.

La quota accantonata, presente in tutti gli Enti, risulta nell'insieme in aumento, passando da euro 25.149.565,27 del 2021, ad euro 30.114.901,34 del 2022 e ad euro 31.207.221,76 del 2023. I valori disaggregati che compongono la quota accantonata sono di seguito riportati.

Tabella n. 10 - Composizione della quota accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023. Quadro comparativo del triennio 2021-2023.

QUOTA ACCANTONATA	rendiconto 2021	rendiconto 2022	rendiconto 2023	Differenza tra 2023 e 2022
FCDE	20.483.916,90	21.739.816,13	23.149.894,04	1.410.077,91
Fondo perdite società partecipate	133.083,20	27.526,40	36.556,80	9.030,40
Fondo rischi contenzioso	1.867.424,74	1.677.396,87	1.584.599,87	-92.797,00
Altri accantonamenti	2.665.140,43	6.670.161,94	6.436.171,05	-233.990,89
di cui per rinnovi contrattuali			4.468.112,51	
FAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.149.565,27	30.114.901,34	31.207.221,76	1.092.320,42

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Specifici approfondimenti sono svolti nel presente referto in relazione al FCDE e all'accantonamento a Fondo rischi contenzioso. In questa sede, si rileva che l'incremento complessivo della quota accantonata tra il 2022 e il 2023, pari a euro 1.092.320,42 è dovuta, per lo più, all'aumento della quota del FCDE.

Rispetto a quanto rilevato nel precedente referto sul rendiconto dell'esercizio 2022, in cui la quota "Altri accantonamenti" aveva avuto un incremento di euro 4.005.021,51, a rendiconto 2023 tale quota registra una lieve contrazione passando da euro 6.670.161,94 a euro 6.436.171,05.

La quota rilevante di tali accantonamenti (euro 4.468.112,51) riguarda, in particolare, l'accantonamento prudenzialmente effettuato in relazione ai rinnovi contrattuali del personale degli Enti. Peraltro, si evidenzia che nei Comuni di Lillianes e Perloz l'accantonamento per rinnovi contrattuali è confluito nella quota vincolata anziché in quella accantonata. Pertanto, l'ammontare totale degli accantonamenti per rinnovi contrattuali è da considerarsi pari ad euro 4.526.166,51. Nel rilevare, in ogni caso, che i due citati Comuni hanno agito in modo prudentiale, come, peraltro, già osservato anche in relazione al precedente referto sul rendiconto 2022, questa Sezione ritiene che sia più aderente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 9.2.8 e 9.2.10 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011 allocare tali risorse nell'ambito delle quote accantonate del risultato di amministrazione (dandone evidenza specifica nell'allegato A.1 – Risorse accantonate). Pertanto, nel raccomandare nuovamente ai Comuni di Lillianes e Perloz di osservare in futuro quanto sopra indicato, questa Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2024.

Per contro, nei Comuni di Arnad, Chamois, Cogne, Issogne, La Salle e Pollein non sono presenti accantonamenti per tale finalità nel prospetto a.1) "Risorse accantonate" allegato al rendiconto trasmesso alla BDAP, né vi sono evidenze di accantonamenti in modalità erranea, come evidenziato per i Comuni di Lillianes e Perloz, nella quota vincolata.

La diretta conseguenza della sottostima delle quote accantonate, al pari di quelle vincolate o destinate agli investimenti, è un'impropria sovrastima della quota libera, che risulta, successivamente all'approvazione del rendiconto, nell'immediata disponibilità dell'ente, seppur nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 187, comma 2 del TUEL.

Al riguardo questa Sezione ribadisce come, sebbene il paragrafo 5.2, lettera a) del principio contabile n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, non contenga un obbligo a carico degli enti ma soltanto un "auspicio" (*"Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione"*) l'accantonamento in parola, *"risponda, comunque, sia, ad un criterio di sana gestione che l'ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste di bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi"* (cfr. Sezione di controllo Liguria, deliberazione n. 10/2021). E ciò anche tenuto conto della necessaria osservanza del principio della prudenza, finalizzato a tenere l'ente locale al riparo da eventuali criticità dovute alla difficoltà di

reperimento delle risorse correnti necessarie a dare copertura alla maggior spesa per i rinnovi contrattuali in assenza di risorse in precedenza accantonate.

Quanto alla quota vincolata a rendiconto 2023, si osserva la persistenza di un incremento, come già rilevato tra il 2021 e il 2022, seppur per un importo più contenuto. A fronte, infatti, di un aumento di euro 9.593.350,15 registrato nel 2022, nel 2023, la quota vincolata passa da euro 24.935.315,01 ad euro 25.470.042,05 (+534.727,04). La quota vincolata risulta così consolidarsi in 33 Comuni, rispetto ai 55 dell'esercizio 2022. Aumenta, pertanto, di 22 unità, da 18 a 40, il numero di Comuni che presentano una riduzione della quota vincolata.

Rispetto all'aumento tendenziale della quota libera/disponibile, rilevato negli esercizi 2019, 2020 e 2021 (da euro 43.793.738,72 del 2019, a euro 63.299.759,87 del 2020, sino ad arrivare a euro 74.491.266,79 nel 2021), e alla lieve diminuzione del 2022 (euro 73.734.354,86), nell'esercizio 2023 si riscontra nuovamente un aumento di euro 3.406.034,43, attestandosi la stessa complessivamente a euro 77.140.389,29. La quota disponibile risulta consolidarsi positivamente in 45 Comuni, rispetto ai 40 dell'esercizio 2022. Diminuisce pertanto di 5 unità, da 33 a 28, il numero di Comuni che presentano una riduzione della quota libera.

Oltre ai dati riportati nella tabella seguente, riferiti a ciascun Comune, un'ulteriore articolata disaggregazione delle componenti del risultato di amministrazione è riportata nell'allegato B al presente referto.

Tabella n. 11 – Composizione del risultato di amministrazione 2023 (accantonato, vincolato, destinato e disponibile).

COMUNI	Totale parte accantonata (a)	Totale parte vincolata (b)	Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
Allein	144.059,17	59.894,39	126.745,93	397.840,20	728.539,69
Antey-Saint-André	129.961,70	157.614,53	132.212,10	617.687,70	1.037.476,03
Arnad	131.223,18	56.926,61	261.339,84	2.962.261,83	3.411.751,46
Arvier	344.513,73	2.060.952,23	87.586,33	735.528,27	3.228.580,56
Avise	163.223,97	271.698,62	129.841,18	945.547,76	1.510.311,53
Ayas	1.574.206,32	392.099,32	479.609,87	5.026.406,06	7.472.321,57
Aymavilles	268.418,26	6.286,83	0,00	231.909,41	506.614,50
Bard	26.369,01	241.668,53	45.912,10	876.216,07	1.190.165,71
Bionaz	48.150,71	60.634,56	66.304,71	453.068,90	628.158,88
Brissogne	314.501,75	144,33	221.610,36	1.337.143,43	1.873.399,87
Brusson	675.474,35	772.746,50	121.041,27	759.670,44	2.328.932,56
Challand-Saint-Anselme	329.619,90	115.454,13	185.088,14	706.415,95	1.336.578,12
Challand-Saint-Victor	75.461,64	92.409,34	0,00	462.484,30	630.355,28
Chambave	225.442,86	328.901,95	151.565,00	869.702,94	1.575.612,75
Chamois	96.618,15	153.791,91	26.286,82	431.142,81	707.839,69
Champdepraz	474.855,01	841.970,41	85.184,96	887.077,79	2.289.088,17
Champorcher	78.454,37	180.894,77	30.815,56	722.308,22	1.012.472,92
Charvensod	628.002,80	1.200.889,66	113.415,25	762.118,85	2.704.426,56
Châtillon	1.249.256,99	513.654,19	133.831,91	1.534.060,82	3.430.803,91
Cogne	109.310,39	305.475,00	400.670,95	630.552,24	1.446.008,58
Courmayeur	1.716.377,81	892.710,72	1.012.170,70	3.673.119,98	7.294.379,21
Donnas	273.825,57	28.909,97	51.294,25	1.395.116,77	1.749.146,56
Doues	65.479,55	111.403,46	0,00	336.229,67	513.112,68
Emarèse	84.169,85	79.255,94	32.934,95	279.229,49	475.590,23
Etroubles	379.352,94	66.055,25	2.509,83	445.998,44	893.916,46
Fénis	301.266,96	132.703,83	12.433,77	1.732.201,89	2.178.606,45
Fontainemore	55.709,89	105.784,15	57.239,68	240.173,86	458.907,58
Gaby	104.091,08	148.280,29	122.903,24	990.819,19	1.366.093,80
Gignod	571.493,38	101.851,18	147.176,49	609.467,85	1.429.988,90
Gressan	1.053.951,99	141.796,31	207.155,55	1.965.628,79	3.368.532,64
Gressoney-La-Trinité	306.764,69	70.133,46	4.134,50	861.060,90	1.242.093,55
Gressoney-Saint-Jean	529.525,01	383.809,33	41.318,72	798.685,77	1.753.338,83
Hône	125.118,70	13.199,60	47.979,69	1.135.538,30	1.321.836,29
Introd	137.642,88	37.507,98	172.804,65	421.196,82	769.152,33
Issime	52.986,08	126.265,71	314.065,25	805.194,14	1.298.511,18
Issogne	126.478,35	42.202,30	161.291,92	1.377.934,96	1.707.907,53
Jovençon	149.985,58	92.236,79	123.103,27	1.346.943,48	1.712.269,12

- segue -

COMUNI	Totale parte accantonata (a)	Totale parte vincolata (b)	Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
La Magdeleine	70.069,24	179.584,05	82.067,03	309.824,65	641.544,97
La Salle	967.035,13	1.466.361,30	116.649,65	1.378.503,57	3.928.549,65
La Thuile	713.934,37	3.072.753,55	1.074.178,61	807.814,05	5.668.680,58
Lillianes	98.548,19	11.190,00	0,00	469.371,18	579.109,37
Montjovet	503.277,11	350.497,08	15.223,15	604.464,74	1.473.462,08
Morgex	203.121,37	835.996,66	66.635,19	765.886,61	1.871.639,83
Nus	568.190,24	142.471,10	2.337,24	555.335,01	1.268.333,59
Ollomont	37.833,01	161.322,38	0,00	919.164,08	1.118.319,47
Oyace	42.008,82	45.636,79	91.315,96	796.641,74	975.603,31
Perloz	60.925,82	288.525,00	65.103,20	152.254,20	566.808,22
Pollein	561.373,98	1.126.337,56	290.219,56	722.879,13	2.700.810,23
Pont-Saint-Martin	510.443,30	105.616,84	87.276,09	1.632.156,92	2.335.493,15
Pontboset	55.883,89	21.478,67	28.641,44	505.130,33	611.134,33
Pontey	430.068,72	307.457,34	120.274,46	887.487,99	1.745.288,51
Pré-Saint-Didier	462.745,08	287.130,36	289.492,77	7.612.733,67	8.652.101,88
Quart	1.362.128,81	659.592,35	332.221,60	2.303.301,14	4.657.243,90
Rhêmes-Notre-Dame	72.444,80	354.306,77	162.789,05	426.510,39	1.016.051,01
Rhêmes-Saint-Georges	53.270,05	312.710,96	83.764,49	334.242,06	783.987,56
Roisan	183.463,67	353.295,64	7.747,10	167.941,47	712.447,88
Saint-Christophe	1.405.346,69	211.729,35	164.343,87	3.082.324,61	4.863.744,52
Saint-Denis	84.909,32	230.736,39	0,00	556.516,21	872.161,92
Saint-Marcel	366.126,64	220.656,99	4.860,58	389.944,38	981.588,59
Saint-Nicolas	181.533,40	367.646,86	31.847,54	376.618,63	957.646,43
Saint-Oyen	104.970,97	101.415,82	50.147,98	565.444,50	821.979,27
Saint-Pierre	494.089,43	418.135,52	106.062,89	2.338.224,87	3.356.512,71
Saint-Rhémy-en-Bosses	435.721,55	258.312,72	147.842,87	419.880,02	1.261.757,16
Saint-Vincent	3.287.172,82	385.486,70	0,00	1.422.019,22	5.094.678,74
Sarre	1.443.403,84	60.246,36	601.060,68	1.079.227,38	3.183.938,26
Torgnon	154.882,24	140.734,03	0,00	723.992,75	1.019.609,02
Valgrisenche	293.681,32	190.880,19	12.927,50	562.419,64	1.059.908,65
Valpelline	236.326,99	632.927,05	0,00	337.269,24	1.206.523,28
Valsavarenche	79.644,18	573.579,45	29.647,47	614.691,26	1.297.562,36
Valtournenche	1.722.493,80	579.057,92	850.184,53	770.063,88	3.921.800,13
Verrayes	196.457,10	402.843,79	0,00	387.358,22	986.659,11
Verrès	416.350,68	175.178,31	6.487,34	1.821.569,04	2.419.585,37
Villeneuve	226.000,62	49.996,12	39.475,15	577.498,22	892.970,11
TOTALE	31.207.221,76	25.470.042,05	10.270.403,73	77.140.389,29	144.088.056,83

Fonte: elaborazione Corte dei conti su Dati BDAP.

4.3.1 Approfondimenti sulla regolazione dei rapporti finanziari derivanti dalle risorse COVID-19 e sulle quote vincolate a rendiconto 2023.

Oltre alle risorse appositamente stanziante dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in favore dei propri enti locali, negli anni 2020 e 2021 i Comuni sono stati destinatari di trasferimenti straordinari disposti dallo Stato, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Trattasi di significative risorse finanziarie destinate ad assicurare, a fronte della possibile perdita di entrate derivante da minor gettito, l'espletamento delle funzioni fondamentali³⁰ (cosiddetto "*Fondone*"), nonché di ristori specifici di spesa per il finanziamento di ulteriori interventi individuati da puntuali provvedimenti normativi.

L'utilizzo di tali risorse è stato in seguito prorogato³¹ sino al 31.12.2022.

Si rammenta, inoltre, che per effetto dell'art. 1, comma 823, della l. n. 178/2020, tali risorse, gravate da un vincolo per le finalità cui sono state assegnate, qualora non utilizzate alla fine di ciascun esercizio dovevano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, senza possibilità di essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter del d.l. n. 104/2020.

Il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate è avvenuto tramite il sistema delle certificazioni³² che ciascun soggetto beneficiario doveva trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze attestanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute. Al riguardo, si ricorda che questo Collegio ha già dato atto che tutti gli enti hanno provveduto a trasmettere le certificazioni nei termini prescritti (cfr. deliberazione n. 28/2024).

Nel 2022 è stato disposto un ulteriore intervento statale in favore degli enti locali, quale ristoro specifico di spesa, mediante l'assegnazione di risorse straordinarie finalizzate a garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla maggior spesa per utenze di energia elettrica e gas indotta dagli effetti economici della crisi ucraina.

Ciò posto, la modifica dell'art. 106, comma 1, del citato d.l. n. 34/2020 (cfr. nota 30) ad opera dell'art. 1, comma 785, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 506, della l. 30 dicembre 2023, n.

³⁰ Nello specifico le risorse di cui all'articolo 106 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, commi 822 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

³¹ Proroga disposta dall'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.

³² Di cui all'art. 39, comma 2, del d.l. n. 104/2020, all'art. 1, comma 827, della l. n. 178/2020, all'art. 13, comma 3 del d.l. n. 4/2022.

213, ha attribuito ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2023, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel periodo considerato, con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in quote costanti in ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, delle eventuali risorse ricevute in eccesso.

In attuazione di quanto innanzi richiamato, è stato adottato il decreto 8 febbraio 2024 con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e del conguaglio provvisorio.

Con successivo decreto 19 giugno 2024 sono state verificate le risultanze del conguaglio finale definitivo, con riferimento sia alle risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 a titolo del cosiddetto "Fondone", sia ai ristori specifici di spesa assegnati nel triennio 2020-2022, non utilizzati al 31 dicembre 2022.

Le risultanze sono le seguenti:

- a) deficit finale euro 893.001,00 (ovvero somme non ricevute a sufficienza e, quindi, ancora da ricevere);
- b) surplus finale a titolo del "Fondone" euro 2.865.454,00 (ovvero risorse assegnate in eccesso non utilizzate) e ristori specifici di spesa assegnati e non utilizzati euro 568.676,00, per un totale complessivo pari a euro 3.434.130,00.

Tenuto conto che il decreto 8 febbraio 2024 ha, inoltre, stabilito all'art. 1, comma 6, che *"per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze del conguaglio finale sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono, nel caso di risorse complessive ricevute in eccesso, a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno...omissis"*, questo Collegio ha esaminato il provvedimento del dirigente della Struttura Enti Locali dell'Amministrazione regionale n. 4307 del 16 agosto 2024 ³³, dal quale si ricava la situazione complessiva riportata nella seguente tabella.

³³ Avente ad oggetto "Regolazione contabile risultanze finali, a seguito del conguaglio definitivo effettuato dallo Stato, delle risorse e dei ristori specifici ricevuti dagli enti locali valdostani in relazione all'emergenza epidemiologica da covid-19. Accertamento di somma per gli anni dal 2024 al 2026 e introito mediante il circuito pagopa. Impegno di spesa per gli anni dal 2024 al 2026 e liquidazione anche mediante emissione di titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso".

Tabella n. 12 – Risorse da “Fondone” Covid-19 e ristori specifici di spesa. Surplus, percentuale di utilizzo, deficit, risorse complessivamente ricevute in eccesso.

Tipologia di risorse	Risorse assegnate	Somme ricevute in eccesso e non utilizzate (surplus)	Percentuale di utilizzo delle risorse	Somme non ricevute (deficit)	Risorse complessive ricevute in eccesso
Fondone	18.558.525,81	2.865.454,00	84,56	893.001,00	—
Ristori specifici di spesa	7.345.092,28	568.676,00	92,26	—	—
TOTALE	25.903.618,09	3.434.130,00	86,74	893.001,00	2.541.129,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Amministrazione regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (PD n. 4307/2024) e DM 19 giugno 2024.

Quanto al dato disaggregato tra Comuni e Unités, si ha la situazione contenuta nelle due tabelle seguenti, di cui la prima riferita alle risorse del “Fondone” e la seconda ai ristori specifici di spesa (che interessa unicamente i Comuni).

Tabella n. 13 – Risorse da “Fondone” Covid-19. Surplus, percentuale di utilizzo, deficit, risorse complessivamente ricevute in eccesso.

Art. 106 d.l. 34/2020 e art. 39 d.l. 104/2020 (Fondone) e ulteriori incrementi ex art. 1, commi 822, 823 e 827 l. 178/2020	Comuni	Unités	TOTALE
Risorse assegnate esercizio 2020	12.713.692,10	1.478.954,54	14.192.646,64
Risorse assegnate esercizio 2021	3.242.932,09	1.122.947,08	4.365.879,17
TOTALE	15.956.624,19	2.601.901,62	18.558.525,81
Enti in surplus e somme non utilizzate	2.561.022,00	304.432,00	2.865.454,00
Percentuale di utilizzo delle risorse	83,95%	88,30%	84,56%
Enti in deficit e somme non ricevute a sufficienza	313.251,00	579.750,00	893.001,00
Risorse complessivamente ricevute in eccesso da Fondone	2.247.771,00	-275.318,00	1.972.453,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Amministrazione regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (PD n. 4307/2024) e DM 19 giugno 2024.

Tab. 14 – Ristori specifici di spesa. Surplus, percentuale di utilizzo, risorse complessivamente ricevute in eccesso.

Ristori specifici di spesa (soggetti beneficiari unicamente i Comuni)	Risorse assegnate	Somme non utilizzate	Percentuale di utilizzo delle risorse
Fondo per la Solidarietà alimentare	1.352.037,00	90.847,00	93,28
Fondo per la sanificazione degli ambienti	366.927,75	66.184,00	81,96
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale	33.485,89	2.648,00	92,09
Fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria	443.846,99	34.483,00	92,23
Fondo misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche	534.045,12	129.634,00	75,73
Fondo agevolazione TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività	1.335.405,15	44.564,00	96,66
Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa di utenze di energia elettrica e gas	3.279.344,38	200.316,00	93,89
TOTALE	7.345.092,28	568.676,00	92,26

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Amministrazione regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (PD n. 4307/2024) e DM 19 giugno 2024.

In base ai dati sopra riportati, per quanto concerne i Comuni si rileva che, a fronte di complessivi euro 23.301.716,47 assegnati, le somme ricevute in eccesso e non utilizzate (surplus) ammontano ad euro 3.129.698,00 (di cui euro 2.561.022,00 a titolo del “Fondone” ed euro 568.676,00 a titolo dei ristori specifici di spesa). Si rileva, inoltre, la presenza di enti che, a fronte di risorse non sufficienti assegnate (deficit), devono ricevere dallo Stato complessivamente euro 313.251,00. Di conseguenza, per il comparto dei Comuni le risorse totali ricevute in eccesso sono euro 2.816.447,00.

Tenuto conto, inoltre, che il presente referto concerne i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero tutti ad eccezione del Comune di Aosta, riducendo la quota di restituzione (surplus) a carico del Comune capoluogo pari a euro 488.524,00 (di cui euro 454.443,00 a titolo del “Fondone” ed euro 34.081,00 a titolo di ristori specifici di spesa), la quota da restituire a carico dei Comuni scrutinati si riduce ad euro 2.641.174,00 (di cui euro 2.106.579,00 a titolo del “Fondone” ed euro 534.595,00 a titolo di ristori specifici di spesa).

I Comuni interessati da situazioni di surplus (ovvero tenuti a restituire somme allo Stato per il tramite della Regione autonoma Valle d’Aosta) sono 44 per le risorse erogate a titolo del “Fondone” e 63 per le risorse ricevute a titolo dei ristori specifici di spesa. Complessivamente vi sono 41 Enti che debbono effettuare restituzioni per entrambe le fattispecie.

Riguardo alla prima (valore medio pari a euro 28.857,00), si rilevano gli importi più consistenti; per un gruppo di 6 Comuni (Châtillon, Cogne, Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean, Pré-Saint-Didier, Quart e Saint-Vincent) le restituzioni superano i 100.000,00 euro.

Riguardo alla seconda (valore medio pari a euro 7.323,00), che presenta importi nettamente più contenuti, si rileva un gruppo di 7 Comuni (Ayas, Brusson, Champdepraz, La Thuile, Pontey, Quart e Sarre) nel quale le restituzioni superano, seppur di poco, i 20.000,00 euro.

Per contro, 5 Comuni, interessati da situazioni di deficit, dovranno ricevere risorse finanziarie in quanto non erogate all’epoca in modo sufficiente:

- Brissogne (euro 9.107,00);
- La Salle (euro 242.987,00);
- Pont-Saint-Martin (euro 8.969,00);
- Saint-Marcel (euro 12.753,00);
- Sarre (euro 39.435,00).

Quanto alla regolazione delle risultanze del conguaglio finale definitivo, con il sopra citato provvedimento dirigenziale n. 4307/2024, è stato disposto, tra l’altro, quanto segue:

“2. di stabilire pertanto che, come risulta in dettaglio dall’allegata tabella “B”, la Regione provvede:

2a. al recupero dagli enti locali dell’importo complessivo di euro 3.434.130,00 (euro 3.129.698,00 dai Comuni ed euro 304.432,00 dalle Unités des Communes valdôtaines), in quote costanti di euro 858.532,50 (euro 782.424,50 dai Comuni ed euro 76.108,00 dalle Unités des Communes valdôtaines) in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, rispettivamente entro le date del 16 settembre 2024, 16 settembre 2025, 16 settembre 2026 e 16 settembre 2027, mediante il circuito pagoPA, a seguito dell’emissione di un avviso di pagamento;

2b. al trasferimento agli enti locali dell’importo complessivo di euro 893.001,00 (euro 313.251,00 a favore dei Comuni ed euro 579.750,00 a favore delle Unités des Communes valdôtaines), con le risorse di cui al punto 2a, in quote costanti di euro 223.250,25 (euro 78.312,75 a favore dei Comuni ed euro 144.937,50 a favore delle Unités des Communes valdôtaines) in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, rispettivamente entro le date del 30 settembre 2024, 30 settembre 2025, 30 settembre 2026 e 30 settembre 2027;

2c. al rimborso allo Stato dell'importo complessivo di euro 2.541.129,00, con le risorse di cui al punto 2a, in quote costanti di euro 635.282,25 in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, rispettivamente entro le date del 30 settembre 2024, 30 settembre 2025, 30 settembre 2026 e 30 settembre 2027".

In considerazione di quanto precede, occorre, infine, richiamare l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale dell'8 febbraio 2024, il quale ha disposto che *"gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F"*.

Questo Collegio ha ritenuto necessario verificare che i Comuni abbiano vincolato nel rendiconto 2023 le risorse in oggetto e che, pertanto, le somme non utilizzate siano nella disponibilità degli enti per la relativa restituzione.

L'esame delle relazioni degli Organi di revisione e degli Organi esecutivi dei Comuni in argomento ha permesso di rilevare, nella maggior parte degli enti, lo svolgimento delle necessarie verifiche in ordine alla capienza dei vincoli posti nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio. Unicamente in 8 Comuni (Antey-Saint-André, Arnad, Donnas, Issime, Issogne, Oyace, Roisan e Verrayes) non è stato possibile reperire alcun riferimento in tal senso.

Per tali Comuni è stata analizzata la Tabella B), allegata al suddetto provvedimento dirigenziale, in cui vengono dettagliate le risorse assegnate e non utilizzate dagli stessi, tenuto conto che gli allegati al citato decreto ministeriale fornivano unicamente il valore complessivo aggregato a livello regionale.

Secondo quanto indicato nel provvedimento dirigenziale citato, i Comuni di Donnas e Verrayes non hanno somme da restituire, mentre risultano somme, riferite ai soli ristori specifici di spesa, per i Comuni di Antey-Saint-André (euro 13.190,00), Issogne (euro 5.201,00), Oyace (euro 3.772,00) e Roisan (euro 6.682,00). Infine, per i rimanenti 2 Comuni la restituzione è prevista sia per quanto riguarda il *"Fondone"*, sia per i ristori specifici di spesa: il Comune di Arnad per, rispettivamente, euro 36.397,00 ed euro 1.519,00, e il Comune di Issime per euro 26.228,00 ed euro 6.657,00.

Con l'intento di verificare che tali somme siano presenti nelle risorse vincolate degli enti a rendiconto 2023, sono stati confrontati i dati dei Comuni sopra citati - per i quali nelle relazioni degli Organi di revisione e degli Organi esecutivi nulla è stato indicato in merito - con i valori presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), riferiti all'allegato a.2) - Risorse vincolate - al rendiconto dell'esercizio 2023. Benché, in alcuni casi, con indicazioni non puntuali, in quanto carenti nell'indicazione della disciplina di riferimento e nel dettaglio della posta contabile, si è potuto rilevare la presenza delle suddette somme, sia per importo totale che per sommatoria dei singoli valori, per 5 Comuni (Antey-Saint-André, Arnad, Issime, Issogne, Oyace). Per il solo Comune di Roisan, si riscontrano elementi contraddittori. Al 31.12.2023, sono riportati euro 2.851,00 nei vincoli

da legge, con la seguente descrizione *“Trasferimento art. 106 D.L. 34 del 19/5/2020”* ed euro 3.448,00 nei vincoli da trasferimenti con la seguente descrizione *“Ordinanza protezione civile n. 658/2020 – Aiuti alimentari”*. Tuttavia, in base alle risultanze riportate nella Tabella B), allegata al citato provvedimento dirigenziale, risultano somme da restituire per euro 6.682,00 unicamente derivanti da risorse non utilizzate per ristori specifici di spesa e, dunque, non afferenti alle risorse di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020. Oltre a quanto precede, l’importo complessivamente vincolato risulta leggermente inferiore (euro 6.299,00) rispetto alla somma da restituire (6.682,00). Il Comune di Roisan è tenuto a svolgere le necessarie verifiche al riguardo e ad aggiornare le quote vincolate nel risultato di amministrazione.

La Sezione richiama, infine, l’attenzione degli Enti sulla necessità di provvedere all’indicazione delle voci delle risorse vincolate in modo puntuale, riportando correttamente sia il riferimento normativo che il descrittivo di dettaglio della posta di riferimento, ponendo attenzione alla corretta differenziazione tra le somme da inserire nei vincoli derivanti dalla legge e quelle derivanti da trasferimenti.

Si rammenta, infatti, che questo Collegio ha più volte evidenziato la corretta rappresentazione dei fondi in argomento nell’ambito delle risorse vincolate, di cui all’allegato a.2) al rendiconto, sulla base delle indicazioni al riguardo fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato (FAQ n. 38 del 12 aprile 2021): le risorse vincolate e non utilizzate del *“Fondone”* debbono essere inserite tra i *“Vincoli da legge”*, mentre le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di spesa devono essere riportate, in dettaglio per ciascuna tipologia di ristoro, tra i *“Vincoli da trasferimenti”*.

4.4 Gli equilibri di cassa.

I saldi di cassa a rendiconto 2023, in raffronto con l'esercizio precedente, sono riepilogati, per ciascun comune, nella tabella che segue.

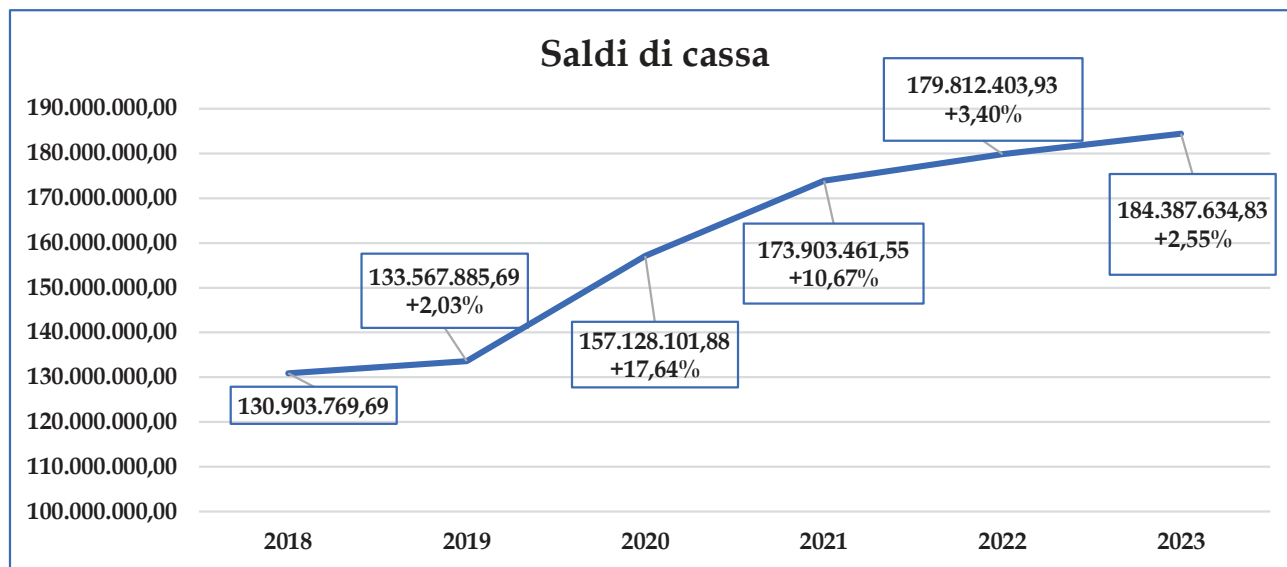
Tabella n. 15 - Saldi di cassa a rendiconto 2023. Raffronto con rendiconto 2022.

	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	ENTE	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Allein	1.248.459,18	1.122.324,40	La Magdeleine	1.237.490,81	1.339.927,29
Antey-Saint-André	2.371.065,59	2.486.180,04	La Salle	4.349.707,00	3.352.843,86
Arnad	4.095.335,60	4.484.790,34	La Thuile	4.556.653,78	5.297.848,77
Arvier	795.930,91	3.225.026,41	Lillianes	1.084.259,23	1.144.146,23
Avisè	1.555.774,65	1.618.700,74	Montjovet	1.456.268,12	1.422.803,77
Ayas	9.054.536,00	8.981.434,24	Morgex	2.022.351,84	1.887.356,22
Aymavilles	1.935.901,59	2.985.256,37	Nus	2.789.095,37	2.518.554,52
Bard	1.167.388,72	1.201.864,18	Ollomont	1.655.774,83	517.253,36
Bionaz	666.891,61	1.138.414,40	Oyace	908.511,45	925.610,27
Brissogne	2.447.241,15	2.550.724,33	Perloz	962.145,95	805.983,11
Brusson	2.127.639,17	1.673.605,24	Pollein	2.913.432,58	2.940.916,73
Challand-Saint-Anselme	1.891.599,32	2.210.235,59	Pont-Saint-Martin	3.378.039,28	3.321.965,82
Challand-Saint-Victor	1.530.359,79	1.572.633,02	Pontboset	1.553.813,42	898.944,12
Chambave	1.247.181,75	1.540.384,88	Pontey	1.449.397,02	1.637.504,03
Chamois	1.097.126,98	1.003.860,27	Pré-Saint-Didier	12.192.720,84	11.606.480,97
Champdepraz	2.230.703,54	2.069.618,08	Quart	4.871.877,26	4.626.314,71
Champorcher	1.645.190,94	1.466.422,59	Rhêmes-Notre-Dame	1.485.871,89	1.224.023,07
Charvensod	1.314.851,21	1.638.529,51	Rhêmes-Saint-Georges	884.400,30	825.268,33
Châtillon	3.675.233,95	4.697.276,67	Roisin	1.406.342,75	1.039.891,00
Cogne	2.118.908,48	2.550.363,67	Saint-Christophe	6.408.227,79	6.222.853,13
Courmayeur	10.207.376,02	10.697.322,22	Saint-Denis	957.887,51	1.222.166,85
Donnas	2.406.019,05	3.302.793,84	Saint-Marcel	1.694.612,57	1.621.243,89
Doues	442.700,50	646.111,14	Saint-Nicolas	1.111.612,82	868.529,72
Emarèse	1.845.849,83	2.362.259,83	Saint-Oyen	1.310.011,79	1.247.548,58
Etroubles	1.033.957,77	1.107.154,38	Saint-Pierre	4.203.454,92	4.743.962,43
Fénis	4.559.267,47	5.525.883,58	Saint-Rhémy-en-Bosses	1.715.111,39	1.365.890,40
Fontainemore	1.127.622,33	1.312.139,43	Saint-Vincent	5.642.205,71	6.405.423,66
Gaby	1.433.778,37	635.616,33	Sarre	4.523.150,91	4.269.756,94
Gignod	1.584.890,59	1.531.582,13	Torgnon	1.161.805,65	571.021,67
Gressan	3.702.116,13	4.257.366,79	Valgrisenche	2.236.762,31	1.976.686,13
Gressoney-La-Trinité	2.253.114,82	2.774.308,08	Valpelline	1.066.373,06	647.509,67
Gressoney-Saint-Jean	2.919.414,26	2.557.846,39	Valsavarenche	1.276.004,92	1.652.030,08
Hône	1.256.045,52	388.906,95	Valtournenche	5.308.924,34	5.497.432,96
Introd	928.206,32	969.728,94	Verrayes	1.001.531,45	757.523,53
Issime	1.318.659,13	1.613.951,26	Verrès	1.946.842,62	3.172.239,79
Issogne	2.568.740,93	1.617.302,70	Villeneuve	1.365.805,21	1.412.237,42
Jovençon	1.918.846,07	1.882.022,84	TOTALE	179.812.403,93	184.387.634,83

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tutti gli Enti conseguono un saldo di cassa positivo, con margini, in diversi casi, piuttosto consistenti. Ciò, da un lato, conferma le anticipazioni svolte al riguardo da questo Collegio nel referto sul controllo dell'esercizio 2022 e, dall'altro, il trend in progressivo aumento, a livello complessivo, della disponibilità di liquidità per tutto il sessennio 2018-2023, come riportato nel grafico seguente:

Grafico n. 4 Saldi di cassa. Valori assoluti e incremento percentuale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Sessennio 2018-2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

L'aumento delle disponibilità di cassa nel sessennio osservato registra tra il 2022 e il 2023 un incremento meno marcato di quanto invece realizzatosi tra il 2021 e il 2022. Si osserva, infatti, un rallentamento degli incrementi dei saldi di cassa nell'ultimo biennio e, in particolare in termini percentuali, l'incremento appare sostanzialmente allineato all'andamento rilevato negli ultimi due esercizi pre-pandemici (2018-2019).

In termini assoluti, l'aumento è pari a euro 4.575.230,90, più contenuto rispetto a quanto realizzato tra il 2021 e il 2022, pari a euro 5.908.942,38 e ancor più significativamente ridotto rispetto al corrispondente valore rilevato tra il 2020 e il 2021, pari a euro 16.775.359,67. Ciò rappresenta il superamento definitivo della fase straordinaria del biennio 2020 e 2021 che ha comportato un aumento del saldo complessivo pari a 40,3 milioni di euro, in tal modo generando un *surplus* di liquidità, che appare, comunque, persistere nell'esercizio in esame.

Permane anche nell'esercizio 2023, come peraltro rilevato da questa Sezione ad esito del controllo sui rendiconti degli esercizi precedenti, un'elevata differenziazione tra i singoli enti scrutinati.

Sotto questo ultimo profilo, i valori disaggregati sono compresi tra euro 388.906,95 del Comune di Hône, che presenta un saldo di cassa in forte diminuzione, ed euro 11.606.480,97 del Comune di Pré-Saint-Didier.

La marcata differenziazione tra gli enti locali regionali si ricava anche dal valore del saldo medio, a Rendiconto 2023 pari a euro 2.566.953,90 (nel 2022 pari a euro 2.463.183,61, nel 2021 pari a euro 2.382.239,19 e nel 2020 pari a euro 2.152.439,75). Tale valore è, infatti, influenzato da:

- saldi positivi consistenti (> di euro 3.000.000,00) presenti in 19 Comuni (+3 rispetto al 2022): oltre a Pré-Saint-Didier, di cui si è già detto, Arnad (4.484.790,34), Arvier (3.225.026,41), Ayas (8.981.434,24), Châtillon (4.697.276,67), Courmayeur (10.697.322,22), Donnas (3.302.793,84), Fénis (5.525.883,58), Gressan (4.257.366,79), La Salle (3.352.843,86), La Thuile (5.297.848,77), Pont-Saint-Martin (3.321.965,82), Quart (4.626.314,71), Saint-Christophe (6.222.853,13), Saint-Pierre (4.743.962,43), Saint-Vincent (6.405.423,66), Sarre (4.269.756,94), Valtournenche (5.497.432,96), Verrès (3.172.239,79);
- saldi positivi più contenuti, in quanto 49 comuni (-2 rispetto al 2022), pari al 67% degli enti scrutinati, presentano un saldo di cassa inferiore al valore medio.

Si rileva, inoltre, che in 38 Comuni il saldo di cassa è in aumento rispetto all'esercizio precedente. Diminuiscono, pertanto, di 3 unità i Comuni che presentano un incremento dei propri saldi mentre aumentano gli enti per i quali, a fronte di un saldo negativo tra riscossioni e pagamenti, si rileva una diminuzione della disponibilità di cassa: 35 nel 2023 rispetto ai 32 nel 2022 e ai 16 dell'esercizio precedente.

Con riferimento, poi, ai Comuni - Cogne, Fontainemore, Perloz, Valsavarenche - oggetto di specifica raccomandazione in sede di controllo del rendiconto 2022, con particolare riferimento alle disponibilità di cassa in rapporto ai residui passivi conservati, si osserva che, anche a rendiconto 2023 i Comuni di Fontainemore e Perloz presentano un totale di residui passivi, quali debiti esigibili e dunque immediatamente liquidabili, superiore alle disponibilità di cassa. A questi si aggiungono ulteriori 10 Comuni: Emarèse, Gaby, Hône, Lillianes, Nus, Roisan, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Verrayes. Tra questi i Comuni di Hône e Torgnon presentano la situazione potenzialmente più critica, in quanto, per il primo, il saldo di cassa è pari a euro 388.906,95 mentre i residui passivi ammontano a euro 1.944.457,29, per una differenza di euro 1.555.550,34, e, per il secondo, i corrispondenti valori sono pari a euro 571.021,67 ed euro 1.297.192,75, per una differenza di euro 726.171,08.

Di conseguenza, al fine di evitare criticità in relazione alle ordinarie disponibilità di cassa, si raccomanda ai predetti Enti di monitorare puntualmente l'andamento dei pagamenti e delle riscossioni, nonché le disponibilità di liquidità in rapporto ai debiti conservati.

Quanto agli altri aspetti oggetto di controllo si rileva che:

- non sono segnalati dagli Organi di revisione disallineamenti tra il fondo cassa al 31.12.2023 risultante dal conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili di tutti i comuni;
- nessun Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso della gestione.

Con riferimento, infine, alla gestione e alla determinazione della cassa vincolata, occorre richiamare quanto da ultimo evidenziato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 28/2024), soprattutto avuto riguardo alle modifiche normative introdotte nel 2024.

Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, la disciplina prevista in materia di cui agli artt. 180 (comma 3, lettera d), 185 (comma 2, lettera i) e 187 (comma 3-ter) del TUEL è stata recentemente modificata ad opera del comma 6-*octies* dell'art. 6 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Essendo stato stralciato con essa il regime vincolistico stabilito per legge, restano vincolate in termini di cassa unicamente le entrate derivanti da mutui, da prestiti e da contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione. La contabilizzazione secondo la nuova cornice normativa di riferimento è stata, inoltre, declinata nel principio contabile applicato n. 4/2, paragrafo 10.1, allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Per effetto delle nuove disposizioni, gli enti devono procedere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 60/2024 (7 luglio 2024) e con specifico provvedimento, al riallineamento della cassa vincolata mediante un'accurata operazione di ricognizione delle poste contabilizzate come *"vincolate da legge"*. Qualora il saldo sia positivo, l'ente dovrà svincolare l'importo rimanente, mentre nel caso di saldo negativo l'ente dovrà invece vincolare la quota corrispondente a tal fine utilizzando le giacenze libere.

L'esercizio 2023, oggetto del presente controllo, rappresenta, pertanto, l'ultimo anno nel quale trova ancora applicazione la previgente disciplina, peraltro oggetto di diverse pronunce di questa Corte (*ex multis* Sezione delle Autonomie deliberazioni n. 31/2015 e n. 17/2023). Con quest'ultima statuizione, in particolare, veniva incrementato l'ambito dei fondi soggetti agli obblighi vincolistici in termini di cassa in conseguenza alla specifica destinazione attribuita dall'ente locale in fase di programmazione alle entrate proprie).

Ciò nondimeno, questa Sezione ritiene necessario richiamare le risultanze del controllo effettuato in ordine al rendiconto dell'esercizio 2022 in base alle informazioni e ai dati contenuti nei pertinenti questionari ad uso relazione, laddove:

- in 17 Comuni - Allein, Antey-Saint-André, Ayas, Chambave, Chamois, Emarèse, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Issime, La Thuile, Lillianes, Perloz, Pontey, Quart, Saint-Denis, Valpelline, Verrayes - veniva rilevata la mancata valorizzazione della cassa vincolata che risultava, nei correlati questionari ad uso relazione, pari a zero;

- in 2 Comuni - Champdepraz e Lillianes - si riscontrava (anche in base alle informazioni contenute nel questionario ad uso relazione sul bilancio di previsione 2023-2025) l'assenza di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con quella del tesoriere, con una gestione della cassa vincolata extra-contabile. Tale criticità è stata anche rilevata a seguito di approfondimenti istruttori anche per i Comuni di Gaby, Perloz, Pontey e Verrayes;
- in 1 Comune (Pré-Saint-Didier) la cassa vincolata risultava sottostimata.

In base agli approfondimenti istruttori all'epoca esperiti (cfr. deliberazione n. 28/2024), la predetta criticità della mancata determinazione della cassa vincolata risultava superata per i Comuni di Allein, Ayas, Chambave, Gaby, La Thuile, Lillianes, Perloz, Quart, Saint-Denis, Valpelline e Verrayes. Tutti i predetti enti valorizzano la cassa vincolata a rendiconto 2023.

Per gli altri Enti, si rileva quanto segue:

- dei Comuni che non avevano valorizzato la cassa vincolata a rendiconto 2022, nell'esercizio 2023 tale criticità risulta superata per Gressoney-La-Trinité (euro 228.805,53), Issime (euro 199.276,26), Pontey (euro 145.712,44).

I restanti Enti presentano ad avviso di questo Collegio ancora profili di criticità in quanto:

- per i Comuni di Chamois ed Emarèse la cassa vincolata è pari a zero, a fronte di saldi di cassa rispettivamente pari a euro 1.003.860,27 ed euro 2.362.259,83;
 - per il Comune di Antey-Saint-André la cassa vincolata è pari a soli euro 1.263,49, a fronte di un saldo di cassa di euro 2.484.916,55.
- quanto ai Comuni per i quali è stata rilevata l'assenza di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, si conferma, come già anticipato nel referto sul controllo del rendiconto 2022, il superamento di tale criticità da parte del Comune di Champdepraz, il quale presenta una cassa vincolata al 31.12.2023 quantificata in euro 306.422,04. Occorre, peraltro, osservare che, anche in relazione all'esercizio 2023, così come rilevato per il rendiconto 2022, permane la seguente segnalazione dell'Organo di revisione dell'Ente: *"la cassa vincolata non è gestita in modo corretto in quanto il saldo di cassa vincolato non è dettagliato analiticamente"*. In relazione a quanto precede, a fronte di specifica istruttoria di questa Sezione, l'Ente manifestava la volontà di procedere *"con solerzia"*, attraverso una riconciliazione puntuale della cassa vincolata *"dettagliando in modo analitico il saldo della stessa al fine della sua corretta gestione"*. In base alle informazioni nella disponibilità di questa Sezione non risulta che l'Ente abbia ancora provveduto alla data della presente relazione. Per tale ragione si sollecita l'Ente a fornire adeguata e dettagliata evidenza delle poste vincolate di

cassa e delle relative movimentazioni nel provvedimento di aggiornamento delle giacenze vincolate.

Per gli altri comuni (Lillianes, Perloz, Gaby, Issime, Pontey e Verrayes) sono state disposte apposite note istruttorie, tese a verificare il superamento della criticità rilevata. Gli esiti sono di seguito evidenziati:

- Gaby: *“Si conferma che nell’esercizio 2023 l’ente ha implementato la gestione della cassa vincolata, che sta proseguendo tutt’oggi. Nel corso del 2023 le variazioni in corso d’anno sono state annotate extra contabilmente e condivise con la tesoreria.*

Come evincibile dal quadro riassuntivo di tesoreria (Banca Sella SPA) al 31.12.2023 l’importo era a fine esercizio di € 69.327,71, coincidente con quanto poi determinato dall’ente con provvedimento n. 19 del 19.02.2024.

Nel 2024 è stato implementato il sistema diretto con la tesoreria di mandati e reversali vincolati e le risultanze a fine esercizio 2024, come evincibile dal quadro riassuntivo di tesoreria (Banca Sella SPA) al 31.12.2024, vedevano l’importo di € 112.631,86, coincidente con quanto poi determinato dall’ente con provvedimento n. 2 del 14.01.2025”. Vengono allegati i provvedimenti di determinazione della cassa vincolata riferiti al 2023 e al 2024 e i quadri riassuntivi di tesoreria degli stessi esercizi.

Questo Collegio rileva come l’Ente, ancora nell’esercizio 2023, presenti la criticità riscontrata nel 2022 riferita alla gestione della cassa vincolata mediante scritture extra contabili, la quale risulta superata nel corso dell’esercizio 2024. Si osserva, tuttavia, che le determine trasmesse contengono unicamente l’ammontare complessivo della giacenza vincolata di cassa senza offrire alcun dettaglio circa la movimentazione delle singole poste. Si raccomanda, pertanto, al Comune di Gaby di dare espressa evidenza della gestione contabile delle singole poste vincolate di cassa;

- Issime: il Comune ha fatto pervenire una richiesta di proroga rispetto al termine fissato dal magistrato istruttore (14 maggio 2025) per riscontrare la nota istruttoria, motivata *“dalla momentanea assenza del Segretario Responsabile del Servizio Finanziario”*. Sebbene tale richiesta susciti qualche perplessità, in quanto i chiarimenti richiesti ³⁴ dalla Sezione

³⁴ La richiesta istruttoria, trasmessa tramite il sistema Con.te, è di seguito riportata *“Si richiama, preliminarmente, l’attenzione sugli esiti del controllo del rendiconto dell’esercizio 2022 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 28/2024, inviata anticipatamente all’adozione definitiva da parte di questa Corte a tutti gli enti in sede di contraddittorio conclusivo) e sulle osservazioni e correlate raccomandazioni ivi formulate – a codesto Ente e all’Organo di revisione - sul punto in oggetto.* Nel questionario ad uso relazione riferito al rendiconto 2023, come trasmesso dall’Organo di revisione a questa Corte, l’importo della cassa vincolata non risulta valorizzato.

Per contro, codesto Ente ha adottato un primo provvedimento (determina n. 6 del 29/01/2024) con il quale è stata determinata la giacenza vincolata al 01/01/2024 in euro 49.757,56, che, peraltro, risulta essere lo stesso importo dell’esercizio precedente. Con successivo provvedimento (determina n. 22 del 23/02/2024), a fronte di “una discordanza con quanto riportato nelle scritture del Tesoriere”, l’importo della cassa vincolata al 01/01/2024 è stato rideterminato in euro 199.276,26. Con riferimento a tale

attengono ad informazioni nella disponibilità dell'Organo di revisione dell'Ente, che ben può farsi carico del riscontro, è stato prorogato il termine al 21 maggio 2025. Il riscontro congiunto dell'Ente e dell'Organo di revisione, pervenuto entro il nuovo termine assegnato, evidenzia quanto segue:

“ a) In merito alla gestione della cassa vincolata:

- Si conferma che nell'esercizio 2023 l'ente ha implementato la gestione della cassa vincolata, che sta proseguendo tutt'oggi.*
- Nel corso del 2023 le variazioni in corso d'anno sono state annotate extra-contabilmente e condivise con la tesoreria.*
- Come evincibile dalla determina n. 22 del 23/02/2024 la cassa vincolata era definita, congruamente alle risultanze bancarie, in euro 199.276,26. In tale provvedimento l'importo aggregato non veniva meglio dettagliato.*

Se ne specifica la composizione:

- € 49.757,56 Somme erroneamente versate all'ente, non di competenza*
- € 2.451,44 Proventi da concessioni edilizie*
- € 125 000,00 Contributo opere minori anno 2023*
- € 11.895,26 Contributo per messa in sicurezza strade*
- € 10.172,00 PNRR – PDND MISURA 1.3.1*
- Nell'esercizio 2024, come evincibile dalla determina n. 17 del 30/01/2025, la cassa vincolata era definita, congruamente alle risultanze bancarie, in euro 98.332,18. In tale provvedimento l'importo aggregato non veniva meglio dettagliato.*

Se ne specifica la composizione:

- € 40.351,08 Somme erroneamente versate all'ente, non di competenza*
- € 451,44 Proventi da concessioni edilizie*
- € 53.922,98 Contributo opere minori anno 2023*
- € 1.120,68 Contributo per messa in sicurezza strade*
- € 2.486,00 PNRR – PDND MISURA 1.3.1*

provvedimento, si osserva, inoltre, che in esso viene riportato unicamente un valore complessivo, senza alcun dettaglio delle movimentazioni della cassa vincolata in rapporto ad ogni specifica entrata.

Ciò posto si richiede di:

- a) precisare se l'Ente sia dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, in tal modo escludendo gestioni extra-contabili;*
- a) quali controlli siano esperiti dall'Organo di revisione in ordine alla gestione della cassa vincolata, tenuto conto che nel parere sul rendiconto dell'esercizio 2023 nulla viene riportato al riguardo e che, come innanzi segnalato, nel questionario ad uso relazione non viene indicato alcun importo della cassa vincolata;*
- b) trasmettere copia dell'ultimo verbale della verifica trimestrale di cassa riferita all'esercizio 2023 effettuata dall'Organo di revisione.*

Quanto richiesto dovrà pervenire, tramite il sistema Con.te, entro il 14 maggio 2025.”

- *Dal 2025 l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza di cassa vincolata per rendere possibile la riconciliazione con la cassa vincolata del Tesoriere, in tal modo escludendo gestioni extra-contabili.*
- b) *il Revisore in sede di verifica controlla l'esistenza della cassa vincolata e la corretta apposizione delle entrate con finalità specifiche nelle relative poste vincolate, verificando altresì che la disponibilità di cassa 'libera' sia ragionevolmente capiente per il normale svolgimento dell'attività comunale; nelle riconciliazioni di cassa analizzate nelle verifiche trimestrali viene sempre evidenziato - nei prospetti di cassa - l'importo di cassa vincolata, seppure sia stata fino al 2024 gestito con scritture extra contabili.*
- c) *si allega, come richiesto, la verifica del 29.12.2023. In tale verifica i fondi di cassa vincolati risultavano pari a € 49.757,56.";*

Questo Collegio rileva come l'Ente, nell'esercizio 2023, presenti una criticità riferita alla gestione della cassa vincolata mediante scritture extra contabili, la quale, come dichiarato, risulta superata nel corso dell'esercizio 2025. Inoltre, i provvedimenti di aggiornamento della cassa vincolata non risultano dettagliati ma riportano unicamente un unico aggregato contabile. Ciò comporta, tra l'altro, che anche all'Organo di revisione sia precluso effettuare puntuali verifiche circa la consistenza delle giacenze vincolate, come, all'evidenza, ricavabile dal fatto che, nella verifica trimestrale di cassa svolta in data 29/12/2023, le poste vincolate sono accertate in complessivi euro 49.757,56, mentre la successiva determinazione dell'Ente n. 22 del 23/02/2024 (concernente l'aggiornamento della cassa vincolata) ne individua un importo al 31.12.2023 notevolmente più consistente, pari a euro 199.3276,26. Si osserva, ancora, che il verbale di verifica dell'Organo di revisione si limita ad indicare un unico aggregato senza che vi sia alcun approfondimento in ordine alle singole poste vincolate.

Ad avviso di questo Collegio, al fine di rappresentare nel modo più compiuto le risultanze vincolate al termine dell'esercizio, appare opportuno dare evidenza delle movimentazioni (riscossioni e pagamenti) intervenute nel corso della gestione in relazione ad ogni singola posta vincolata, che deve essere oggetto di approfondito controllo da parte dell'Organo di revisione. Si raccomanda pertanto, al Comune di Issime di dare espressa evidenza della gestione contabile delle singole poste vincolate di cassa. Con riserva di ulteriori controlli in sede di esame dei prossimi documenti contabili;

- Lillianes: *"In riferimento alle osservazioni precedentemente formulate, concernenti la gestione della cassa vincolata, si comunica che l'Ente, a partire dal 1° gennaio 2024, ha attivato la specifica funzione prevista dal sistema contabile in uso. Tale funzione è stata implementata, al fine di*

consentire la determinazione puntuale dell'entità della giacenza della cassa vincolata in ogni momento e per rendere oltremodo possibile la necessaria conciliazione con la cassa vincolata gestita dal tesoriere.

L'attivazione mira a superare le precedenti criticità, rilevate nella gestione della cassa vincolata, che era stata gestita extra-contabilmente o senza scritture adeguate alla conciliazione. L'obiettivo è assicurare una corretta gestione e un adeguato monitoraggio della liquidità vincolata, in linea con i principi contabili applicati.

Con determinazione del Segretario n. 114 del 26.06.2024 recante ad oggetto "Determinazione consistenza cassa vincolata al 01.01.2024 – Variazione al bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. e) del d.lgs. 267/2000" l'ente si è determinato per disporre le registrazioni contabili necessarie per allineare la contabilità finanziaria alle risultanze di cui alla determinazione del Segretario n. 31 del 19.02.2024".

Questo Collegio rileva come l'Ente, ancora nell'esercizio 2023, presenti la criticità riscontrata nel 2022 riferita alla gestione della cassa vincolata mediante scritture extra contabili, la quale risulta superata nel corso dell'esercizio 2024, seppure in via definitiva soltanto nel mese di giugno con il provvedimento del Segretario n. 114/2024, preceduto da altre due determine (n. 14 del 18/01/2024, avente ad oggetto "Quantificazione della giacenza di cassa vincolata alla data del 01 gennaio 2024, ai sensi del punto 10 allegato 4.2 D.lgs. 118/2011" e n. 31 del 19/02/2024, avente ad oggetto "Rettifica della determinazione n. 14 del 18 gennaio 2024. Quantificazione della giacenza di cassa vincolata alla data del 01 gennaio 2024, ai sensi del punto 10 allegato 4.2 D.lgs. 118/2011"). Si osserva, inoltre, che tali ultimi due provvedimenti danno evidenza delle singole poste vincolate di cassa la cui sommatoria costituisce il dato finale (a seguito della rettifica): "Fondi BIM per lavori debatterizzatore in loc. Le Costey € 7.425,00; Fondi rischio idrogeologico annualità 2021 e 2022 € 67-054,48; Fondi vincolati Covid-19 € 11.190,00. Totale cassa vincolata al 01/01/2024 € 85.669,48". Ciò rappresenta un elemento informativo senz'altro più conferente rispetto all'indicazione – come nel caso del Comune di Gaby – del solo valore complessivo finale. Tuttavia, al fine di rappresentare nel modo più compiuto le risultanze vincolate al termine dell'esercizio, ad avviso di questo Collegio, è opportuno dare evidenza delle movimentazioni (riscossioni e pagamenti) intervenute nel corso della gestione in relazione ad ogni singola posta vincolata. Si raccomanda pertanto, al Comune di Lillianes di dare espressa evidenza della gestione contabile delle singole poste vincolate di cassa;

- Perloz: "In riferimento alle osservazioni precedentemente formulate, concernenti la gestione della cassa vincolata, si comunica che l'Ente, a causa di una costante carenza di organico, solo a partire

dal 1° gennaio 2025 ha attivato la specifica funzione prevista dal sistema contabile in uso. Tale funzione è stata implementata, al fine di consentire la determinazione puntuale dell'entità della giacenza della cassa vincolata e si è provveduto alla conciliazione con la cassa vincolata gestita dal tesoriere in ottemperanza a quanto segnalato anche dal Revisore dei conti nella relazione al rendiconto 2024. L'attivazione mira a superare le precedenti criticità, rilevate nella gestione della cassa vincolata, che era stata gestita extra-contabilmente o senza scritture adeguate per la conciliazione. L'obiettivo è assicurare una corretta gestione e un adeguato monitoraggio della liquidità vincolata, in linea con i principi contabili applicati. Con determinazione del Segretario n. 79 del 28.04.2025 recante ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2025/2027 variazione stanziamenti partite di giro" l'ente si è determinato per disporre le registrazioni contabili necessarie per allineare la contabilità finanziaria alle risultanze di cui alla determinazione del Segretario n. 15 del 18.01.2024 ad oggetto "Quantificazione della giacenza di cassa vincolata, alla data del 01 gennaio 2024, ai sensi del punto 10 dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118" successivamente confermate con determinazione del Segretario n. 16 in data 22/01/2025 ad oggetto "Quantificazione della giacenza di cassa vincolata, alla data del 01 gennaio 2025, ai sensi del punto 10 dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118". Con successiva determinazione n. 81 in data 29/04/2025 si è provveduto alla rettifica della determinazione n. 16 del 22 gennaio 2025 provvedendo alla movimentazione della somma relativa ai fondi vincolati COVID-19 per un importo di € 10.143,75 (Totale cassa vincolata al 01/01/2025 € 210.143,75)". Questo Collegio rileva come l'Ente, ancora nell'esercizio 2023, presenti la criticità riscontrata nel 2022 riferita alla gestione della cassa vincolata mediante scritture extra contabili, la quale risulta perdurare ancora nell'esercizio 2024 e appare superata, come dichiarato dal Comune, soltanto dall'01.01.2025. Con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

- Pontey: "nel corso dell'anno 2024, è stata adottata la determina del Segretario n. 6 del 26.02.2024, con la quale è stata determinata la giacenza della cassa vincolata al 01.01.2024. [pari a euro 145.721,44]. A seguito della suddetta determinazione, tuttavia, anche nel corso dell'anno 2024 la situazione è stata monitorata dall'ente esclusivamente in modo extracontabile, anche a causa delle difficoltà operative che hanno caratterizzato in particolare la seconda parte dell'anno 2024 (e l'inizio del 2025), a seguito del cambiamento dei sistemi informatici in dotazione all'Ente (tra cui anche il programma relativo alla gestione contabile). In ogni caso, si comunica che è stata determinata la giacenza della cassa vincolata all'01.01.2025 (determinazione del Segretario n. 62/2025) e sono state effettuate, al 31.12.2024, le operazioni contabili che hanno consentito l'interfaccia con il Tesoriere e la correzione delle risultanze. A decorrere dall'anno 2025, anche a seguito dell'apprendimento in merito alle funzionalità del nuovo programma, le scritture atte a

determinare in ogni momento l'entità della cassa vincolata sono correttamente gestite: nei mandati e nelle reversali trasmessi alla Tesoreria vengono debitamente evidenziati gli eventuali vincoli di destinazione, al fine di poter disporre di un aggiornamento periodico e di poter garantire, in corso di esercizio, una corretta gestione del processo. Questo Collegio rileva come l'Ente, ancora nell'esercizio 2023, presenti la criticità riscontrata nel 2022 riferita alla gestione della cassa vincolata mediante scritture extra contabili, la quale risulta perdurare ancora nell'esercizio 2024 e appare superata, come dichiarato dal Comune, soltanto dall'01.01.2025. Con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

- *Verrayes: “si comunica con la presente che il Comune di Verrayes ha provveduto, alla registrazione delle scritture contabili, atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Il Comune di Verrayes preso atto della Vostra precedente richiesta di elementi istruttori, in data 16 febbraio 2024, in merito alla cassa vincolata, del Rendiconto 2022, segnala che suddetta criticità è stata superata ed evidenzia quanto segue:*
 - *Nel corso del 2023 le variazioni in corso d'anno sono state annotate extra-contabilmente e condivise con la tesoreria.*
 - *Come evincibile dal quadro riassuntivo di tesoreria (BCC Valdostana) al 31.12.2023 l'importo era a fine esercizio di € 175.450,18, coincidente con quanto poi determinato dall'ente con provvedimento n. 1 del 3.01.2024.*
 - *Si conferma che nell'esercizio 2024 l'ente ha implementato la gestione della cassa vincolata, che sta proseguendo tutt'oggi.*
 - *Nel 2024 è stato implementato il sistema diretto con la tesoreria di mandati e reversali vincolati e le risultanze a fine esercizio 2024, come evincibile dal quadro riassuntivo di tesoreria (BCC Valdostana) al 31.12.2024, vedevano l'importo di € 324.688,07, coincidente con quanto poi determinato dall'ente con provvedimento n. 1 del 2.01.2025”. Viene allegata specifica documentazione³⁵.*

Questo Collegio rileva come l'Ente, ancora nell'esercizio 2023, presenti la criticità riscontrata nel 2022 riferita alla gestione della cassa vincolata mediante scritture extra

³⁵ Nel dettaglio:

- copia quadro riassuntivo della gestione di cassa redatto dal Tesoriere al 31.12.2023;
- copia quadro riassuntivo della gestione di cassa redatto dal Tesoriere al 31.12.2024;
- DSF n. 1 del 3.1.2024 relativa alla quantificazione della cassa vincolata al 1.1.2024;
- DSF n. 1 del 2.1.2025 relativa alla quantificazione della cassa vincolata al 1.1.2025;
- copia prospetto da programma di contabilità con situazione della cassa vincolata al 31 12 2024.

contabili, la quale risulta superata nel corso dell'esercizio 2024. Con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

- quanto, infine al Comune di Pré-Saint-Didier, in relazione al quale è stata rilevato un importo della cassa vincolata sottostimato rispetto alle giacenze rilevate a rendiconto 2022, si osserva che l'Ente a rendiconto 2023 ha determinato la cassa vincolata in euro 336.824,19 e che l'Organo di revisione attesta nel proprio parere quanto segue: *"L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2023"*. Questo Collegio, pertanto, non ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo.

Conclusivamente sul punto, questo Collegio:

- conferma l'assenza nell'ambito degli enti locali valdostani di squilibri di cassa o sofferenze di liquidità, come dimostra l'assenza del ricorso ad anticipazioni di tesoreria e al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL);
- richiama l'attenzione degli Enti, sull'importanza, in termini di equilibri di bilancio, del disposto di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL, laddove, nello specifico, prescrive che il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- rimarca la necessità di escludere una gestione della cassa vincolata mediante scritture extracontabili, e di utilizzare, al contrario, le funzioni del sistema contabile in uso dell'Ente che consenta, scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, come peraltro già reiteratamente raccomandato da questa Sezione in sede di controllo dei bilanci e dei rendiconti degli esercizi precedenti. Si deve ribadire, in questa sede, che il paragrafo 10.1 del principio applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, nel disegnare il quadro normativo di riferimento del regime dei vincoli di cassa, prescrive *"l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011)"*, come rammentato ulteriormente dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015. Le gestioni extracontabili non sono, pertanto, ammesse dai principi contabili e confliggono con l'esigenza di salvaguardare la sana gestione finanziaria;
- raccomanda agli enti di adottare tempestivamente, alla chiusura dell'esercizio, il provvedimento, di cui al principio contabile applicato n. 4/2, paragrafo 10.6, alla data

contabile del 31.12 di ciascun anno, dando evidenza del dettaglio delle poste vincolate di cassa e delle movimentazioni contabili intervenute nell'esercizio, non limitandosi ad indicare un unico aggregato complessivo;

- richiama la necessità di svolgere in corso di esercizio un'attenta valutazione circa la consistenza della cassa vincolata, anche alla luce delle novità normative che hanno interessato nel 2024 la gestione dei vincoli di cassa, come innanzi richiamate.

I Comuni di Chamois, Emarèse e Antey-Saint-André sono tenuti a determinare la giacenza di cassa vincolata e in relazione ad essi questa Sezione si riserva di esperire ulteriori verifiche in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2024. Ulteriore raccomandazione viene formulata nei confronti degli Organi di revisione, i quali devono monitorare costantemente la consistenza nonché il dettaglio e la regolarità della composizione della cassa vincolata anche durante ogni verifica trimestrale nel corso dell'esercizio e non solo in occasione del rendiconto, evidenziando espressamente, nei propri pareri sui documenti contabili, ogni eventuale non conformità alle prescrizioni normative in materia

Si rimarca, ancora, che a mente dell'art. 187, comma 3-*bis* del TUEL, qualora l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del medesimo Testo unico, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato.

Infine, a meri scopi collaborativi, si segnala a tutti gli enti oggetto del presente referto che l'art. 6 comma 1, del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge n. 9 dicembre 2024, n. 189, ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno (ad iniziare, pertanto, dal 2025) un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi nell'esercizio di riferimento.

4.5 La gestione dei residui.

Con riferimento al quadro macro-sistemico dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si osserva preliminarmente che:

- i residui attivi risultanti a rendiconto dell'esercizio 2023 (euro 129.393.175,76) appaiono in aumento per euro 22.197.100,63 (+20,71%) rispetto all'esercizio precedente (euro 107.196.075,13). Tale aumento, in termini assoluti piuttosto marcato, rivela una situazione della massa creditoria più rilevante nei rendiconti degli enti scrutinati rispetto a quella osservata tra il 2021 e il 2022 che si attestava a euro 18.587.463,40 (+20,10%). Tale incremento riprende il *trend* che si era già registrato nel triennio 2018-2020, interrotto tra il 2020 e il 2021 in cui si era osservata una diminuzione della massa creditoria;
- i residui passivi risultanti a rendiconto dell'esercizio 2023 (euro 96.616.544,57) sono in aumento di euro 14.122.930,79 (+17,12%) rispetto all'esercizio precedente (euro 82.493.613,78). Tale aumento di euro 6.848.155,95 (+9,05%) risulta più consistente di quanto non rilevato tra il 2021 e il 2022. L'incremento della massa creditoria e di quella debitoria profila, a livello generale, una gestione 2023 ancora contrassegnata da rallentamenti nelle riscossioni, rispetto agli accertamenti, e nei pagamenti, rispetto agli impegni.

In ordine alla gestione dei residui, gli Organi di revisione degli enti scrutinati attestano nei questionari che:

- a) tutti i Comuni hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 228 del TUEL, all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e al paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al medesimo d.lgs.;
- b) 40 Comuni hanno optato per lo stralcio dal conto del bilancio dei crediti di dubbia o difficile esazione scaduti da oltre tre anni e non ancora prescritti. Di questi, 37 Comuni hanno ridotto conseguentemente il FCDE, mentre 3 non hanno proceduto in tal senso. L'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati al conto del bilancio è stato allegato al rendiconto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 4, lettera n) del d.lgs. n. 118/2011. Il correlato importo è stato indicato nell'Allegato C) al rendiconto, nell'apposita sezione denominata "Composizione fondo svalutazione crediti", ad eccezione dei Comuni di Cogne e Pontey. Tale ultima segnalazione dei rispettivi Organi di revisione non è corretta, in quanto in base ai controlli esperiti la composizione del fondo svalutazione crediti, contenuto nel predetto Allegato C), è stata valorizzata dai due Enti (crediti stralciati dal conto del bilancio: Cogne euro 105.553,84; Pontey euro 30.553,27).
- c) con riferimento a quanto indicato alla precedente lettera b), si rilevano, nell'ambito degli enti che hanno effettuato lo stralcio dei crediti in sede di riaccertamento ordinario, 6 Comuni -

Introd, La Thuile, Pontey, Rhêmes-Notre Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Vincent – che non hanno provveduto a mantenere tali poste nello Stato Patrimoniale, anche se non ancora prescritte. Per il Comune di Saint-Vincent è stata rilevata analoga situazione in relazione al rendiconto dell'esercizio 2022, pertanto, l'irregolarità è reiterata.

A fronte di quanto precede, questo Collegio, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 228 del TUEL, deve ribadire che, qualora l'ente decida di mantenere nel conto del bilancio residui attivi di difficile esazione deve verificare, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), anche l'effettiva esigibilità del credito, finalizzata a mantenere in bilancio solo le poste la cui riscossione possa essere prevista con ragionevole grado di certezza. In difetto, il credito deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione, come previsto dall'art. 230 del TUEL, al raggiungimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Di conseguenza, la mancata iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale delle poste in argomento da parte dei Comuni di Introd, La Thuile, Pontey, Rhêmes-Notre Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Vincent non risulta conforme alle citate disposizioni e non fornisce una corretta rappresentazione del patrimonio degli Enti indicati, i quali sono tenuti a rideterminare correttamente lo Stato patrimoniale in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto;

- d) margini di dubbio sussistono in ordine alle operazioni condotte dal Comune di Saint-Pierre.

Infatti, nel parere dell'Organo di revisione viene riportato quanto segue: *“con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'organo di revisione ha verificato: 1) l'eventuale motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 25.923,17 e non iscritti nel conto del patrimonio; 2) l'indicazione dell'importo dei crediti inesigibili o difficile esazione nell'“Allegato C” a rendiconto ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti; 3) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 0 (zero)”*. Tale segnalazione confligge con quanto riportato nel questionario ad uso relazione dallo stesso Organo di revisione (risposta negativa al quesito n. 12, Sez. II), il quale ha successivamente chiarito che *“nel questionario relativo al rendiconto per l'anno 2023 -sezione II Gestione Finanziaria -alla domanda 12 è stato risposto NO. Si conferma la risposta, seppur non esattamente congruente con quanto indicato nella relazione del Revisore al rendiconto. Confermo che l'importo di euro 25.923,17, riguarda residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario, e trattasi di crediti assolutamente inesigibili e/o insussistenti, non inseriti pertanto nello Stato Patrimoniale”*.

Questo Collegio prende atto di quanto riferito dall'Organo di revisione.

- e) quanto ai restanti 33 Comuni che non hanno operato stralci, come innanzi indicati, questo Collegio ritiene necessario ribadire che, in base alle disposizioni di cui al principio contabile n. 4.2, paragrafo 9.1, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata deve valutare *“l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”*. Anche in tale caso, la disposizione citata pone in capo all'ente l'onere di operare valutazioni ponderate sia in ordine al mantenimento sia in ordine allo stralcio di un credito di difficile esazione non riscosso da oltre tre anni, al fine di evitare di conservare all'interno del risultato di amministrazione poste di entrata risalenti nel tempo. Come, peraltro, più volte osservato dalla giurisprudenza costituzionale e contabile *“una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost., sent. n. 4/2020). Né certamente possono attuare le criticità anzidette gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, i quali, per quanto siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost. sent. N. 250/2013)”* (Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 182/2023);
- f) i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento sono stati definitivamente eliminati dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio in 65 Comuni. Nei restanti enti si rileva che per 6 Comuni viene indicato *“non ricorre la fattispecie”* mentre 2 Comuni – Torgnon e Villeneuve - non hanno provveduto in tal senso (risposta negativa al quesito n. 13, sez. II e null'altro viene spiegato al riguardo nel questionario ad uso relazione). Questa Sezione rammenta che la definitiva eliminazione di detti crediti è espressamente prevista dall'art. 230,

comma 5, del TUEL³⁶ dal paragrafo 9.1³⁷ del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, al fine di assicurare saldi contabili determinati nel rispetto del principio di veridicità, attendibilità e correttezza del bilancio, come declinato nell'allegato n. 4/1 al medesimo d.lgs. A seguito degli approfondimenti posti in essere, quanto dichiarato dagli Organi di revisione dei Comuni di Torgnon e Villeneuve è da ricondurre ad errore materiale di compilazione del questionario ad uso relazione, atteso che nei rispettivi pareri sui rendiconti dei citati Comuni viene riportato:

- Torgnon: *“L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio L’organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato; - attraverso la descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale; - indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”;*
- Villeneuve: *“I residui riconosciuti insussistenti e inesigibili sono stati definitivamente stralciati e cancellati dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento. Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza ed inesigibilità è stato adeguatamente e dettagliatamente motivato”.*

Si raccomanda agli Organi di revisione dei Comuni di Torgnon e Villeneuve di controllare scrupolosamente i dati e le informazioni trasmessi a questa Corte mediante i questionari ad uso relazione;

- g) il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale, ad eccezione del Comune di Villeneuve (risposta negativa al quesito n. 14 e, di conseguenza, nessuna risposta alle domande 14.1.a e 14.1.b. Null’altro viene spiegato nel questionario ad uso relazione). Quanto alla necessaria motivazione, prescritta dai principi contabili, si rileva nello specifico quanto segue:

- (quesito 14.1.a) 57 Enti hanno fornito le ragioni del mantenimento nel conto del bilancio di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore

³⁶ La citata disposizione recita: *“Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi”.*

³⁷ La citata disposizione, tra l’altro, recita: *I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.*

consistenza, compresi i crediti stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale (ex art. 11, comma 6, lett. e del d.lgs. n. 118 del 2011). Per 14 enti non ricorre la fattispecie (ovvero non sono presenti residui con anzianità superiore a cinque anni), mentre per un Comune – Challand-Saint-Victor – viene data risposta negativa;

- (quesito 14.1.b) 68 Enti hanno fornito adeguata motivazione in ordine all'eliminazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito. Per 3 enti non ricorre la fattispecie, mentre per un Comune – sempre Challand-Saint-Victor – viene data risposta negativa;

A fronte di quanto precede, si osserva quanto segue:

g.1) quanto al Comune di Villeneuve, di cui si è già riportato alla precedente lettera f) quanto indicato nel parere dell'Organo di revisione dell'Ente, in sede istruttoria è stata acquisita la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 29 marzo 2024, con la quale l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto dell'esercizio 2023. Nella premessa dell'atto viene evidenziato, tra l'altro, quanto segue: *“Rilevato che nell'ambito delle operazioni preliminari alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023 il personale assegnato all'ufficio finanziario ha condotto l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori dell'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2023 e dagli esercizi precedenti; considerato che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2023”*. Gli allegati C) e D) alla citata deliberazione contengono gli elenchi relativi ai residui attivi e passivi da cancellare e, seppure in forma piuttosto stringata, è espressamente riportata, per ciascuna posta attiva e passiva, la relativa motivazione. Tuttavia, negli allegati A) e B), concernenti i residui attivi e passivi da mantenere non viene indicata motivazione alcuna e, pertanto, non è dato comprendere quale sia stata l'attività svolta dal *“personale assegnato all'ufficio finanziario”* in ordine a ciascuna posta mantenuta.

Questa Sezione, a più riprese (da ultimo deliberazione n. 31/2023 e deliberazione n. 28/2024).³⁸, ha richiamato l'attenzione degli Enti in argomento sull'importanza di assicurare

³⁸ Si riporta di seguito una sintesi sul punto: *“A mente dell'art. 228 del TUEL, i residui attivi e i residui passivi sono oggetto di apposita attività di riaccertamento ordinario da effettuarsi preliminarmente alla predisposizione del rendiconto, nell'osservanza dei principi contabili generali n. 5 (veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità) e n. 9 (prudenza) e secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, il comma 3, del citato art. 228 del TUEL, prescrive che “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”*. Questa Sezione, in occasione dei referti sui rendiconti dei precedenti esercizi, ha ribadito che le operazioni di ricognizione (a cura dei responsabili dei servizi) e di riaccertamento (di competenza della Giunta comunale) dei residui, come indicate, altresì, nel principio contabile 4/2, paragrafo 9.1, allegato al d.lgs. n. 118/2011, debbono essere condotte in modo rigoroso e puntuale *“al fine di evitare la formazione di risultati di amministrazione non veritieri e, pertanto, anomali”*.

il necessario presidio delle operazioni preordinate all'approvazione del rendiconto, tra le quali il riaccertamento ordinario dei residui rappresenta, anche per gli effetti che le poste creditorie e debitorie dispiegano sul risultato di amministrazione, un procedimento da condurre nella scrupolosa osservanza dei principi contabili. Ciò al fine di approdare, nel rispetto dei principi veridicità, attendibilità, correttezza di cui all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, a risultati di amministrazione veritieri e non aleatori. L'operazione di accertamento ordinario dei residui, nello specifico di quelli attivi che contribuiscono a dilatare la dimensione quantitativa del risultato di amministrazione, deve essere scrupolosamente condotta non solo in relazione a quelli riportati al Titolo 1 e al Titolo 3 del bilancio, laddove si annidano prevalentemente residui attivi risalenti e riscossioni più che incerte degli stessi, ma anche in relazione a crediti vantati nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Tali ultime poste, sebbene non oggetto di svalutazione, non concorrono alla determinazione del FCDE. Tuttavia, esse debbono essere costantemente monitorate, non ultimo al fine di verificare l'effettiva sussistenza di titoli giuridici certi e l'esattezza del *quantum* da iscrivere in bilancio. Per tale ragione, questo Collegio raccomanda al Comune di Villeneuve di dare espressa evidenza delle motivazioni sottese anche al mantenimento di ciascuna posta attiva e passiva negli elenchi allegati agli atti di riaccertamento ordinario dei residui e all'Organo di revisione dell'Ente di svolgere idonee e puntuali verifiche in relazione alle operazioni condotte al riguardo dal Comune;

- g.2) quanto al Comune di Challand-Saint-Victor - per il quale viene segnalata l'assenza di adeguata motivazione in relazione sia al mantenimento di crediti di dubbia e difficile esigibilità con anzianità superiore a cinque anni, sia in relazione ai crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento - gli approfondimenti istruttori ulteriormente svolti conducono a ritenere che trattasi di errore materiale di compilazione del questionario da parte dell'Organo di revisione il quale nel proprio parere sulla deliberazione della Giunta comunale n. 14 dell'11.04.2024, concernente il riaccertamento ordinario dei residui riporta, tra l'altro, quanto segue: *"Verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023, Ottenute a corredo della documentazione trasmessa, le richieste informazioni con particolare riguardo ai residui relativi ad annualità di derivazione meno recenti, le ragioni che hanno condotto alle cancellazioni, al corretto computo del vincolo delle entrate correlate a residui passivi cancellati"*.

Di conseguenza, trattasi di un procedimento, da un lato, formale che deve avere riscontro in altrettanti provvedimenti formali, quali atti presupposti e necessari alla deliberazione dell'Organo esecutivo di riaccertamento e, dall'altro, sostanziale, ovvero deve verificare l'effettiva sussistenza delle poste conservate a rendiconto, nel rispetto delle prescrizioni dei principi contabili sopra richiamati."

Tuttavia, questa Sezione ritiene opportuno richiamare (cfr. deliberazione n. 28/2024) quanto statuito da condivisibile giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessità che la deliberazione dell'Organo esecutivo debba essere preceduta da analisi puntuali svolte dai responsabili dell'entrata che debbono essere formalizzate *“in specifici atti dai quali sarebbero dovute emergere, in modo analitico, le ragioni della sussistenza dei requisiti per il mantenimento/cancellazione/reimputazione”* (Sezione controllo Emilia -Romagna n. 40/2016).

g.3) infine con riferimento ai 14 Comuni (Antey-Saint-André, Ayas, Bard, Brusson, Chamois, Châtillon, Courmayeur, Fontainemore, Introd, La Thuile, Oyace, Perloz, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges) i cui rispettivi Organi di revisione hanno dichiarato *“non ricorre la fattispecie”* in relazione alla presenza di residui attivi con anzianità superiore a cinque anni, le verifiche poste in essere da questa Sezione in sede istruttoria conducono ad esiti diversi rispetto a quelli dichiarati. Infatti, considerando l'annualità 2018, 10 tra questi Comuni presentano residui attivi di tale anzianità (Antey-Saint-André, euro 1.310,56; Ayas euro 81.455,88; Bard euro 1.892,25; Brusson euro 10.355,62; Châtillon euro 35.696,33; Courmayeur euro 53.348,93; Fontainemore euro 26.741,21; La Thuile euro 4.836,27; Oyace euro 21,78; Perloz euro 2.250,01). Non solo, 6 tra questi Comuni (Antey-Saint-André, Ayas, Châtillon, Courmayeur, La Thuile, Perloz) presentano residui attivi derivanti anche dall'annualità 2017.

Pur considerando che in alcuni casi gli importi conservati siano di ridotta entità (o, come nel caso di Fontainemore, pressoché irrilevante) questa Sezione raccomanda agli Organi di revisione degli Enti sopra indicati di porre la massima attenzione ai dati e alle informazioni trasmesse a questa Corte, nonché di verificare con la dovuta puntualità le motivazioni addotte dagli enti, soprattutto in relazione a residui attivi conservati derivanti da annualità piuttosto risalenti.

4.5.1 Residui attivi.

In linea di continuità con quanto posto in essere in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, questa Sezione ha inteso proseguire il monitoraggio dei residui attivi, con specifico riferimento a quelli risalenti ad esercizi piuttosto datati, anche al fine di valutare se gli enti interessati hanno aderito alle raccomandazioni reiteratamente formulate in ordine alla necessità di svolgere rigorosamente le operazioni di riaccertamento ordinario. I valori dei residui attivi a rendiconto 2023, disaggregati per ciascun Comune, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 16 - Residui attivi a rendiconto 2023. Valori da 2022 e anni precedenti e valori di competenza.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2022 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui attivi ris.amminist. BDAP	DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2022 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui attivi ris.amminist. BDAP
Allein	110.621,74	449.111,95	559.733,69	La Magdeleine	51.705,49	172.705,29	224.410,78
Antey-Saint-André	121.492,74	399.698,64	521.191,38	La Salle	1.090.488,97	3.447.147,90	4.537.636,87
Arnad	214.738,60	535.866,29	750.604,89	La Thuile	1.408.265,88	1.765.343,34	3.173.609,22
Arvier	364.278,98	924.724,57	1.289.003,55	Lillianes	567.193,56	555.930,88	1.123.124,44
Avisè	195.685,43	238.151,57	433.837,00	Montjovet	896.724,74	1.141.236,18	2.037.960,92
Ayas	1.591.046,30	2.134.912,13	3.725.958,43	Morgex	725.814,24	1.261.771,14	1.987.585,38
Aymavilles	295.804,98	597.937,85	893.742,83	Nus	942.492,19	1.525.314,03	2.467.806,22
Bard	88.868,62	417.049,45	505.918,07	Ollomont	245.129,29	1.069.757,02	1.314.886,31
Bionaz	89.602,34	443.427,73	533.030,07	Oyace	108.464,63	495.299,35	603.763,98
Brissogne	307.886,71	681.553,11	989.439,82	Perloz	500.160,17	625.841,67	1.126.001,84
Brusson	1.017.196,02	1.271.301,48	2.288.497,50	Pollein	648.260,31	1.131.046,92	1.779.307,23
Challand-Saint-Anselme	1.115.467,76	599.088,64	1.714.556,40	Pont-Saint-Martin	1.383.871,02	1.145.981,41	2.529.852,43
Challand-Saint-Victor	745.466,98	393.055,67	1.138.522,65	Pontboset	306.002,47	378.391,83	684.394,30
Chambave	549.434,77	304.362,98	853.797,75	Pontey	745.922,37	712.207,51	1.458.129,88
Chamois	67.424,58	660.036,32	727.460,90	Pré-Saint-Didier	265.847,05	1.530.820,13	1.796.667,18
Champdepraz	453.202,66	796.653,55	1.249.856,21	Quart	2.601.427,50	2.053.577,41	4.655.004,91
Champorcher	116.309,96	436.581,22	552.891,18	Rhêmes-Notre-Dame	440.436,77	259.771,80	700.208,57
Charvensod	1.326.478,91	1.329.813,19	2.656.292,10	Rhêmes-Saint-Georges	414.418,20	246.307,12	660.725,32
Châtillon	1.236.571,27	1.294.229,45	2.530.800,72	Roisin	1.296.383,41	845.270,95	2.141.654,36
Cogne	431.017,19	1.741.431,19	2.172.448,38	Saint-Christophe	1.204.251,19	1.467.329,91	2.671.581,10
Courmayeur	3.392.193,24	4.086.357,45	7.478.550,69	Saint-Denis	229.743,00	460.911,34	690.654,34
Donnas	244.826,78	833.534,86	1.078.361,64	Saint-Marcel	495.180,18	824.378,75	1.319.558,93
Doues	111.874,08	222.674,12	334.548,20	Saint-Nicolas	394.750,39	302.791,52	697.541,91
Emarèse	860.633,78	4.986.771,64	5.847.405,42	Saint-Oyen	135.980,49	191.691,26	327.671,75
Etroubles	446.175,41	585.807,87	1.031.983,28	Saint-Pierre	1.170.851,16	526.670,46	1.697.521,62
Fénis	456.230,38	716.237,00	1.172.467,38	Saint-Rhémy-en-Bosses	1.005.669,16	977.986,12	1.983.655,28
Fontainemore	715.000,56	527.490,95	1.242.491,51	Saint-Vincent	3.616.026,38	2.326.537,58	5.942.563,96
Gaby	1.134.612,99	417.050,68	1.551.663,67	Sarre	1.246.575,14	2.001.696,67	3.248.271,81
Gignod	1.322.052,69	1.178.350,94	2.500.403,63	Torgnon	746.753,32	1.430.130,63	2.176.883,95
Gressan	1.196.596,45	2.602.934,02	3.799.530,47	Valgrisenche	271.968,20	363.538,54	635.506,74
Gressoney-La-Trinité	288.755,43	511.521,04	800.276,47	Valpelline	1.065.418,65	1.021.398,35	2.086.817,00
Gressoney-Saint-Jean	710.124,20	897.624,63	1.607.748,83	Valsavarenche	1.592.538,81	592.333,72	2.184.872,53
Hône	479.719,95	2.517.737,48	2.997.457,43	Valtournenche	1.826.894,84	2.053.714,52	3.880.609,36
Introd	352.617,63	432.681,36	785.298,99	Verrayes	455.405,08	849.967,63	1.305.372,71
Issime	193.341,55	204.280,84	397.622,39	Verrès	738.738,75	847.377,13	1.586.115,88
Issogne	191.644,52	804.088,84	995.733,36	Villeneuve	827.213,83	415.467,45	1.242.681,28
Jovençon	409.727,04	593.711,55	1.003.438,59	TOTALE	54.607.690,05	74.785.485,71	129.393.175,76

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

L'aumento dei residui attivi conservati a rendiconto 2023 per complessivi euro 22.197.100,63 è la risultante dell'aumento di euro 13.936.647,82 dei crediti da esercizio 2022 e anni precedenti e dell'incremento di euro 8.260.452,81 dei crediti generati dalla competenza.

Trattasi di un risultato caratterizzato da un aumento complessivo dello stock dei residui da esercizi precedenti accompagnato da un altrettanto rallentamento nelle riscossioni di competenza rispetto agli accertamenti. In raffronto al rendiconto dell'esercizio 2022, i valori dei residui attivi da esercizi precedenti a quello di competenza si riducono in 17 Comuni (erano 31 nel 2022), mentre quelli maturati nella competenza aumentano in 41 Enti (erano 54 nel 2022).

I comuni che presentano un valore complessivo dei residui attivi in riduzione rispetto all'esercizio 2022 sono 19 (pari al 26%), in aumento di 2 unità rispetto al 2022 (+2,7%). Di conseguenza, sono 54 gli enti (pari al 74%) che presentano un incremento dei residui attivi a rendiconto.

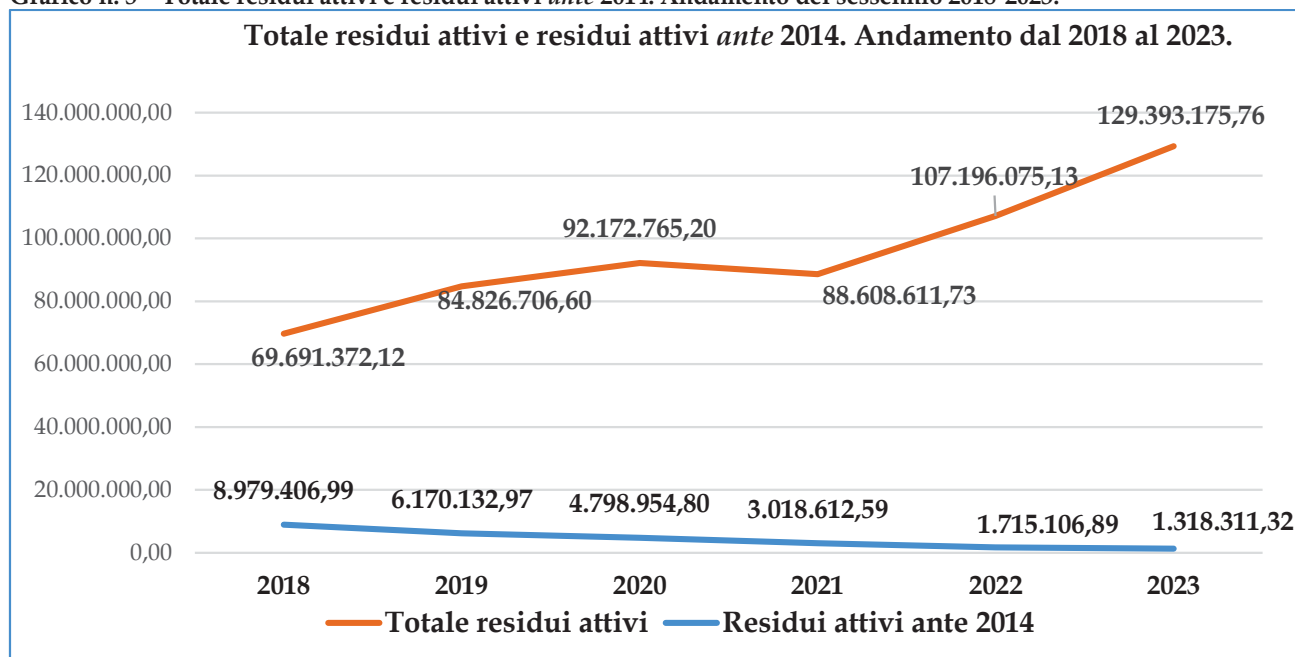
Quanto ai residui attivi più risalenti, quelli derivanti da esercizi *ante* 2014 ammontano complessivamente a euro 1.318.311,32 e si mostrano in riduzione di euro 396.795,57 (-23,14%) rispetto al corrispondente valore accertato a rendiconto 2022, pari a euro 1.715.106,89. Tale risultanza conferma il *trend* in riduzione della massa creditoria più risalente, costantemente monitorata da questa Sezione, ancorché la diminuzione della stessa, in termini assoluti, sia più contenuta rispetto a quanto osservato tra il 2021 e il 2022 (-1.303.505,70).

L'incidenza di tali residui sul totale dei crediti conservati a rendiconto 2023 è pari all'1,02%, in diminuzione di 0,58 punti percentuale rispetto al 2022. Occorre, tuttavia, rimarcare che il denominatore (totale dei residui attivi) si mostra in incremento del 19,42% rispetto al biennio 2021-2022 (con un +18.587.463,27 tra il 2022 e il 2021 e con +22.197.100,63 tra il 2023 e il 2022).

Complessivamente, nel quinquennio 2019-2023, i residui attivi *ante* 2014 sono diminuiti di euro 4.851.821,65 e nel sessennio 2018-2023 di euro 7.661.095,67.

Ciò rappresenta, ad avviso del Collegio, un andamento positivo nella direzione della maggior attendibilità del risultato di amministrazione, seppure permangano situazioni differenziate tra gli enti oggetto di scrutinio, come oltre evidenziato. Il grafico che segue riepiloga il *trend* nel sessennio 2018-2023 per l'insieme dei Comuni valdostani.

Grafico n. 5 – Totale residui attivi e residui attivi *ante* 2014. Andamento del sessennio 2018-2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP [allegato a) - risultato di amministrazione e allegato m) - elenco dei residui attivi e passivi].

La disaggregazione dei dati per ogni singolo Comune concernenti lo stock di residui attivi *ante* 2014 e la correlata incidenza percentuale rispetto al totale dei residui riportati a rendiconto 2023, è indicata nella tabella che segue.

Tabella n. 17 - Residui attivi *ante* 2014 e totale residui attivi a rendiconto 2023. Valori assoluti e percentuali.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2014	Totale residui attivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2023	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2014	Totale residui attivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2023
Allein	840,20	559.733,69	0,15%	La Magdeleine	0,00	224.410,78	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	521.191,38	0,00%	La Salle	41.390,35	4.537.636,87	0,91%
Arnad	21,93	750.604,89	0,00%	La Thuile	0,00	3.173.609,22	0,00%
Arvier	0,00	1.289.003,55	0,00%	Lillianes	0,00	1.123.124,44	0,00%
Avisè	0,00	433.837,00	0,00%	Montjovet	677,71	2.037.960,92	0,03%
Ayas	13.060,62	3.725.958,43	0,35%	Morgex	12.670,67	1.987.585,38	0,64%
Aymavilles	4.078,76	893.742,83	0,46%	Nus	0,00	2.467.806,22	0,00%
Bard	0,00	505.918,07	0,00%	Ollomont	0,00	1.314.886,31	0,00%
Bionaz	24.774,66	533.030,07	4,65%	Oyace	0,00	603.763,98	0,00%
Brissogne	10,33	989.439,82	0,00%	Perloz	2.042,74	1.126.001,84	0,18%
Brusson	0,00	2.288.497,50	0,00%	Pollein	0,00	1.779.307,23	0,00%
Challand-Saint-Anselme	0,00	1.714.556,40	0,00%	Pont-Saint-Martin	2.747,60	2.529.852,43	0,11%
Challand-Saint-Victor	0,00	1.138.522,65	0,00%	Pontboset	7.352,51	684.394,30	1,07%
Chambave	0,00	853.797,75	0,00%	Pontey	197.505,64	1.458.129,88	13,55%
Chamois	0,00	727.460,90	0,00%	Pré-Saint-Didier	78.565,63	1.796.667,18	4,37%
Champdepraz	20.629,57	1.249.856,21	1,65%	Quart	1.254,06	4.655.004,91	0,03%
Champorcher	10,33	552.891,18	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	700.208,57	0,00%
Charvensod	0,00	2.656.292,10	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	693,88	660.725,32	0,11%
Châtillon	43.585,49	2.530.800,72	1,72%	Roisán	0,00	2.141.654,36	0,00%
Cogne	0,00	2.172.448,38	0,00%	Saint-Christophe	7.707,99	2.671.581,10	0,29%
Courmayeur	0,00	7.478.550,69	0,00%	Saint-Denis	0,00	690.654,34	0,00%
Donnas	7.800,27	1.078.361,64	0,72%	Saint-Marcel	0,00	1.319.558,93	0,00%
Doues	0,00	334.548,20	0,00%	Saint-Nicolas	0,00	697.541,91	0,00%
Emarèse	0,00	5.847.405,42	0,00%	Saint-Oyen	0,00	327.671,75	0,00%
Etroubles	18.958,01	1.031.983,28	1,84%	Saint-Pierre	95.743,40	1.697.521,62	5,64%
Fénis	0,00	1.172.467,38	0,00%	Saint-Rhémy-en-Bosses	5.875,25	1.983.655,28	0,30%
Fontainemore	0,00	1.242.491,51	0,00%	Saint-Vincent	2.856,05	5.942.563,96	0,05%
Gaby	0,00	1.551.663,67	0,00%	Sarre	0,00	3.248.271,81	0,00%
Gignod	12.075,76	2.500.403,63	0,48%	Torgnon	590,41	2.176.883,95	0,03%
Gressan	9.462,42	3.799.530,47	0,25%	Valgrisenche	637,87	635.506,74	0,10%
Gressoney-La-Trinité	1.287,38	800.276,47	0,16%	Valpelline	347.376,05	2.086.817,00	16,65%
Gressoney-Saint-Jean	203.827,26	1.607.748,83	12,68%	Valsavarenche	47.173,71	2.184.872,53	2,16%
Hône	12.274,85	2.997.457,43	0,41%	Valtournenche	71.548,75	3.880.609,36	1,84%
Introd	0,00	785.298,99	0,00%	Verrayes	0,00	1.305.372,71	0,00%
Issime	0,00	397.622,39	0,00%	Verrès	0,00	1.586.115,88	0,00%
Issogne	0,00	995.733,36	0,00%	Villeneuve	21.203,21	1.242.681,28	1,71%
Jovençon	0,00	1.003.438,59	0,00%	TOTALE	1.318.311,32	129.393.175,76	1,02%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Limitatamente agli esercizi del triennio 2021-2023, l'incidenza percentuale dei residui *ante* 2014 sul totale dei residui derivanti da esercizi precedenti (quindi esclusi quelli generati in competenza) si mostra in progressiva, quanto significativa, riduzione: 7,10% nel 2021; 4,21% nel 2022 e 2,41% nel 2023.

Come già introdotto in precedenza, il quadro generale disaggregato consente di rilevare ancora a rendiconto 2023 la persistenza di situazioni differenziate tra i singoli Comuni rispetto al valore medio dell'1,02%, con scostamenti determinati, in alcuni casi, dall'invarianza o da diminuzioni significative dello stock dei crediti più datati da un esercizio all'altro. In sintesi:

- a) in 40 Comuni (+9 rispetto al 2022 e +21 rispetto al 2021) non sono presenti residui attivi precedenti all'esercizio 2014 (ai Comuni di Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champorcher, Charvensod, Courmayeur, Doues, Fénis, Fontainemore, Gaby, Introd, Issime, Jovençon, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Nus, Ollomont, Pollein, Rhêmes-Notre-Dame, Roisan, Saint-Marcel, Saint-Oyen, Sarre, Verrayes e Verrès che non presentavano tale tipologia di residui già a rendiconto 2022, si aggiungono i Comuni di Arnad, Bard, Brissogne, Cogne, Emarèse, Issogne, Oyace, Saint-Denis e Saint-Nicolas)³⁹. Tale esito rappresenta l'aspetto di miglioramento più rilevante;
- b) nei restanti 33 enti si rileva la seguente situazione:
 - b.1) in 29 Comuni (-5 rispetto al 2022) l'incidenza in termini percentuali di tali residui rispetto al totale dei residui è inferiore al 5% e, tra questi, in 20 enti (24 nel 2022) non supera l'1%. In valori assoluti, in 11 Comuni (14 nel 2022) i residui *ante* 2014 si attestano su importi piuttosto contenuti, inferiori a euro 5.000,00;
 - b.2) in un solo Comune (-4 rispetto al 2022) l'incidenza percentuale è compresa tra il 5% e il 10% (Saint-Pierre, 5,64%);
 - b.3) in 3 Comuni (+1 rispetto al 2022), Gressoney-Saint-Jean, Pontey e Valpelline, il valore è compreso tra il 10% e il 20% e pari, rispettivamente, a 12,68% e 13,55% e 16,65%. Nei primi due il valore è in diminuzione, rispettivamente, pari a -3,82% e -1,92%. Nel terzo, invece la riduzione è più consistente, pari a -9,21 %.

Il raffronto tra lo stock di residui attivi più datati tra gli esercizi 2022 e 2023 è di seguito riportato.

³⁹ Possono considerarsi in tale contingente anche i Comuni di Arnad, Brissogne e Champorcher in considerazione dell'irrelevanza dell'importo, pari, rispettivamente, a euro 21,93, 10,33 e 10,33 ferma restando la raccomandazione di effettuare le opportune verifiche in merito.

Tabella n. 18 - Residui attivi *ante* esercizio 2014. Raffronto tra rendiconto 2022 e rendiconto 2023 e variazioni intervenute.

DENOMINAZIONE ENTE	Rendiconto 2022. Totale residui ante 2014	Rendiconto 2023. Totale residui ante 2014	Riduzione valori assoluti	Riduzione valori %	DENOMINAZIONE ENTE	Rendiconto 2022. Totale residui ante 2014	Rendiconto 2023. Totale residui ante 2014	Riduzione valori assoluti	Riduzione valori %
Allein	913,80	840,20	73,60	-8,05%	La Magdeleine	0,00	0,00	0,00	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	0,00	0,00	0,00%	La Salle	110.795,16	41.390,35	69.404,81	-62,64%
Arnad	7.500,22	21,93	7.478,29	-99,71%	La Thuile	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arvier	0,00	0,00	0,00	0,00%	Lillianes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avisè	0,00	0,00	0,00	0,00%	Montjovet	13.347,25	677,71	12.669,54	-94,92%
Ayas	13.060,62	13.060,62	0,00	0,00%	Morgex	18.285,03	12.670,67	5.614,36	-30,70%
Aymavilles	4.078,76	4.078,76	0,00	0,00%	Nus	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bard	2.365,65	0,00	2.365,65	-100,00%	Ollomont	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bionaz	24.774,66	24.774,66	0,00	0,00%	Oyace	5.762,40	0,00	5.762,40	-100,00%
Brissogne	5.324,01	10,33	5.313,68	-99,81%	Perloz	2.042,74	2.042,74	0,00	0,00%
Brusson	0,29	0,00	0,29	-100,00%	Pollein	0,00	0,00	0,00	0,00%
Challand-Saint-Anselme	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pont-Saint-Martin	2.747,60	2.747,60	0,00	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pontboset	7.888,66	7.352,51	536,15	-6,80%
Chambave	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pontey	197.505,64	197.505,64	0,00	0,00%
Chamois	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pré-Saint-Didier	79.259,32	78.565,63	693,69	-0,88%
Champdepraz	46.509,41	20.629,57	25.879,84	-55,64%	Quart	1.254,06	1.254,06	0,00	0,00%
Champorcher	10,33	10,33	0,00	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	0,00	0,00	0,00%
Charvensod	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	693,88	693,88	0,00	0,00%
Châtillon	44.113,49	43.585,49	528,00	-1,20%	Roisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cogne	628,85	0,00	628,85	-100,00%	Saint-Christophe	7.966,22	7.707,99	258,23	-3,24%
Courmayeur	0,00	0,00	0,00	0,00%	Saint-Denis	2.625,04	0,00	2.625,04	-100,00%
Donnas	7.800,27	7.800,27	0,00	0,00%	Saint-Marcel	0,00	0,00	0,00	0,00%
Doues	0,00	0,00	0,00	0,00%	Saint-Nicolas	1.216,29	0,00	1.216,29	-100,00%
Emarèse	2.879,25	0,00	2.879,25	-100,00%	Saint-Oyen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Etroubles	23.473,68	18.958,01	4.515,67	-19,24%	Saint-Pierre	115.743,40	95.743,40	20.000,00	-17,28%
Fénis	0,00	0,00	0,00	0,00%	Saint-Rhémy-en-Bosses	6.165,35	5.875,25	290,10	-4,71%
Fontainemore	0,00	0,00	0,00	0,00%	Saint-Vincent	14.326,69	2.856,05	11.470,64	-80,06%
Gaby	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sarre	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gignod	15.162,23	12.075,76	3.086,47	-20,36%	Torgnon	807,30	590,41	216,89	-26,87%
Gressan	21.862,64	9.462,42	12.400,22	-56,72%	Valgrisenche	740,09	637,87	102,22	-13,81%
Gressoney-La-Trinité	1.443,60	1.287,38	156,22	-10,82%	Valpelline	347.376,05	347.376,05	0,00	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	207.740,58	203.827,26	3.913,32	-1,88%	Valsavarenche	212.926,59	47.173,71	165.752,88	-77,85%
Hône	18.492,38	12.274,85	6.217,53	-33,62%	Valtournenche	79.191,47	71.548,75	7.642,72	-9,65%
Introd	0,00	0,00	0,00	0,00%	Verrayes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Issime	0,00	0,00	0,00	0,00%	Verrès	0,00	0,00	0,00	0,00%
Issogne	17.102,73	0,00	17.102,73	-100,00%	Villeneuve	21.203,21	21.203,21	0,00	0,00%
Jovençon	0,00	0,00	0,00	0,00%	TOTALE	1.715.106,89	1.318.311,32	396.795,57	23,14%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Dall'esame dei dati emerge che, in disparte i 40 Comuni che non presentano residui attivi *ante* 2014, si è realizzata una diminuzione dello stock di tali crediti nella maggior parte dei restanti 33 Comuni. In particolare, 4 Comuni - La Salle, Montjovet, Saint-Vincent e Valsavarenche - realizzano la riduzione percentuale più significativa (tra -62,64% di La Salle a -94,92% di Montjovet); in altri 6 (Champdepraz, Gignod, Gressan, Hône, Morgex e Torgnon) la riduzione si attesta tra il -20,36% di

Gignod e il -56,72% di Gressan; in altri 12 (Allein, Châtillon, Etroubles, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Pontboset, Pré-Saint-Didier, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche e Valtournenche) la riduzione percentuale risulta più contenuta e varia dal -0,88% di Pré-Saint-Didier al -19,24% di Etroubles.

Nei restanti 11 Comuni (Ayas, Aymavilles, Bionaz, Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontey, Quart, Rhêmes-Saint-Georges, Valpelline e Villeneuve) non si registra alcuna variazione.

Quanto al monitoraggio effettuato rispetto ai residui *ante* 2015, ovvero considerando anche quelli da accertamenti 2014, lo stock dei crediti passa da euro 2.141.429,991 del 2022 ad euro 1.657.562,39 del 2023, con una riduzione di euro 483.867,60. Considerando anche i residui attivi derivanti dall'anno 2014, lo stock dei crediti più datati conservati a rendiconto 2023 aumenta di euro 339.251,07, valore più contenuto di quanto rilevato a rendiconto 2022 (euro 426.323,10) e a rendiconto 2021 (euro 664.665,11).

L'incidenza percentuale rispetto al totale dei residui attivi si attesta al 1,28%, in diminuzione rispetto al 2,00% rilevato a rendiconto 2022 e ancor più rispetto al 4,16% del rendiconto 2021.

I Comuni che non presentano residui di tale derivazione sono 31, in aumento di 7 unità rispetto al rendiconto 2022⁴⁰.

Il quadro riepilogativo disaggregato è riportato nella tabella che segue.

⁴⁰ Possono considerarsi in tale contingente anche i Comuni di Arvier, Brissogne, Champorcher e Nus, in ragione dell'irrelevanza degli importi conservati, pari rispettivamente a euro 35,50, 10,33, 10,33 e 77,26 ferma restando la raccomandazione di porre in essere le opportune verifiche circa il mantenimento delle predette poste attive.

Tabella n. 19 - Residui attivi *ante* 2015 e totale residui attivi a rendiconto 2023. Valori assoluti e percentuali.

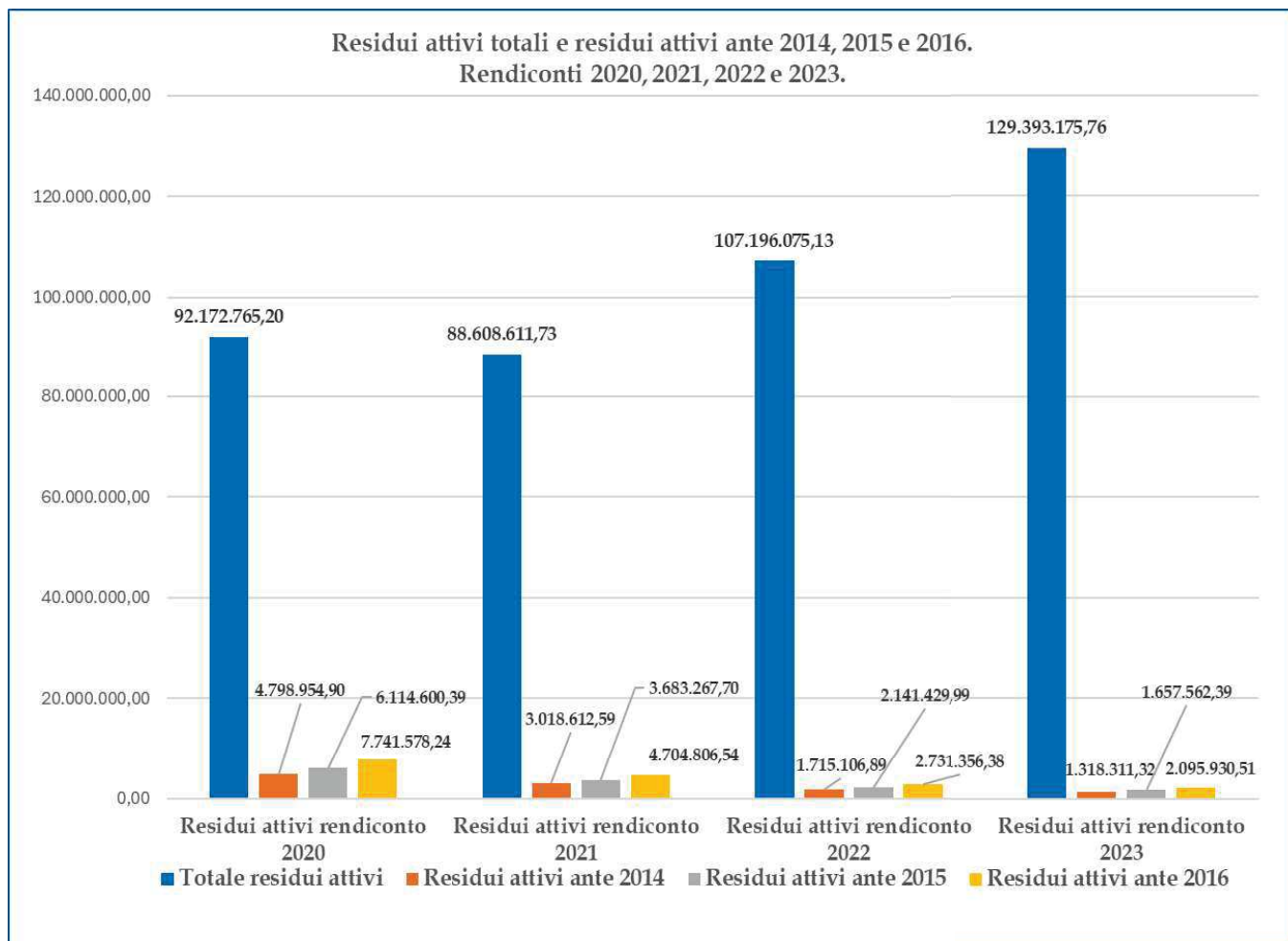
DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2015	Totale residui attivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2023	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2015	Totale residui attivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2023
Allein	1.075,13	559.733,69	0,19%	La Magdeleine	323,00	224.410,78	0,14%
Antey-Saint-André	240,35	521.191,38	0,05%	La Salle	41.390,35	4.537.636,87	0,91%
Arnad	226,91	750.604,89	0,03%	La Thuile	831,39	3.173.609,22	0,03%
Arvier	35,50	1.289.003,55	0,00%	Lillianes	0,00	1.123.124,44	0,00%
Avisè	0,00	433.837,00	0,00%	Montjovet	679,32	2.037.960,92	0,03%
Ayas	15.615,83	3.725.958,43	0,42%	Morgex	16.493,16	1.987.585,38	0,83%
Aymavilles	4.078,76	893.742,83	0,46%	Nus	77,26	2.467.806,22	0,00%
Bard	0,00	505.918,07	0,00%	Ollomont	0,00	1.314.886,31	0,00%
Bionaz	24.774,66	533.030,07	4,65%	Oyace	0,00	603.763,98	0,00%
Brissogne	10,33	989.439,82	0,00%	Perloz	2.042,74	1.126.001,84	0,18%
Brusson	0,00	2.288.497,50	0,00%	Pollein	0,00	1.779.307,23	0,00%
Challand-Saint-Anselme	0,00	1.714.556,40	0,00%	Pont-Saint-Martin	2.747,60	2.529.852,43	0,11%
Challand-Saint-Victor	0,00	1.138.522,65	0,00%	Pontboset	8.174,33	684.394,30	1,19%
Chambave	0,00	853.797,75	0,00%	Pontey	297.523,90	1.458.129,88	20,40%
Chamois	0,00	727.460,90	0,00%	Pré-Saint-Didier	89.828,43	1.796.667,18	5,00%
Champdepraz	27.737,97	1.249.856,21	2,22%	Quart	1.254,06	4.655.004,91	0,03%
Champorcher	10,33	552.891,18	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	700.208,57	0,00%
Charvensod	131,00	2.656.292,10	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	693,88	660.725,32	0,11%
Châtillon	43.634,56	2.530.800,72	1,72%	Roisan	0,00	2.141.654,36	0,00%
Cogne	0,00	2.172.448,38	0,00%	Saint-Christophe	10.630,00	2.671.581,10	0,40%
Courmayeur	0,00	7.478.550,69	0,00%	Saint-Denis	0,00	690.654,34	0,00%
Donnas	12.165,28	1.078.361,64	1,13%	Saint-Marcel	0,00	1.319.558,93	0,00%
Doues	0,00	334.548,20	0,00%	Saint-Nicolas	0,00	697.541,91	0,00%
Emarèse	24.012,24	5.847.405,42	0,41%	Saint-Oyen	0,00	327.671,75	0,00%
Etroubles	18.958,01	1.031.983,28	1,84%	Saint-Pierre	95.743,40	1.697.521,62	5,64%
Fénis	0,00	1.172.467,38	0,00%	Saint-Rhémy-en-Bosses	6.977,07	1.983.655,28	0,35%
Fontainemore	57.503,47	1.242.491,51	4,63%	Saint-Vincent	8.836,44	5.942.563,96	0,15%
Gaby	0,00	1.551.663,67	0,00%	Sarre	20.568,22	3.248.271,81	0,63%
Gignod	19.403,84	2.500.403,63	0,78%	Torgnon	2.896,49	2.176.883,95	0,13%
Gressan	55.957,34	3.799.530,47	1,47%	Valgrisenche	4.169,47	635.506,74	0,66%
Gressoney-La-Trinité	1.287,38	800.276,47	0,16%	Valpelline	347.949,90	2.086.817,00	16,67%
Gressoney-Saint-Jean	211.955,90	1.607.748,83	13,18%	Valsavarenche	47.173,71	2.184.872,53	2,16%
Hône	17.969,14	2.997.457,43	0,60%	Valtournenche	92.050,53	3.880.609,36	2,37%
Introd	0,00	785.298,99	0,00%	Verrayes	0,00	1.305.372,71	0,00%
Issime	0,00	397.622,39	0,00%	Verrès	0,00	1.586.115,88	0,00%
Issogne	520,60	995.733,36	0,05%	Villeneuve	21.203,21	1.242.681,28	1,71%
Jovençon	0,00	1.003.438,59	0,00%	TOTALE	1.657.562,39	129.393.175,76	1,28%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Infine, considerando anche l'annualità del 2015, ovvero i residui *ante* 2016, lo stock dei crediti conservati aumenta di ulteriori euro 438.368,19, attestandosi a euro 2.095.930,51 pari al 1,62% del totale dei residui conservati a rendiconto 2023. Rispetto all'esercizio precedente, il totale dei residui attivi *ante* 2016 si pone in riduzione per complessivi euro 635.425,84 (-23,26%).

Il grafico che segue riepiloga in valori assoluti il volume dei residui attivi dei periodi considerati sul totale dei residui, da cui si ricava che nel triennio 2020-2022 i crediti di remota datazione sono passati da euro 7.741.578,24 a euro 2.731.356,38, con una diminuzione complessiva di euro 5.010.221,86.

Grafico n. 6 – Residui attivi totali e residui attivi ante 2014, 2015 e 2016. Rendiconti 2020, 2021, 2022 e 2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A fronte di tutto quanto precede, questo Collegio conferma il progressivo contenimento, rispetto agli esercizi precedenti, della rilevanza dei residui più datati conservati a rendiconto 2023 e della riduzione degli stessi sia in termini assoluti sia in termini percentuali sul totale dei residui attivi conservati.

Tuttavia, come innanzi rilevato, sussiste anche per l'esercizio in esame la persistenza di profili di criticità nella conservazione di crediti che non registrano alcuna movimentazione contabile da un esercizio all'altro o percentuali di riscossione quasi irrilevanti o molto ridotte.

Ciò vale sia per quelli afferenti ai Titoli 1 e 3 del bilancio sia per i crediti vantati nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Questi ultimi, come noto, non sono soggetti a svalutazioni e ad accantonamenti a FCDE ma, al pari dei primi, debbono essere oggetto di attenta e scrupolosa fondatezza circa l'effettiva esigibilità.

Questo Collegio ritiene necessario rammentare ulteriormente, specie ai Comuni con una bassissima o inesistente percentuale di riscossione di crediti risalenti che, come recentemente anche ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, sebbene il paragrafo 9.1, del principio contabile n. 4/2, allegato

al d.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, la conservazione dei residui attivi più datati deve essere considerata contabilmente un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'Ente (*ex multis* Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 60/2021; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna 182/2023).

E ciò in quanto tra le grandezze contabili che contribuiscono a determinare il risultato di amministrazione, che si ricorda essere coefficiente necessario del concetto di equilibrio di bilancio, i residui attivi, a differenza del saldo di cassa, non rappresentano un saldo positivo certo in assoluto, *“Sicché, la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale e di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso (cfr. Corte conti, sez. contr, Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione, In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenere il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte , sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte dei conti, sez. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, del m. 68/2019/PRSP)”* (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR).

Quanto sopra rileva a fortiori per quei crediti iscritti al Titolo 1 e Titolo 3 del bilancio per i quali è già avviata la procedura esecutiva di riscossione coattiva, considerato che per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità risalente *“l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti”* (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazioni n. 49/2021 e 144/2023).

La Sezione reitera pertanto la raccomandazione di effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi nella scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla disciplina contabile armonizzata e degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, ed evidenzia che la deliberazione dell'Organo esecutivo deve essere preceduta da analisi puntuali svolte dai

responsabili dell'entrata che debbono essere formalizzate *"in specifici atti dai quali sarebbero dovute emergere, in modo analitico, le ragioni della sussistenza dei requisiti per il mantenimento/cancellazione/reimputazione"* (Sezione controllo Emilia -Romagna n. 40/2016).

4.5.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Così come già rilevato in ordine agli esercizi precedenti, l'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta anche a rendiconto 2023 la quota più rilevante delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione ed è pari, complessivamente a euro 23.149.894,04, in aumento di euro 1.410.077,91 rispetto al corrispondente valore rilevato a rendiconto 2022, anch'esso in aumento di euro 1.255.899,23 in rapporto all'accantonamento effettuato in sede di rendiconto dell'esercizio 2021.

Nel triennio 2021-2023, nel complesso dei comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'accantonamento a FCDE incrementa del 13%, ovvero circa un punto e mezzo in più rispetto all'incremento osservato nel triennio 2020-2022 (11,62%).

La disciplina di riferimento per la determinazione dell'accantonamento da effettuare è declinata principalmente nel principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011 (recentemente novellato dal DM 25 luglio 2023), paragrafo n. 3.3 ed esempio n. 5, ed il quinquennio "precedente", ai fini dell'accantonamento a rendiconto 2023, è il 2019-2023, con le precisazioni che seguono in relazione alle disposizioni dettate dalla legislazione emergenziale.

In base a quanto attestato dagli Organi di revisione degli enti nel questionario ad uso relazione si rileva che:

- per tutti i comuni gli Organi di revisione hanno verificato la regolarità della metodologia di calcolo dell'accantonamento a FCDE. Anche nei correlati pareri sullo schema di rendiconto non si rinvenivano segnalazioni al riguardo;
- sono 8 gli Enti (Antey-Saint-André, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Charvensod, Cogne, Emarèse, La Thuile, Saint-Pierre) che si sono avvalsi della deroga disposta dall'art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, il quale, con riferimento alle entrate dei titoli 1 e 3, consente di determinare il FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2022 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 2019-2023 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021. Tale misura straordinaria, adottata al fine di "compensare" le minori riscossioni registrate nel 2020 e nel 2021 a causa dell'emergenza pandemica, è stata utilizzata in modo piuttosto contenuto da parte dei comuni valdostani (12 comuni nel 2021 e 9 comuni nel 2022), fatto che evidenzia, come già anticipato da questa Sezione (cfr., da ultimo, deliberazione n. 28/2024) che, l'andamento delle riscossioni negli esercizi 2020 e 2021 non abbia inciso in modo tale da far propendere gli enti a

utilizzare i dati del 2019 in luogo di quelli delle annualità più recenti, potenzialmente più “penalizzanti” ai fini dell’accantonamento in parola;

- il livello di analisi prescelto per individuare le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione è individuato nelle tipologie, categorie e capitoli, con prevalenza di questi ultimi in 62 Comuni sui 73 scrutinati. Sebbene il principio contabile applicato innanzi richiamato, in particolare all’esempio n. 5, lasci in capo al singolo ente la scelta del livello di analisi, ad avviso di questa Sezione l’individuazione del capitolo assicura un maggiore dettaglio dell’andamento delle singole poste da considerare di dubbia o difficile esazione. Ciò non solo in relazione all’accantonamento da effettuare a FCDE ma anche in rapporto alla necessità di far emergere puntuali criticità nella relativa riscossione e porre in essere le necessarie misure conseguenti;
- con riferimento alle entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento a FCDE, in 35 Comuni non si è data adeguata illustrazione nella “*nota integrativa al bilancio*”. Nell’ambito di questo contingente si rileva la seguente situazione:
 - per 9 Comuni (Arnad, Champorcher, Issogne, Perloz, Pontboset, Roisan, Saint-Denis, Sarre, Verrayes) viene specificato “*Non ricorre la fattispecie*”;
 - per altri 4 Comuni viene puntualizzato quanto segue: Arvier, “*Il comune ha provveduto all’accantonamento a FCDE per tutte le entrate di dubbia e difficile esazione; pertanto, non ha specificato nulla nella nota integrativa*”; Gaby “*non sono state escluse entrate*”; Oyace “*Nessuna risorsa esclusa*”; Valpelline “*Il comune ha accantonato a FCDE tutte le entrate di dubbia e difficile esazione*”;
 - per i restanti 22 Comuni (Allein, Chamois, Etroubles, Gignod, Gressan, Introd, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Torgnon, Valgrisenche, Valsavarenche, Valtournenche, Villeneuve) nulla viene precisato sullo specifico punto nel questionario ad uso relazione.

A fronte di quanto precede, questa Sezione rammenta che ai sensi dell’art. 11 comma 3, lettera g) del d.lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, redatta secondo le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo 11. Tale documento deve contenere, tra l’altro, “*i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo*” (lettera a). Al pari, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, i cui contenuti sono prescritti al comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, deve esplicitare “*ogni eventuale*

informazione utile ad una miglior comprensione dei dati contabili” nonché “i criteri di valutazione utilizzati” (lettera a) e “gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicati” (lettera n). Tale ultima prescrizione opera un espresso riferimento al contenuto della nota integrativa prevista per il bilancio di esercizio delle società di capitali. In considerazione di quanto precede la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto deve essere necessariamente correlata ai contenuti della nota integrativa predisposta in sede di bilancio di previsione, dando espressa evidenza dei fatti intervenuti nel corso della gestione e di quelli di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, compresi, senza alcun dubbio, gli accantonamenti effettuati e i relativi criteri di valutazione.

L’esame sia della nota integrativa al bilancio 2023-2025 sia della relazione sulla gestione al rendiconto dei comuni di cui al presente punto in ordine alla costituzione degli stanziamenti e degli accantonamenti a FCDE presenta, in diversi casi alcune lacune informative, soprattutto con riferimento alle poste non considerate di dubbia e difficile esazione e alle correlate motivazioni e/o alla metodologia seguita per la determinazione dell’accantonamento.

Al riguardo, questa Sezione, in più occasioni (cfr. deliberazioni nn. 32/2022 e 31/2023), ha rimarcato la necessità di dare esaustiva evidenza nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sul rendiconto delle scelte operate in ordine alla costituzione del FCDE, illustrando dettagliatamente il procedimento seguito e l’eventuale esclusione di poste attive non considerate di dubbia e difficile esazione.

In considerazione di quanto precede, tale raccomandazione viene reiterata;

- si rileva, inoltre, che sussistono specifiche puntualizzazioni da parte degli Organi di revisione dei Comuni di Allein, Morgex e Champdepraz, tese ad evidenziare l’avvenuto maggiore accantonamento a FCDE in sede di rendiconto 2023 rispetto a quanto i predetti Enti avrebbero dovuto effettuare in base alle risultanze dei criteri e delle modalità recate dai principi contabili, come di seguito riportato:

- Allein: *“L’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3. del principio contabile applicato All. 4.2 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; inoltre, l’Ente, a titolo precauzionale, ha accantonato per l’intero tutti i crediti ante 2019 nel Fcde”.* Tale indicazione viene ripresa anche nella relazione dell’Organo esecutivo nella relazione sul rendiconto;
- Champdepraz: *“Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2023, calcolato col metodo ordinario, è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media semplice delle riscossioni in conto residui intervenuta negli ultimi cinque esercizi rispetto al totale dei residui attivi*

conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Per i residui attivi di anzianità superiore a cinque anni l'accantonamento è stato determinato pari al 100% del residuo attivo”;

- Morgex: *“Si è inoltre deciso di accantonare, per la risorsa 3507/99 – Introiti e rimborsi diversi a residuo, il 100% dei residui in quanto relativo a un unico residuo attivo molto datato, e per la risorsa 3106/99 – Proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada, un'ulteriore quota del 10% rispetto al semplice calcolo matematico arrivando quindi ad una quota accantonata pari al 77,89%”;*
- inoltre, pur non essendovi segnalazioni da parte dell'Organo di revisione nel proprio parere e nel questionario ad uso relazione, si osserva che anche il Comune di Montjovet, come peraltro già effettuato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, ha effettuato maggiori accantonamenti a FCDE rispetto all'accantonamento minimo, come ricavabile dal prospetto allegato C) *“Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al Fondo svalutazione crediti”.*

Con riferimento a quanto posto in essere dai quattro Comuni sopra menzionati e alla necessità di operare per la tutela degli equilibri di bilancio, questa Sezione ne condivide l'atteggiamento prudente, rimarcando, per le ragioni ampiamente espresse nei precedenti referti (cfr. deliberazioni n. 32/2022, n. 10/2023, n. 27/2023, n. 31/2023, n. 28/2024) che le valutazioni dell'ente locale, in rapporto alla situazione finanziaria complessiva in concreto effettuata, ben può condurre ad effettuare accantonamenti ancor più consistenti rispetto agli esiti oggettivamente risultanti dell'applicazione dei criteri e delle modalità previsti dai principi contabili. Per quanto precede, ad avviso di questo Collegio una sovrastima del FCDE, adottata in funzione della tutela degli equilibri di bilancio, anche e soprattutto in prospettiva dinamica, non appare in contrasto con la disciplina contabile armonizzata, purché, da un lato, sia suffragata da adeguata motivazione, da riportare dettagliatamente nella relazione dell'Organo esecutivo allo schema di rendiconto, che ne evidenzia, in concreto, la necessaria adeguatezza rispetto alla specifica situazione economico-finanziaria dell'ente, e, dall'altro, non configuri un'impropria sottrazione di risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio delle plurime finalità pubbliche perseguite in favore della collettività amministrata. In caso contrario potrebbe determinarsi, infatti, un utilizzo distorto dell'istituto in rapporto al profilo finalistico che lo caratterizza, costringendo l'ente locale, a fronte di ridotte capacità di riscossione dei propri crediti, a sterilizzare rilevanti somme a bilancio. Per quanto precede è indubbio che l'osservanza del principio della prudenza (da cui discende una maggiore svalutazione di alcune poste) deve essere accompagnata da misure tese a migliorare la capacità di riscossione dei propri crediti e a puntuali valutazioni circa il mantenimento a rendiconto di crediti non riscossi derivanti da esercizi piuttosto risalenti. Pertanto, come ampiamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna,

deliberazione n. 184/2023), gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione non possono attenuare la criticità delle stesse, in quanto sebbene siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, *“non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013)”*.

Infine, con riferimento alle novità introdotte dal DM 25 luglio 2023, intende rammentare a tutti gli enti scrutinati che il rispetto del principio generale della costanza, come declinato nell'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, richiede che il calcolo prescelto della media, calcolata secondo le tre modalità previste dal citato principio contabile applicato n. 4/2, sia analogo tra bilancio di previsione e rendiconto.

I dati disaggregati per ciascun Comune sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 20 – Accantonamento a FCDE. Confronto rendiconti 2022 e 2023.

ENTE	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)		ENTE	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
	2022	2023		2022	2023
Allein	66.948,38	61.090,90	La Magdeleine	35.061,90	24.771,21
Antey-Saint-André	93.456,74	87.701,70	La Salle	743.809,79	828.081,15
Arnad	110.209,24	131.223,18	La Thuile	285.306,25	303.934,37
Arvier	222.034,67	229.637,06	Lillianes	65.141,90	76.548,19
Avisè	72.330,02	85.658,84	Montjovet	356.982,68	441.603,73
Ayas	802.187,42	880.806,78	Morgex	159.571,60	157.708,88
Aymavilles	63.467,98	238.418,26	Nus	488.072,16	473.456,24
Bard	17.757,66	11.998,28	Ollomont	9.725,30	3.451,75
Bionaz	20.558,93	29.670,71	Oyace	43.913,46	29.528,73
Brissogne	286.159,56	272.112,02	Perloz	37.447,61	38.925,82
Brusson	498.881,06	554.726,45	Pollein	393.099,58	413.159,87
Challand-Saint-Anselme	264.035,94	278.841,01	Pont-Saint-Martin	257.205,25	249.317,57
Challand-Saint-Victor	55.237,10	67.660,64	Pontboset	27.760,57	38.383,89
Chambave	49.054,36	56.818,66	Pontey	163.710,20	135.459,10
Chamois	17.510,55	11.504,15	Pré-Saint-Didier	340.101,60	312.409,38
Champdepraz	234.193,42	332.271,29	Quart	1.175.971,45	1.159.202,11
Champorcher	359.158,56	43.873,59	Rhêmes-Notre-Dame	25.350,78	30.444,80
Charvensod	449.603,13	481.336,21	Rhêmes-Saint-Georges	13.254,53	11.270,05
Châtillon	1.153.534,44	996.887,89	Roisan	93.661,31	126.869,49
Cogne	59.092,94	109.310,39	Saint-Christophe	1.112.682,19	1.125.882,92
Courmayeur	950.463,18	1.443.366,97	Saint-Denis	72.775,03	55.109,32
Donnas	81.290,53	114.685,46	Saint-Marcel	169.485,38	161.125,47
Doues	23.550,92	42.092,81	Saint-Nicolas	167.124,40	122.294,95
Emarèse	25.988,65	51.295,85	Saint-Oyen	104.849,50	94.698,38
Étroubles	297.719,46	301.927,94	Saint-Pierre	364.589,44	362.606,22
Fénis	213.997,72	231.753,09	Saint-Rhémy-en-Bosses	95.187,90	150.809,54
Fontainemore	20.217,74	33.709,89	Saint-Vincent	2.892.071,84	2.942.713,61
Gaby	21.900,73	24.251,24	Sarre	769.734,28	1.222.558,64
Gignod	420.999,88	435.883,23	Torgnon	122.228,81	118.594,24
Gressan	1.103.996,67	1.017.673,72	Valgrisenche	224.810,88	198.390,19
Gressoney-La-Trinité	154.216,11	161.562,39	Valpelline	83.557,14	95.547,53
Gressoney-Saint-Jean	369.719,43	384.525,01	Valsavarenche	60.379,08	64.644,18
Hône	105.570,73	110.118,70	Valtournenche	1.055.601,98	1.222.493,80
Introd	95.090,66	79.642,88	Verrayes	148.628,88	133.457,10
Issime	11.026,23	13.451,82	Verrès	412.785,46	391.133,68
Issogne	113.345,17	126.478,35	Villeneuve	129.986,83	175.558,08
Jovençon	133.683,28	123.782,50	TOTALE	21.739.816,13	23.149.894,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.5.3 Residui passivi.

Le poste debitorie, riportate a rendiconto 2023, sono riepilogate nella seguente tabella.

Tabella n. 21 - Residui passivi a rendiconto 2023. Valori da 2022 e anni precedenti e valori di competenza 2023.

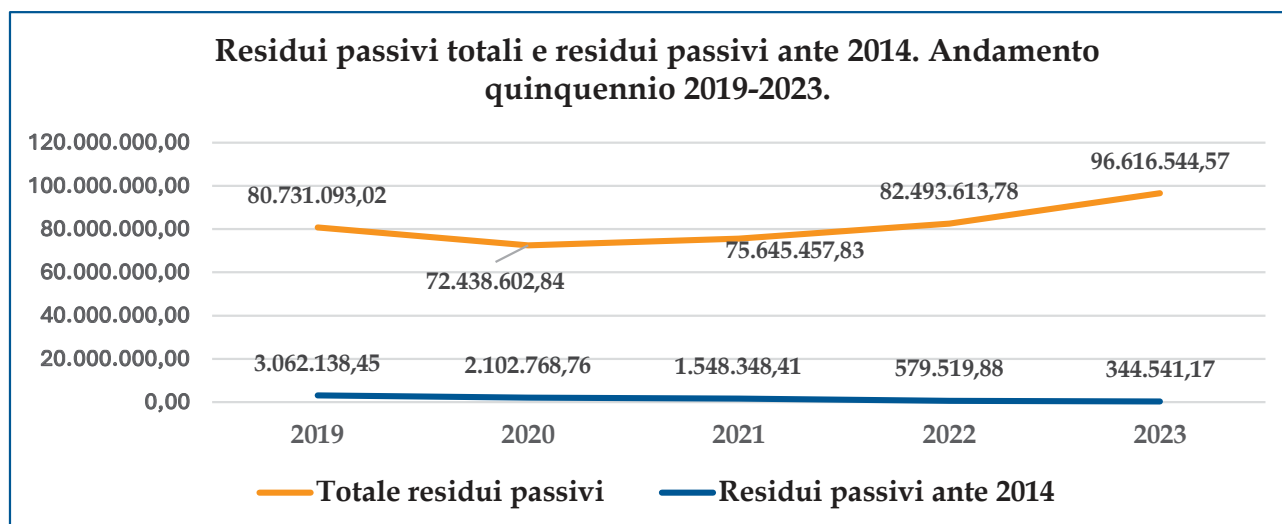
DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2022 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui passivi rendiconto 2023	DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2022 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui passivi rendiconto 2023
Allein	203.914,83	547.143,54	751.058,37	La Magdeleine	69.593,53	284.136,66	353.730,19
Antey-Saint-André	234.112,47	1.165.752,14	1.399.864,61	La Salle	791.166,20	2.205.699,27	2.996.865,47
Arnad	26.662,78	366.038,37	392.701,15	La Thuile	291.474,22	1.851.479,53	2.142.953,75
Arvier	101.732,24	453.928,30	555.660,54	Lillianes	266.318,36	976.527,45	1.242.845,81
Avisè	119.285,45	267.857,19	387.142,64	Montjovet	100.439,10	624.852,13	725.291,23
Ayas	512.324,64	2.712.953,41	3.225.278,05	Morgex	88.507,47	1.396.505,95	1.485.013,42
Aymavilles	352.559,44	599.552,92	952.112,36	Nus	1.071.624,93	1.592.427,91	2.664.052,84
Bard	80.234,45	357.834,87	438.069,32	Ollomont	94.578,27	397.661,76	492.240,03
Bionaz	66.250,92	725.431,33	791.682,25	Oyace	30.334,86	401.130,06	431.464,92
Brissogne	238.387,32	949.478,03	1.187.865,35	Perloz	238.058,77	707.773,49	945.832,26
Brusson	380.310,50	656.971,12	1.037.281,62	Pollein	267.862,36	960.235,47	1.228.097,83
Challand-Saint-Anselme	48.870,15	732.641,37	781.511,52	Pont-Saint-Martin	80.731,61	1.477.931,04	1.558.662,65
Challand-Saint-Victor	46.201,13	384.711,26	430.912,39	Pontboset	57.799,05	689.704,30	747.503,35
Chambave	292.626,14	446.741,34	739.367,48	Pontey	434.631,55	802.577,52	1.237.209,07
Chamois	57.588,47	633.045,45	690.633,92	Pré-Saint-Didier	177.193,83	1.378.970,39	1.556.164,22
Champdepraz	96.815,89	471.275,22	568.091,11	Quart	545.023,07	2.999.363,58	3.544.386,65
Champorcher	40.642,35	405.166,66	445.809,01	Rhêmes-Notre-Dame	117.198,58	476.024,32	593.222,90
Charvensod	243.548,19	1.099.907,77	1.343.455,96	Rhêmes-Saint-Georges	151.031,05	304.520,46	455.551,51
Châtillon	217.544,62	1.584.425,40	1.801.970,02	Roisain	415.285,37	852.881,77	1.268.167,14
Cogne	684.435,50	1.848.038,57	2.532.474,07	Saint-Christophe	366.770,11	1.357.314,76	1.724.084,87
Courmayeur	116.107,39	4.454.137,29	4.570.244,68	Saint-Denis	132.004,28	596.695,01	728.699,29
Donnas	94.645,78	1.189.353,10	1.283.998,88	Saint-Marcel	516.008,36	1.000.397,51	1.516.405,87
Doues	31.694,23	256.683,00	288.377,23	Saint-Nicolas	120.669,75	364.450,93	485.120,68
Emarèse	178.757,13	2.626.037,63	2.804.794,76	Saint-Oyen	30.857,13	335.997,77	366.854,90
Etroubles	228.297,98	434.537,43	662.835,41	Saint-Pierre	1.020.529,52	1.566.684,79	2.587.214,31
Fénis	609.729,52	1.031.513,45	1.641.242,97	Saint-Rhémy-en-Bosses	346.048,00	664.449,76	1.010.497,76
Fontainemore	698.837,63	1.164.744,52	1.863.582,15	Saint-Vincent	756.308,11	2.979.009,05	3.735.317,16
Gaby	460.684,60	227.051,26	687.735,86	Sarre	482.414,92	2.453.202,02	2.935.616,94
Gignod	238.334,52	888.666,63	1.127.001,15	Torignon	127.556,99	1.169.635,76	1.297.192,75
Gressan	522.930,37	1.585.724,85	2.108.655,22	Valgrisenche	310.021,60	857.903,30	1.167.924,90
Gressoney-La-Trinité	10.725,03	678.633,52	689.358,55	Valpelline	355.484,07	631.324,29	986.808,36
Gressoney-Saint-Jean	10.786,82	1.122.949,38	1.133.736,20	Valsavarenche	1.270.917,71	545.791,84	1.816.709,55
Hône	124.300,30	1.820.156,99	1.944.457,29	Valtournenche	1.280.185,79	3.222.702,90	4.502.888,69
Introd	96.290,08	472.627,98	568.918,06	Verrayes	285.071,08	686.812,24	971.883,32
Issime	152.648,15	307.435,35	460.083,50	Verrès	117.937,05	734.250,94	852.187,99
Issogne	17.145,13	318.165,74	335.310,87	Villeneuve	122.155,33	608.497,20	730.652,53
Jovençon	294.315,19	613.639,75	907.954,94	TOTALE	20.860.069,31	75.756.475,26	96.616.544,57

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A rendiconto 2023 i residui passivi ammontano a euro 96.616.544,57 e rispetto al 2022 (euro 82.493.613,78) segnano un aumento di euro 14.122.930,79, che appare più marcato rispetto all'incremento rilevato a rendiconto 2022 in rapporto al 2021 (+6.848.155,95). Pertanto, a rendiconto 2023, si rileva un ulteriore un incremento sia delle componenti attive e sia di quelle passive che incidono, rispettivamente in aumento e in diminuzione, sul risultato di amministrazione; le prime sopraggiungono le seconde di euro 32.776.631,19 (+8.074.169,84 rispetto al 2022).

Il totale dei residui passivi è determinato, rispetto al 2022, da un incremento di quelli generati nella competenza (+12.703.648,95), dato che può disvelare un rallentamento nel pagamento degli impegni assunti nel corso della gestione, il quale, in ogni caso, non pare aver influito negativamente sul rispetto dei tempi dei pagamenti (cfr. paragrafo 4.5.4). Per quanto concerne quelli derivanti dal 2022 ed esercizi precedenti a quello di competenza si rileva un incremento (+1.419.281,84), più contenuto rispetto a quello verificatosi dal 2021 e anni precedenti (+1.919.817,61) che evidenzia, invece, un leggero miglioramento rispetto all'esercizio 2022 in rapporto alla liquidazione e al pagamento degli impegni assunti nell'esercizio precedente, fatte salve le corrette imputazioni degli stessi in base all'esigibilità della spesa. I residui passivi di competenza, pari a euro 75.756.475,26 rappresentano il 78,41% del totale dei residui conservati (+1,98%); quelli derivanti dal 2022 ed esercizi precedenti sommano a euro 20.860.069,31, pari al restante 21,59% (-1,98%). La massa residuale passiva da esercizi precedenti appare ancora significativa e ciò conferma quanto già rilevato da questa Sezione in relazione al controllo dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022. Resta invariato il numero di comuni (29) nei quali tale *stock* di debiti supera il dato medio generale del 21,59% (nel 2022, pari al 23,57%); in soli due Enti (Gaby e Valsavarenche) l'incidenza appare significativa con valori, rispettivamente, del 66,99% e del 69,96%. L'esame dei residui passivi più risalenti mantenuti a rendiconto 2023, ovvero da esercizi *ante* 2014 (2013 e precedenti), rivela la conservazione di un importo complessivo di euro 344.541,17, pari allo 0,36% del totale. Tale esito si mostra in diminuzione di euro 234.977,71 rispetto a quanto rilevato a rendiconto 2022 (euro 579.518,88, pari allo 0,70%). Come riportato nel seguente grafico, i residui passivi più datati si riducono nel quinquennio 2019-2023 di euro 2.717.597,28 (pari a -88,75%). Se si considera il quadriennio 2020 - 2023 la diminuzione si attesta a euro 1.758.227 (83,61%), in ulteriore diminuzione di euro 724.391,98 rispetto al precedente quadriennio 2019-2022 e di euro 234.977,71 (-7,65%) se si prende in considerazione il quinquennio sopra citato.

Grafico n. 7 - Residui passivi totali e residui passivi *ante* 2014. Andamento quinquennio 2019-2023.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

I dati disaggregati riferiti ad ogni singolo ente sono riportati nella tabella seguente.

Tabella n. 22 - Residui passivi ante 2014 e totale residui a rendiconto 2023. Valori assoluti e incidenza percentuale.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2014	Totale residui passivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2023	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2014	Totale residui passivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2023
Allein	420,00	751.058,37	0,06%	La Magdeleine	0,00	353.730,19	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	1.399.864,61	0,00%	La Salle	40.230,13	2.996.865,47	1,34%
Arnad	0,00	392.701,15	0,00%	La Thuile	600,00	2.142.953,75	0,03%
Arvier	30.170,44	555.660,54	5,43%	Lillianes	2.146,00	1.242.845,81	0,17%
Avisè	412,79	387.142,64	0,11%	Montjovet	0,00	725.291,23	0,00%
Ayas	4.539,49	3.225.278,05	0,14%	Morgex	0,00	1.485.013,42	0,00%
Aymavilles	150,00	952.112,36	0,02%	Nus	1.050,00	2.664.052,84	0,04%
Bard	13.933,36	438.069,32	3,18%	Ollomont	0,00	492.240,03	0,00%
Bionaz	0,00	791.682,25	0,00%	Oyace	1.129,44	431.464,92	0,26%
Brissogne	1.705,40	1.187.865,35	0,14%	Perloz	245,64	945.832,26	0,03%
Brusson	8.731,20	1.037.281,62	0,84%	Pollein	1.921,22	1.228.097,83	0,16%
Challand-Saint-Anselme	0,00	781.511,52	0,00%	Pont-Saint-Martin	0,00	1.558.662,65	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	430.912,39	0,00%	Pontboset	150,00	747.503,35	0,02%
Chambave	2.113,85	739.367,48	0,29%	Pontey	15.000,00	1.237.209,07	1,21%
Chamois	1.254,72	690.633,92	0,18%	Pré-Saint-Didier	3.044,22	1.556.164,22	0,20%
Champdepraz	0,00	568.091,11	0,00%	Quart	0,00	3.544.386,65	0,00%
Champorcher	2.812,19	445.809,01	0,63%	Rhêmes-Notre-Dame	5.912,75	593.222,90	1,00%
Charvensod	0,00	1.343.455,96	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	9.611,46	455.551,51	2,11%
Châtillon	12.997,26	1.801.970,02	0,72%	Roisan	0,00	1.268.167,14	0,00%
Cogne	0,00	2.532.474,07	0,00%	Saint-Christophe	1.110,53	1.724.084,87	0,06%
Courmayeur	1.300,00	4.570.244,68	0,03%	Saint-Denis	533,06	728.699,29	0,07%
Donnas	0,00	1.283.998,88	0,00%	Saint-Marcel	0,00	1.516.405,87	0,00%
Doues	15.000,00	288.377,23	5,20%	Saint-Nicolas	0,00	485.120,68	0,00%
Emarèse	0,00	2.804.794,76	0,00%	Saint-Oyen	0,00	366.854,90	0,00%
Etroubles	15.869,00	662.835,41	2,39%	Saint-Pierre	84.898,50	2.587.214,31	3,28%
Fénis	1.100,00	1.641.242,97	0,07%	Saint-Rhémy-en-Bosses	3.464,28	1.010.497,76	0,34%
Fontainemore	21.589,53	1.863.582,15	1,16%	Saint-Vincent	930,31	3.735.317,16	0,02%
Gaby	0,00	687.735,86	0,00%	Sarre	8.824,39	2.935.616,94	0,30%
Gignod	0,00	1.127.001,15	0,00%	Torgnon	576,00	1.297.192,75	0,04%
Gressan	1.380,00	2.108.655,22	0,07%	Valgrisenche	380,00	1.167.924,90	0,03%
Gressoney-La-Trinité	0,00	689.358,55	0,00%	Valpelline	0,00	986.808,36	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	0,00	1.133.736,20	0,00%	Valsavarenche	332,85	1.816.709,55	0,02%
Hône	7.558,34	1.944.457,29	0,39%	Valtournenche	0,00	4.502.888,69	0,00%
Introd	3.305,63	568.918,06	0,58%	Verrayes	0,00	971.883,32	0,00%
Issime	0,00	460.083,50	0,00%	Verrès	13.045,08	852.187,99	1,53%
Issogne	0,00	335.310,87	0,00%	Villeneuve	2.710,33	730.652,53	0,37%
Jovençon	351,78	907.954,94	0,04%	TOTALE	344.541,17	96.616.544,57	0,36%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

I Comuni nei quali non sono presenti residui passivi di tale derivazione sono 29 (+5 unità rispetto al 2022).

Il numero di Comuni in cui i residui passivi ante 2014 rappresentano una quota inferiore all'1% del totale dei debiti riportati a rendiconto 2023 non subisce variazioni rispetto al 2022 attestandosi a 33 unità (i valori, in termini assoluti, non superano euro 5.000,00 in tutti gli enti interessati).

Rimane pari a 17 anche il numero dei comuni nei quali l'incidenza percentuale di tali poste è superiore al valore medio (0,36%). Tra questi, i Comuni di Arvier (5,43%), Bard (3,18%), Doues (5,20%) e Saint-Pierre (3,28%) presentano i valori percentuali più elevati.

Si rileva, infine, che aumentano da 18 a 25 i Comuni nei quali i residui passivi *ante* 2014 non registrano alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente (Allein, Arvier, Ayas, Aymavilles, Brissogne, Chambave, Chamois, Châtillon, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fontainemore, Introd, La Thuile, Lillianes, Nus, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent e Torgnon).

Ad avviso di questo Collegio, la persistenza del mantenimento a rendiconto 2023 di debiti molto risalenti è indice di criticità legate ad operazioni di riaccertamento non pienamente conformi alle disposizioni contabili armonizzate.

Considerando anche l'esercizio 2014 (dunque, gli esercizi *ante* 2015), il totale dei residui riportati si attesta complessivamente a euro 575.148,86 in diminuzione di euro 312.156,45 rispetto al rendiconto 2022, con un'incidenza percentuale dello 0,60% (nel 2022 pari a 1,08% e nel 2021 pari a 2,51%) sul totale dei residui passivi e del 2,76% (nel 2022 pari al 4,56% e nel 2021 pari al 10,82%) sul totale di quelli derivanti da esercizi precedenti il 2023.

La diminuzione osservata è, in termini assoluti, meno incisiva di quanto realizzatosi a rendiconto 2022 (euro 1.008.912,51). Tenendo conto anche dei residui passivi *ante* 2015, si riduce da 29 a 26 il numero di comuni che non presentano residui di tale derivazione. Tale situazione appare, comunque, migliorativa, rispetto a quanto rilevato a rendiconto 2022 (soltanto 15 Comuni, con un aumento di 9 Enti).

Sommando, poi, al 2014 ed esercizi precedenti anche il 2015, e, dunque, considerando i residui passivi *ante* 2016, la massa debitoria ammonta a euro 714.739,29 pari allo 0,74% del totale dei residui passivi (1,32% del 2022), in riduzione di euro 371.941,48 rispetto a quanto accertato a rendiconto 2022 e di euro 1.084.568,93 rispetto al 2021.

Considerando, infine, i residui *ante* 2017, ovvero 2016 compreso, la massa debitoria ammonta a euro 1.149.931,23, pari all'1,19% del totale dei residui passivi.

Di conseguenza, lo stock dei residui passivi derivanti dagli esercizi 2017-2022, ovvero dell'ultimo sessennio precedente all'esercizio in esame, ammonta complessivamente a euro 19.710.138,08 pari al 94,49% del totale dello stock dei residui da esercizi precedenti. Il quadro che si delinea è sostanzialmente analogo a quanto rilevato nell'esercizio 2022 (94,41%) e più consistente di quello rilevato nel 2021 (89,2%).⁴¹

⁴¹ Dato rettificato in sede di presentazione del rendiconto 2023. Nel rendiconto 2022 era stata, infatti, inserita la percentuale del 94,5% e indicato "quinquennio" anziché sessennio.

Per tale ragione si osserva una progressiva minore incidenza dei residui passivi più risalenti (*ante* 2014, 2015, 2016 e 2017) sul totale dei residui riportati da anni precedenti. Rispetto ai 14 Comuni che non presentavano residui passivi *ante* 2016 a rendiconto 2022 (si ricorda essere 10 nel 2021), nel 2023 se ne rilevano 21. Se si considerano anche quelli *ante* 2017, ovvero 2016 compreso, i comuni che non presentano residui di tale derivazione ammontano a 18.

A fronte di quanto precede, questo Collegio conferma il progressivo miglioramento, già osservato in sede di controllo degli ultimi due precedenti rendiconti, nella conservazione dei residui passivi più datati, sia in termini assoluti che percentuali e raccomanda, pertanto, a tutti gli enti di proseguire sulla strada intrapresa di riduzione dello stock dei debiti pregressi, ribadendo che ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011, possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate, e che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016).

I dati disaggregati riferiti ad ogni singolo ente per gli esercizi *ante* 2015 e *ante* 2016 sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella n. 23 - Residui passivi ante 2015 e totale residui a rendiconto 2023. Valori assoluti e incidenza percentuale.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2015	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2023	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2015	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2023
Allein	420,00	751.058,37	0,06%	La Magdeleine	0,00	353.730,19	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	1.399.864,61	0,00%	La Salle	40.530,13	2.996.865,47	1,35%
Arnad	0,00	392.701,15	0,00%	La Thuile	600,00	2.142.953,75	0,03%
Arvier	45.056,29	555.660,54	8,11%	Lillianes	2.146,00	1.242.845,81	0,17%
Avisè	412,79	387.142,64	0,11%	Montjovet	0,00	725.291,23	0,00%
Ayas	4.539,49	3.225.278,05	0,14%	Morgex	0,00	1.485.013,42	0,00%
Aymavilles	150,00	952.112,36	0,02%	Nus	1.050,00	2.664.052,84	0,04%
Bard	22.521,89	438.069,32	5,14%	Ollomont	0,00	492.240,03	0,00%
Bionaz	0,00	791.682,25	0,00%	Oyace	1.129,44	431.464,92	0,26%
Brissogne	1.705,40	1.187.865,35	0,14%	Perloz	745,04	945.832,26	0,08%
Brusson	8.831,20	1.037.281,62	0,85%	Pollein	1.921,22	1.228.097,83	0,16%
Challand-Saint-Anselme	0,00	781.511,52	0,00%	Pont-Saint-Martin	0,00	1.558.662,65	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	430.912,39	0,00%	Pontboset	150,00	747.503,35	0,02%
Chambave	2.113,85	739.367,48	0,29%	Pontey	80.357,03	1.237.209,07	6,50%
Chamois	1.254,72	690.633,92	0,18%	Pré-Saint-Didier	5.954,22	1.556.164,22	0,38%
Champdepraz	0,00	568.091,11	0,00%	Quart	0,00	3.544.386,65	0,00%
Champorcher	2.812,19	445.809,01	0,63%	Rhêmes-Notre-Dame	13.218,91	593.222,90	2,23%
Charvensod	0,00	1.343.455,96	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	38.311,46	455.551,51	8,41%
Châtillon	12.997,26	1.801.970,02	0,72%	Roisin	0,00	1.268.167,14	0,00%
Cogne	0,00	2.532.474,07	0,00%	Saint-Christophe	1.110,53	1.724.084,87	0,06%
Courmayeur	1.300,00	4.570.244,68	0,03%	Saint-Denis	533,06	728.699,29	0,07%
Donnas	0,00	1.283.998,88	0,00%	Saint-Marcel	0,00	1.516.405,87	0,00%
Doues	15.000,00	288.377,23	5,20%	Saint-Nicolas	0,00	485.120,68	0,00%
Emarèse	0,00	2.804.794,76	0,00%	Saint-Oyen	840,00	366.854,90	0,23%
Etroubles	18.451,00	662.835,41	2,78%	Saint-Pierre	87.656,04	2.587.214,31	3,39%
Fénis	1.414,00	1.641.242,97	0,09%	Saint-Rhémy-en-Bosses	3.464,28	1.010.497,76	0,34%
Fontainemore	21.589,53	1.863.582,15	1,16%	Saint-Vincent	1.336,81	3.735.317,16	0,04%
Gaby	0,00	687.735,86	0,00%	Sarre	14.026,47	2.935.616,94	0,48%
Gignod	0,00	1.127.001,15	0,00%	Torgnon	576,00	1.297.192,75	0,04%
Gressan	1.380,00	2.108.655,22	0,07%	Valgrisenche	55.380,00	1.167.924,90	4,74%
Gressoney-La-Trinité	0,00	689.358,55	0,00%	Valpelline	0,00	986.808,36	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	0,00	1.133.736,20	0,00%	Valsavarenche	501,85	1.816.709,55	0,03%
Hône	11.990,29	1.944.457,29	0,62%	Valtournenche	1.386,95	4.502.888,69	0,03%
Introd	4.280,59	568.918,06	0,75%	Verrayes	15.485,72	971.883,32	1,59%
Issime	0,00	460.083,50	0,00%	Verrès	13.459,95	852.187,99	1,58%
Issogne	0,00	335.310,87	0,00%	Villeneuve	14.672,91	730.652,53	2,01%
Jovençon	384,35	907.954,94	0,04%	TOTALE	575.148,86	96.616.544,57	0,60%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 24 - Residui passivi ante 2016 e totale residui a rendiconto 2023. Valori assoluti e incidenza percentuale.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2016	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2023	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2016	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2023
Allein	480,00	751.058,37	0,06%	La Magdeleine	2.250,00	353.730,19	0,64%
Antey-Saint-André	0,00	1.399.864,61	0,00%	La Salle	40.530,13	2.996.865,47	1,35%
Arnad	0,00	392.701,15	0,00%	La Thuile	600,00	2.142.953,75	0,03%
Arvier	55.205,25	555.660,54	9,94%	Lillianes	2.146,00	1.242.845,81	0,17%
Avisè	448,74	387.142,64	0,12%	Montjovet	0,00	725.291,23	0,00%
Ayas	4.539,49	3.225.278,05	0,14%	Morgex	10.113,73	1.485.013,42	0,68%
Aymavilles	156,60	952.112,36	0,02%	Nus	1.350,00	2.664.052,84	0,05%
Bard	31.563,77	438.069,32	7,21%	Ollomont	0,00	492.240,03	0,00%
Bionaz	0,00	791.682,25	0,00%	Oyace	1.129,44	431.464,92	0,26%
Brissogne	1.705,40	1.187.865,35	0,14%	Perloz	745,04	945.832,26	0,08%
Brusson	14.804,32	1.037.281,62	1,43%	Pollein	1.921,22	1.228.097,83	0,16%
Challand-Saint-Anselme	0,00	781.511,52	0,00%	Pont-Saint-Martin	0,00	1.558.662,65	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	430.912,39	0,00%	Pontboset	1.505,54	747.503,35	0,20%
Chambave	2.113,85	739.367,48	0,29%	Pontey	80.858,58	1.237.209,07	6,54%
Chamois	1.254,72	690.633,92	0,18%	Pré-Saint-Didier	5.954,22	1.556.164,22	0,38%
Champdepraz	1.560,00	568.091,11	0,27%	Quart	0,00	3.544.386,65	0,00%
Champorcher	0,00	445.809,01	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	14.390,21	593.222,90	2,43%
Charvensod	0,00	1.343.455,96	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	47.421,09	455.551,51	10,41%
Châtillon	14.395,64	1.801.970,02	0,80%	Roisin	0,00	1.268.167,14	0,00%
Cogne	0,00	2.532.474,07	0,00%	Saint-Christophe	1.110,53	1.724.084,87	0,06%
Courmayeur	1.300,00	4.570.244,68	0,03%	Saint-Denis	533,06	728.699,29	0,07%
Donnas	0,00	1.283.998,88	0,00%	Saint-Marcel	0,00	1.516.405,87	0,00%
Doues	15.000,00	288.377,23	5,20%	Saint-Nicolas	132,00	485.120,68	0,03%
Emarèse	0,00	2.804.794,76	0,00%	Saint-Oyen	840,00	366.854,90	0,23%
Etroubles	29.573,66	662.835,41	4,46%	Saint-Pierre	89.379,85	2.587.214,31	3,45%
Fénis	1.970,08	1.641.242,97	0,12%	Saint-Rhémy-en-Bosses	8.500,61	1.010.497,76	0,84%
Fontainemore	21.589,53	1.863.582,15	1,16%	Saint-Vincent	2.169,69	3.735.317,16	0,06%
Gaby	1.239,50	687.735,86	0,18%	Sarre	17.148,93	2.935.616,94	0,58%
Gignod	3.980,25	1.127.001,15	0,35%	Torgnon	576,00	1.297.192,75	0,04%
Gressan	1.380,00	2.108.655,22	0,07%	Valgrisenche	56.223,00	1.167.924,90	4,81%
Gressoney-La-Trinité	0,00	689.358,55	0,00%	Valpelline	0,00	986.808,36	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	0,00	1.133.736,20	0,00%	Valsavarenche	1.386,47	1.816.709,55	0,08%
Hône	39.079,79	1.944.457,29	2,01%	Valtournenche	28.145,39	4.502.888,69	0,63%
Introd	6.725,59	568.918,06	1,18%	Verrayes	15.585,72	971.883,32	1,60%
Issime	0,00	460.083,50	0,00%	Verrès	13.986,14	852.187,99	1,64%
Issogne	0,00	335.310,87	0,00%	Villeneuve	17.640,77	730.652,53	2,41%
Jovençon	399,75	907.954,94	0,04%	TOTALE	714.739,29	96.616.544,57	0,74%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.5.4 Tempestività dei pagamenti.

Ad esito del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022, questo Collegio ha rilevato alcune criticità concernenti il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in ordine ai Comuni di Chambave, Champdepraz, Saint-Marcel e Valpelline, nei confronti dei quali sono stati all'epoca disposti appositi approfondimenti istruttori (cfr. deliberazione n. 28/2024).

Quanto all'esercizio 2023, il controllo esperito in relazione ai predetti 4 Comuni conferma quanto già anticipato da questa Sezione ad esito delle verifiche all'epoca condotte, in quanto la criticità appare risolta: Chambave (ITP -9,10), Champdepraz (ITP -9,71), Saint Marcel (ITP -6) e Valpelline (ITP -4,2). Per tutti gli altri Comuni, non si rilevano criticità sul rispetto dei tempi di pagamento (ITP negativo).

Dall'esame dei questionari, si osserva, inoltre, quanto segue:

- in tutti i Comuni, ad eccezione di La Salle, i rispettivi Organi di revisione ritengono che gli effettivi andamenti delle riscossioni e dei pagamenti siano coerenti con le previsioni di cassa del bilancio 2023. Pertanto, viene esclusa una sovrastima nella previsione della riscossione delle entrate comportante autorizzazioni di spesa per le quali potrebbero generarsi ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, comma 8, del TUEL. Quanto al Comune di La Salle, l'indicazione dell'Organo di revisione è contraddittoria con quanto dallo stesso riportato nel proprio parere sul rendiconto 2023 (*"L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2023 non hanno creato sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL. L'Organo di revisione ha verificato che: - l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art.183, comma 8 del Tuel..."*). Di conseguenza, la divergenza riscontrata è da ricondurre a mero errore materiale di compilazione del questionario, come, peraltro, confermato dall'Organo di revisione con successiva comunicazione in sede istruttoria.

Ciò posto, pur non avendo rilevato situazioni di criticità in ordine al rispetto degli equilibri di cassa da parte di tutti gli enti scrutinati, così come sull'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, questa Sezione ritiene opportuno rammentare, come recentemente statuito dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 7/2023), che lo strumento per garantire all'ente locale la liquidità necessaria nel corso della gestione per far fronte ai pagamenti e alle correlate scadenze risiede nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità nella determinazione delle previsioni di cassa. Pertanto, non corrisponde ad una piena e conforme osservanza dei principi contabili *"la aritmetica parametrizzazione delle previsioni di cassa all'ammontare delle entrate e delle spese di competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i crediti e tutti i debiti vengano*

rispettivamente riscossi e pagati. Le previsioni di cassa delle entrate vanno invece rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese 8 del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente. Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge”;

- tutti i Comuni, ad eccezione di Lillianes e Pontey, hanno allegato al rendiconto il prospetto contenente le attestazioni prescritte dall'art. 41, comma 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I predetti 2 Comuni motivano la mancata predisposizione del prospetto in quanto *“non ricorre la fattispecie”*: tale risposta appare totalmente inconferente. Inoltre, i pareri degli Organi di revisione dei Comuni di Lillianes e Pontey sul rendiconto 2023 nulla riportano al riguardo e, pertanto, debbono considerarsi carenti. Inoltre, per il Comune di Lillianes non risulta pubblicato sul portale istituzionale l'ITP annuale riferito al 2023, adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (sono pubblicati unicamente gli indicatori trimestrali, comunque, tutti negativi. Il Comune di Lillianes ha provveduto successivamente a pubblicare il dato, pari a -14,37, a seguito di segnalazione di questa Sezione).

Si rileva, ancora, che per il Comune di Montjovet l'attestazione in argomento riguarda esclusivamente l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti in quanto, come segnalato dall'Organo di revisione, *“non ci sono transazioni commerciali oltre la scadenza. E' stato riportato l'indicatore annuale di tempestività”*.

Tanto rilevato, occorre evidenziare che la disposizione richiamata, sulla quale questa Sezione si è più volte soffermata (da ultimo, deliberazioni n. 28/2024, 31/2023, 32/2022), recita quanto segue: *“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un*

prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 232, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa".

Di conseguenza, il prospetto citato (che nei Comuni deve essere sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile finanziario) deve essere obbligatoriamente allegato alla relazione sul rendiconto, quale certificazione veritiera di determinati fatti della gestione dell'Ente indipendentemente dall'esito (l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti), svolta dai soggetti cui per legge sono conferite specifiche attribuzioni.

I Comuni di Lillianes e Pontey sono tenuti al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate così come i rispettivi Organi di revisione, i quali avranno cura di dare conto nei propri pareri delle verifiche svolte al riguardo.

Quanto al Comune di Montjovet, si raccomanda di predisporre l'attestazione in argomento nei modi prescritti, indipendentemente dagli esiti delle verifiche espletate;

- in tutti i Comuni, ad eccezione del Comune di Antey-Saint-André, i rispettivi Organi di revisione hanno verificato che sia stata correttamente alimentata la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con particolare riguardo alla tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento. Analoga situazione, ad eccezione dei Comuni di Antey-Saint-André e Lillianes, si rileva in relazione alle comunicazioni concernenti gli importi delle fatture che debbono essere considerate sospese e di quelle non liquidabili, così come, sempre con l'eccezione del Comune di Antey-Saint-André, in ordine alle comunicazioni della corretta data di scadenza delle fatture (che in ogni caso, non può superare i 60 giorni). Nulla viene riportato nei pareri sul rendiconto 2023 resi dagli Organi di revisione dei Comuni di Antey-Saint-André e Lillianes in ordine alle verifiche di cui sopra e, pertanto, devono considerarsi carenti.

Inoltre, per il Comune di Fontainemore viene segnalato che *"persistono incongruenze nei dati registrati sulla piattaforma in quanto non è possibile allineare in modo corretto lo stock del debito"*. Al riguardo, l'Organo di revisione del Comune di Fontainemore precisa nel proprio parere che *"L'Ente ha proceduto, mediante piattaforma elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, a comunicare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Persistono incongruenze determinate da problemi di riallineamento dello*

stock del debito oggetto di segnalazione al servizio assistenza da parte dell'Ente e da ritenersi in via di definizione". Tali incongruenze sono state definitivamente risolte nel corso dell'esercizio 2024, come ulteriormente precisato dall'Organo di revisione del Comune di Fontainemore in sede di parere sullo schema del rendiconto dell'esercizio 2024.

In relazione a quanto precede, questo Collegio rimarca che l'allineamento dei dati presenti nelle registrazioni contabili con quelli della PCC rappresenta un aspetto cruciale in relazione alla corretta determinazione degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018.

Di conseguenza, come diffusamente riportato nelle circolari MEF/RGS n. 17/2022, n. 1/2024, n. 17/2024 e n. 25/2024, alle quali in questa sede si rinvia, risulta necessario presidiare in modo costante e strutturato tutti i flussi informativi e gli adempimenti indispensabili ad alimentare correttamente il predetto sistema informativo. Per tale ragione, i Comuni di Antey-Saint-André e Lillianes sono tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni richiamate.

Con riserva di effettuare ulteriori controlli in sede di esame del rendiconto dell'esercizio 2024;

- con riferimento alle disposizioni di cui comma 2 dell'art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e ai correlati obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, si rileva una situazione piuttosto differenziata nell'ambito dei Comuni scrutinati: 24 Comuni hanno assegnato gli obiettivi annuali attinenti alla *performance* concernenti il rispetto dei termini di pagamento; per 3 Comuni è stato risposto *"non ricorre la fattispecie"*; 46 Comuni non hanno proceduto in tal senso. Tra questi ultimi, per i Comuni di Arnad e Issogne viene riportato quanto segue: *"no in quanto l'ente non lo interpreta come obiettivo, bensì come una disposizione di legge che quindi deve essere rispettata"*. Per il Comune di Chambave viene precisato *"gli obiettivi sono stati inseriti nel piano della performance"*, ma soltanto a far data dall'esercizio 2024.

Ciò posto, la citata disposizione recita *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7,*

comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Tali prescrizioni discendono direttamente dagli impegni eurounitari assunti dall'Italia nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso la *"Riforma abilitante (n. 1.11)"*, concernente la riduzione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, e debbono, pertanto, essere rigorosamente osservate da parte di ogni soggetto interessato.

Le prime indicazioni operative applicative sono contenute nella circolare MEF/RGS n. 1/2024, nella quale viene, tra l'altro, precisato che *"Ciascuna amministrazione dovrà provvedere ad individuare tali figure in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa. Si evidenzia, ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2 dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi"*. Ed in funzione della verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento *"il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"*. Con successiva circolare MEF/RGS n. 15/2024 sono stati forniti ulteriori chiarimenti e istruzioni in merito ad alcuni aspetti applicativi della gestione dei pagamenti commerciali e, ancora con circolare MEF/RGS n. 17/2024, specificamente rivolta agli enti locali, è stata effettuata una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti al fine di assicurare il raggiungimento dei target della riforma 1.11 del PNRR, in particolare per quanto concerne il programma dei pagamenti che deve essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La predetta circolare ha, inoltre, evidenziato l'importanza dell'adozione da parte degli organi esecutivi di direttive, linee guida, regolamenti organizzativi che dettaglino le misure da attuare per garantire il rispetto del termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle transazioni commerciali (o da altro termine quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, comunque non oltre 60 giorni). Alla luce di quanto precede, questo Collegio sollecita gli enti locali inadempienti a osservare le prescrizioni normative recate dall'art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, anche al fine di assicurare stabilità e continuità di risultato in relazione al rispetto dei termini dei pagamenti e rammenta agli organi di revisione economico-finanziaria l'onere di verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance* sul tema in argomento.

Con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili.

4.6 Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Le somme iscritte a FVP al 31/12/2023 ammontano complessivamente a euro 73.076.209,19, di cui euro 3.442.716,49 in parte corrente ed euro 69.633.492,70 in parte capitale. Rispetto alla situazione rilevata a rendiconto 2022, si registra un aumento complessivo di euro 8.507.797,89 per effetto di un aumento di euro 642.763,35 in parte corrente e di euro 7.865.034,54 in parte capitale.

Per contro, l'analisi riferita al bilancio previsionale 2023-2025 evidenzia che n. 53 Enti avevano valorizzato, per l'annualità 2023, il FPV di entrata per spese in conto capitale per un totale di euro 33.808.237,96, e solamente n. 5 Enti il FPV in spesa in conto capitale, per un totale di euro 1.848.224,84. Rispetto al precedente referto sono aumentati di 12 unità gli Enti che hanno valorizzato il FPV di entrata per spese in conto capitale e soltanto di 2 unità quelli che lo hanno valorizzato per la parte di spesa, sempre in conto capitale, per un aumento rispettivamente di euro 7.286.098,27 ed euro 1.413.754,01.

Resta, pertanto, ancora elevato il numero di Enti che non valorizza il FPV in sede di bilancio previsionale alimentando poi il fondo in fase di consuntivo e soltanto a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui. Al riguardo si rimanda nuovamente a quanto evidenziato nella deliberazione n. 25/2022 in cui la Sezione reiterava la raccomandazione, già formulata in sede di controllo dei precedenti bilanci di previsione, di procedere all'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e di effettuare tempestivamente le correlate reimputazioni in base all'effettiva esigibilità degli impegni assunti, in quanto rinviare a momenti successivi della gestione la determinazione del fondo non risulta conforme ai principi contabili, come declinati al paragrafo 5.4, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in particolare tenuto conto degli effetti che il FPV dispiega sugli equilibri di bilancio.

Ciò posto, dall'esame dei questionari sul rendiconto 2023, si rileva che:

- a) quanto alle tipologie di spesa che alimentano il FPV di parte corrente, i dati concernenti il Comune di Arvier, riportati nel questionario ad uso relazione (sez. II, schema inserito nella domanda n. 8), divergono da quelli contenuti nei prospetti di verifica degli equilibri di bilancio e della composizione del Risultato di amministrazione, allegati al rendiconto. Nella tabella citata, infatti, il totale risulta essere di euro 124.088,18, mentre il valore riportato nel prospetto di verifica degli equilibri di bilancio risulta pari a euro 113.571,14, per una differenza di euro 10.516,44. Per contro la tabella n. 9 del medesimo questionario, la quale riporta l'alimentazione del FPV di parte corrente, viene confermato il totale di euro 113.571,14, come indicato nei citati prospetti trasmessi alla BDAP. Tale incongruenza, si risolve confrontando il dettaglio delle singole poste alimentanti il FPV contenuto nelle tabelle n. 8 e n. 9. Infatti, nella prima si rileva una doppia iscrizione dell'importo riportato a FPV di parte corrente relativo agli incarichi legali (pari a euro 8.516,24), unitamente ad un errata indicazione dell'importo delle spese finanziate

da entrate vincolate di parte corrente (euro 88.818,66 in luogo di euro 86.818,66). I valori inseriti nella tabella n. 9 sono, inoltre, coerenti con quanto riportato nell'allegato b) "*Fondo pluriennale vincolato*" e con le risultanze espressamente riportate nella relazione dell'Organo di revisione⁴². Si reitera la raccomandazione sulla necessità che i dati trasmessi dagli Organi di revisione ed inseriti nei questionari ad uso relazione siano coerenti, in modo particolare, con quelli trasmessi alla BDAP.

Per tutti gli altri Comuni, non si rilevano profili di incoerenza;

- b) l'analisi complessiva dei questionari evidenzia che la tipologia di spesa che sostanzia in modo preponderante il FPV di parte corrente è relativa al salario accessorio e premiante del personale (euro 1.433.022,34). Si rammenta che la costituzione del FPV per tale tipologia di spesa può intervenire soltanto in presenza dell'impegno di spesa, che segue la costituzione del fondo e la sottoscrizione della contrattazione integrativa. In caso contrario, occorre alimentare l'avanzo vincolato;
- c) per tutti gli enti in esame il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del Principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal DM 1° marzo 2019, anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023;
- d) le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti 5.4.8 e 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato) del Principio contabile della contabilità finanziaria, sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione. La fattispecie più ricorrente riguarda la quota vincolata (in 66 Enti), seguita da quella destinata agli investimenti (in 52 Enti) e, infine quella libera (in 45 Enti). Pur con l'ampliamento operato dal DM 1° marzo 2019 delle spese mantenibili a FPV, la Sezione osserva che sussistono nel 90% dei Comuni scrutinati somme riconfluite in avanzo, ovvero attinenti a finanziamenti già accertati e nella disponibilità degli enti ma non impegnati entro l'esercizio. Ciò significa che, come già osservato in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, l'andamento degli investimenti programmati non ha seguito lo sviluppo prefigurato, proprio in quanto le risorse non sono state impegnate.

Si rileva, ancora, che, in base alle disposizioni concernenti la costituzione, la gestione e l'alimentazione del Fondo, con particolare riguardo al punto 5.4.3 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, le risorse iscritte a FPV in parte spesa dell'esercizio 2022

⁴² Sebbene l'Organo di revisione segnali, nel questionario ad uso relazione, un refuso contenuto nel proprio parere, di entità trascurabile, come di seguito evidenziato "*La relazione dell'organo di revisione presenta un refuso nell'indicazione del FPV di parte corrente (113.571,74 anziché 113.571,94). Gli importi corretti sono quelli riportati nel presente questionario*".

finanziano, per pari importo, il FPV in parte entrata dell'esercizio 2023, proprio in considerazione della natura di saldo finanziario caratteristica del fondo. Di conseguenza, il controllo sul rendiconto 2023, con particolare riferimento ai valori inseriti a FPV nel prospetto di "*Verifica degli equilibri di bilancio*" e nel "*Quadro generale riassuntivo*", non ha evidenziato disallineamenti.

Infine, come già evidenziato nei precedenti referti, si osserva che le reimputazioni dei residui passivi coperti da FPV, raramente riguardano spese imputate ad anni successivi al primo. Tale criticità nella redazione dei programmi di spesa è anche riconducibile a disallineamenti tra l'attività svolta dagli uffici tecnici e quella degli uffici finanziari. La Sezione raccomanda nuovamente, ai fini della corretta imputazione delle spese, di aggiornare costantemente i cronoprogrammi di spesa degli investimenti e di procedere, anche in corso d'esercizio, ad adottare gli atti necessari alla corretta imputazione della spesa, senza attendere la fase di riaccertamento ordinario.

4.7 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato uno specifico "*Questionario debiti fuori bilancio 2023*", da compilare e trasmettere entro il 15 novembre 2024, strutturalmente analogo a quello delle rilevazioni degli esercizi precedenti.

Il Questionario contiene un'apposita sezione (n. IV) dedicata all'approfondimento di alcuni aspetti legati al Fondo rischi contenzioso e alla ricognizione delle cause pendenti.

Tutti gli Enti in esame hanno trasmesso quanto sopra indicato e soltanto 6 di essi (Chamois, Doues, Etroubles, Oyace, Saint-Denis e Verrayes) non hanno osservato il termine indicato dalla Sezione delle Autonomie, ed hanno provveduto soltanto a seguito di sollecitazione da parte di questa Sezione.

Il Comune di Saint-Christophe ha proceduto ad un ulteriore invio del questionario in data 23/01/2025 per la necessaria integrazione (mancato inserimento di DFB), così come il Comune di Champdepraz ha proceduto ad un ulteriore invio in data 23/12/2024 per la modifica della consistenza del Fondo rischi contenzioso.

Ciò posto, rispetto all'esercizio precedente, laddove 43 Comuni hanno inviato il questionario oltre il termine stabilito, tale esito rappresenta un risultato da considerarsi positivo. In ogni caso, questo Collegio raccomanda ai 6 Comuni sopra indicati di osservare scrupolosamente i termini indicati dalla Sezione delle Autonomie per l'inoltro dei questionari.

Il presente paragrafo riferisce circa gli esiti del controllo degli anzidetti questionari e di quanto contenuto in argomento nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023, con particolare riferimento ai controlli esperiti dagli Organi di revisione sulla congruità dell'accantonamento a Fondo rischi contenzioso.

4.7.1 Debiti fuori bilancio.

Gli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022 hanno evidenziato che 12 Comuni - Aymavilles, Courmayeur, Gressan, Emarèse, La Magdeleine, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valtournenche - hanno riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio. Nell'esercizio 2021 tale fattispecie ha interessato soltanto 7 Comuni (Ayas, Champorcher, Courmayeur, Gressan, Pont-Saint-Martin, Rhêmes-Notre-Dame, Valtournenche).

In base alle attestazioni degli Enti contenute nei questionari relativi ai debiti fuori bilancio della gestione 2023, si rileva che 9 Comuni - Antey-Saint-André, Ayas, Brusson, Champdepraz, Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Vincent - hanno riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio, come riepilogato nella tabella seguente.

Tabella n. 25 - Debiti fuori bilancio esercizio 2023. Tipologia.

Comune	Totale	Sentenze esecutive	Disavanzi aziende speciali da ripianare	Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	Espropri	Acquisizione di beni e servizi
	importo	importo	importo	importo	importo	importo
Antey-Saint-André	21.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.745,97
Ayas	150.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150.784,98
Brusson	22.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,15
Champdepraz	321.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	321.737,77
Courmayeur	155.551,66	5.015,48	0,00	0,00	0,00	150.536,18
Pré-Saint-Didier	8.407,95	8.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint-Christophe	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Saint-Nicolas	37.646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,95
Saint-Vincent	61.348,15	61.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	954.225,58	74.771,58	0,00	0,00	0,00	879.454,00

Fonte: questionari debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023.

Rispetto all'esercizio precedente, si osserva una diminuzione del numero di Enti che hanno maturato debiti fuori bilancio nel corso della gestione (-3), con una rilevanza, in termini percentuali, del 12% sul totale degli enti scrutinati, rispetto al 16% dell'esercizio precedente.

Quanto alla frequenza, si osserva che il Comune di Ayas è l'unico ente a registrare debiti fuori bilancio per ogni annualità del sessennio 2018-2023, peraltro di importo più significativo nel 2023 (euro 150.784,98) rispetto al 2022 (euro 3.245,20).

In relazione agli importi, l'ammontare totale della spesa per debiti fuori bilancio dell'esercizio 2023 maturata nell'inosservanza delle ordinarie procedure contabili, si mostra in aumento di euro 431.493,58 rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 522.792,00 ad euro 954.225,58. L'esercizio 2023 registra l'importo più consistente di debiti fuori bilancio del sessennio 2018-2023.

Sotto il profilo quantitativo delle diverse tipologie, si conferma una netta preponderanza di debiti fuori bilancio da acquisto di beni e servizi (euro 879.454,00) che incrementano sensibilmente rispetto

al 2022 (+377.871,80), restando sempre residuale la fattispecie derivante da sentenze esecutive, che si rileva in soli 3 Comuni, per complessivi euro 74.771,58.

Non sono presenti debiti fuori bilancio per altre tipologie, come riepilogato nella seguente tabella comparativa dell'andamento del quinquennio 2019-2023.

Tabella n. 26 – Debiti fuori bilancio. Raffronto quinquennio 2019-2023.

Debiti fuori bilancio	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
1. Totale debiti fuori bilancio	317.733,55	100	666.909,96	100	156.741,29	100	522.792,00	100	954.225,58	100
di cui:										
1.1 Da sentenze esecutive	258.903,47	81,5	56.834,47	8,5	87.167,81	55,6	21.209,80	4	74.771,58	7,8
1.2 Da acquisizione di beni e servizi	58.830,08	18,5	610.075,49	91,5	69.573,48	44,4	501.582,20	96	879.454,00	92,2

Fonte: questionari debiti fuori bilancio 2021 trasmessi su applicativo Con.Te.

Infine, con riferimento alle modalità di finanziamento dei predetti debiti fuori bilancio, gli Enti in argomento attestano nei rispettivi questionari le seguenti modalità di copertura tra quelle previste dall'art. 193, comma 3 del TUEL:

Tabella n. 27 - Debiti fuori bilancio esercizio 2023. Modalità di copertura.

Comune	Totale copertura	DFB finanziati con stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei d.f.b. da riconoscere	Disponibilità del bilancio di parte corrente	Disponibilità del bilancio degli investimenti	Avanzo di amministrazione
	importo	Importo	importo	importo	importo
Antey-Saint-André	21.745,97			21.745,97	
Ayas	150.784,98			150.784,98	
Brusson	22.002,15			20.902,04	1.100,11
Champdepraz	321.737,77		24.337,06	239.908,75	57.491,96
Courmayeur	155.551,66		5.015,48	150.536,18	
Pré-Saint-Didier	8.407,95		8.407,95		
Saint-Christophe	175.000,00				175.000,00
Saint-Nicolas	37.646,95				37.646,95
Saint-Vincent	61.348,15				61.348,15

Fonte: questionari debiti fuori bilancio 2023 trasmessi su applicativo Con.Te.

Si rileva, inoltre, che nessuno dei predetti Comuni segnala la presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2023.

Questa Sezione accerta che il finanziamento dei debiti fuori bilancio sopra riportati non ha comportato pregiudizio alcuno per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Al riguardo, si rammenta che rispetto all'originario orizzonte triennale, il pagamento di tali passività è stato dilatato

dall'art. 53, comma 6, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato l'art. 194 del TUEL prevedendo la possibilità di una *“durata diversa”* purché possa *“garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”*.

Si conferma, conclusivamente, che il fenomeno dei debiti fuori bilancio, ancorché in aumento sotto il profilo della dimensione finanziaria nell'esercizio in esame, resta piuttosto contenuto nell'ambito dei Comuni valdostani. In base ai dati e alle informazioni contenuti nella *“Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali”*, riferita agli esercizi 2021-2023, licenziata dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 12/2024/FRG, si osserva che, a livello nazionale, il fenomeno dei debiti fuori bilancio finanziati e riconosciuti riguarda, nell'esercizio 2022, il 28,6% dei comuni italiani e nel 2023 il 31%⁴³. Tali valori appaiono significativamente superiori rispetto ai corrispondenti dati registrati negli enti locali della Valle d'Aosta scrutinati, nel 2022 pari al 16%, e nel 2023 in ulteriore contrazione (12%).

Un secondo tratto distintivo attiene alle tipologie tra quelle indicate all'art. 194, comma 1, lettere da a) ad e) del TUEL. Mentre a livello nazionale la parte preponderante dei debiti fuori bilancio è dovuto a sentenze esecutive (65% nel 2022 e 61,5% nel 2023), seguito dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del TUEL (32,4% nel 2022 e 36,7% nel 2023), e in via residuale (2,6% nel 2022 e 1,8% nel 2023) dalle altre tre tipologie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 194, nel contesto valdostano tali passività sono dovute essenzialmente all'acquisizione di beni e servizi (96% nel 2022 e 92,2% nel 2023), restando limitate quelle dovute a sentenze esecutive (4% nel 2022 e 7,8% nel 2023).

Ciononostante, questo Collegio ritiene opportuno reiterare la raccomandazione circa la necessità, per i debiti fuori bilancio maturati a seguito di sentenze esecutive avverse, di valutare attentamente l'adequatezza della consistenza del fondo rischi spese legali, al fine di evitare possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Ulteriore raccomandazione deve essere, infine, formulata affinché le deliberazioni di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio siano trasmesse agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ribadendo, a meri fini collaborativi, che con l'espressione *“Organi di controllo”* debbono intendersi gli organi di revisione degli enti e non la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale potrà, eventualmente, acquisire gli atti in sede istruttoria.

⁴³ I dati riferiti al contesto nazionale relativi all'annualità 2023 sono anche ricavati dalla *“Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali”* riferita agli esercizi 2022-2024, di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/2025.

4.7.2 Fondo rischi contenzioso.

Sempre in base ai dati forniti dagli Enti nel questionario debiti fuori bilancio 2023, si rileva che l'ammontare complessivo degli accantonamenti a fondo rischi contenzioso a rendiconto 2023 risulta pari a euro 1.580.599,87.

Tale dato risulta divergente, seppur di soli euro 4.000,00, con la sommatoria degli accantonamenti al fondo in argomento risultanti dal prospetto concernente il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, pari a euro 1.584.599,87.

A seguito degli approfondimenti istruttori effettuati, tale differenza è da ricondurre ad un errore di compilazione del questionario debiti fuori bilancio da parte del Comune di La Salle, laddove l'Ente ha erroneamente indicato un accantonamento di euro 16.000,00 in luogo di euro 20.000,00 (come accertato in sede di rendiconto e riportato nel prospetto del Risultato di amministrazione). Il valore corretto trova ulteriore riscontro nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2023 e nel parere dell'Organo di revisione del citato Comune, nel quale, tuttavia, non viene espressamente riportato alcunché in ordine alle prescritte verifiche di congruità esperite al riguardo, profilo sul quale si tornerà nel prosieguo del presente paragrafo.

Rispetto al totale degli accantonamenti effettuati a rendiconto 2022, pari a euro 1.677.396,87, si osserva nel 2023 una diminuzione di euro 92.797,00.

Lo scrutinio disaggregato per ogni singolo Ente restituisce la seguente situazione:

- a) 46 Comuni non hanno effettuato alcun accantonamento a fondo rischi contenzioso. Tra questi, 18 (Antey-Saint-André, Challand-Saint-Victor, Donnas, Emarèse, Etroubles, Gignod, Hône, Issime, La Magdeleine, Lillianes, Pont-Saint-Martin, Saint-Denis, Saint-Oyen, Torgnon, Valsavarenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve) non hanno provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente in occasione del Rendiconto 2023 (risposta negativa al quesito n. 1 della IV sezione). Peraltro, gli stessi 18 Enti dichiarano nel questionario che non sussiste alcun contenzioso e, unicamente il Comune di Pont-Saint-Martin precisa *"A seguito di verifica, l'Ente ha preso atto dell'assenza di contenzioso. Il Fondo rischi è pertanto pari a zero"*. Tale dichiarazione, che appare contraddittoria con la risposta negativa fornita al quesito n. 1, farebbe supporre l'adozione di uno specifico atto di ricognizione del contenzioso esistente (in tale caso con esito negativo) o, quantomeno, un espresso riferimento delle verifiche al riguardo esperite nella deliberazione della Giunta di approvazione dello schema di rendiconto o nella relazione illustrativa ad essa obbligatoriamente allegata. La relazione dell'Organo di revisione riporta sul punto unicamente quanto segue *"Fondo rischi contenzioso. Non ricorre la fattispecie"*. Le ulteriori verifiche poste in essere dalla Sezione hanno dato esito negativo; pertanto, non è rinvenibile alcun provvedimento nel quale l'Ente abbia preso atto dell'assenza del contenzioso";

b) 27 Comuni hanno valorizzato il Fondo, con appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione: Ayas (553.447,00); Bard (5.000,00); Brusson (18.536,00); Challand-Saint-Anselme (5.000,00); Champdepraz (14.500,00); Champorcher (10.000,00); Charvensod (58.843,87); Courmayeur (10.000,00); Gressan (10.000,00); Gressoney-La-Trinité (95.000,00); Gressoney-Saint-Jean (30.000,00); Jovençon (20.000,00); La Salle (20.000,00); La Thuile (50.000,00); Montjovet (6.440,00); Morgex (15.000,00); Nus (2.700,00); Pollein (38.200,00); Pontey (10.000,00); Quart (34.300,00); Saint-Christophe (30.000,00); Saint-Marcel (1.500,00); Saint-Pierre (81.133,00); Saint-Rhémy-en-Bosses (52.000,00); Saint-Vincent (153.000,00); Sarre (60.000,00); Valtournenche (200.000,00). Si osserva, al riguardo, che:

b.1) tutti i predetti Comuni, ad eccezione di La Salle, Montjovet, Saint-Rhémy-en-Bosses, hanno provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente in occasione della predisposizione del Rendiconto dell'esercizio 2023 e all'analisi dell'alea di soccombenza. Limitatamente a tale ultimo profilo anche il Comune di Courmayeur fornisce risposta negativa. Tali Comuni motivano nel modo seguente:

- Courmayeur: *“E' stata effettuata una valutazione discrezionale da parte dell'Ente. In data 22/05/2024 il Segretario comunale ha attestato, in relazione alle passività potenziali probabili derivanti da contenzioso, che: alla data odierna non risultano passività potenziali derivanti da sentenze negative per l'ente. In via prudenziale, in considerazione dei ricorsi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale Valle d'Aosta e presso il Tribunale ordinario di Aosta, si ritiene opportuno e prudenziale accantonare a titolo di fondo Contenzioso l'importo di Euro 10.000,00”;*
- La Salle: *“Non c'erano parametri certi per determinare l'area di soccombenza”;*
- Montjovet: *“Il contenzioso in essere è stato risolto per il tramite della definizione agevolata. Sono rimasti accantonati al tal riguardo soltanto per le eventuali spese legali”;*
- Saint-Rhémy-en-Bosses: *“non è stato variato alcun importo in quanto la quantificazione è stata fatta già per il precedente rendiconto e non ci sono state variazioni”;*

b.2) in tutti i predetti enti, i rispettivi Organi di revisione hanno attestato la congruità dell'accantonamento a Fondo rischi contenzioso;

b.3) quanto all'analisi dell'alea di soccombenza, gli enti dichiarano, in prevalenza, di aver provveduto mediante *“valutazione discrezionale”*. Soltanto i Comuni di Quart, Gressan e Jovençon indicano l'utilizzo dei *“criteri fissati dall'OIC”*, mentre i Comuni di Nus, Pontey e Saint-Marcel hanno fatto riferimento alla *“valutazione dell'Avvocatura”*, ovvero dei legali incaricati dagli Enti;

b.4) soltanto 16 Enti hanno individuato l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale condanna (con riferimento a tutto il contenzioso, anche quello che non ha determinato alcun accantonamento). Tra questi vi sono alcune

situazioni piuttosto differenziate: in 11 Enti tale importo corrisponde all'accantonamento effettuato a Fondo rischi contenzioso; in 3 Comuni tale importo è inferiore rispetto all'accantonamento effettuato e, in particolare, per il Comune di Ayas la differenza appare piuttosto significativa (-261.300,00); in 2 Comuni tale importo è superiore (pur attestandosi su cifre piuttosto contenute) rispetto all'accantonamento effettuato.

In considerazione di quanto precede, questa Sezione conferma, anche con riferimento al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive sfavorevoli, cui è da riconnettersi il Fondo in argomento, che il fenomeno del contenzioso appare quantitativamente piuttosto contenuto. Lo scrutinio dei questionari sui debiti fuori bilancio, che contiene un'apposita sezione dedicata all'esame del contenzioso, oggetto di specifico controllo in sede di esame dei rendiconti degli esercizi precedenti degli enti in argomento, mostra come nell'ultimo quinquennio la maggior parte dei Comuni valdostani – in media oltre il 60% - non sia interessata da alcuna controversia giudiziale, anche potenziale.

Tuttavia, come reiteratamente segnalato agli Enti scrutinati (cfr. da ultimo deliberazione n. 28/2024) sulla scorta delle prescrizioni di cui al principio contabile n. 4/2, paragrafi n. 5.2, lettera h), e n. 9.2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, la Sezione delle Autonomie, in più occasioni (*ex multis* deliberazioni n. 16/2016 e n. 14/2017), ha sottolineato che *“Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamento a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti che deve essere verificata dall'Organo di revisione”*. E ciò in quanto, da un lato, il Fondo contenzioso, quale parte accantonata del Risultato di amministrazione, incide sulla quantificazione della parte disponibile e, dall'altro, la consistenza dell'accantonamento deve essere tale da evitare eventuali pregiudizi agli equilibri di bilancio originati dagli oneri sostenuti dall'ente a fronte di pronunce avverse.

Tale attività di monitoraggio e ricognizione, da svolgersi anche sulle controversie *in fieri*, trova in sede di bilancio di previsione e in sede di rendiconto un momento accertativo che sostanzia gli stanziamenti e gli accantonamenti a Fondo. Si rammenta agli enti che in base a recente giurisprudenza di questa Corte *“La lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell'ente, il quale è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo sia gli obblighi dell'Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d'amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR”*⁴⁴.

⁴⁴ Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 95/2024.

Questo Collegio, pur concordando sulla necessità che la quantificazione del Fondo debba trovare rappresentazione formale e risultare da un atto deliberativo dell'ente, anche qualora l'esito della ricognizione sia negativo, ovvero non sussistano controversie in corso o potenziali, ritiene a ciò parimenti funzionale che l'ente possa darne espressa evidenza nella deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del bilancio di previsione e del rendiconto o nei documenti accompagnatori (nota integrativa e relazione illustrativa).

Ciò posto, il monitoraggio e la ricognizione sono, in ogni caso, attività indefettibili: per tale ragione non risulta conforme ai richiamati principi contabili l'omessa ricognizione del contenzioso esistente in occasione del rendiconto come posto in essere dai 18 Comuni di cui alla precedente lettera a) e dai 3 Comuni di cui alla precedente lettera b.1).

Quanto poi alle modalità di valutazione dell'alea di soccombenza, questa Sezione ha più volte richiamato l'attenzione degli enti (*ex multis* deliberazione n. 28/2024) sulle coordinate orientative fornite dalla giurisprudenza contabile utili per la valutazione da esperire ai fini dell'accantonamento in parola (che sostanzialmente si rifanno ai documenti OIC n. 31, nonché IAS 37)⁴⁵. Queste prevedono un'analisi che conduca ad una classificazione tra rischi certi, probabili, possibili e da evento remoto, facendo ricorso, a tal fine, alle conoscenze delle specifiche situazioni, all'esperienza del passato e ad ogni altro elemento utile, in modo che siano rispettati i postulati del bilancio e, in particolare, i principi di imparzialità e verificabilità⁴⁶. Pur considerando *"tutte le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso"*⁴⁷, l'attività che l'ente locale deve porre in essere, che attiene all'ambito della discrezionalità tecnica, deve essere svolta con un preciso ancoraggio ai criteri sopra richiamati in modo che l'accantonamento sia determinato in base ad una ragionevole analisi della probabilità di soccombenza, escludendo in tal modo valutazioni puramente discrezionali forfettarie e non verificabili.

Per tale ragione si raccomanda ai Comuni di Courmayeur, La Salle e Saint-Rhémy-en-Bosses di osservare in sede di determinazione del Fondo rischi contenzioso nei prossimi documenti contabili quanto sopra riportato.

Infine, un numero elevato di Comuni, tra quelli che hanno valorizzato il Fondo rischi contenzioso (precedente lettera b.4) non ha provveduto a individuare l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale condanna (con riferimento a tutto il contenzioso, anche quello che non ha determinato alcun accantonamento). Tale dato, anche in carenza di una indicazione sul valore della causa, *"avrebbe dovuto essere oggetto di stima da parte dell'ente, in modo da*

⁴⁵ *Ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 125/2019; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 18/2020; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna deliberazioni n. 27/2023 e n. 95/2024; Sezione regionale di controllo per la Basilicata deliberazione n. 10/2025.

⁴⁶ In tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 69/2020.

⁴⁷ Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazione n. 168/2022.

*avere una indicazione sulle possibili ripercussioni in termini di bilancio*⁴⁸, e, dunque, di ausilio nel procedere alla determinazione della congruità del correlato accantonamento.

Pertanto, si formula la raccomandazione ai Comuni che non hanno provveduto in tal senso di stimare e di dare espressa evidenza dell'importo complessivo di tutto il contenzioso.

4.8 Organismi partecipati.

Per il controllo degli organismi partecipati detenuti dagli enti locali è dedicata un'apposita sezione del questionario sul rendiconto 2023. Tale controllo è complementare alle ulteriori verifiche oggetto di specifico referto (cfr., da ultimo, deliberazione n. 22/2024), svolte da questa Sezione in ordine alla revisione ordinaria delle società partecipate detenute dagli enti locali.

In base a quanto attestato dagli Organi di revisione, in relazione ai principali profili concernenti i rapporti con gli organismi partecipati e i relativi adempimenti, si rileva quanto segue:

- a) tutti gli enti, ad eccezione del Comune di Pré-Saint-Didier (risposta *“non ricorre la fattispecie”* al quesito n. 3, sez. IV, del questionario ad uso relazione), che detengono partecipazioni hanno effettuato, come peraltro avvenuto anche in riferimento all'esercizio precedente, la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, di cui all'art. 20, commi 1 e 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La risposta dell'Organo di revisione del Comune di Pré-Saint-Didier è da considerarsi errata. Il Comune, infatti, ha ottemperato alle richiamate disposizioni, sia in relazione alle partecipazioni al 31.12.2022 (deliberazione del Consiglio comunale n. 43, del 30/11/2023), sia con riferimento a quelle al 31.12.2023 (deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2024). Tra l'altro, in entrambi gli atti, è espressamente evidenziato che *“è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione”*. Questo Collegio sollecita il revisore del Comune di Pré-Saint-Didier a verificare le informazioni rese formalmente nei questionari inviati a questa Corte;
- b) 8 Comuni (Brissogne, Fontainemore, La Salle, Morgex, Quart, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Valgrisenche) hanno adottato un piano di riassetto e/o razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP. Per tutti i predetti, le partecipazioni dirette e indirette di cui il piano riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento sono coerenti con le finalità perseguite dall'art. 4 del medesimo Testo Unico;
- c) l'Organo di revisione del Comune di La Thuile segnala che l'Ente non ha approvato, nell'ambito del provvedimento di ricognizione, ovvero in atto separato adottato entro il 31 dicembre, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato l'anno precedente, con

⁴⁸ Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 168/2022.

evidenza dei risultati conseguiti, in adempimento dell'art. 20, comma 4, del TUSP. Trattasi di un errore materiale di compilazione del questionario, come precisato successivamente dall'Organo di revisione : *"in riferimento al questionario rendiconto della gestione 2023 del Comune di La Thuile, faccio presente che, per un errore materiale, alla sezione IV – Organismi partecipati, punto 4, è stato risposto erroneamente "NO" mentre la risposta corretta è "Non ricorre la fattispecie", in quanto l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale ma non ricorrevano i presupposti per un piano di riassetto per la razionalizzazione degli organismi partecipati e di conseguenza non ricorre il presupposto per l'approvazione della relazione sull'attuazione del piano"*. Questo Collegio sollecita il revisore del Comune di La Thuile a verificare le informazioni rese formalmente nei questionari inviati a questa Corte;

- d) nessun ente detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, comma 4 del TUSP;
- e) in materia di controlli sugli organismi partecipati, ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000, si configura una situazione complessiva piuttosto contraddittoria. Il controllo in oggetto è finalizzato a verificare se, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla richiamata disposizione, l'ente locale abbia definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e, infine, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Al riguardo, 17 enti rispondono affermativamente, 8 negativamente e i restanti 48 *"Non ricorre la fattispecie"*. In relazione al quesito specifico, tale ultima indicazione è da assimilare a risposta negativa. Come già evidenziato nel referto relativo al controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022, questa Sezione ribadisce che il comma 5 dell'art. 147-*quater* del TUEL prevede espressamente una soglia di esenzione dall'applicazione del controllo nei modi ivi prescritti per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ovvero tutti gli enti oggetto del presente scrutinio. Inoltre, la maggior parte degli enti che hanno risposto negativamente al quesito precisa di detenere partecipazioni marginali unicamente negli organismi partecipati CELVA (Consorzio enti locali valdostani, società cooperativa avente ad oggetto la fornitura di servizi agli enti locali soci) e IN.VA s.p.a. (società *in house* della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta che opera nel settore ICT - *Information and Communication Technology*). La ripartizione societaria è la seguente: Regione autonoma Valle d'Aosta 75,35%; Comune di Aosta 14%; AUSL 9,77%; altri enti – tra cui tutti i comuni scrutinati – 0,88%).

Tuttavia, questa Sezione, come già rilevato nella deliberazione n. 28/2024, rammenta che 7 Comuni detengono partecipazioni dirette in società *in house*: Comune di Courmayeur (Centro Servizi Courmayeur s.r.l, 100%), Comune di Chamois (Chamois Servizi s.r.l, 100%), Comuni di Charvensod, Jovençon, Gressan e Pollein (Envers s.r.l., rispettivamente 34,60%, 38,30%, 8,60%, 18,50%) e Comune di Gressoney-Saint-Jean (Gressoney Sport Haus s.r.l., 100%). In base alle prescrizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e come anche precisato da ANAC nella deliberazione n. 951/2017, i predetti enti debbono esercitare nei confronti degli organismi *in house* il controllo analogo (o controllo analogo congiunto nel caso della Envers s.r.l.), nelle varie forme di controllo "*ex ante*", "*in itinere*" ed "*ex post*" sull'attività e gli atti delle società, nel rispetto del perseguimento della sana e corretta gestione. Tutti i predetti 7 Comuni hanno definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli delle predette società, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali secondo parametri qualitativi e quantitativi nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000;

- f) con riferimento al mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 175/2016;
- g) nel corso del 2023, nessun Comune ha costituito o acquisito nuove partecipazioni (dirette e indirette), anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento. Ciò conferma lo stesso esito rilevato in sede di controllo sui rendiconti 2019, 2020, 2021 e 2022 e risulta, inoltre, coerente con le correlate risposte fornite alle domande contenute nella pertinente sezione del questionario, con particolare riferimento al divieto di cui all'art. 14, comma 6 del TUSP (concernente la costituzione di nuove società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società che gestiscono i medesimi servizi di quelli affidati direttamente a società dichiarata fallita nel quinquennio anteriore) e all'onere di cui all'art. 5, comma 3 del medesimo Testo Unico (invio dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti);
- h) analogamente a quanto rilevato in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, nessun Comune ha sottoscritto aumenti di capitale e/o effettuato trasferimenti straordinari e/o aperture di credito e/o rilasciato garanzie a favore di società partecipate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite d'esercizio o hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite infrannuali;
- i) 53 Comuni segnalano di detenere partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita negli ultimi tre esercizi (2020 e/o 2021 e/o 2022). In base alle risultanze della deliberazione di questa Sezione n. 28/2024, la perdita che ha interessato tutti i Comuni è da

riferire al CELVA⁴⁹, il quale nel 2022, per la prima volta, realizza un risultato di esercizio negativo (-136.022,32 euro) che ha trovato copertura con riserve del patrimonio sociale.

Essendo il CELVA partecipato da tutti i Comuni scrutinati, tale esito risulta incoerente con i dati rilevati dal questionario, in quanto gli Organi di revisione di 20 Enti non hanno segnalato nulla al riguardo. In ogni caso, questo Collegio rileva che nell'esercizio 2023 il CELVA presenta a conto economico un utile di euro 9.349,11, così come nell'esercizio 2024 (euro 7.317,61).

Quanto all'altra partecipazione detenuta da tutti i Comuni, ad eccezione del Comune di Antey-Saint-André, ovvero IN.VA s.p.a, si rileva una gestione caratterizzata da risultati di esercizio positivi per tutto il sessennio 2018-2023 ed anche in relazione al 2024 (utile pari a euro 518.901,00).

Alcuni profili di criticità si sono osservati in relazione ad altre partecipazioni detenute dai Comuni, con riferimento però a risultati negativi relativi ad un unico esercizio (in prevalenza il 2022 poi ripianate con utilizzo delle riserve patrimoniali) ed escludendo, in tal modo, perduranti criticità strutturali societarie. Si rimanda, sul punto, a quanto estesamente riportato nella deliberazione di questa Sezione n. 28/2024.

Diversa situazione si presenta, invece, per la società "Le Chatelet s.r.l." detenuta all'80% dal Comune di Valgrisenche, il quale, nel 2021, ha disposto l'alienazione onerosa delle quote societarie, sebbene ad oggi le gare pubbliche esperite abbiano dato esito negativo, in assenza di offerte presentate. La predetta società ha registrato nel tempo reiterate perdite, anche negli esercizi 2023 (-12.843,00 euro) e 2024 (-11.206,00 euro). L'Ente ha provveduto ad incrementare a rendiconto 2023 l'accantonamento a Fondo perdite partecipate da euro 27.360,00 ad euro 36.556,80. Ad un primo esame dei dati disponibili riferiti all'esercizio 2024 contenuti nel prospetto concernente il Risultato di amministrazione, come trasmesso dall'Ente alla BDAP, si rileva un ulteriore incremento del predetto Fondo, da euro 36.556,80 ad euro 46.556,60. Tenuto conto della particolare situazione di criticità della predetta società - che tra l'altro si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23⁵⁰, convertito, con modificazioni, dalla

⁴⁹ Il CELVA (Consorzio degli Enti locali Valle d'Aosta) è una società cooperativa a totale partecipazione pubblica e fornisce un supporto complessivamente definibile quale tecnico-giuridico agli enti soci e, per espressa previsione della l.r. n. 6/2014 (art. 4), svolge obbligatoriamente funzioni e servizi propri degli enti locali valdostani.

⁵⁰ La disposizione citata dispone:

"1 . Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2 . Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3 . Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

legge 5 giugno 2020, n. 40 - e dei potenziali effetti negativi che la stessa può riverberare sul bilancio pubblico, questo Collegio raccomanda al Comune di Valgrisenche di procedere ad effettuare i necessari accantonamenti e di porre in essere ogni idonea misura al fine di procedere all'alienazione delle proprie quote societarie;

j) con riferimento, poi, ai controlli in ordine alla rilevazione dei debiti e dei crediti reciproci tra gli Enti e gli organismi partecipati, con particolare riguardo ai prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, si rileva che in 67 Comuni l'informativa concernente i prospetti dimostrativi delle partite attive e passive reciproche, da allegare al rendiconto, ha interessato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Nei restanti 6 Comuni si ha la seguente situazione:

- per il Comune di Antey-Saint-André viene precisato che *“non è stata fornita documentazione al revisore di nuova nomina sul punto. L'ente è stato reso edotto della necessità di presidiare tale adempimento che risulta proceduralmente codificato ed attuato dalla partecipata con altri enti soci”*.
- per il Comune di Fontainemore si dichiara che *“per la partecipata SIV srl non vi è stata la rilevazione dei debiti e crediti reciproci. L'esame del bilancio societario della partecipata conferma l'assenza di posizione debitorie/creditorie reciproche come risultante dalla contabilità dell'ente”*;
- per i Comuni di Emarèse, Issime, La Thuile e Pontey, viene indicato *“non ricorre la fattispecie”*. Tale risposta, sul punto in esame, è del tutto inconferente e deve essere, pertanto, assimilata a risposta negativa. Peraltro, in tutti i predetti quattro Comuni tale criticità è già stata rilevata anche in sede di controllo del rendiconto 2021 e rendiconto 2022.

Il quadro sopra riportato conferma un andamento tendenzialmente positivo, ancorché non pienamente soddisfacente, dei controlli delle partite reciproche con i propri organismi partecipati mediante la predisposizione dei prescritti prospetti dimostrativi riguardanti tutte le partecipazioni (obbligo assolto da 12 Enti nel 2018, 40 nel 2019, 53 nel 2020, 59 nel 2021 e 66 nel 2022).

Per quanto riguarda la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione della nota informativa allegata al rendiconto, il risultato complessivo evidenzia un esito in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (da 55 nel 2022 a 59 nel 2023). Gli Enti inadempienti, 14 in totale, sono i seguenti: Ayas, Chambave, Charvensod, Gignod, Gressoney-La-Trinité, Introd, Pollein, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Villeneuve. Ad eccezione dei Comuni Gressoney-La-Trinité e Valsavarenche, in tutti i predetti Comuni è stato rilevato lo stesso inadempimento in relazione al rendiconto dell'esercizio 2022.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.”

Infine, in 2 Comuni, Gressan e Jovençan, vengono segnalati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori. L'Organo di revisione dei predetti Comuni segnala, che *"le differenze sono state riconciliate"*, in quanto gli stessi Comuni hanno assunto, entro il termine dell'esercizio finanziario in esame, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione partite creditorie e debitorie, come prescritto dall'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

Non sussistono, infine, addebiti agli enti scrutinati per interessi di mora dovuti a ritardato pagamento di fatture emesse da società dagli stessi partecipate.

Tutto ciò posto, pur considerando che sui profili in argomento si rilevano, a livello di sistema, progressivi miglioramenti, questo Collegio, deve rimarcare nuovamente che le prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, dispongono che *"La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili"*. Tale relazione, in forza al disposto di cui alla lettera j) del citato art. 11, comma 6, deve contenere *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. Si ribadisce, ancora, che l'adempimento sopra indicato non rientra tra quelli individuati, dall'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, come *"facoltativi"* per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si rammenta, infine, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2016, ha rimarcato la necessità della presenza della doppia asseverazione degli organi di revisione, anche in quanto la disposizione sopra richiamata *"si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali"*. La predetta Sezione delle Autonomie ha, inoltre, statuito che *"in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie [...]. Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo. Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co.7 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le*

sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".

Questo Collegio reitera la raccomandazione agli enti inadempienti, innanzi indicati, di osservare rigorosamente le prescrizioni sopra richiamate.

4.9 Indebitamento e strumenti di finanza derivata.

In analogia con i precedenti referti concernenti il controllo dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, in cui erano emerse non poche divergenze tra i dati contenuti nei questionari ad uso relazione trasmessi dagli Organi di revisione di alcuni Enti, si è inteso verificare, preliminarmente, la correttezza dei dati acquisiti, in particolare confrontando quelli relativi all'indebitamento dell'esercizio 2022 con i dati più attuali dell'esercizio 2023. Le divergenze, che nel referto dell'esercizio 2021 riguardavano i dati concernenti i rendiconti 2019 e 2020, con riferimento sia al limite di cui all'art. 204 del TUEL sia allo *stock* dell'indebitamento residuo, erano state rilevate in n. 20 Comuni (Allein, Antey-Saint-André, Aymavilles, Châtillon, Emarèse Gressan, Hône, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Oyace, Pollein, Pré-Saint-Didier, Saint-Denis, Saint-Vincent, Valgrisenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve) per quanto riguarda il primo profilo e in n. 12 Comuni (Antey-Saint-André, Ayas, Aymavilles, Bionaz, Gaby, Ollomont, Oyace, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Valgrisenche, Valtournenche) per il secondo.

Per contro, nel referto sul rendiconto dell'esercizio 2022 (cfr. deliberazione n. 28/2024), il raffronto tra il totale riportato a rendiconto 2021, rappresentato nel correlato questionario, rispetto al valore indicato per la predetta annualità nel questionario del 2022, non ha evidenziato differenze in riferimento al debito residuo. Quanto al valore *ex art.* 204 del TUEL, permanevano ancora alcuni scostamenti tra i dati della tabella dei limiti di indebitamento nelle annualità 2020 e 2021 del questionario 2021 rispetto ai valori delle medesime annualità presenti nella analoga tabella contenuta nel questionario 2022. Sebbene trattavasi di scostamenti piuttosto contenuti, si rilevavano divergenze in n. 5 Comuni (Aymavilles, Champdepraz, Châtillon, Oyace, Rhêmes-Notre-Dame) nell'annualità 2020, in n. 3 Comuni (Avisse, Valsavarenche e Villeneuve), nell'annualità 2021 e, infine, in n. 5 Comuni (Allein, Charvensod, Introd, Pollein, Rhêmes-Saint-Georges) per entrambe le annualità.

Dal confronto tra i dati trasmessi dagli Organi di revisione nei questionari a rendiconto 2023 con quelli riportati nei corrispondenti questionari dei rendiconti del biennio precedente (già al netto delle correzioni apportate nei precedenti referti a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati

in merito alle annualità 2021 e 2022) emergono, ancora, profili di incoerenza tra i dati. Nello specifico, con riferimento al limite di cui all'art. 204 del TUEL, risultano essere n. 8 i Comuni (Charvensod e Pollein per l'annualità 2021, Allein, Arvier, Châtillon, Quart e Torgnon per l'annualità 2022 e Montjovet per entrambe le annualità) che presentano dati divergenti, ancorché gli scostamenti siano piuttosto contenuti (a parte il Comune di Châtillon, che presenta una differenza del 0,36%, nei rimanenti Comuni gli scostamenti sono inferiore al 0,10%). Con riferimento, invece, allo *stock* dell'indebitamento residuo, si rilevavano divergenze per l'annualità 2022 in n. 6 Comuni (Challand-Saint-Victor, Cogne, Pontey, Quart, Verrayes e Villeneuve).

In considerazione di quanto precede, si è provveduto a confrontare i dati contenuti nei questionari ad uso relazione con quanto riportato nelle relazioni degli Organi di revisione e degli Organi esecutivi per le annualità 2022 e 2023.

Per quanto riguarda il limite di cui all'art. 204 del TUEL, tralasciando i Comuni con discordanze irrilevanti, si rappresenta quanto segue:

- l'Organo di revisione del Comune di Arnad dichiara, nel questionario ad uso relazione, che l'Ente non ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 del TUEL. Tenuto conto che l'Ente non presenta indebitamento si riscontra l'errore materiale di compilazione del questionario da parte del Revisione nell'indicare la risposta negativa;
- l'Organo di revisione del Comune di Châtillon dichiara nel proprio parere sul rendiconto 2023 che *"per corretta informazione e giusta continuità nella cronologia dei dati esposti, si evidenzia che il dato relativo alla percentuale di indebitamento relativa all'anno 2022, indicata nella precedente relazione della Giunta al rendiconto (approvata con Deliberazione n. 64 del 28.04.2023) è stato indicato, per mero errore materiale, nella percentuale di 1,65 in luogo della percentuale corretta pari a 1,29"*. Si chiarisce, pertanto, l'errore contenuto nel precedente questionario sul rendiconto 2022, nonché nella relazione dell'Organo esecutivo ed anche nel parere rilasciato dallo stesso Organo di revisione sul rendiconto 2022;
- per il Comune di Quart i dati del questionario 2023 riportano una percentuale riferita all'annualità 2022 pari al 1,10%, mentre nella relazione dell'Organo esecutivo sul rendiconto 2023 viene indicato, invece, il valore di 1,01%. Nulla si evince per questa annualità nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023. Per contro nel parere riferito al rendiconto dell'esercizio 2022, l'Organo di revisore conferma il dato del 1,01%. Si riscontra pertanto l'errore di caricamento del dato nel questionario ad uso relazione del rendiconto 2023 e si conferma il dato del 1,01% riferito all'annualità 2022;
- per il Comune di Verrayes i dati del questionario 2022 coincidono con quelli riportati nel questionario 2023 ma si riscontrano discordanze tra la relazione dell'Organo di revisione e quella dell'Organo esecutivo sia nelle relazioni del 2022 che nel 2023. Nel 2023, il Revisore

espone un prospetto in cui si evidenzia che la percentuale per tale annualità è pari a 1,79%, benché successivamente indichi che *“in rapporto alle entrate accertate nel 2023 nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 1,63%”*. Per la medesima annualità l’Organo esecutivo indica invece il valore 1,93%. L’analisi dei documenti nella disponibilità della Sezione evidenzia che, a fronte del medesimo importo di interessi passivi (euro 40.659,14), l’Organo di revisione riporta, nel proprio parere sul rendiconto, un prospetto con un totale dei primi tre titoli di entrata a rendiconto dell’anno 2021 di euro 2.274.363,98 (che confermerebbe il dato del 1,79%) mentre nella relazione dell’Organo esecutivo tale valore è di euro 2.106.990,42 ed è erroneamente riferito alle spese correnti. Di conseguenza, al fine di verificare il dato corretto rispetto del disposto di cui all’art. 204 del TUEL⁵¹, si è provveduto calcolare il valore percentuale sulla base di quanto contenuto nel Quadro generale riassuntivo (QGR) e nel Conto generale - Riepilogo entrate/Riepilogo spese, trasmessi dall’Ente alla BDAP. La verifica ha evidenziato la correttezza del dato indicato dall’Organo di revisione in merito al totale dei primi tre titoli delle entrate a Rendiconto 2021 (euro 2.274.363,98) e dell’ammontare degli oneri finanziari a Rendiconto 2023 (euro 40.659,14). Si riscontra pertanto l’errore indicato nel parere dell’Organo esecutivo e la correttezza del dato indicato dall’Organo di revisione pari a 1,79%.

Per quanto riguarda l’evoluzione dello *stock* dell’indebitamento residuo, si evince quanto segue:

- per il Comune di Challand-Saint-Victor, i dati riportati nelle relazioni dell’Organo di revisione e dell’Organo esecutivo sono coerenti con quanto indicato nel questionario ad uso relazione per il rendiconto 2023, risulta pertanto unicamente errata l’indicazione riportata nel questionario del rendiconto 2022 riguardante lo stock di indebitamento in tale annualità;
- per il Comune di Cogne i dati del questionario 2023 riportano un debito residuo di euro 53.229,62 per l’annualità 2022 (debito iniziale anno 2023), mentre nel questionario riferito al rendiconto 2022 il valore era pari a euro 2.424,10.

L’Organo di revisione, nel proprio parere sul rendiconto 2023, indica in relazione all’annualità 2022, prestiti rimborsati per un totale di euro 53.229,62 e, conseguentemente, un valore residuo riferito al 2022 pari a zero. Lo stesso Organo di revisione precisa che *“il Comune di Cogne al 31/12/2022 ha estinto tutti i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e durante il 2023 sono state rimborsate interamente le quote di capitali sospese nel 2020 di euro 24.784,14 (sospensione mutui da*

⁵¹ La disposizione citata recita, al comma 1, quanto segue: *“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.”*

normativa emergenziale Covid-19)". Pertanto, sussisteva al 31.12.2022 la quota residua di indebitamento derivante dal rimborso della quota capitale sospesa (pari a euro 24.784,14) a seguito della legislazione emergenziale. In tal senso viene rideterminato il debito residuo al termine dell'esercizio 2022 nella tabella che segue in relazione all'annualità 2022;

- per il Comune di Pontey i dati del questionario 2023 riportano un debito residuo di euro 229.887,11 per l'annualità 2022 e di euro 207.015,94 per il 2023, mentre il valore riportato nel precedente questionario riferito all'esercizio 2022 era di euro 218.856,41. Nella relazione dell'Organo di revisione e in quella dell'Organo esecutivo riferite all'esercizio 2023 viene indicato invece un valore di euro 218.856,41 per il 2022 e di euro 195.985,24 per il 2023, confermando quindi il dato del questionario 2022, ma indicando errori nei valori riportati negli esercizi 2022 e 2023 presenti nel questionario 2023. Nulla viene indicato dall'Organo di revisione e dalla Giunta nelle rispettive relazioni riferite all'esercizio 2022, mancando in entrambe sia il prospetto del debito residuo che quello riguardante il limite di cui all'art. 204 del TUEL. La verifica della correttezza dei dati indicati, mediante l'analisi della documentazione trasmessa dall'Ente alla BDAP, ha evidenziato la conformità con i valori presenti nel parere dell'Organo di revisione evidenziando, pertanto, un errore di compilazione di entrambi i valori, riferiti alle annualità 2022 e 2023, nel questionario ad uso relazione a rendiconto 2023;
- per il Comune di Quart i dati del questionario ad uso relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023 riportano un debito residuo di euro 3.975.666,86 per l'annualità 2022 ed euro 3.750.797,58 per il 2023, mentre il valore riportato nel precedente questionario riferito all'esercizio 2022 era di euro 3.795.666,86. I dati contenuti nella relazione dell'Organo di revisione e in quella dell'Organo esecutivo relativa al rendiconto dell'esercizio 2023 indicano invece un valore di euro 3.795.666,86 per il 2022 e di euro 3.570.797,59 per il 2023. A seguito delle verifiche poste in essere, questa Sezione rileva la seguente situazione dell'evoluzione del debito residuo: 2022 euro 3.795.666,86; 2023 euro 3.570.797,59. Tale ultimo valore è, peraltro, confermato nella deliberazione consiliare n. 27 del 24 marzo 2025, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024;
- per il Comune di Verrayes i dati del questionario 2023 riportano un debito residuo di euro 832.926,22 al 31.12.2022, mentre il valore indicato nel questionario ad uso relazione riferito all'esercizio 2022, per la medesima annualità, era pari a euro 839.793,08. Il parere dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2023 riporta un debito residuo al 31.12.2022 pari a euro 832.926,22, confermando quindi il dato del correlato questionario. Per contro, le relazioni degli stessi Organi nell'anno precedente indicano invece l'importo di euro 839.793,08. Persistendo margini di dubbio sui dati forniti nel questionario ad uso relazione relativi al debito residuo al 31.12.2022, è stato disposto un approfondimento istruttorio. Il riscontro dell'Organo di revisione

dell'Ente evidenzia che *“la differenza di Euro 6.866,86 dell'importo dell'indebitamento indicato sul questionario rendiconto 2022, rispetto all'indebitamento indicato sul questionario rendiconto 2023 (per l'annualità 2022) deriva dall'importo delle rate dei mutui che nel corso dell'anno 2020 erano state sospese a causa del Covid (D.L. 18/2020). Nell'anno 2022 tale importo non è stato recepito correttamente, per mero errore di compilazione dovuto al mancato inserimento di un flag nella generazione delle tabelle 2022, ed è stato poi sistemato nella relazione al Rendiconto 2023. La Sezione prende atto che l'indebitamento residuo attestato dall'Organo di revisione al 31.12.2022 è pari a euro 832.926,22;*

- *per il Comune di Villeneuve i dati del questionario 2023 riportano un debito residuo al 31.12.2022 di euro 746.165,91, mentre il valore riportato nel precedente questionario per la medesima annualità era di euro 676.947,27. Il parere dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2023 indica il valore di euro 746.165,91, confermando quindi il dato del questionario 2023. Nulla viene indicato al riguardo nella relazione dell'Organo esecutivo sull'evoluzione del debito residuo con riferimento all'annualità 2022. Per contro la relazione dell'Organo di revisione nel 2022 riporta l'importo di euro 676.947,27, mentre quella dell'Organo esecutivo euro 746.165,91. Il riscontro dell'Organo di revisione dell'Ente evidenzia che “l'importo rilevato da parte della Corte dei Conti relativamente al questionario e il parere del Revisore sul rendiconto 2023 e relazione della Giunta sul rendiconto 2022 relativamente all'indebitamento al 31.12.2022 di € 746.165,91 è corretto. Per maggior certezza abbiamo effettuato anche una verifica in Cassa Depositi e Prestiti. L'importo dell'indebitamento di € 676.947,27 rilevato nel questionario e nel parere del revisore sul rendiconto 2022 è, invece, errato.”*

In considerazione di quanto precede, questa Sezione ha ritenuto opportuno confrontare i dati dell'indebitamento al 31.12.2023 presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, concernenti lo *“Stato patrimoniale – passivo; lettera D) Debiti; Debiti da finanziamento”*, con i valori indicati nei questionari ad uso relazione del Rendiconto 2023, in riferimento all'annualità 2023. Tale verifica ha evidenziato scostamenti per i seguenti Comuni, di importo comunque contenuto: Charvensod (euro 6.871,32), Pollein (euro 6.305,44), Saint-Denis (euro 54.385,41), Verrayes (euro 6.866,86) e Verrès (euro 1.327,76).

La Sezione raccomanda nuovamente agli Enti e agli Organi di revisione di assicurare la coerenza, la completezza e l'intellegibilità delle informazioni trasmesse alla predetta banca dati, a tal fine rimarcando quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte: *“Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti,*

segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee. A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti"⁵².

Per le ragioni anzidette, gli Enti in oggetto provvederanno, con sollecitudine, ad inviare i dati corretti alla BDAP, previa verifica della correttezza dei dati riportati nello *"Stato patrimoniale – passivo; lettera D) Debiti; Debiti da finanziamento"*, e ad operare, in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto utile, le eventuali necessarie correzioni.

Ciò posto, i dati riportati nelle tabelle seguenti fanno riferimento a quanto rilevato da questa Sezione e agli approfondimenti istruttori effettuati.

Per quanto riguarda il limite all'indebitamento, si osserva che in tutti i Comuni le percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti risultano al di sotto del valore limite del 10% previsto all'art. 204 del TUEL. Nel 2022, passano da 15 a 16 i Comuni in cui tale percentuale è pari a zero; in altri 37 Comuni (uno in più rispetto al precedente referto) è inferiore al valore dell'1%. Il Comune di Oyace presenta l'incidenza percentuale più elevata (2,62%), comunque, inferiore al limite di legge e in progressiva riduzione (2021: 3,61%; 2022: 2,98%).

Rispetto al 2022, in cui si evidenziava una costante riduzione generalizzata del valore del limite all'indebitamento, che aumentava soltanto in 2 Comuni, nel 2023 l'aumento riguarda 8 Comuni, seppur per percentuali piuttosto contenute.

I dati disaggregati, riferiti ai due profili analizzati, sono riportati nelle tabelle che seguono.

⁵² Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2022/INPR.

Tabella n. 28 - Limite all'indebitamento ex art. 204 TUEL a rendiconto 2023. Raffronto andamento periodo 2021-2023. Valori percentuali.

DENOMINAZIONE ENTE	2021	2022	2023	DENOMINAZIONE ENTE	2021	2022	2023
Allein	1,91	1,55	1,36	La Magdeleine	0,13	0,11	0,13
Antey-Saint-André	0,00	0,00	0,00	La Salle	1,32	1,00	0,90
Arnad	0,00	0,00	0,00	La Thuile	0,18	0,10	0,06
Arvier	0,54	0,54	0,42	Lillianes	0,61	0,46	0,38
Avisè	0,43	0,25	0,10	Montjovet	0,56	0,53	0,46
Ayas	0,10	0,06	0,04	Morgex	0,96	0,79	0,86
Aymavilles	0,51	0,45	0,45	Nus	0,86	0,69	0,70
Bard	0,00	0,00	0,00	Ollomont	0,97	0,70	0,39
Bionaz	0,76	0,62	0,49	Oyace	3,61	2,98	2,62
Brissogne	0,00	0,00	0,00	Perloz	0,17	0,13	0,08
Brusson	1,56	1,30	1,25	Pollein	0,32	0,29	0,26
Challand-Saint-Anselme	0,63	1,23	1,18	Pont-Saint-Martin	0,12	0,09	0,06
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,53	Pontboset	0,09	0,04	0,01
Chambave	0,00	0,00	0,00	Pontey	0,84	0,65	0,66
Chamois	1,38	1,16	0,98	Pré-Saint-Didier	1,34	1,23	1,23
Champdepraz	0,00	0,00	0,00	Quart*	1,09	1,01	0,98
Champorcher	0,52	0,32	0,17	Rhêmes-Notre-Dame	0,50	0,42	0,32
Charvensod	0,53	0,38	0,29	Rhêmes-Saint-Georges	3,02	3,18	2,57
Châtillon	1,67	1,29	1,17	Roisan	1,21	0,86	0,97
Cogne	0,07	0,02	0,00	Saint-Christophe	0,07	0,03	0,00
Courmayeur	0,00	0,00	0,00	Saint-Denis	1,95	1,67	1,55
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	0,60	0,43	0,41
Doues	2,35	1,76	1,46	Saint-Nicolas	0,68	0,46	0,30
Emarèse	0,70	0,43	0,28	Saint-Oyen	1,44	1,24	1,21
Etroubles	1,58	1,23	1,18	Saint-Pierre	2,37	1,90	1,83
Fénis	2,18	0,34	0,26	Saint-Rhémy-en-Bosses	2,74	2,32	1,74
Fontainemore	0,54	0,46	0,44	Saint-Vincent	1,95	1,93	1,80
Gaby	0,05	0,00	0,00	Sarre	0,54	0,29	0,19
Gignod	0,00	0,00	0,00	Torgnon	1,86	1,42	1,32
Gressan	0,85	0,75	0,78	Valgrisenche	0,37	0,37	0,36
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	0,00	Valpelline	2,62	2,10	1,73
Gressoney-Saint-Jean	0,12	0,05	0,03	Valsavarenche	1,99	1,60	1,48
Hône	0,75	0,63	0,55	Valtournenche	0,78	0,64	0,66
Introd	0,35	0,15	0,11	Verrayes	2,33	1,92	1,79
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	0,03	0,02	0,01
Issogne	0,00	0,00	0,00	Villeneuve	1,36	1,15	1,18
Jovençon	0,00	0,00	0,00				

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Questionario 2023-Sez.III Indebitamento e strumenti di finanza derivata.

N.B.: I valori in grassetto dei Comuni con l'asterisco (*) indicano i valori già corretti, a seguito delle verifiche effettuate da questa Sezione, rispetto alle erronee indicazioni degli Organi di revisione, nei questionari.

Tabella n. 29 – Indebitamento a rendiconto 2023. Raffronto tra i valori del 2022 con quelli del 2023.

ENTE	Totale debito contratto a rendiconto		ENTE	Totale debito contratto a rendiconto	
	2022	2023		2022	2023
Allein	339.193,55	276.467,60	La Magdeleine	52.862,61	47.913,53
Antey-Saint-André	0,00	0,00	La Salle	965.774,62	748.033,79
Arnad	0,00	0,00	La Thuile	83.348,59	51.769,84
Arvier	194.084,97	168.606,06	Lillianes	94.793,35	65.884,33
Avisè	68.094,11	26.368,06	Montjovet	368.661,88	284.316,34
Ayas	104.441,57	53.305,89	Morgex	957.657,28	897.345,71
Aymavilles	388.957,26	369.334,07	Nus	451.748,97	413.435,79
Bard	0,00	0,00	Ollomont	157.401,47	89.217,16
Bionaz	191.560,47	140.638,03	Oyace	897.127,51	790.117,59
Brissogne	0,00	0,00	Perloz	22.522,60	11.502,66
Brusson	2.320.675,67	2.157.680,91	Pollein	150.070,93	133.993,25
Challand-Saint-Anselme	1.590.399,56	1.487.293,89	Pont-Saint-Martin	73.584,09	37.655,49
Challand-Saint-Victor	434.000,00	428.664,46	Pontboset	39.580,53	0,00
Chambave	0,00	0,00	Pontey*	218.856,41	195.985,24
Chamois	263.793,43	228.379,07	Pré-Saint-Didier	1.103.044,98	998.769,38
Champdepraz	0,00	0,00	Quart*	3.795.666,86	3.570.797,58
Champorcher	88.903,87	22.280,42	Rhêmes-Notre-Dame	110.834,60	0,00
Charvensod	350.229,72	227.024,52	Rhêmes-Saint-Georges	756.212,26	506.290,49
Châtillon	1.677.626,46	1.400.454,87	Roisan	322.154,94	223.638,28
Cogne*	24.784,14	0,00	Saint-Christophe	176.673,06	70.092,51
Courmayeur	0,00	0,00	Saint-Denis	348.219,70	296.403,58
Donnas	0,00	0,00	Saint-Marcel	531.303,23	417.663,54
Doues	547.896,44	408.576,99	Saint-Nicolas	107.140,94	64.176,56
Emarèse	82.931,22	42.398,19	Saint-Oyen	298.189,19	261.518,77
Etroubles	502.923,53	413.890,39	Saint-Pierre	1.757.098,22	1.478.560,75
Fénis	541.553,95	451.403,31	Saint-Rhémy-en-Bosses	652.948,42	555.091,01
Fontainemore	431.664,51	408.269,77	Saint-Vincent	4.186.139,15	3.956.810,81
Gaby	0,00	0,00	Sarre	369.964,97	243.599,59
Gignod	0,00	0,00	Torignone	789.412,32	695.141,62
Gressan	1.094.351,86	1.060.986,80	Valgrisenche	269.414,99	259.314,50
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	Valpelline	902.043,37	741.096,69
Gressoney-Saint-Jean	122.210,88	59.968,67	Valsavarenche	517.341,70	411.887,28
Hône	260.226,92	220.226,14	Valtournenche	2.318.355,61	2.066.852,45
Introd	97.068,77	68.753,08	Verrayes	832.926,22	715.397,94
Issime	0,00	0,00	Verrès	9.534,55	0,00
Issogne	0,00	0,00	Villeneuve	746.165,91	625.850,26
Jovençon	0,00	0,00	TOTALE	37.152.348,89	32.047.095,50

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Questionario 2023-Sez.III Indebitamento e strumenti di finanza derivata.

N.B.: I valori in grassetto dei Comuni con l'asterisco (*) indicano i valori già corretti, a seguito delle verifiche effettuate da questa Sezione, rispetto alle erronee indicazioni degli Organi di revisione contenute nei questionari.

Il debito da finanziamento degli enti locali valdostani si configura in progressiva e significativa contrazione. Oltre alla riduzione indicata nella tabella sopra riportata tra l'esercizio 2022 e il 2023 (-

5.105.253,39), si osserva nel triennio 2021-2023 una diminuzione complessiva dei debiti da finanziamento di oltre 15,5 milioni di euro.

Sebbene tutti gli enti non presentino sofferenze in relazione alla soglia del parametro di deficitarietà P4 (cfr. precedente paragrafo n. 3), in 8 Comuni (in diminuzione rispetto ai 9 rilevati nel 2022) il totale del debito supera il milione di euro; tra questi, in 4 Comuni (in analogia a quanto rilevato nel 2022) supera i due milioni di euro.

Le marcate differenziazioni, già più volte evidenziate da questa Sezione, che caratterizzano il sistema dei Comuni valdostani (non ultimo per: dimensione quantitativa del bilancio, struttura organizzativa e unità di personale, numero di abitanti), si palesano, in tale ambito in modo piuttosto evidente, con riferimento a due indicatori: l'indice di rigidità del bilancio⁵³ e l'indebitamento pro-capite medio⁵⁴.

I 4 Comuni con il debito residuo più elevato (superiore a due milioni di euro) - nell'ordine Saint-Vincent (euro 3.956.810,81), Quart (euro 3.570.797,58), Brusson (euro 2.157.680,91) e Valtournenche (euro 2.066.852,45) - presentano tutti un'incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti inferiore al 30%. Tra questi Enti, il Comune di Brusson risulta essere quello con l'indice di rigidità di bilancio più elevato (25,33%) nonché con il debito pro-capite⁵⁵ più alto pari ad euro 2.541,44, mentre il Comune di Valtournenche, pur avendo il secondo valore di indebitamento pro-capite, pari ad euro 916,16, risulta essere l'Ente con l'indice di rigidità più basso (18,82%) dei quattro Enti in argomento. Seguono poi il Comune di Quart e Saint-Vincent, con un indebitamento pro-capite, rispettivamente, di euro 913,94 ed euro 888,97, ed un indice di rigidità di bilancio del 21,52% e 21,94%.

Questa Sezione rinnova la raccomandazione ai predetti Comuni di porre la massima attenzione in relazione alla sostenibilità finanziaria, anche in termini prospettici, del debito residuo. Tale raccomandazione va rinnovata anche a quei Comuni che, seppur non presentino analoghe dimensioni quantitative del debito, hanno un valore dell'indebitamento medio pro-capite (in valore assoluto) piuttosto elevato.

In sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2021 questo Collegio - avendo accertato la mancata indicazione da parte dei Comuni di Aymavilles, La Thuile, Lillianes, Perloz, Pré-Saint-Didier, Sarre, Valgrisenche e Valtournenche del dato relativo al debito medio pro-capite, pur in presenza di debiti da finanziamento - raccomandava ai predetti Enti di provvedere in merito per il futuro e di controllare i dati inseriti nel Prospetto degli indicatori e risultati attesi trasmesso alla BDAP. Con riferimento al rendiconto 2022 persistevano le citate lacune informative da parte dei Comuni di Pré-

⁵³ Calcolato con la seguente formula: [ripianto disavanzo a carico dell'esercizio + impegni (Macroaggregati 1.1 "redditi da lavori dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata corrente concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013).

⁵⁴ Calcolato con la seguente formula: debito da finanziamento al 31.12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile).

⁵⁵ Valori del debito procapite presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) nel dicembre del 2024.

Saint-Didier (valore a zero, con debito residuo al 31.12.2022 di euro 1.103.044,98) e di Valgrisenche (importo non valorizzato, nonostante il debito residuo al 31.12.2022 sia pari a 269.414,99). Al riguardo e con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023, si evidenzia che i predetti due Comuni, reiterano nuovamente tale lacuna informativa (nello specifico: valore pari a zero, con debito residuo al 31.12.2023 di euro 998.769,38, per il Comune di Pré-Saint-Didier; importo non valorizzato, nonostante il debito residuo al 31.12.2023 sia pari a euro 259.314,50 per il Comune di Valgrisenche). Di conseguenza, si rinnova nuovamente ai due Comuni sopra richiamati la raccomandazione di svolgere idonei controlli relativamente alla completezza e alla correttezza della documentazione trasmessa alla BDAP.

Per contro i Comuni di Aymavilles, La Thuile, Lillianes, Perloz, Sarre, e Valtournenche hanno correttamente valorizzato i dati in oggetto per l'annualità 2023.

Dalle informazioni contenute nei questionari trasmessi dagli Organi di revisione si osserva, inoltre, che:

- nessuno dei Comuni in esame ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- nessun Comune ha attivato nuovi investimenti e risultano rispettate le condizioni poste dall'art. 203, comma 1, del TUEL nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento;
- non sono presenti garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento in favore dei propri organismi partecipati,
- in nessun Comune risultano esserci casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale);
- in nessun Comune sono presenti somme riportate a Fondo pluriennale vincolato derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 5.4.8, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011;
- nei Comuni di Brusson, Châtillon, Saint-Vincent, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche sono presenti somme derivanti dall'indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2023, ovvero non utilizzate nel corso dell'esercizio per le finalità originariamente programmate e per i seguenti importi: Brusson euro 164.169,93; Châtillon euro 43.585,49; Saint-Vincent euro 56.932,58; Valgrisenche euro 2.754,83; Valpelline euro 353.488,72; Valsavarenche euro 200.129,08.

Tra questi, i Comuni di Châtillon, Saint-Vincent e Valpelline presentavano somme derivanti da indebitamento alimentanti la quota vincolata del risultato di amministrazione già a rendiconto

2021 (cfr. deliberazione n. 31/2023). Ciò significa che per tre esercizi consecutivi i predetti tre Comuni non hanno utilizzato le risorse a disposizione.

Al riguardo, questa Sezione ha già sottolineato come *“la permanenza di somme derivanti dall’indebitamento nella quota vincolata del risultato di amministrazione, senza una tempestiva valutazione delle azioni da porre in essere in ordine a riduzioni o devoluzioni, comporta per le amministrazioni interessate un’assunzione di oneri a carico del bilancio comunale a fronte di risorse disponibili ma non impiegate nel ciclo produttivo”* (cfr. deliberazione n. 31/2023).

In base all’esame dei dati più attuali nella disponibilità della Sezione, risulta che la predetta criticità sia stata superata nel corso dell’esercizio 2024 per i Comuni di Châtillon e Saint Vincent i quali, in base ad un primo esame dei dati contenuti nell’Allegato a.2 *“Elenco risorse vincolate”* al rendiconto dell’esercizio 2024, non presentano vincoli derivanti da finanziamenti. In particolare l’Organo esecutivo del Comune di Saint-Vincent evidenzia nella propria relazione sullo schema di rendiconto 2024 quanto segue: *“Sotto diverso profilo, si dà atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 27/02/2024 recante «1^ variazione al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 ex art. 175 d.lgs. 267/2000 e al DUPS2024/2026», approvava il prelievo dell’intero importo di cui al fondo vincolato derivante da finanziamenti, per procedere all’estinzione parziale del finanziamento n. 4574100 per € 56.932,58 nei confronti del soggetto finanziatore Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), in ottemperanza alle osservazioni della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti riportate nella Relazione sugli esiti del controllo sul rendiconto dell’esercizio 2021 dei comuni della Valle d’Aosta”*.

Per i restanti 4 Comuni (Brusson, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche) permangono ancora a rendiconto 2024 somme vincolate derivanti da finanziamenti, dunque, non utilizzate. Resta ferma la raccomandazione ai predetti Comuni di porre in essere, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali di programmazione, ma nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della corretta e sana gestione del bilancio, le soluzioni più idonee all’utilizzo delle risorse disponibili.

4. Conclusioni.

Il presente referto dà conto degli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2023 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali rappresentano la totalità dei Comuni della Regione, ad eccezione del Comune di Aosta.

Al fine di attualizzare l'attività di controllo, le risultanze del rendiconto 2023 sono state confrontate, laddove possibile, con i dati più recenti nella disponibilità della Sezione, ovvero riferiti al rendiconto 2024, che sarà, in ogni caso, oggetto di apposito referto.

Oltre ad una intensa attività istruttoria finalizzata a richiedere agli Enti scrutinati i necessari chiarimenti su specifici profili di criticità (sono state disposte n. 49 istruttorie), in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 4/2022, lo schema di relazione è stato trasmesso a tutti i Comuni in argomento, tramite l'applicativo Con.Te, in data 11 luglio 2025, e al Consiglio permanente degli Enti locali valdostani, con nota prot. n. 758 in data 11 luglio 2025, al fine di acquisire, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, eventuali ulteriori osservazioni/controdeduzioni da parte degli Enti sottoposti a controllo.

Unicamente i Comuni di Champorcher e Jovençan hanno dato riscontro allo schema di referto: il primo, per confermare di essersi attenuto alle prescrizioni di questa Sezione in ordine alla corretta rappresentazione delle risorse vincolate; il secondo, per segnalare il rispetto del termine di approvazione del rendiconto dell'esercizio in esame, in tal modo escludendo ogni tipo di inadempienza al riguardo.

Si premette, inoltre, che il presente referto non contiene l'aggiornamento della situazione del personale dei Comuni scrutinati, in quanto, alla data della conclusione della fase istruttoria, non risultavano pubblicati i dati concernenti il "Conto annuale", predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato e riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche relativi all'anno 2023.

Dal quadro delineato sulla base degli elementi considerati, non emergono situazioni di gravi irregolarità e criticità tali da compromettere gli equilibri di bilancio, nelle diverse declinazioni normativamente prescritte, in ordine al rendiconto 2023 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Non sono presenti, al 31.12.2023, Comuni in situazioni di disavanzo.

Ad avviso di questo Collegio, il predetto esito, che si pone in linea di continuità con le risultanze del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022, fornisce ulteriore conferma di come il sistema dei Comuni valdostani abbia superato le difficoltà indotte dall'emergenza pandemica, conclusasi soltanto nel mese di marzo 2022, nonché dalla nuova emergenza energetica derivante dal conflitto in Ucraina, senza effetti pregiudizievoli per i saldi di bilancio, sia di competenza che di cassa, che risultano, complessivamente e progressivamente, in incremento, tanto da profilare una situazione

complessiva di *surplus* di risorse. Basti considerare, al riguardo, che, a seguito degli approfondimenti esperiti sulla regolazione dei rapporti finanziari dei contributi statali assegnati ai Comuni valdostani nelle annualità 2020, 2021 e 2022 per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, risultano a consuntivo⁵⁶ somme ricevute in eccedenza e non utilizzate per euro 2.641.174,00 (di cui euro 2.106.579,00 a titolo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, c.d. "*Fondone*", ed euro 534.595,00 a titolo dei ristori specifici di spesa) e, dunque, da restituire allo Stato per il tramite della Regione autonoma Valle d'Aosta. Questa Sezione ha verificato la presenza nelle poste vincolate del risultato di amministrazione 2023 delle somme da restituire disaggregate per ogni singolo Ente.

I Comuni interessati da situazioni di *surplus* dei contributi statali per l'emergenza pandemica sono 44 per le risorse erogate a titolo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e 63 per le risorse ricevute a titolo dei ristori specifici di spesa. Complessivamente vi sono 41 Enti che debbono effettuare restituzioni per entrambe le fattispecie. Riguardo alla prima (valore medio pari a euro 28.857,00), si rilevano gli importi più consistenti; per un gruppo di 6 Comuni (Châtillon, Cogne, Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean, Pré-Saint-Didier, Quart e Saint-Vincent), le restituzioni superano i 100.000,00 euro. Riguardo alla seconda (valore medio pari a euro 7.323,00), che presenta importi più contenuti, si rileva un gruppo di 7 Comuni (Ayas, Brusson, Champdepraz, La Thuile, Pontey, Quart e Sarre) nel quale le restituzioni superano i 20.000,00 euro.

Ciò premesso, tutti i Comuni raggiungono gli equilibri di bilancio, nelle diverse declinazioni normativamente prescritte (Risultato di competenza-W1, Equilibrio di bilancio-W2, Equilibrio complessivo-W3), seppure, in diversi Enti, influenzati in modo significativo dall'applicazione del risultato di amministrazione a fronte di gestioni di competenza negative.

L'esame dei parametri di deficitarietà, pur non disvelando profili di rischio particolarmente critici, mostra un andamento in lieve peggioramento nell'ultimo triennio, atteso che dai 5 enti con un parametro in soglia deficitaria rilevati nel 2021, si passa agli 8 del 2022 e ai 9 del 2023. Peraltro, questa Sezione ha accertato che 2 Comuni (Antey-Saint-André e Rhêmes-Saint-Georges) hanno attestato la presenza di un parametro deficitario pur non ricorrendone i presupposti, mentre il Comune di Ayas ha attestato la presenza di due parametri deficitari sussistendo invece gli estremi per uno soltanto. Le predette risultanze sono il segnale di un'azione di controllo superficiale su profili particolarmente rilevanti ai fini della corretta e sana gestione, non solo da parte degli Enti citati ma anche – e soprattutto – dei rispettivi Organi di revisione economico-finanziaria.

I macro-dati contabili concernenti il risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2023, riferiti al sistema dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risultano complessivamente pari a euro 144.088.056,83, per effetto di un saldo di cassa di euro 184.387.634,83,

⁵⁶ Come definitivamente determinati da DM 19 giugno 2024.

di un saldo positivo tra residui attivi e residui passivi, pari a euro 32.776.631,19, e delle poste iscritte a FPV per complessivi euro 73.076.209,19.

L'incremento del risultato di amministrazione dell'insieme dei Comuni dal 2022 al 2023 è di complessivi euro 4.141.602,85. L'aumento del saldo, sebbene sia più contenuto di quanto realizzato nei due esercizi precedenti (2022 +14.654.207,54; 2021 +10.324.229,65), conferma la tendenza ad un positivo consolidamento osservata da questa Sezione in tutto il sessennio 2018-2023, in tal modo evidenziando un consistente accumulo di risorse, soprattutto con riferimento alla quota libera/disponibile.

A livello di singolo ente, diminuiscono di 16 unità, da 57 a 41, i Comuni nei quali il risultato di amministrazione risulta in incremento. Mentre dei restanti 32 Comuni in cui si riscontra un decremento, in 4 di questi il valore percentuale supera il 50% (Aymavilles -632.336,38, pari al -61,03%; Challand-Saint-Anselme -522.372,99, pari al -59,03%; Emarèse -153.584,71, pari al -57,14%; Roisan -826.221,04, pari al -147,12%). In termini assoluti, le diminuzioni più rilevanti interessano i Comuni di Antey-Saint-André (-745.887,31), Fénis (-838.514,35) e Pré-Saint-Didier (-989.182,98), pur restando la diminuzione in termini percentuali inferiore al 50%.

L'elevata differenziazione dei comuni valdostani, più volte osservata da questa Sezione, sia in termini di dimensione quantitativa dei bilanci sia organizzativa, si osserva anche in relazione al risultato di amministrazione, che si colloca tra euro 458.907,58 del Comune di Fontainemore ed euro 8.652.101,88 del Comune di Pré-Saint-Didier.

La grandezza contabile in argomento risulta maggiormente influenzata dall'aumento dei residui attivi riportati a rendiconto, che passano da euro 107.196.075,13 ad euro 129.393.175,76 per un aumento pari a euro 22.197.100,63. Il saldo tra residui attivi e passivi a rendiconto 2023 risulta pari a euro 32.776.631,19, maggiore di più di due volte e mezzo il corrispondente valore accertato a rendiconto 2021, pari a euro 12.693.153,90. Il rapporto tra residui attivi e saldi di cassa passa, infatti, dal 51% del 2021, al 60% del 2022, fino al 70% del 2023. Tenuto conto che tra le due componenti positive del risultato di amministrazione, il saldo di cassa è il solo ad assumere dimensione contabile certa, a differenza dei residui attivi che, come più volte rimarcato da questa Sezione, possono essere soggetti ad una alea di incertezza in ordine all'effettiva realizzazione delle correlate riscossioni, l'esito rilevato a rendiconto 2023 risulta, sotto tale profilo, potenzialmente meno rassicurante di quanto già osservato in sede di controllo del rendiconto 2022.

Sotto il profilo funzionale, i macro-valori delle singole quote che compongono il risultato di amministrazione 2023 sono di seguito riportati:

- euro 31.207.221,76 quota accantonata;
- euro 25.470.042,05 quota vincolata;
- euro 10.270.403,73 quota destinata agli investimenti;

- euro 77.140.389,29 quota disponibile.

Rispetto alla situazione rilevata a rendiconto 2022, si osservano incrementi delle quote accantonate (+1.092.320,42, in larga misura determinati da maggiori accantonamenti a FCDE) e vincolate (+534.727,04) seppure in modo molto più contenuto rispetto all'esercizio precedente, in particolare per le quote vincolate. La quota libera/ disponibile, contrariamente alla lieve contrazione osservata a rendiconto 2022 (-756.911,93), si mostra nuovamente in aumento (+3.406.034,43).

Quanto agli equilibri di cassa, si conferma il tendenziale aumento dei saldi rilevato negli esercizi precedenti. Le disponibilità di liquidità a rendiconto 2023, come già anticipato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 28/2024), risultano pari a euro 184.387.634,83. In termini assoluti, l'aumento è pari a euro 4.575.230,90, più contenuto rispetto a quanto realizzato tra il 2021 e il 2022, pari a euro 5.908.942,38 e ancor più significativamente ridotto rispetto al corrispondente valore rilevato tra il 2020 e il 2021, pari a euro 16.775.359,67. Ciò rappresenta il superamento definitivo della fase straordinaria del biennio 2020 e 2021 che ha comportato un aumento del saldo complessivo di 40,3 milioni di euro, in tal modo generando un *surplus* di liquidità, che appare, comunque, persistere nell'esercizio in esame.

Permane anche nell'esercizio 2023, come peraltro rilevato da questa Sezione ad esito del controllo sui rendiconti degli esercizi precedenti, un'elevata differenziazione tra i singoli enti scrutinati, come ampiamente dettagliato in relazione.

Ad un primo esame dei dati riferiti al rendiconto dell'esercizio 2024, il saldo di cassa risulta riprendere un andamento in aumento significativo e più simile all'esercizio 2021, giungendo ad euro 201.535.897,56 (+17.148.262,73).

Anche per l'esercizio 2023 risulta assente il ricorso ad anticipazione di tesoreria. Inoltre, nessun Comune scrutinato ha ricevuto risorse a titolo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL).

Da valutare positivamente la progressiva riduzione, già osservata nel biennio 2021 e 2022, dei Comuni con profili di criticità connessi al mancato rispetto dei tempi dei pagamenti: nel 2023 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti risulta negativo in tutti gli Enti scrutinati.

Prosegue anche nell'esercizio in argomento la contrazione dei debiti da finanziamento. Rispetto al 2022 si osserva un'ulteriore riduzione di circa 5,1 milioni di euro. Complessivamente, la diminuzione osservata nel quinquennio 2019-2023 ammonta a circa 18,2 milioni di euro.

Si conferma piuttosto contenuto il fenomeno dei debiti fuori bilancio, in riduzione quanto a numero di enti che hanno riconosciuto e finanziato tali passività (8 nel 2021, 12 nel 2022 e 9 nel 2023), ma in aumento quanto a importo complessivo (da euro 522.792,00 del 2022 a euro 954.225,58 del 2023). In termini percentuali, i Comuni valdostani in cui si sono manifestati debiti fuori bilancio rappresentano il 12% degli Enti scrutinati, a fronte di un corrispondente dato nazionale del 31%.

Risultano, infine, in diminuzione i residui attivi e passivi derivanti da esercizi molto risalenti, nei confronti dei quali questo Collegio ha svolto una costante attività di monitoraggio, al fine di assicurare la necessaria attendibilità, nonché la veridicità, dei rendiconti.

Tanto osservato, occorre ancora considerare alcuni specifici profili di criticità, nella presente relazione diffusamente trattati, sui quali la Sezione intende richiamare l'attenzione degli enti scrutinati e dei rispettivi Organi di revisione, unitamente alla stretta osservanza delle correlate raccomandazioni, con particolare riguardo, tra gli altri:

- a) alla corretta compilazione dei questionari ad uso relazione da trasmettere a questa Corte e alla verifica dei dati e delle informazioni ivi inseriti;
- b) al rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto della gestione;
- c) alla corretta determinazione degli accantonamenti correlati ai rinnovi contrattuali del personale dipendente;
- d) alla corretta determinazione e gestione delle giacenze di cassa vincolate;
- e) alla puntuale operazione di riaccertamento ordinario dei residui, con particolare riferimento a quelli attivi e passivi più risalenti;
- f) al rapporto tra residui passivi conservati al 31.12.2023 e ai saldi di cassa;
- g) al mantenimento dei crediti stralciati dal conto del bilancio a Stato Patrimoniale sino al termine prescrizione;
- h) alla necessaria doppia asseverazione dei prospetti concernenti la rilevazione dei debiti e dei crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati da parte dei rispettivi organi di controllo.

Particolare rilievo deve essere formulato nei confronti di un gruppo di Comuni, invero pochi, che risultano reiteratamente inadempienti rispetto al termine di approvazione del rendiconto, come in relazione dettagliatamente riportato. Tra questi, il Comune di Courmayeur per sei esercizi consecutivi (2018-2023) non è riuscito a rispettare il termine di approvazione del rendiconto, nonostante le reiterate raccomandazioni di questa Sezione. Ad un primo esame delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2024, si rileva che il predetto Comune non è riuscito a rispettare il termine anche in relazione a tale annualità. Tale *modus operandi* dell'Ente non può essere giustificato dalla carenza di personale, come dallo stesso sostenuto, in quanto sintomo di difficoltà organizzative-gestionali interne irrisolte per sette annualità consecutive, e si pone in palese contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, che tutti gli Organi dell'Ente, unitamente alla struttura dei servizi, debbono necessariamente osservare.

Infine, come diffusamente trattato nel presente referto, questa Sezione reitera l'invito alla Regione autonoma Valle d'Aosta di dar corso al disposto di cui all'art. 31, comma 5, della l.r. n. 19/2015,

provvedendo ad un adeguamento della disciplina regionale concernente l'attività di revisione economica e finanziaria negli enti locali ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia, che appare necessario e non più procrastinabile.

Gli Enti oggetto di rilievo avranno cura di pubblicare il presente referto sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", comunque denominata, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ALLEGATO A

RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

Tabella A) - Riepilogo della composizione del risultato di amministrazione 2023.

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
Allein	61.090,90	0,00	0,00	0,00	82.968,27	144.059,17	35.762,00	24.132,39	0,00	0,00	0,00	59.894,39	126.745,93	397.840,20	728.539,69
Antey-Saint-André	87.701,70	0,00	0,00	0,00	42.260,00	129.961,70	0,00	20.402,53	0,00	137.212,00	0,00	157.614,53	132.212,10	617.687,70	1.037.476,03
Arnad	131.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131.223,18	0,00	52.527,55	0,00	4.399,06	0,00	56.926,61	261.339,84	2.962.261,83	3.411.751,46
Arvier	229.637,06	0,00	0,00	0,00	114.876,67	344.513,73	113.774,03	1.923.796,81	0,00	0,00	0,00	2.060.952,23	87.586,33	735.528,27	3.228.580,56
Avise	85.638,84	0,00	0,00	0,00	77.565,13	163.223,97	107.280,85	155.916,81	0,00	8.500,96	0,00	271.698,62	129.841,18	945.547,76	1.510.311,53
Ayas	880.806,78	0,00	0,00	553.447,00	139.952,54	1.574.206,32	132.889,87	259.209,45	0,00	0,00	0,00	392.099,32	479.609,87	5.026.406,06	7.472.321,57
Aymavilles	238.418,26	0,00	0,00	0,00	30.000,00	268.418,26	6.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,83	0,00	231.909,41	506.614,50
Bard	11.998,28	0,00	0,00	5.000,00	9.370,73	26.369,01	148.274,60	2.708,56	0,00	90.685,37	0,00	241.668,53	45.912,10	876.216,07	1.190.165,71
Bionaz	29.670,71	0,00	0,00	0,00	18.480,00	48.150,71	0,00	60.634,56	0,00	0,00	0,00	60.634,56	66.304,71	453.068,90	628.158,88
Brissogne	272.112,02	0,00	0,00	0,00	42.389,73	314.501,75	0,00	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33	221.610,36	1.337.143,43	1.873.399,87
Brusson	554.726,45	0,00	0,00	18.536,00	102.211,90	675.474,35	98.813,70	509.762,87	164.169,93	0,00	0,00	772.746,50	121.041,27	759.670,44	2.328.932,56
Challand-Saint-Anselme	278.841,01	0,00	0,00	5.000,00	45.778,89	329.619,90	40.762,79	74.691,34	0,00	0,00	0,00	115.454,13	185.088,14	706.415,95	1.336.578,12
Challand-Saint-Victor	67.660,64	0,00	0,00	0,00	7.801,00	75.461,64	39.917,10	8.604,90	0,00	43.887,34	0,00	92.409,34	0,00	462.484,30	630.355,28
Chambave	56.818,66	0,00	0,00	0,00	168.624,20	225.442,86	163.461,53	165.440,42	0,00	0,00	0,00	328.901,95	151.565,00	869.702,94	1.575.612,75
Chamois	11.504,15	0,00	0,00	0,00	85.114,00	96.618,15	0,00	153.791,91	0,00	0,00	0,00	153.791,91	26.286,82	431.142,81	707.839,69
Champdepraz	332.271,29	0,00	0,00	14.500,00	128.083,72	474.855,01	39.639,74	777.165,64	0,00	25.165,03	0,00	841.970,41	85.184,96	887.077,79	2.289.088,17
Champorcher	43.873,59	0,00	0,00	10.000,00	24.580,78	78.454,37	170.631,77	10.263,00	0,00	0,00	0,00	180.894,77	30.815,56	722.308,22	1.012.472,92
Charvensod	481.336,21	0,00	100,00	58.843,87	87.722,72	628.002,80	11.025,02	1.189.864,64	0,00	0,00	0,00	1.200.889,66	113.415,25	762.118,85	2.704.426,56
Châtillon	996.887,89	0,00	0,00	0,00	252.369,10	1.249.256,99	245.922,42	224.080,80	43.650,97	0,00	0,00	513.654,19	133.831,91	1.534.060,82	3.430.803,91
Cogne	109.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	109.310,39	296.650,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	305.475,00	400.670,95	630.552,24	1.446.008,58
Courmayeur	1.443.366,97	0,00	0,00	10.000,00	263.010,84	1.716.377,81	340.247,28	552.463,44	0,00	0,00	0,00	892.710,72	1.012.170,70	3.673.119,98	7.294.379,21
Donnas	114.685,46	0,00	0,00	0,00	159.140,11	273.825,57	9.240,53	19.669,44	0,00	0,00	0,00	28.909,97	51.294,25	1.395.116,77	1.749.146,56
Doues	42.092,81	0,00	0,00	0,00	23.386,74	65.479,55	25.348,65	86.054,81	0,00	0,00	0,00	111.403,46	0,00	336.229,67	513.112,68
Emarèse	51.295,85	0,00	0,00	0,00	32.874,00	84.169,85	10.788,48	51.982,70	0,00	16.484,76	0,00	79.255,94	32.934,95	279.229,49	475.590,23
Etroubles	301.927,94	0,00	0,00	0,00	77.425,00	379.352,94	43.816,88	13.948,37	0,00	0,00	8.290,00	66.055,25	2.509,83	445.998,44	893.916,46
Fénis	231.753,09	0,00	0,00	0,00	69.513,87	301.266,96	11.270,35	118.452,06	0,00	2.981,42	0,00	132.710,83	12.433,77	1.732.201,89	2.178.606,45
Fontainemore	33.709,89	0,00	0,00	0,00	22.000,00	55.709,89	17.386,32	84.047,83	0,00	4.350,00	0,00	105.784,15	57.239,68	240.173,86	458.907,58
Gaby	24.251,24	0,00	0,00	0,00	79.839,84	104.091,08	43.784,08	104.496,21	0,00	0,00	0,00	148.280,29	122.903,24	990.819,19	1.366.093,80
Gignod	435.883,23	0,00	0,00	0,00	135.610,15	571.493,38	20.817,32	81.033,86	0,00	0,00	0,00	101.851,18	147.176,49	609.467,85	1.429.988,90
Gressan	1.017.673,72	0,00	0,00	10.000,00	26.278,27	1.053.951,99	33.202,57	71.093,74	37.500,00	0,00	0,00	141.796,31	207.155,55	1.965.628,79	3.368.532,64
Gressoney-La-Trinité	161.562,39	0,00	0,00	95.000,00	50.202,30	306.764,69	44.686,42	25.447,04	0,00	0,00	0,00	70.133,46	4.134,50	861.060,90	1.242.093,55
Gressoney-Saint-Jean	384.525,01	0,00	0,00	30.000,00	115.000,00	529.525,01	379.764,76	1.286,17	0,00	2.758,40	0,00	383.809,33	41.318,72	798.685,77	1.753.338,83
Hône	110.118,70	0,00	0,00	0,00	15.000,00	125.118,70	8.654,65	4.544,95	0,00	0,00	0,00	13.199,60	47.979,69	1.135.538,30	1.321.836,29
Introd	79.642,88	0,00	0,00	0,00	58.000,00	137.642,88	37.441,98	66,00	0,00	0,00	0,00	37.507,98	172.804,65	421.196,82	769.152,33
Issime	13.451,82	0,00	0,00	0,00	39.534,26	52.986,08	28.255,44	98.010,27	0,00	0,00	0,00	126.265,71	314.065,25	805.194,14	1.298.511,18
Issogne	126.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126.478,35	0,00	13.832,00	0,00	28.370,30	0,00	42.202,30	161.291,92	1.377.934,96	1.707.907,53
Jovençon	123.782,50	0,00	0,00	20.000,00	6.203,08	149.985,58	286,02	91.950,77	0,00	0,00	0,00	92.236,79	123.103,27	1.346.943,48	1.712.269,12

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
La Magdeleine	24.771,21	0,00	0,00	0,00	45.298,03	70.069,24	0,00	53.513,98	0,00	126.070,07	0,00	179.584,05	82.067,03	309.824,65	641.544,97
La Salle	828.081,15	0,00	0,00	0,00	20.000,00	118.953,98	967.035,13	75.947,14	1.390.414,16	0,00	0,00	1.466.361,30	116.649,65	1.378.503,57	3.928.549,65
La Thuile	303.934,37	0,00	0,00	0,00	50.000,00	360.000,00	713.934,37	138.417,88	309.038,05	0,00	2.625.297,62	3.072.753,55	1.074.178,61	807.814,05	5.668.680,58
Lillianes	76.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	98.548,19	0,00	11.190,00	0,00	0,00	11.190,00	0,00	469.371,18	579.109,37
Montjovet	441.603,73	0,00	0,00	6.440,00	55.233,38	503.277,11	23.100,19	272.624,08	0,00	43.523,93	11.248,88	350.497,08	15.223,15	604.464,74	1.473.462,08
Morgex	157.708,88	0,00	0,00	15.000,00	30.412,49	203.121,37	261.410,91	574.585,75	0,00	0,00	0,00	835.996,66	66.635,19	765.886,61	1.871.639,83
Nus	473.456,24	0,00	0,00	2.700,00	92.034,00	568.190,24	129.243,46	890,76	0,00	12.336,88	0,00	142.471,10	2.337,24	555.335,01	1.268.333,59
Ollomont	3.451,75	0,00	0,00	0,00	34.381,26	37.833,01	3.332,37	157.990,01	0,00	0,00	0,00	161.322,38	0,00	919.164,08	1.118.319,47
Oyace	29.528,73	0,00	0,00	0,00	12.480,09	42.008,82	1.865,94	43.770,85	0,00	0,00	0,00	45.636,79	91.315,96	796.641,74	975.603,31
Perloz	38.925,82	0,00	0,00	0,00	22.000,00	60.925,82	9.401,00	279.124,00	0,00	0,00	0,00	288.525,00	65.103,20	152.254,20	566.808,22
Pollein	413.159,87	0,00	100,00	38.200,00	109.914,11	561.373,98	73.409,76	1.052.927,80	0,00	0,00	0,00	1.126.337,56	290.219,56	722.879,13	2.700.810,23
Pont-Saint-Martin	249.317,57	0,00	0,00	0,00	261.125,73	510.443,30	30.822,59	74.794,25	0,00	0,00	0,00	105.616,84	87.276,09	1.632.156,92	2.335.493,15
Pontboset	38.383,89	0,00	0,00	0,00	17.500,00	55.883,89	8.797,94	12.680,73	0,00	0,00	0,00	21.478,67	28.641,44	305.130,33	611.134,33
Pontey	135.459,10	0,00	0,00	10.000,00	284.609,62	430.068,72	3.988,90	255.962,80	47.505,64	0,00	0,00	307.457,34	120.274,46	887.487,99	1.745.288,51
Pré-Saint-Didier	312.409,38	0,00	0,00	0,00	130.335,70	462.745,08	147.082,00	137.484,34	0,00	0,00	2.564,02	287.130,36	289.492,77	7.612.733,67	8.652.101,88
Quart	1.159.202,11	0,00	0,00	34.300,00	168.626,70	1.362.128,81	132.180,00	473.261,45	0,00	54.150,90	0,00	659.592,35	332.221,60	2.303.301,14	4.657.243,90
Rhêmes-Notre-Dame	30.444,80	0,00	0,00	0,00	42.000,00	72.444,80	351.212,96	600,00	0,00	2.493,81	0,00	354.306,77	162.789,05	426.510,39	1.016.051,01
Rhêmes-Saint-Georges	11.270,05	0,00	0,00	0,00	42.000,00	53.270,05	312.230,96	480,00	0,00	0,00	0,00	312.710,96	83.764,49	334.242,06	783.987,56
Roisin	126.869,49	0,00	0,00	0,00	56.594,18	183.463,67	2.851,00	315.410,61	0,00	35.034,03	0,00	353.295,64	7.747,10	167.941,47	712.447,88
Saint-Christophe	1.125.882,92	0,00	0,00	30.000,00	249.463,77	1.405.346,69	0,00	211.729,35	0,00	0,00	0,00	211.729,35	164.343,87	3.082.324,61	4.863.744,52
Saint-Denis	55.109,32	0,00	0,00	0,00	29.800,00	84.909,32	11.786,55	217.873,19	0,00	1.076,65	0,00	230.736,39	0,00	556.516,21	872.161,92
Saint-Marcel	161.125,47	0,00	0,00	1.500,00	203.501,17	366.126,64	28.546,36	192.110,63	0,00	0,00	0,00	220.656,99	4.860,58	389.944,38	981.588,59
Saint-Nicolas	122.294,95	0,00	0,00	0,00	59.238,45	181.533,40	113.707,09	252.620,22	0,00	1.319,55	0,00	367.646,86	31.847,54	376.618,63	957.646,43
Saint-Oyen	94.698,38	0,00	0,00	0,00	10.272,59	104.970,97	28.602,77	72.813,05	0,00	0,00	0,00	101.415,82	50.147,98	565.444,50	821.979,27
Saint-Pierre	362.606,22	0,00	0,00	81.133,00	50.350,21	494.089,43	133.382,68	128.646,53	0,00	18.509,36	117.596,95	418.135,52	106.062,89	2.338.224,87	3.356.512,71
Saint-Rhémy-en-Bosses	150.809,54	0,00	0,00	52.000,00	232.912,01	435.721,55	47.606,63	210.086,96	0,00	619,13	0,00	258.312,72	147.842,87	419.880,02	1.261.757,16
Saint-Vincent	2.942.713,61	0,00	0,00	153.000,00	191.459,21	3.287.172,82	244.734,13	74.041,75	56.932,58	9.778,24	0,00	385.486,70	0,00	1.422.019,22	5.094.678,74
Sarre	1.222.558,64	0,00	0,00	60.000,00	160.845,20	1.443.403,84	0,00	60.246,36	0,00	0,00	0,00	60.246,36	601.060,68	1.079.227,38	3.183.938,26
Torgnon	118.594,24	0,00	0,00	0,00	36.288,00	154.882,24	0,00	79.837,00	0,00	60.897,03	0,00	140.734,03	0,00	723.992,75	1.019.609,02
Valgrisenche	198.390,19	0,00	36.356,80	0,00	58.934,33	293.681,32	36.467,06	151.628,30	2.784,83	0,00	0,00	190.880,19	12.927,50	362.419,64	1.059.908,65
Valpelline	95.547,53	0,00	0,00	0,00	140.779,46	236.326,99	21.266,00	65.196,02	353.488,72	192.976,31	0,00	632.927,05	0,00	337.269,24	1.206.523,28
Valsavarenche	64.644,18	0,00	0,00	0,00	15.000,00	79.644,18	83.002,55	290.447,82	200.129,08	0,00	0,00	573.579,45	29.647,47	614.691,26	1.297.562,36
Vallourmenche	1.222.493,80	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	1.722.493,80	0,00	420.542,32	0,00	158.515,60	0,00	579.057,92	850.184,53	770.063,88	3.921.800,13
Verrayes	133.457,10	0,00	0,00	0,00	63.000,00	196.457,10	0,00	402.843,79	0,00	0,00	0,00	402.843,79	0,00	387.358,22	986.659,11
Verrès	391.133,68	0,00	0,00	0,00	25.217,00	416.350,68	11.547,74	40.372,40	0,00	123.258,17	0,00	175.178,31	6.487,34	1.821.569,04	2.419.585,37
Villeneuve	175.558,08	0,00	0,00	0,00	50.442,54	226.000,62	0,00	49.840,72	0,00	155,40	0,00	49.996,12	39.475,15	577.498,22	892.970,11
TOTALE	23.149.894,04	0,00	36.556,80	1.584.599,87	6.436.171,05	31.207.221,76	5.192.028,54	15.377.963,20	906.161,75	3.830.807,32	139.699,85	25.470.042,05	10.270.403,73	77.140.389,29	144.088.056,83

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

